

NUOVA SERIE VOL. IV

ANNATA LXI

FASC. I-IV

ARCHIVIO

della

R. Deputazione romana

di Storia patria

VOL. LXI


IV DELLA NUOVA SERIE



Roma

Nella Sede della R. Deputazione alla biblioteca Vallicelliana

1938 - XVII





R. DELL'ISTAZIONE ROMANA
DI STORIA PATRIA



ISTITUTO GRAFICO TIBERINO - EDITORE IN ROMA
Via Gaeta, 14 - Telef. 487-324

NUOVA SERIE VOL. IV

ANNATA LXI

FASC. I-IV

ARCHIVIO

della

R. Deputazione romana

di Storia patria

VOL. LXI

IV DELLA NUOVA SERIE



Roma

Nella Sede della R. Deputazione alla biblioteca Vallicelliana



REGALE SACERDOTIUM

I. L'ENCICLICA « QUAS PRIMAS »

Soltanto da pochi anni il principio della regalità del Salvatore ha trovato la sua prima solenne consacrazione nella liturgia della Chiesa cattolica. E' infatti dell'11 dicembre 1925 la promulgazione dell'enciclica *Quas primas*, con la quale il pontefice Pio XI istituiva la festa di Cristo re, da celebrarsi universalmente l'ultima domenica d'ottobre di ogni anno.

Non tutti sono a conoscenza, forse, dell'eminente valore politico-religioso di questa nuova festa, la quale non vuol essere che la manifestazione sensibile e popolare d'un'idea che, nel suo nucleo essenziale, è antica quanto il cristianesimo stesso. L'analisi dell'enciclica mostrerà quale sia il peculiare significato che modernamente riveste l'idea della regalità del Salvatore nel sistema della dottrina politica della Santa Sede; mostrerà anzi come essa debba considerarsi il fondamento teorico, l'ispirazione stessa del sistema.

Le prime parole dell'enciclica (1) si richiamano ad alcune considerazioni espresse fin dai primi momenti del pontificato di Pio XI: che cioè i mali che affliggono il mondo contemporaneo derivano dalla colpa degli uomini, i quali per la maggior parte respingono

(1) *Acta ap. sed.,* vol. 17, pagg. 593-610, *De festo D. N. Iesu Christi regis constituendo.*

Gesù Cristo e la sua legge dalla loro pratica di vita, sia nel campo delle relazioni private, sia in quello dell'organizzazione pubblica. Anzi nessuna speranza di pace duratura potrà mai brillare finchè gli uomini e gli stati s'ostineranno a non riconoscere l'autorità del Salvatore (*Salvatoris nostri imperium*).

Per varie circostanze — prosegue l'enciclica — l'anno santo 1925 s'è risolto in una solenne celebrazione di quest' *imperium*. Anzitutto la grande Esposizione missionaria ha dimostrato a tutti che la Chiesa, con lunga, faticosa e pericolosa opera, è riuscita ad ampliare il *regnum* del suo Sposo. In secondo luogo, i numerosissimi fedeli convenuti a Roma da tutte le parti del mondo hanno fornito l'attestazione più esplicita e luminosa della loro volontà di sentirsi allora e sempre sottomessi all' *imperium* di Cristo. In terzo luogo, la gloria del regno di Cristo è stata singolarmente accresciuta dalle sei nuove canonizzazioni. Infine, poichè durante l'anno santo cadeva il 1600° anniversario del concilio di Nicea, il papa l'ha celebrato con particolare solennità, in quanto il famoso sinodo aveva stabilito la consustanzialità dell'Unigenito col Padre ed aveva inserito nel simbolo le parole «cuius regni non erit finis», affermando in tal modo la «dignità regia» del Salvatore. Per tutto questo complesso di ragioni il pontefice ha giudicato che fosse venuto il momento più opportuno per istituire la festa di Cristo re, e così appagare i desideri espressigli da molte parti.

A questo punto cominciano l'analisi e la giustificazione del concetto della regalità di Cristo. Di esso v'è un primo significato traslato, quando si dice, per esempio, che Cristo regna nella mente degli uomini, nella loro volontà e nel loro cuore. Ma è evidente che, nel significato proprio della parola, il nome e la potestà di re spettano a Cristo uomo; è appunto nella sua

qualità di uomo (« nisi quatenus homo est ») che Cristo ha ricevuto dal Padre potere, onore e regno, poichè il Verbo non può non avere ogni prerogativa in comune con il Padre, quindi anche il dominio sommo ed assoluto di tutte le cose create. Anche le Scritture in più luoghi parlano della regalità del Salvatore; e l'enciclica ne raccoglie varie testimonianze.

Il vero fondamento della *dignitas* e del *principatus* di Cristo è nell'unione detta ipostatica, come ha già visto ai suoi tempi Cirillo Alessandrino. Ne consegue che il Salvatore non dev'essere soltanto adorato dagli angeli e dagli uomini *ut Christus*, ma dev'essere anche obbedito da essi in forza del suo *imperium Hominis*. Non v'è niente di più grato infatti di poter pensare che Cristo governi non solo per diritto originario, ma anche come Redentore (« imperare iure non tantum nativo, sed etiam quesito, scilicet redemptoris »).

Il principato di Cristo è caratterizzato da tre poteri. Il primo può definirsi come un « potere legislativo » poichè i Vangeli descrivono Gesù in atto di stabilire delle leggi, la cui osservanza è la condizione prima per essere veri fedeli. Il secondo è un « potere giudiziario » attribuito dal Padre a Cristo, come questo stesso ha dichiarato ai giudei che gli rimproveravano la violazione del preccetto festivo: « Neque enim Pater iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit Filio » (*Ivan.* V, 2). A questo potere è necessariamente legata la facoltà di distribuire premi e pene agli uomini, anche viventi. Il terzo, infine, è un « potere esecutivo » (« potestas quam executionis vocant ») in quanto è necessario che tutti obbediscano all'*imperium* di Cristo e nessuno possa sfuggire alla pena decretata.

Queste prerogative non tolgono tuttavia al regno di Cristo il suo eminente carattere spirituale, che è at-

testato dai passi scritturari e dalla stessa condotta (*ratio agendi*) di Cristo. Egli infatti ha rifiutato di dichiararsi re terreno, come avrebbero desiderato molti giudei e talvolta perfino alcuni degli apostoli, ed ha affermato invece che il suo regno non è di questo mondo. E' invero un regno spirituale nel quale s'entra attraverso la fede ed il battesimo, e che s'oppone al regno di Satana. Poichè come Redentore Cristo col suo sangue ha fondato la Chiesa, e come Sacerdote s'è offerto ad eterno riscatto dei peccati, a chi potrebbe sembrare che l'ufficio di re (*munus regium*) non partecipi della natura di ambedue gli uffici precedenti? E' un errore detestabile negare a Cristo uomo il dominio dell'ordine civile, poichè Egli ha ricevuto potere su tutte le cose create: tuttavia è vero che durante la sua vita s'è sempre astenuto dall'esercitare un simile dominio, ed ha permesso, come permette tuttora, il libero reggimento umano. Il dominio del Redentore, come già ha sostenuto il pontefice Leone XIII, s'estende su tutti gli uomini, quindi non solo sui cattolici o sugli appartenenti alle chiese scismatiche, ma anche sugli stessi infedeli (1).

(1) Pag. 600-1: *Cum autem Christus et Ecclesiam Redemptor sanguine suo. acquisiverit et Sacerdos se ipse pro peccatis hostiam obtulerit perpetuoque offerat, cui non videatur regium ipsum munus utriusque illius naturam munieris induere ac participare?* Turpiter, ceteroquin, erret, qui a Christo homine rerum civilium quarumlibet imperium abiudicet, cum is a Patre ius in res creatas absolutissimum sic obtineat, ut omnia in suo arbitrio sint posita. At tamen, quoad in terris vitam traduxit, ab eiusmodi dominatu exercendo se prorsus abstinuit, atque, ut humanarum rerum possessionem procurationemque olim contempsit, ita eas possessoribus et tum permisit et hodie permittit. In quo per belle illud: «*Non eripit mortalia, qui regna dat caelestia*» (Hymn. *Crudelis Herodes*, in off. Epiph.). Itaque principa-

Questo dominio, inoltre, interessa gli uomini non solo in quanto singoli individui, ma anche nella loro unità di consorzio sociale. Per questa ragione coloro che hanno le responsabilità del governo, se fossero veramente solleciti del bene della patria, dovrebbero far pubblica professione di rispetto e obbedienza all'autorità di Cristo (1). Invece, come il pontefice ha già osservato in precedenza nell'enciclica *Ubi arcano*, Dio e Gesù Cristo sono banditi dalla legislazione e dallo stato, mentre si tenta di rintracciare la fonte dell'autorità politica unicamente nelle deboli ragioni umane, che in realtà non possono essere sufficienti a giustificarla.

Se gli uomini riconoscessero privatamente e pub-

tus Redemptoris nostri universos complectitur homines; quam ad rem verba immortalis memoriaedecessoris Nostri Leonis XIII Nostra libenter facimus: « Videlicet imperium eius non est tantummodo in gentes catholici nominis, aut in eos solum, qui, sacro baptismate abluti, utique ad Ecclesiam, si spectetur ius, pertinent, quamvis vel error opinionum devios agat, vel dissensio a caritate seiungat: sed complectitur etiam quotquot numerantur christiana fidei expertes, ita ut verissime in potestate Iesu Christi sit universitas generis humani » (*Enc. Annum sacrum*, d. 25 maii 1899).

(1) Pag. 601: Nec quicquam inter singulos hac in re et convictiones domesticas civilesque interest, quia homines societate coniuncti nihilo sunt minus in potestate Christi quam singuli. Idem profecto fons privatae ac communis salutis: « Et non est in alio aliquo salus, nec aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri » (*Act. iv, 12*); idem et singulis civibus at rei publice prosperitatis auctor germanaeque beatitatis: « Non enim aliunde beata civitas, aliunde homo; cum aliud civitas non sit, quam concors hominum multitudo » (*S. Aug., Ep. ad Macedonium, c. III*). Nationum igitur rectores imperio Christi publicum reverentiae obtemperationisque officium per se ipsi et per populum praestare ne recusent, si quidem velint, sua incolumi auctoritate, patriae provehere atque augere fortunam.

blicamente il potere regio di Cristo si otterrebbero incredibili benefici per la giusta libertà, per la disciplina, per la pace. I governanti eserciterebbero con moderazione il loro potere; i governati si mostrerebbero più obbedienti. L'universalità del regno di Cristo vivificherebbe la coscienza dei vincoli che stringono fra loro tutti gli uomini, e costituirebbe pertanto la più solida garanzia per la conservazione della pace (1).

L'enciclica prosegue esponendo le ragioni che hanno consigliato d'istituire, in onore di Cristo re, una festa religiosa. Una semplice dichiarazione non avrebbe potuto avere efficacia che su una ristretta cerchia

(1) Pag. 602: *Quodsi principibus et magistratibus legitime delectis persuasum erit, se, non tam iure suo, quam divini Regis mandato ac loco imperare, nemo non videt, quam sancte sapienterque auctoritate sua usuri sint et qualis in legibus ferendis urgendasque rationem communis boni et humanae inferiorum dignitatis sint habituri. Hinc tranquillitas ordinis profecto efflorescat ac stabit, quavis seditionis causa remota: quod enim in principe ceterisque rei publicae gubernatoribus civis homines spectaverit sibi natura pares aut aliqua de causa indignos ac vituperabiles, non idcirco eorum recusabit imperium, quando in iis ipsis propositam sibi Christi Dei et Hominis imaginem auctoritatemque intuebitur. Ad concordiae autem pacisque munera quod attinet, liquet omnino, quo latius regnum producitur atque ad universitatem humani generis pertinet, eo magis mortales sibi eius communionis conscientia fieri, qua inter se copulantur: quae quidem conscientia, cum frequentes conflictiones praeverat ac praecipuet, tum earundem asperitatem omnium permulcit ac minuit. Ecur, si Christi regnum omnes, ut iure complectitur, sic reapse complectatur, de ea pace desperemus, quam Rex pacificus in terras intulit, ille, inquisimus, qui venit « reconciliare omnia », qui « non venit ut ministraret ei, sed ut ministraret », et, cum esset « Dominus omnium », humilitatis et se praebuit exemplum et legem statuit praecipuam cum caritatis praecepto coniunctam; qui praeterea dixit: « Iugum meum suave est et onus meum leve »?*

di gente colta; era necessario invece illustrare ed inculcare l'idea alle masse, nelle quali ha fatto presa un grave errore, il «laicismo», vera «peste dell'età nostra». Cos'è questo laicismo? E' una negazione dell'*imperium Christi* sul mondo, la quale, trascinata dalla ferrea logica della sua evoluzione, è giunta talvolta a sostituire la religione naturale al cristianesimo; anzi, in alcuni stati, s'è creduto perfino che si potesse fare a meno di Dio e che fosse bello avere una specie di culto dell'impietà. Frutti ne sono la discordia, lo scatenamento delle cupidigie (spesso velate da falsi pretesti d'amor di patria e di bene pubblico), l'egoismo, l'instabilità delle famiglie. Bisogna dunque proclamare alto il nome di Cristo e la sua dignità regia, e tanto più ancora se è invalsa l'abitudine di passarli sotto silenzio nel corso delle trattative diplomatiche e nei lavori delle cancellerie.

L'enciclica si chiude con alcune considerazioni e raccomandazioni rivolte ai vescovi, tra le quali si può rilevare la seguente: che gli onori attribuiti alla regalità del Salvatore devono ricondurre alla memoria degli uomini che la Chiesa, per attendere alla sua missione soprannaturale, esige piena libertà e immunità dai poteri civili (1).

L'enciclica, come abbiamo detto, è dell'11 dicembre. Il giorno seguente il papa approvava, su parere della Sacra congregazione dei riti, l'*officium cum*

(1) Pagg. 608-9: Hisce profecto honoribus dominico principatui deferendis in memoriam hominum redigi necesse est, Ecclesiam, utpote quae a Christo perfecta societas constituta sit, nativo sane iure, quod abdicare nequit, plenam libertatem immunitatemque a civili potestate exposcere, eandemque, in obeundo munere sibi commisso divinitus docendi, regundi et ad aeternam perducendi beatitatem eos universos qui e regno Christi sunt, ex alieno arbitrio pendere non posse.

missa da usarsi da parte della Chiesa universale *sub ritu duplice primae classis* (1). Notevole è il materiale di cultura che è entrato a far parte di questo nuovo officio liturgico, e che può essere considerato come utile integrazione di quello già utilizzato dall'enciclica. I passi biblici sono numerosi; tra le *lectiones* si notano passi della *Lettera ai Colossei*, del *Vangelo* e dell'*Apocalisse* di Giovanni, vari estratti dai *Tractatus in Ioannis Evangelium* di sant'Agostino, senza contare naturalmente gli stralci dall'enciclica pontificia. Vi sono inoltre tre appositi inni, i quali espongono, vestite di facile ritmo, le idee affermate nella *Quas primas*. Ecco, per esempio, alcune strofe del primo di questi inni, che è cantato ai vespri:

Te saeculorum Principem,
Te, Christe, Regem gentium,
Te mentium, te cordium
Unum fatemur arbitrum.

Scelesti turba clamat:
Regnare Christum nolumus.
Te nos ovantes omnium
Regem supremum dicimus.

O Christe, Princeps pacifer,
Mentes rebelles subjice
Tuoque amore devios
Ovile in unum congrega.

• • • • •

Te nationum praesides
Honore tollant publico,
Colant magistri, judices,
Leges et artes exprimant.

Submissa regum fulgeant
Tibi dicata insignia:
Mitique sceptro patriam
Domosque subde civium.

(1) *Acta ap. sed.*, vol. cit., pagg. 655-68.

L'inno cantato al mattutino ritorna anche sul concetto del sacerdozio di Cristo, del quale, come s'è visto, l'enciclica aveva affermato la stretta connessione con la regalità:

Doctor, Sacerdos, Legifer,
Praefers notatum sanguine
In veste « Princeps principum
Regumque Rex altissimus » (1).

In modo analogo, nella *praefatio* Cristo è detto « Sacerdos aeternus et universorum rex » (2).

A tredici anni dalla loro apparizione non potrebbe dirsi che l'enciclica e la festa abbiano esercitato influenza sensibile sull'organizzazione degli stati. E' certo che la severa condanna del laicismo non potrebbe venire accettata dalle moderne dottrine che presiedono alla politica delle nazioni, le quali riconoscono invece nel laicismo uno dei presupposti delle maggiori conquiste dell'ordine civile. Tuttavia l'idea della regalità del Salvatore ha trovato vasta risonanza nel mondo cattolico, il quale talvolta le ha impresso accenti d'innegabile suggestione (3).

E' legittimo ora domandarsi per quali vie l'idea della regalità di Cristo sia giunta ad informare l'attuale pensiero politico della S. Sede. E' appunto nostro proposito accingerci a tracciare la storia di que-

(1) *Acta ap. sed.*, vol. cit., p. 657.

(2) *Acta ap. sed.*, vol. cit., p. 668.

(3) Un interessante episodio è narrato nell'*Ill. Vat. a. IX* n. 7 (1-15 apr. 1938), pp. 302-5. Il 31 ottobre 1937, ricorrenza della festa, è stata dedicata una statua di Cristo re a King Island (Mare di Bering). In una dichiarazione dei missionari, a nome dell'intera popolazione eschimese convertita al cristianesimo, è detto che la terra conosciuta come « King Island » dovrà d'ora innanzi essere chiamata « Christ the King Island ».

st'idea, confidando che i risultati di una tale ricerca non potranno esser privi d'interesse per la comprensione dello sviluppo storico del pensiero politico-religioso dell'Occidente cristiano. Vedremo anzitutto come l'idea della regalità del Salvatore sorga con le origini stesse del cristianesimo e pertanto risenta molto della tradizione di pensiero giudaica. Vedremo poi come la teologia cristiana dei primi secoli tenda sempre più ad integrare il concetto della regalità con quello del sacerdozio di Cristo, analizzando e precisando nel frattempo i caratteri d'ambedue; e come in modo particolare la definizione dell'*ordo Melchisedech* abbia subito una faticosa elaborazione. Maturatosi poi e giunto alla sua perfezione il concetto teologico di Cristo re e sacerdote, lo vedremo ispirare per la prima volta un vero sistema di dottrina politica, cioè il «princípio di distinzione» di Gelasio I. Ma con l'andar del tempo, lo stesso valore politico del *regale sacerdotium* di Cristo subisce una profonda evoluzione, ed il concetto passa gradualmente al servizio delle teorie più radicali che vanno costituendosi nel seno della Chiesa di Roma dall'XI al XIV secolo. Con i grandi papi dell'universalismo teocratico, Innocenzo III, Innocenzo IV e Bonifacio VIII, l'idea del *regale sacerdotium* raggiunge l'apice del suo prestigio politico, e da essa verranno tratte conseguenze così rigorose da non poter più essere superate. E' fino a questo punto capitale per la storia del pensiero politico-religioso dell'Occidente che ci proponiamo di condurre, almeno per ora, la presente ricerca.

2. IL CONCETTO TELOGICO DI CRISTO RE E SACERDOTE

I concetti della regalità e del sacerdozio di Cristo si sono presentati come problemi di drammatica intensità alla coscienza dei suoi stessi contemporanei. Le varie correnti, spesso contraddittorie, del profetismo messianico, fermentavano, senza riuscire a fondersi, in un'epoca nella quale il severo dominio di Roma aveva acuito la sensibilità nazionale e religiosa dei giudei. L'aspettativa del regno messianico ondeggiava tra i due poli tradizionali d'una prospettiva escatologica tutta spirituale e d'una tremenda restaurazione del regno mondano. Per gli uni, ad esempio per i farisei, il regno a venire, proiettato lontano nel futuro, s'astraeva nella visione d'una teocrazia quasi immateriale; per altri invece, come per i seguaci di Giuda il Gaulonite e di Sadok, era sempre viva ed agente l'idea che aveva sostenuto la strenua resistenza dei Maccabei. Nulla di più naturale che questa diversità di tendenze si facesse ancora più acuta, sebbene più circoscritta, nel momento, decisivo per la storia dello spirito umano, nel quale un gruppo di giudei riconosceva in Cristo il Messia atteso. Gli atti e le circostanze note della vita del Nazareno tendevano a colorarsi variamente, secondo le aspirazioni di ciascuno dei suoi seguaci.

Una mentalità come quella ebraica, nella quale l'ideale politico è intimamente fuso con quello religioso, non poteva intendere il Messia se non come investito d'un potere civile e sacerdotale insieme. Non è tuttavia difficile distinguere anche sommariamente una linea d'evoluzione del concetto di Messia nel profetismo biblico. Nelle profezie dell'età patriarcale, del resto poco numerose, la figura del Messia è piuttosto indistinta; egli è concepito come l'inviato alle genti, for-

se anche come profeta; l'unico tratto più preciso è contenuto nel vaticinio di Balaam, il quale annuncia che il dominatore d'Israele uscirà dalla stirpe di Giacobbe (1). Nel periodo dei re, invece, i contorni della figura messianica si fanno più distinti, e vengono messi in rilievo, fra l'altro, gli essenziali caratteri della regalità e del sacerdozio. E' soprattutto l'attributo della regalità che viene esaltato con le espressioni più eloquenti. Già Anna, madre di Samuele, preconizza la venuta del re potente, innalzato da Dio; si allude a David, ma forse anche al Messia (2). Nella profezia di Nathan a David la benedizione divina s'estende a Salomon, il cui trono sarà stabilito in eterno (3). David stesso conferma al figlio ed ai notabili d'Israele la promessa d'eternità fatta da Dio al suo regno (4). Nei Salmi poi la visione del re messianico appare esplicitamente e in tutta la sua potenza. Il salmo secondo è ottremodo interessante, anche perchè costituisce un antecedente non trascurabile della dottrina cristiana della « ministerialità » del potere civile, cioè della sua funzione strumentale rispetto al sistema dei valori etico-religiosi. Ivi appare il Messia a domare con la sua verga ferrea i principi e i popoli della terra ribelli a Dio e

(1) *Num. xxiv*, 17-9: *Orietur stella ex Iacob, et consurget virga de Israël ... de Iacob erit qui dominetur.*

(2) *I Reg. (Sam.) II*, 10: *Dominus iudicabit fines terrae et dabit imperium regi suo et sublimabit cornu christi sui.*

(3) *II Reg. (Sam.) VII*, 12-3 e 16: « *Suscitabo semen tuum post te, quod egredietur de utero tuo, et firmabo regnum eius. Ipse aedificabit domum nomini meo, et stabiliam thronum regni eius usque in sempiternum... Et fidelis erit dominus tua et regnum tuum usque in aeternum ante faciem tuam et thronus tuus erit firmus iugiter* ». Con simili parole la profezia si trova ripetuta in *I Par. XVII*, 11-4.

(4) *I Par. XXII*, 10; *XXVIII*, 4-7.

al suo Unto. Il Messia si proclama re creato da Dio sul santo monte Sion; a lui spettano in eredità e possesso tutti i popoli e i paesi della terra (1). Il salmo 44 è un invito al re potentissimo e di bellissimo aspetto perchè cinga la spada al fianco e regni secondo verità, bontà e giustizia; il suo amore per la giustizia appunto gli ha procurato l'unzione divina (2). Il salmo 71 celebra la potenza e la gloria di Salomone, ma l'esegesi tradizionale vi scorge l'allusione al Messia. Ai suoi giorni sorgeranno la giustizia e la pace proficua; il suo dominio s'estenderà fino agli estremi confini della terra (3). Nel salmo 88 torna a più riprese il motivo della promessa divina fatta alla discendenza di David (4).

Siamo così giunti all'esame del salmo 109 (110), testo che ha avuto una grande efficacia nell'elaborazione della dottrina cristiana del *regale sacerdotium*. Notiamo per prima cosa che la conoscenza di questo salmo era diffusa al tempo di Cristo: egli stesso ne ha

(1) Ps. II, 6-8: Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum eius, praedicans praceptorum eius. Dominus dixit ad me: « Filius meus es tu: ego hodie genui te. Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam et possessionem tuam terminos terrae... ».

(2) Ps. XLIV, 4-8: Accingere gladio tuo super femur tuum, potentissime: specie tua et pulchritudine tua intende, prospere procede et regna propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam... Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem; propterea unxit te Deus Deus tuus oleo laetitiae, prae consortibus tuis.

(3) Ps. LXXX, 7-8: « Orietur in diebus eius iustitia et abundantia pacis, donec auferatur luna. Et dominabitur a mari usque ad mare et a flumine usque ad terminos orbis terrarum ». E al v. 11: « adorabunt eum omnes reges terrae, omnes gentes servient ei ».

(4) Ps. LXXXVIII, 30: « ...et ponam in saeculum saeculi semen eius et thronum eius sicut dies caeli ». Cfr. anche ai vv. 5 e 36-8. Similmente il salmo CXXXI, 11-2.

tratto un argomento per mettere in imbarazzo i farisei sul principio della discendenza davidica del Messia (1). Anche Pietro lo cita ampiamente nel suo discorso agli ebrei di Gerusalemme (2). Il salmo 109 è redatto dapprima in forma d'allocuzione del Signore, il quale, rivolgendosi al Messia, lo invita a sedersi alla sua destra finchè non gli porrà i suoi nemici sotto i piedi. Il Signore farà sorgere dal Sion lo scettro del Messia dominatore; promette a lui la sua assistenza e lo dichiara proprio figlio. Gli giura senza possibili pentimenti: « Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedech ». Segue poi un rapido accenno all'ira vendicatrice del Messia (3).

Si ha qui la prima menzione di Melchisedech come rappresentante d'un ordine sacerdotale di carattere ideale. Con tutta evidenza, il salmista ha voluto distin-

(1) *Matt. xxii, 41-6.*

(2) *Act. ap. II, 34-5.*

(3) Credo opportuno riprodurre per intero il testo di questo importante salmo, che la tradizione attribuisce a David:

Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae,
in splendoribus sanctorum;
ex utero ante luciferum genui te.
Iuravit Dominus, et non paenitebit eum:
Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchi-]
[sedech.
Dominus a dextris tuis confregit in die irae suae reges;
iudicabit in nationibus, implebit ruinas,
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet
propterea exaltabit caput.

Il salmo conserva tuttora il suo posto nella liturgia cattolica. Osservarne l'identità d'ispirazione con il salmo II.

guere quest'ordine dal levitico, che pur non nomina, e sollevarlo a maggior dignità. E' questa l'interpretazione della *Lettera agli Ebrei*, e, in fondo, l'unica plausibile. Il salmista dev'essere rimasto colpito dal fatto che, nel racconto della Genesi, Melchisedech appare rivestito della duplice qualità di re e di sacerdote, e si mostra così elevato in dignità che Abramo stesso, reduce dalla strage dei re, ne riceve la benedizione e gli offre la decima (1). Tutti questi segni della superiorità e dell'onore di Melchisedech potevano addirsi molto bene alla figura del venturo Messia. Soltanto la posteriore sensibilità cristiana poteva ravvisare nel sacerdozio di Melchisedech, oltre al carattere regale, la prefigurazione del destino che attendeva il sacerdozio nell'incircoscrizione.

I testi della letteratura profetica hanno arricchito l'ideale figura del Messia di nuovi e complessi attributi. Tuttavia la tradizione della sua potenza regale, fortemente spiritualizzata, s'è sempre mantenuta efficiente. E' nato il fanciullo — proclama Isaia — che sarà chiamato padre del secolo venturo, principe della pace, e che siederà sul trono di David per corroborarlo in perpetuo con la giustizia (2). Poco più oltre, Isaia invoca l'agnello dominatore del territorio che s'estende da Pietra al monte Sion: egli sarà giudice sul trono di David (3). La sua giustizia, applicata in primo luogo

(1) *Gen. xiv, 18-20.*

(2) *Is. ix, 6-7:* Parvulus enim natus est nobis et filius datus est nobis, et factus est principatus super umerum eius, et vocabitur nomen eius admirabilis, consiliarius, Deus fortis, pater futuri saeculi, princeps pacis. Multiplicabitur eius imperium, et pacis non erit finis; super solium David et super regnum eius sedebit, ut confirmet illud et corroboret in iudicio et iustitia amodo et usque in sempiternum.

(3) *Is. xvi, 1, 5:* Emitte agnum, Domine, dominatorem terrae de Petra deserti ad montem filiae Sion... et pae-

ai principi, sarà palese agli occhi degli uomini e illuminerà la loro corta intelligenza (1).

Osea profetizza che i figli d'Israele rimarranno a lungo senza re, né sacrifici, né altari; ma alla fine ritorneranno al loro Dio e chiederanno il nuovo David (2). L'attesa discendenza di David è menzionata frequentemente anche nella profezia di Geremia. Il Signore ha promesso infatti di suscitare un giorno dal seme di David il re sapiente e giusto sotto il cui regno sarà salvato Giuda e sarà data la pace a Israele (3). Anche Ezechiele narra del nuovo David sotto la metafora dell'unico pastore destinato da Dio a pascere il suo gregge (4). Il cosiddetto Deuteroisaia vede l'unto del Signore e il salvatore d'Israele nel re Ciro, al quale

parabitur in misericordia solium, et sedebit super illud in veritate in tabernaculo David iudicans et quaerens iudicium et velociter reddens quod iustum est.

(1) *Is. xxxii, 1* sgg.: «Ecce in iustitiam regnabit rex, et principes in iudicio praererunt... Non caligabunt oculi viuentium et aures audientium diligenter auscultabunt et cor stultorum intelliget scientiam... ». Sulla giustizia e la sapienza del Messia, che assicureranno un'età dell'oro all'umanità, cf. anche il cap. XI.

(2) *Os. III, 4-5*: Dies multos sedebunt filii Israël sine rege et sine principe et sine sacrificio et sine altari et sine ephod et sine theraphim; et post haec revertentur filii Israël et quaerent Dominum Deum suum et David regem suum...

(3) *Ierem. xxiii, 5-6*: «Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et suscitaro David germen iustum; et regnabit rex et sapiens erit et faciet iudicium et iustitiam in terra. In diebus illis salvabitur Iuda, et Israël habitabit confidenter, et hoc est nomen quod vocabunt eum: Dominus iustus noster». Cf. anche *XXX, 9 e XXXIII, 15* e sgg.

(4) *Ezech. xxxiv, 23-4*: «Et suscitaro super eas [oves] pastorem unum qui pascat eas, servum meum David; ipse pascet eas et ipse erit eis in pastorem; ego autem Dominus ero eis in Deum, et servus meus David princeps in medio eorum». Cf. *xxxvii, 24*.

Dio ha promesso la vittoria su tutti i nemici (1). Secondo il profeta Michea, invece, il dominatore d'Israele uscirà dalla piccola e trascurabile città di Betlemme (2). Il re giusto e salvatore monterà a Gerusalemme senza alcuna pompa, ma in abiti dimessi, cavalcando un'asina e un puledro d'asina (3). Daniele ha in visione il « figlio dell'uomo », al quale Dio conferisce la potestà eterna e il regno incorruttibile; quel regno celeste che consumerà la distruzione di tutti i regni della terra (4). In tutti questi testi profetici l'idea del sacerdozio è secondaria e soltanto implicita nell'affermazione della dignità regale del Messia. Nessuna eco palese ha trovato il concetto dell'*ordo Melchisedech*, già così solennemente espresso nel salmo 109.

La figura stessa di Melchisedech ha invece continuato a destare l'attenzione degli ermeneuti e dei filosofi israeliti. Anzi, in un indirizzo dell'esegesi rabbinica, si trova Melchisedech associato all'opera del Messia; mentre altre correnti tendono a identificarlo con

(1) *Is. XLV*, 1 sgg.: *Haec dicit Dominus christo meo Cyro, cuius apprehendi dexteram et subiciam ante faciem eius gentes et dorsa regum vertam, ecc.*

(2) *Mich. v*, 2: *Et tu, Bethlehem Ephrata, parvulus es in milibus Iuda: ex te mihi egredietur qui sit dominator in Israël, et egressus eius ab initio, a diebus aeternitatis.*

(3) *Zach. ix*, 9: *Exulta satis, filia Sion, iubila, filia Ierusalem: ecce rex tuus veniet tibi iustus et salvator; ipse pauper et ascendens super asinam et super pullum filium asinae.*

(4) *Dan. vii*, 13-4: « *Ecce cum nubibus caeli quasi filius hominis veniebat et usque ad antiquum dierum pervenit. Et in conspectu eius obtulerunt eum, et dedit ei potestatem et honorem et regnum, et omnes populi, tribus et linguae ipsi servient; potestas eius, potestas aeterna, quae non auferetur, et regnum eius, quod non corrumpetur* ». E' quello stesso regno eterno che Daniele annuncia nell'interpretazione del sogno di Nabuchodonosor (ii, 44).

Sem e a diminuirlo d'importanza a vantaggio d'Abra-
mo, al quale Dio avrebbe trasmesso il sacerdozio dopo
averlo tolto a Melchisedech. Nettamente diversa è l'in-
terpretazione di Filone, il grande filosofo della diaspo-
ra alessandrina. Egli scioglie i nomi cananei Melchise-
dech e re di Salem in quelli rispettivamente di « re
giusto » e di « re della pace », come poco più tardi
sarà fatto nella *Lettera agli Ebrei*. Su questa base ha
inizio la sua esegeti simbolica, primo esempio della
sfrenata tendenza all'astrattismo allegorico che sarà la
caratteristica dei primi secoli della cultura cristiana for-
temente ellenizzata. Il « re giusto », il « re della pace »,
non è altro che la raffigurazione del $\lambda\circ\gamma\circ\sigma$, del buon
pilota che dirige l'uomo nel corso della vita e l'investe
d'un'ebrietà divina (1).

* * *

Era naturale che in un ambiente etnicamente e
culturalmente complesso, e agitato da molteplici ideali,
come quello palestinese intorno al I secolo, la pre-
dicazione del regno da parte di Gesù fosse esposta a
gravi fraintendimenti. Il più notevole, fra questi, era
ispirato dall'antica attesa nel regno mondano e politi-
co. Molto suggestivo a tal proposito è un passo di Gio-
vanni, nel quale si riflette di certo l'eco d'una tradizio-
ne storica. Narra l'evangelista che, dopo la multi-
plicazione dei pani e dei pesci, la folla degli uditori,
stupita dal prodigo e riconosciuto in Gesù il profeta
atteso, avrebbe voluto rapirlo per farlo re. Ma Gesù

(1) Sull'esegeti rabbinica e il simbolismo filoniano cf.
i testi citati da M. FRIELAENDER, *La secte de Melchisédech*
et l'épître aux Hébreux, in *Revue des ét. juives*, vol. 6
(1883), p. 191, e da G. BARDY, *Melchisédech dans la tra-*
dition patristique, in *Revue biblique*, 35 (1926), pp. 496-8.

fuggì, solo, sul monte (1). Anche in Matteo si può rintracciare una testimonianza dell'incoercibile tendenza a proiettare sulla speranza del regno celeste gli attributi della temporalità. Alludiamo all'episodio della madre dei figli di Zebedeo (Giacomo e Giovanni) la quale domanda a Gesù, per i suoi figli, i due posti alla destra e alla sinistra di lui nel suo regno. Gesù risponde che non sta a lui il concederlo, e fa osservare ai discepoli che la loro gerarchia deve assidersi su basi opposte a quelle che reggono l'ordinamento dei regni terreni (2).

Gesù stesso, secondo la testimonianza dei Vangeli, ha accennato al suo titolo e alla sua missione di re. Egli annuncia ai discepoli che il Figlio dell'uomo verrà nel suo regno (3). Dal suo trono maestoso, il re

(1) *Gov.* vi, 14-5: Οἱ οὖν ἀνθρώποι ιδόντες δὲ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς δὲ προφήτης δὲ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἀρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεκώρησεν πάλιν εἰς τὸ δρός αὐτὸς μόνος.

(2) *Matt.* xix, 20-8: Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μάρτυρ τῶν νιῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν νιῶν αὐτῆς ποσκυνοῦσσα καὶ αιτοῦσά τι παρ' αὐτοῦ. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· τί θέλεις; Λέγει αὐτῷ· εἰπέ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο νιοί μου εἰς ἑκ δεξιῶν καὶ εἰς ἑξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον δὲ ἐγὼ μέλλω πίνειν; Λέγουσιν αὐτῷ· δυνάμεθα. Λέγει αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τό δέ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἡ εἰς εὐωνύμων οὐκ ἐστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι, ἀλλ' οἵς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κ. τ. λ.

(3) *Matt.* xvi, 28: Ἄμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἐστώτων, οἵτινες οὖν μὴ γενσώνται θανάτον, ἕως ὅτι ἰδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

giudicherà gli uomini a seconda delle loro azioni (1). La dichiarazione di Natanaele: « Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re d'Israele » è accettata da Gesù come sincero atto di fede, tanto più meritevole, quanto meno significative sono state le circostanze che l'hanno provocato (2). Importante poi è l'episodio dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, la domenica delle palme. I Vangeli sono concordi nel narrare come in quell'occasione si sia verificata la predizione di Zaccaria sul re-messia il quale, in abiti dimessi, doveva salire a Gerusalemme a dorso d'asino. Una folla di persone stendeva drappi e rami al suo passaggio, gridando: « Osanna al figlio di David », « Benedetto il regno del padre nostro David, che sta per giungere », « Benedetto il re che viene nel nome del Signore », « Benedetto il re d'Israele » (3). Senza dubbio, in molti degli spettatori acclamanti doveva sussistere l'equivoco tra il regno tutto spirituale di Gesù e la restaurazione del trono di David. Tuttavia Gesù ha mostrato di gradire le loro accoglienze, come palesa la sua attitudine; anzi, ad una rimostranza dei farisei, i quali lo invitavano a rimproverare i discepoli, egli avrebbe risposto: « Se essi taceranno, saranno le pietre a gridare » (4). Nono-

(1) *Matt.* xxv, 31 sgg.: « Οταν δὲ ἔλθῃ δὲ νίδος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ Τότε ἐρεῖ δὲ αἱ λέψεις τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

(2) *Giov.* I, 45-51. Al v. 49: « Απεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ · ὁ αββᾶς, σὺ εἶ δὲ νίδος τοῦ Θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ.

(3) *Matt.* XXI, 1-11; *Marc.* XI, 1-10; *Luc.* XIX, 29-40; *Giov.* XII, 12-9.

(4) *Luc.* XIX, 39-40.

stante la sua grande riservatezza in affermazioni di questo genere, e malgrado la cura estrema da lui posta nel sottolineare la sovramondanità del proprio regno e la sua indifferenza per gli interessi terreni, Gesù non è riuscito ad evitare l'accusa d'essersi voluto preparare un regno politico. Davanti a Pilato egli ha riconosciuto d'essere il re dei giudei, ma in senso del tutto diverso da quello inteso dai suoi accusatori (1).

E' evidente la comune preoccupazione dei Vangeli di dimostrare con ogni prova possibile la regalità di Cristo. La maggior parte dei testi profetici sulla regalità del Messia, da noi già esaminati, viene applicata ai vari episodi della venuta di Cristo, senza che siano per questo ignorati i passi che annunciano il Messia povero, disprezzato, agnello innocente nel quale si espiano le colpe del mondo.

I Magi che, seguendo la stella, vengono per adorare Gesù domandano: «Dov'è colui ch'è nato re dei giudei?» (2). L'arcangelo annuncia a Maria che suo figlio sarà posto da Dio sulla sede di David, e regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe (3).

* * *

Prima ancora della stesura dei Vangeli, e contemporaneamente ai primi accenti d'una teologia cristiana,

(1) Il pensiero di Gesù è implicito in *Matt.* xxvii, 11-4; *Marc.* xv, 1-5; *Luc.* xxiii, 1-4; esplicito in *Giov.* xviii, 33-7.

(2) *Matt.*, II, 2: Ποῦ ἔστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

(3) *Luc.* I, 32-3: Οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον ἐπὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσῃ εἰς τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.

il concetto del sacerdozio *secundum ordinem Melchisedech* aveva trovato una formulazione sistematica, la quale doveva esercitare una grande influenza sul corso della posteriore dottrina. E' la trattazione sviluppata, con vastità d'erudizione e con un procedimento di raffinato simbolismo, nella *Lettera agli Ebrei*, la cui data si può far risalire congetturalmente a qualche anno prima della distruzione del Tempio (70 d. C.), o, comunque, agli ultimi decenni del secolo. Essa appartiene senza dubbio alla cerchia paolina; anzi, la tradizione orientale l'assegna concorde a Paolo stesso. La tradizione occidentale si mostra invece molto incerta, ravvisandone l'autore ora in Barnaba, « il figlio di consolazione », ora nell'evangelista Luca, ora in Marco o in Apollo. La critica moderna presenta non minori incertezze: il carattere erudito della lettera ha fatto pensare tuttavia con preferenza ad Apollo, il singolare antagonista di Paolo nella chiesa di Corinto.

E' certo ad ogni modo che la dottrina del *regale sacerdotium* esposta nella *Lettera agli Ebrei* s'accorda con l'alta concezione che l'evangelio di Paolo rivela sulla mediazione di Cristo tra Dio ed il suo nuovo popolo eletto. Paolo ha affermato anzi con maggior decisione la regalità del Messia, quando ha detto che nel giorno finale Cristo consegnerà il regno al Dio e padre suo e distruggerà ogni dominio e ogni potere: poichè egli deve regnare (il riferimento al salmo 109 è evidente) finchè non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi (1).

Con una serie d'abili comparazioni, la *Lettera agli*

(1) *I Cor. xv, 24-5:* Είτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πάσαν ἀρχὴν καὶ πάσαν ἔξουσίαν καὶ δύναμιν. Δεῖ γὰρ αυτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἔχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας μάτοι.

Ebrei dimostra che il nuovo Patto supera l'antica Legge, pur restando legato ad essa. Il Figlio di Dio, come inviato, supera gli angeli del Signore; come mediatore, supera Mosè, il quale dimora nel tempio di Dio come servo, mentre Cristo vi s'insedia da figlio: e il tempio di Dio sono i suoi fedeli, se credono fermamente. Come pontefice infine, Cristo supera quelli dell'Antico Testamento sia per la qualità del sacrificio, in quanto egli ha immolato la propria divina persona, sia perché ha riscattato i peccati degli altri uomini soltanto, mentre gli antichi sacerdoti dovevano offrir sacrificizi in primo luogo per sé e poi per il popolo. Cristo è stato chiamato da Dio ad esser pontefice secondo l'ordine di Melchisedech, poichè a lui s'applica il detto del Signore nel salmo davidico: « Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech ». L'autore rievoca il racconto della Genesi, allorchè Melchisedech, re di Salem e sacerdote del sommo Dio, andò incontro ad Abramo, lo benedisse e ricevette da lui la decima; fatti che mettono in rilievo la superiorità del re-sacerdote. I nomi *Melchisedech* e *rex Salem* equivalgono a *rex iustitiae* (βασιλεὺς δικαιοσύνης) ed a *rex pacis* (βασιλεὺς εἰρήνης): senza padre, né madre, né genealogia, senza che vi sia inizio o termine ai suoi giorni, egli raffigura il venturo Figlio di Dio e rimane sacerdote in perpetuo. Il trapasso dal sacerdozio levitico al sacerdozio melchisedechiano, attuatosi con Cristo, indica la *translatio* analoga della Legge, il nuovo sacerdozio significa l'abrogazione della Legge antica, che non aveva condotto a nessuna perfezione, e l'introduzione in sua vece della migliore speranza, che ci avvicina a Dio. La nuova Legge è quella incisa nel cuore degli uomini, secondo il vaticinio di Geremia (1). Il pontefice dei cristiani

(1) *Ierem.* xxxi, 29-34.

è santo, innocente, immacolato; non ha bisogno di ripetere ogni giorno il sacrificio divino, come i sacerdoti dell'antico Patto, poichè il sacrificio compiuto una volta sola col dono di se stesso vale fino alla consumazione dei secoli (1).

(1) Riproduco i passi più salienti della *Ad Hebr.* preferendo alla redazione originale greca quella della *Vulgata*, a causa dell'influsso che quest'ultimo testo ha esercitato sulla dottrina occidentale e delle diverse fortune che vi ha avuto. Cap. v, 1-6: «Omnis namque pontifex ex hominibus adsumptus pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis; qui condolere possit iis qui ignorant et errant, quoniam et ipse circumdatus est infirmitate; et propterea debet quemadmodum pro populo, ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis. Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron. Sic et Christus non semetipsum clarificavit ut pontifex fieret, sed qui locutus est ad eum: «Filius meus es tu, ego hodie genui te» [Ps. II, 7]; quemadmodum et in alio loco dicit: «Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech» [Ps. CIX, 4]. Cap. VII, 1-28: «Hic enim Melchisedech rex Salem sacerdos Dei summi, qui obviavit Abrahae regresso a caede regum et benedixit ei, cui et decimas omnium divisit Abraham: primum quidem qui interpretatur rex iustitiae, deinde autem et rex Salem, quod est rex pacis: sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum neque finem vitae habens, a similatus autem filio Dei, manet sacerdos in perpetuum. Intuemini autem quantus hic sit, cui et decimas dedit de praecipuis Abraham patriarcha. Et quidem de filiis Levi sacerdotum, accipientes mandatum habent decimas sumere a populo secundum legem, id est a fratribus suis, quamquam et ipsi exierint de lumbis Abrahae. Cuius autem generatio non adnumeratur in eis, decimas sumpsit ab Abraham et hunc, qui habebat repromissiones, benedixit. Sine ulla autem contradictione, quod minus est a meliore benedicitur. Et hic quidem decimas morientes homines accipiunt; ibi autem contestatur quia vivit. Et, ut ita dictum sit, per Abraham et Levi, qui decimas accepit, decimatus est; adhuc enim in lumbis pa-

La *Lettera agli Ebrei* contrappone un *ordo Aaron*, strettamente legato al sacerdozio levitico, all'*ordo Melchisedech*. Benchè manchi qualsiasi accenno esplicito, non potrebbe affermarsi che lo scrittore abbia ignorato il carattere regale del sacerdozio melchisedechiano: al principio della lettera egli ricorda infatti i salmi secon-

tris erat, quando obviavit ei Melchisedech. Si ergo consummatio per sacerdotium leviticum erat (populus enim sub ipso legem accepit), quid adhuc necessarium fuit secundum ordinem Melchisedech alium surgere sacerdotem et non secundum ordinem Aaron dici? Translato enim sacerdotio, necesse est ut et legis translatio fiat. In quo enim haec dicuntur de alia tribu est, de qua nullus altari praesto fuit. Manifestum est enim, quod ex Iuda ortus sit Dominus noster, in qua tribu nihil de sacerdotibus Moses locutus est. Et amplius adhuc manifestatum est, si secundum similitudinem Melchisedech exsurgat alias sacerdos, qui non secundum legem mandati carnalis factus est, sed secundum virtutem vitae insolubilis. Contestatur enim, quoniam « tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech ». Reprobatio quidem fit praecedentis mandati propter infirmitatem eius et inutilitatem; nihil enim ad perfectum adduxit lex; introductio vero melioris spei, per quam proximamus ad Deum. Et quantum est non sine iureiurando: alii quidem sine iureiurando per eum qui dixit ad illum: « Iuravit Dominus et non paenitebit eum: tu es sacerdos in aeternum »; in tantum melioris testamenti sponsor factus est Iesu. Et alii quidem plures facti sunt sacerdotes, idcirco quod morte prohibentur permanere; hic autem, eo quod maneat in aeternum, sempiternum habet sacerdotium; unde et salvare in perpetuum potest accedentes per semetipsum ad Deum semper vivens ad interpellandum pro nobis. Talis enim decebat ut nobis esset pontifex, sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus et excelsior caelis factus; qui non habet necessitatem cotidie, quemadmodum sacerdotes, prius pro suis delictis hostias offerre deinde pro populi; hoc enim fecit semel seipsum offerendo. Lex enim homines constituit sacerdotes infirmitatem habentes; sermo autem iurisiurandi, qui post legem est, filium in aeternum perfectum ».

do e quarantaquattresimo i quali sono, come s'è visto, delle eloquenti celebrazioni della regalità del Messia. Certo, però, il suo intento è d'illustrare la natura del nuovo pontificato impersonato da Cristo differenziandolo soprattutto dal sacerdozio legalistico, e di conseguenza gli attributi più salienti dell'*ordo Melchisedech* gli appaiono esser quelli dell'eternità e della spiritualità. L'acutezza del pensiero e l'arditezza d'alcune espressioni della lettera hanno provocato, come vedremo, non poche perplessità e divergenze nell'interpretazione, soprattutto per quanto riguarda la figura di Melchisedech.

Una riprova che nell'ambiente paolino doveva esser viva l'idea della regalità di Cristo, anche se essa dava origine ai soliti fraintendimenti, ci è fornita da un episodio narrato negli *Atti degli apostoli*. I giudei della sinagoga di Tessalonica trascinarono Giasone, che aveva dato ospitalità a Paolo e ai suoi compagni, ed altri cristiani davanti ai magistrati, accusandoli di trasgredire ai decreti del Cesare, poichè essi sostenevano che c'è un altro re, Gesù (1).

Nell'*Apocalisse* giovannea Cristo è chiamato, con reminiscenze bibliche, *princeps regum terrae e rex regum et dominus dominantium* (2). Queste espressio-

(1) *Act. ap. xvii*, 6-7: "Ἐσυρον (i giudei zelanti) Ἰάσονα καὶ τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βιῶντες δὲ οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσιν, βασιλέα ἔτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν".

(2) *Apos. 1*, 5: "Οἱ ἄρχοντες τῶν βασιλέων τῆς γῆς. xvii, 14: Κύριος κυρίων ἐστίν καὶ βασιλεὺς βασιλέων. xix, 16: Καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἴματιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.

ni acquisterebbero maggiore importanza se si potesse accertare che l'autore dell'*Apocalisse* è veramente il più giovane degli ascoltatori di Gesù. Ad ogni modo l'*Apocalisse* ha per noi un interesse particolare anche perché attesta che il concetto del sacerdozio regale possedeva sufficiente elasticità per poter essere applicato, in senso più concreto, al complesso dei fedeli cristiani. Nel protocollo dello scrittò si dice infatti che Cristo ci ha costituito in regno e in sacerdoti per il Dio e padre suo (1). E' lo stesso concetto espresso nella *Prima Petri*, ove il corpo dei fedeli, la Chiesa, è chiamato *regale sacerdotium* (*βασιλείον ιεράτευμα*), con evidente reminiscenza del regno sacerdotale che il Signore s'è preparato nei figli d'Israele (2).

Alla fine del I secolo i problemi organizzativi della Chiesa nascente, già annunciati dalle lettere apostoliche, si fanno più vivi e complessi. Sorge la necessità di giustificare la nuova gerarchia ecclesiastica in via di formazione. Di riflesso, anche le idee sul sacerdozio levitico tendono ad evolversi. Un primo esempio interessante è offerto dalla *Prima Clementis*, che anche per tanti altri rispetti, com'è noto, è di prezioso aiuto per la conoscenza della costituzione delle prime comunità cristiane. La lettera clementina non ignora che solo a Cristo spetta il titolo di sommo sacerdote e pontefice (*ἀρχιερεύς*); tuttavia afferma la necessità d'un ordine sacerdotale cristiano per il quale vigano i precetti cultuali più importanti che valevano già per i leviti (3).

(1) *Apos.* I, 6: Καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ.

(2) *I Petr.* II, 9: Ὅμετις δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, ἔθνος ἄγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν. Cf. *Exod.* xix, 6.

(3) Per il titolo di *ἀρχιερεύς* dato a Cristo v. *I Clem.* LXI, 3, e LXIV. Il parallelo tra il sacerdozio levitico e il cristiano è al cap. XL.

La *Didaché* o *Doctrina duodecim apostolorum*, appartenente con probabilità ai primi anni del II secolo, prosegue nello stesso ordine d'idee, benchè con qualche variante non trascurabile; in essa infatti s'impone ai fedeli di offrire le primizie (non si fa parola delle decime) ai veri profeti, i quali devono esser considerati i sommi sacerdoti (*οἱ ἀρχιερεῖς*) dei cristiani. E' un evidente richiamo ai comandi della Legge (1). Tuttavia l'ormai tradizionale opposizione polemica tra il sacerdozio levitico e il pontificato di Cristo seguita a sussestere; essa si ritrova nella lettera d'Ignazio vescovo d'Antiochia ai cristiani di Filadelfia, ov'è detto che se «i sacerdoti sono buoni, ancora migliore di essi è il sommo pontefice, al quale soltanto sono stati affidati i *sancta sanctorum* e rivelati i segreti di Dio; che è egli stesso la porta per giungere al Padre (*θύρα τοῦ πατρὸς*), attraverso la quale passano Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, gli apostoli e la Chiesa». I sacerdoti (*ἱερεῖς*) nominati da Ignazio sono veramente quelli appartenenti all'ordine levitico? Crediamo di sì, d'accordo con una diffusa opinione; ma non si può ignorare che sono state proposte altre identificazioni (2).

Nella lettera ai Magnesi, tornando sull'argomento preferito dell'obbedienza dovuta dai fedeli ai loro vescovi, Ignazio afferma che questi ultimi rappresentano Gesù Cristo, che è il vescovo di tutti, *πάντων ἐπίσκοπος* (3).

(1) Διδαχή cap. XIII. I passi biblici corrispondenti che potrebbero citarsi sono molto numerosi: ricordiamo solo Exod. XXII, 29, e XXIII, 19. Nella Διδαχή sono nominati anche dottori, episcopi e diaconi: ma non si fa alcun cenno d'un loro analogo diritto alle primizie.

(2) IGNAZIO, *Ad Philad.*, IX, 1. Secondo alcuni, i sacerdoti ai quali si fa allusione sarebbero quelli cristiani; secondo altri i cristiani di Filadelfia.

(3) *Ad Magn.* III, 1. L'interpolatore delle lettere igna-

Dalle lettere genuine d' Ignazio non traspare, ci sembra, un concetto della regalità di Cristo chiaro come quello del pontificato; le testimonianze che si possono addurre sono in realtà posteriori di qualche secolo (1). Esso è preponderante invece agli occhi d'un contemporaneo d' Ignazio, il vescovo di Sмирне Polycarpo, al quale il suo collega antiocheno, avviandosi verso il martirio, rivolgeva affettuose espressioni d'amicizia. E' almeno quanto risulta dal *Martyrium Polycarpi*, o per meglio dire, dalla lettera inviata dalla chiesa di Sмирне a quella di Filomelio in Frigia che va sotto questo nome. Al proconsole Stazio Quadrato che lo esorta a giurare per la fortuna del Cesare e a maledire Cristo, promettendogli la libertà, Polycarpo risponde: « Lo servo (Cristo) da ottantasei anni, nè egli mi ha mai offeso; come potrei maledire il mio re che m'ha salvato? » (2). Anche se si volesse muovere qualche dubbio sull'autenticità di questo discorso, la frase conserverebbe tutto il suo valore come testimonianza del pensiero contemporaneo. Il quale, del resto, ricompare in maniera abbastanza significativa in un passo più lontano dello stesso *Martyrium*, ove è detto che Polycarpo fu catturato da Erode (l'irenarca, una sorta di capo di polizia) sotto il pontificato di Filippo Tralliano, essendo proconsole Stazio Quadrato e « regnando nei ziane (V sec.?) ha ulteriormente rafforzato il concetto, dicendo che Cristo è il vero e primo vescovo e solo pontefice per natura: ὁ ἀληθινὸς καὶ πρῶτος ἐπίσκοπος καὶ μόνος φύσει ἀρχιερεὺς. Ed. Funk, *Patres apostolici*, 2^a ed., vol. 2, Tübinga 1901, p. 82. Cf. anche l'espressione ὁ ἀρχιερεὺς τοῦ ἀγεννήτου θεοῦ a p. 84.

(1) Nel cosiddetto *Martyrium colbertinum* II, 3 (IV-V sec.?) si vede Ignazio confessare che Cristo è il suo ἐπούρανιος βασιλεὺς: ed. Funk, *Patres apostolici* cit., vol. 2, p. 278. Cf. con il *caelestis rex* della redazione latina, ivi p. 260.

(2) *Martyr. Polyc.* IX, 3. Cristo è chiamato re anche al cap. XVII, 3.

secoli il nostro Signore Gesù Cristo » (1) . Policarpo inoltre aveva un concetto egualmente elevato del sacerdozio di Cristo, come risulta non solo dalla professione di fede da lui enunciata prima di salire sul rogo e ricordata nel *Martyrium*, ma anche da un passo della lettera ch'egli stesso ha indirizzato ai Filippi (2).

Nell'apologista Giustino, fiorito verso la metà del II secolo, e pur dotato d'una certa tempra filosofica, la concezione del regale sacerdozio di Cristo non si solleva al di sopra del comune e mediocre intendimento; tuttavia la sua opera offre notizie e spunti interessanti. Polemizzando con Trifone, egli ci fa sapere anzitutto che gli ebrei (o almeno alcuni tra essi) intendevano il salmo 109 come riferito a Ezechia: il che non può essere — afferma Giustino — poichè Ezechia non fu sacerdote, né, tanto meno, eterno sacerdote di Dio. Il salmo in questione non può riferirsi che a Cristo, che Dio ha realmente eletto pontefice secondo l'ordine di Melchisedech: questo significa che, come Melchisedech sacerdote incircosciso ha ricevuto da Abramo la decima e l'ha benedetto, così Dio ha dichiarato Cristo eterno sacerdote degli incircoscisi, col compito di benedire anche i circoncisi che in lui crederanno. E' in sostanza la stessa dottrina della *Lettera agli Ebrei*, ma in veste povera e sommaria.

Dal disparere intorno alle allusioni del salmo 109 Giustino coglie l'occasione per contestare che il salmo 71 si riferisca a Salomone. Come potrebbe alludere a questo re dal momento che le profezie del salmista non si sono in lui avverate? Non è avvenuto, infatti, che i re abbiano adorato Salomone, né che egli regnasse

(1) Cap. xxii.

(2) Nel *Martyr. Polyc.* xiv, 3, Cristo è chiamato « celeste pontefice » (ἐπουράνιος ἀρχιερεύς); nella *Ad Philipp.* XII, 2, è detto « eterno pontefice » (αἰώνιος ἀρχιερεύς).

su tutta la terra, nè che tutti i suoi nemici fossero abbattuti. Queste predizioni invece, e l'intero salmo, s'applicano a Gesù Cristo, il quale è re, sacerdote, Dio, Signore, angelo e uomo, e possiede un regno eterno (1).

Se Giustino, per impulso polemico, è indotto a rimpicciolire la statura di Salomone, altri invece vedono nel regno di lui la prefigurazione del regno di Cristo. Sono le oscillazioni insite in qualunque simbologia, e che urtano la nostra sensibilità moderna, educata alla critica storica ed al ragionamento astratto; ma che tuttavia non devono esser valutate in modo diverso da quello consentito dalla loro natura strumentale d' « argomenti » posti al servizio d' un' idea da illustrare. Ireneo, in un passo ove riferisce le opinioni di un « anziano » che aveva ascoltato i discepoli degli apostoli, dice che il re Salomone ha anticipato il regno di Cristo edificando il tempio simbolo della verità (*veritatis typum*), esponendo e cantando le storie divine, annunziando la pace alle genti e rendendosi interprete della sapienza di Dio (2).

Più chiare e interessanti senza dubbio sono le idee d'Ireneo stesso. Egli mostra una larga conoscenza dei salmi messianici, anzi in un capitolo della sua grande opera antigostica vuol dimostrare che la promessa di Dio a David nel salmo 131 (al v. 11: de fructu ventris tui ponam super sedem suam) s'è attuata nella Ver-

(1) GIUSTINO, *Dial. cum Tryphone iudeo*, capp. 33-4; Migne, P. G., vol. 6, coll. 545 e 548-9. Alla col. 548: « Ο γὰρ Χριστὸς βασιλεὺς καὶ ἱερεὺς καὶ θεὸς, καὶ πύριος, καὶ ἄγγελος, καὶ ἀνθρώπος, καὶ ἀρχιστράτηγος, καὶ λίθος, καὶ παιδίον γεννώμενον.... καὶ αἰώνιαν τὴν βασιλείαν ἔχων κεκήρυκται ». Cf. anche col. 681.

(2) IRENEO, *Adv. haer.*, iv, 27. L'interpretazione del regno di Salomone come presagio di quello di Cristo sarà poi frequente nella letteratura cristiana. Cf. per tutti s. Agostino, *De civ. Dei*, XVII cap. 8.

gine, la quale è una discendente del gran re (1). Ma il suo pensiero diventa ben più esplicito e circostanziato qualche capitolo più oltre, ove si propone di dimostrare che se Gesù fosse stato figlio carnale di Giuseppe, come alcuni cattivi dottori tendevano a credere, non avrebbe potuto essere re. Infatti Giuseppe era discendente di Gioacchino re di Giuda e di Geconia suo figlio, ai quali il Signore aveva annunciato la privazione del trono per la loro posterità (2). Invece il Sal-

(1) Ivi, III, 26.

(2) Ivi, III, 29: *Ostensio quoniam si Ioseph filius fuissest Dominus, non rex esse potuisset. Super haec autem nec rex esse posset, si quidem Ioseph filius fuissest; nec haeres, secundum Hieremiam. Ioseph enim Ioacim et Iechoniae filius ostenditur, quemadmodum et Matthaeus generationem eius exponit [Matt. I, 12-6]. Iechonias autem, et qui ab eo omnes, abdicati sunt a regno, Hieremia dicente sic: « Vivo ego, dicit Dominus, si factus fuerit Iechonias filius Ioacim rex Iuda, signaculum in manu dextera mea, inde abstraham eum, et tradam eum in manu quaerentium animam tuam ». [Ierem. XXII, 24-5]. Et iterum: « Inhonoratus est Iechonias, quemadmodum vas quod non est opus, quoniam proiectus est in terram, quam non sciebat. Terra audi sermonem Domini: scribe virum hunc abdicatum hominem, quoniam non augebit de semine eius sedens super thronum David, princeps in Iuda » [ivi, XXII, 28-30]. Et iterum Deus ait super Ioacim patrem eius: « Propter hoc sic dicit Dominus super Ioacim patrem eius, regem Iudeae: non enim erit ex eo sedens super thronum David; et mortificatum eius erit proiectum in aestu diei, et in glacie noctis, et respiciam super eum, et super filios eius, et inferam super eos, et super inhabitantes Hierusalem, super terram Iuda, omnia mala, quae locutus sum super eos [ivi, XXXVI, 30-1].*

Qui ergo eum dicunt ex Ioseph generatum, et in eo habere spem, abdicatos se faciunt a regno, sub maledictione et increpatione decidentes, qua erga Iechoniam et in semen eius. Propter hoc enim dicta sunt haec de Iechonia, spiritu praesciente ea quae a malis doctoribus dicuntur; uti discant, quoniam ex semine eius, id est ex Ioseph, non erit natus,

vatore, come Ireneo aggiunge in un frammento d'opera perduta, è discendente secondo la carne di Levi e di Giuda, e per questa ragione riunisce in sè le qualità di re e di sacerdote (1). La stranezza dell'affermata discendenza da Levi non può non destare una certa sorpresa: ma bisogna pensare che non mancava una tradizione che assegnava Maria, la madre di Gesù, alla stirpe di Levi, come attestano i *Testamenta duodecim patriarcharum*. Rimane la stridente contraddizione con l'altra versione prima accettata da Ireneo, cioè la discendenza davidica della Vergine, che può far dubitare della genuinità del frammento del padre lionese.

Abbiamo nominato i *Testamenta duodecim patriarcharum*. Questo testo, appartenente al II secolo e che risente d'una forte influenza giudaica, ha un interesse diretto per la nostra ricerca, in quanto in più luoghi celebra con eloquente lirismo la regalità ed il sacerdozio dell'atteso Redentore. Nel proprio testamento, Levi racconta d'aver visto sette uomini in bianche vesti, i quali lo hanno consacrato sacerdote con un complesso ceremoniale, di cui fanno parte l'unzione santa, la verga del giudizio, l'abluzione, l'offerta del pane e del vino, la stola, la «zona» simile a porpora, il ramo d'olivo, la corona e infine il diadema. Questi uomini profetizzano a Levi che dal suo seme sorgerà Colui al quale sarà attribuito un nome nuovo, poichè sarà re come discendente di Giuda e nello stesso tem-

sed secundum reprobationem Dei de ventre David suscitat⁹ rex aeternus, qui recapitulatur omnia in se.

(1) *Fragm.* xvii, in Migne, P. G., vol. 7, col. 1240: Ἐν μὲν τῷ Ἰωσὴφ προετυπώθη [δό Χριστός] · ἐν δὲ τοῦ Λευὶ καὶ τοῦ Ἰούδᾳ τὸ κατὰ σάρκα, ὡς βασιλεὺς καὶ ἰερεὺς, ἔγεννήθη · διὰ δὲ τοῦ Συμεὼν ἐν τῷ ναῷ ἐπεγνώσθη · διὰ τοῦ Ζαβουλῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐπιστεύθη, κ. τ. λ.

po sarà fondatore d'un nuovo tipo di sacerdozio, quello dei gentili (1).

Non sembra che Tertulliano abbia avuto una personale concezione dell'*ordo Melchisedecn*. Egli vede nella figura del re-prete della Genesi soprattutto la prova che la grazia di Dio è calata alle genti, prima ancora che agli ebrei, attraverso il sacerdozio (2).

Fino a questo momento l'esegesi simbolica di Melchisedech e delle circostanze che ne hanno accompagnato la fugace apparizione nella Bibbia è restata nei limiti d'un'intuizione equilibrata. Ma non tarderà molto che questi limiti verranno oltrepassati, ed una sfrenata tendenza al simbolismo si farà strada anche in scrittori che per tanti altri rispetti hanno dato un contributo sostanziale alla dottrina del cattolicesimo.

A Roma, tra la fine del II e i primi del III secolo, com'è noto, si era in pieno fervore di dispute religiose; tra gli altri un movimento ereticale, suscitato da Teodoto di Bisanzio, vi aveva trovato un certo se-

(1) *Testamenta duodecim patriarcharum*, cap. 3, § 8; ed. Migne, P. G., vol. 2, coll. 1057 e 1060:

Δευτέρη τρεῖς ἀρχὰς διαιρεθήσεται τὸ σπέρμα σου, εἰς σημεῖον δόξης Κυρίου ἐπερχομένου· καὶ ὁ πιστεύσας πρῶτος αὐλῆρος ἔσται, καὶ μέγας ὑπὲρ ἀντὸν οὐ γενήσεται. Ὁ δεύτερος ἔσται ἐν ἱερωσύνῃ. Ὁ τρίτος, ἐπικληθήσεται αὐτῷ ὄνομα καινὸν, ὅτι βασιλεὺς ἐκ τοῦ Ἰούδα ἀναστήσεται καὶ ποιήσει ἱερατείαν νέαν, μετὰ τὸν τύπον τῶν ἔθνῶν, εἰς πάντα τὰ ἔθνη. Cf. anche alle coll. 1065 e 1068. Sulla superiorità del sacerdozio di Levi nei confronti della regalità di Giuda cf. a col. 1081.

(2) TERTULLIANO, *Adv. Iud.*, argumentum, §§ 1-2; Migne, P. L., vol. 2, col. 633: Primum autem etiam gentibus gratiam Dei vindicat, posse eas ad Dei legem admitti probans. Quippe eum lex primordialis matrix omnium praeceptorum Adae et Evaë in paradiſo data sit; ac legem Moysi scriptam legis naturalis iustitia in Noe et Abraham, quin et sacerdotium in Melchisedech, praecesserit.

guito. Ippolito da Roma narra che un discepolo del bizantino, anch'egli di nome Teodoto, e di soprannome Trapezita (Banchiere) e, sembra, diversi altri con lui, affermavano che Melchisedech era una grandissima potenza, maggiore di Cristo, il quale era stato fatto a sua immagine. Questo era l'apporto originale con cui essi avevano ampliato la dottrina del primo Teodoto, secondo la quale Gesù sarebbe stato un uomo e Cristo sarebbe sceso in lui (1). Pseudo-Tertulliano conferma in sostanza questa notizia e vi aggiunge che gli eretici concepivano Melchisedech come una *praecipuae gratiae caelestis virtus* avente il compito d'intercedere presso Dio in favore degli angeli, allo stesso modo che Cristo intercedeva in favore degli uomini. Questa loro dottrina si fondeva sul salmo 109 e su un'ardita esegesi della *Lettera agli Ebrei* (2). Circa lo stesso tempo, presso un padre della Chiesa, Clemente Alessandrino, s'accusa per la prima volta la tendenza a vedere in Melchisedech un'apparizione del figlio di Dio. Non che il grande scrittore abbia trattato di proposito l'argomento; ma un semplice inciso nel quarto libro dei suoi *Stromati* rivela a sufficienza il fondo del suo pensiero. « Re della pace » non è altri che Gesù Cristo; è lui che Mosè intende nominare quando presenta Melchisedech come re di Salem (=della pace) e sacerdote dell'Altissimo; il vino e il pane offerti da Melchisedech sono un santissimo alimento simbolo dell'eucaristia. Il signi-

(1) IPPOLITO, *Refut. omn. haeres.* VII, 36; ed. Wendland (nella collezione di scrittori greci cristiani ed. dall'Accad. prussiana, vol. 26), Lipsia 1916, p. 222: « δύναμιν τινὰ τὸν Μελχισεδὲκ εἶναι μεγίστην, καὶ τοῦτον εἶναι μείζονα τοῦ Χριστοῦ, οὗ κατ' εἰκόνα φάσκουσι τὸν Χριστὸν τυγχάνειν ». Cit. da BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.* 35 (1926), p. 502, insieme con altre testimonianze concordi.

(2) PSEUDO-TERTULLIANO, *Adv. omn. haer.*, VIII; Migne, P. L., vol. 2, coll. 72-4. Citato da BARDY, ivi, p. 503-4.

ficato del nome Melchisedech, cioè « re giusto », s'identifica in sostanza con quello dell'apposativo « re della pace » (1).

Queste nuove tendenze che si mettono ora in luce sono uno dei sintomi del vasto processo di sistemazione concettuale, estremamente complesso, che il cristianesimo sta compiendo sotto l'influenza della metafisica ellenistica e soprattutto delle sue derivazioni più spinte, come lo gnosticismo. La figura di Melchisedech, e di conseguenza anche il significato del suo *ordo*, suscitanno interpretazioni sempre varie e divergenti, che vanno da formule generiche, senza vero interesse speculativo, alle costruzioni sistematiche della più ardita simbologia teologica. Non è tuttavia difficile distinguere, fra tanta varietà d'interpretazioni, una linea ininterrotta di pensiero medio ed equilibrato che alla fine avrà il decisivo sopravvento.

Non mancano esempi, oltre quelli già visti, di concezioni generiche intorno a Melchisedech, o intorno alla regalità e al sacerdozio di Cristo. Secondo l'apologista Teofilo d'Antiochia (II secolo) Melchisedech è il capostipite della classe sacerdotale sparsasi dopo di lui su tutta la terra (2). Secondo l'autore della *Lettera a Diogneto*, appartenente forse al III secolo, Dio ha mandato nel mondo suo figlio come un re che invia il

(1) CLEM. ALESS., *Strom.*, IV, cap. 25: Σαλῆμ γὰρ ἐρμηνεύεται εἰρήνη, ἡς δὲ σωτὴρ ἡμῶν ἀναγράφεται βασιλεύς, ὃν φησι Μωυσῆς « Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλῆμ δὲ τερεύς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου », δέ τὸν οἶνον καὶ τὸν ἄρτον τὴν ἥγιασμένην διδοὺς τροφὴν εἰς τύπον εὐχαριστίας. Καὶ δὴ ἐρμηνεύεται δὲ Μελχισεδὲκ βασιλεὺς δίκαιος, συνωνυμία δέ εστι δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης.

(2) TEOF. D'ANTIOCHIA, *Ad Autolycum*, II, 31; Migne, P. G., vol. 6, col. 1104. Cf. BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, 35 (1926), pp. 499-500.

figlio suo, anch'egli re (1). Lo stesso Cipriano, che è bene informato dell'*ordo Melchisedech* secondo la dottrina della *Lettera agli Ebrei*, non vi apporta alcun nuovo contributo. Egli s'accontenta di notare che l'*ordo Melchisedech* discende dall'offerta del pane e del vino fatta da questo sacerdote ad Abramo, e raffigurante, come sappiamo, il maggior sacrificio di Cristo (2).

A nostro modo di vedere, la figura di Cipriano è più importante sotto un altro riguardo, e precisamente perchè in questo scrittore troviamo l'aurora ancora indistinta d'un concetto il quale, benchè sorto indipendentemente dall'*ordo Melchisedech*, gli sarà più tardi strettamente connesso nell'elaborazione del vasto sistema della dottrina politica del papato. Si tratta del principio del « vicariato apostolico » o « di Cristo » esercitato dai vescovi, principio che la Sede romana farà suo sviluppandolo sempre maggiormente ed esclusivamente in favore dei propri interessi religiosi e politici. In una sua lettera a Cornelio, Cipriano afferma che le eresie sorgono quando non s'obbedisce al « sacerdote di Dio » (al vescovo) e non si riconosce che

(1) *Ep. ad Diogn.*, VII, 4.

(2) CIPRIANO, *Ep. LXIII* a Cecilio, ed. Hartel in *C. S. E. L.* III, 2, Vienna 1871, cap. 4. Cerca dei precedenti simbolici nella Bibbia sull'uso liturgico del vino. Dopo l'esempio di Noè, c'è quello di Melchisedech (pp. 703-4): « Quod autem Melchisedech typum Christi portaret declarat in psalmis spiritus sanctus ex persona patris ad filium dicens: "ante luciferum genui te. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech". Qui ordo utique hic est de sacrificio illo veniens et inde descendens quod Melchisedech sacerdos Dei summi fuit, quod panem et vinum optulit, quod Abraham benedixit. Nam qui magis sacerdos Dei summi quam Dominus noster Iesus Christus, qui sacrificium Deo patri optulit et optulit hoc idem quod Melchisedech optulerat, id est panem et vinum, suum scilicet corpus et sanguinem? ».

in ogni chiesa dev'esservi un solo sacerdote e giudice *vice Christi*; nessuna elezione vescovile avviene senza la volontà di Dio (1). Un precedente di notevole interesse è offerto dall'idea d'Ignazio d'Antiochia, più sopra ricordata, che i vescovi siano rappresentanti di Cristo «vescovo di tutti».

Da un'affermazione di san Gerolamo, sembra che Origene apparentandosi con l'eresia teodoziana abbia sostenuto che Melchisedech era un angelo. In realtà, non è possibile verificare la testimonianza geronimiana. Da quanto si può dedurre da un passo del *Commentario al Vangelo di Giovanni*, il filosofo alessandrino si limita a distinguere un sommo sacerdozio di carattere umano κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρών e un sommo sacerdozio di carattere divino κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ, appartenente al solo Gesù Cristo (2). Egli si mantiene

(1) CIPRIANO, *Ep. LVIII*, 5; ed. Hartel cit., pp. 671-2: «Neque enim aliunde haereses obortae sunt aut nata sunt schismata [quam] quando sacerdoti Dei non obtemperatur nec unus in ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempus iudex vice Christi cogitat: cui si secundum magisteria divina obtemperaret fraternitas universa, nemo adversum sacerdotum collegium quicquam moveret, nemo post divinum iudicium, post populi suffragium, post coepiscoporum consensum, iudicem se non iam episcopis sed Deo faceret... nisi si ita est aliquis sacrilegæ temeritatis ac perditæ mentis ut putet sine Dei iudicio fieri sacerdotem». *Ep. LXIII*, 14 a p. 713: «Nam si Christus Jesus Dominus et Deus noster ipse est summus sacerdos Dei patris et sacrificium patri se ipsum optulit et hoc fieri in sui commemorationem praecepit, utique ille sacerdos vice Christi vere fungitur qui id quod Christus fecit imitatur, etc.». Alle *Ep. LXVI*, 14 e *LXXV*, 16, rispettivamente alle pp. 729 e 821, si dice che i vescovi sono succeduti agli apostoli *vicaria ordinatione*.

(2) ORIGENE, *Comm. in Ioan.*, 1, 2; BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, 35 (1926), p. 500. L'affermazione di San Gerolamo è in *Epist. LXXIII*, 2, documento del quale avremo oc-

quindi, senza forzarli, nei limiti esegetici tracciati dalla *Lettera agli Ebrei*. E' certo, comunque, che l'idea della regalità del sacerdozio di Cristo non poteva non essere presente in uno scrittore che possedeva del semplice sacerdozio umano un concetto così alto, da scorgere in esso una dignità e una missione regali; concetto che gli faceva apparire spregevole e cruda la realtà quotidiana e lo rendeva severo censore del clero contemporaneo (1).

Se in Origene non è dimostrabile nemmeno una semplice tendenza a divinizzare la figura di Melchisedech, nella *Pistis Sophia* invece tale divinizzazione è già in atto. Questo avviene al solito modo delle creazioni gnostiche, delle quali la *Pistis Sophia* è un testo importante (del III sec. forse). Melchisedech vi figura come il grande «paralemptor della luce», il quale occupa un posto assai notevole nella complessa serie del-

cazione di parlare più oltre. La concordanza d'Origene con la *Lettera agli Ebrei* è visibile anche nella sua nona omelia sulla Genesi; Migne, P. G., vol. 12, col. 209, ovvero ed. Baehrens, nella Collez. degli scrittori cristiani greci ed. dall'Accad. prussiana, vol. 29, Lipsia 1920, p. 88.

(1) ORIGENE, *In Num. homil.*, XII, 2; Migne, P. G., vol. 12, coll. 660-1. Quest'omelia ci è pervenuta nella traduzione latina di Rufino. Commentando il passo *Num. xxi*, 17-8 Origene vede nei «principi» un'allegoria dei profeti, e nei «re» un'allegoria degli apostoli. Se Pietro ha potuto dire di tutti i credenti [*I Petr. ii*, 9] che essi sono una stirpe regale, quanto più elevato sarà il livello degli apostoli, formatori di re? Tanto più che in un certo senso tutti i sacerdoti possono chiamarsi re: *Si enim reges a regendo dicuntur, omnes utique qui ecclesias Dei regunt, reges merito appellabuntur, multo autem rectius illi, qui et illos ipsos dictis atque scriptis suis regunt, a quibus reguntur ecclesiae. Et propter hoc merito Dominus rex regum dicitur [Apoc. xix, 16]. Nisi enim isti, et caeteri qui eos imitantur, reges fuerint, ille non videbitur rex regum.*

le emanazioni eoniche (1). Ma sarebbe impresa vana tentar di ricavare un'idea qualunque dell'*ordo Melchisedech* da queste fantasie metafisiche. La stessa cosa può ripetersi per Ieraca l'Egiziano (primi del IV secolo), fondatore d'una setta rigorista di stampo encratita, sulla quale l'eresiologo Epifanio ci ha tramandato qualche notizia. Tra i principî della setta rientrava la identificazione di Melchisedech con lo Spirito Santo (2).

Quest'ultimo tema doveva essere ripreso e svolto con il maggiore interesse in Occidente, verso la fine del secolo, dall'anonimo autore delle *Quaestiones Veteris et Novi Testamenti*, che la tradizione attribuisce a torto ad Agostino. Con un'abile e serrata argomentazione lo scrittore cerca di dimostrare che Melchisedech non può essere stato un uomo, ma solo lo Spirito Santo. Se infatti egli fosse stato di natura diversa da Cristo, come mai il Signore avrebbe potuto annunciare al Figlio « Tu es sacerdos secundum ordinem Melchisedech »? In realtà Cristo è sì il primo e sommo sacerdote, ma Melchisedech o Spirito Santo ne è il secondo. Gli attributi regali di Melchisedech non si possono applicare ad un uomo, ma solo ad una natura divina. Quale tra gli uomini potrebbe esser chiamato « re della pace » e « re della giustizia »? Sono la giustizia e la

(1) *Pistis Sophia* 25, 26, 86, 128, 129, 131; ed. Schmidt, *Koptisch-gnostische Schriften*, vol. 1, nella Collez. degli scrittori cristiani greci ed. dall'Accad. prussiana, Lipsia 1905, pp. 21, 22, 125 ecc. (cfr. indice). Cit. da BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.* 35, p. 500-1.

(2) EPIFANIO, *Ancoratus e Panarion*, haer. 55, ed. Holl (nella Collez. di scrittori cristiani greci dei primi tre secoli ed. dall'Accad. prussiana) vol. 2, Lipsia 1922, p. 324 sgg., sull'eresia melchisedechiana. All'eresia di Ieraca lo scrittore ha inoltre dedicato un capitolo apposito, il 67. BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, 35, p. 505 sgg.

pace che guidano gli uomini a raggiungere il loro fine religioso; pertanto gli uomini sono soggetti ad esse. Chi è superiore ad esse, chi è loro re, cioè Melchisedech, deve avere una natura infinitamente più perfetta di quella umana. La sua stessa regalità è molto diversa e superiore a quella dei sovrani terreni. Questi sono soggetti alla giustizia, che è cosa di Dio, e da Dio solo ripete la sua origine. Nessuno di loro potrebbe, senza peccato, ritenersi superiore alla giustizia (1).

Con premesse di questo genere, è ovvio che il concetto dell'*ordo Melchisedech*, del regale sacerdozio di Cristo, venga ad essere singolarmente rafforzato. Il pa-

(1) *Quaestiones Veteris et Novi Testamenti*, quaestio 109 de Melchisedech, ed. Souter in *C. S. E. L.*, vol. 50, Vienna-Lipsia 1908, p. 257 sgg. Pag. 262: « Nonne manifestum est hunc (Melchisedech) hominem non esse, sed meliorem? Quid est enim quod dicit de eo, quia rex pacis est et rex iustitiae?... Potest aliquis hominum dici rex pacis atque (l'ed. ha adque) iustitiae? Pax enim hominibus praedicatur, similiter et iustitia; hic autem ideo rex pacis et iustitiae dicitur, ut ab eo iustitia et pax originem habere noscatur. Non enim super ipsum esse dici potest, quod ab ipso regitur. Nam homines iustitia magistra et pace erudiuntur ad deum promerendum. Haec ergo, quae hominum magistra est, Melchisedech habet regem. Quantum ergo melior est homine Melchisedech, quando gubernatrix hominum sub ipso est! Hoc est regem esse regum. Itaque cum rex iustitiae et pacis dicitur, auctor earum (l'ed. ha eorum) esse significatur... ». Pagg. 263-4: « Quia terrenus est, hominum rex est, non tamen pacis et iustitiae, quia etiam ipse ducem habet iustitiam, quam non illi licet contemnere. Iustitia enim deus illi est. Res enim dei est iustitia et qui praevaricatur eam, reus fit dei iudicio. Melchisedech autem, sicut datur intellegi, non more hominum rex appellatur, quia sub se habet iustitiam, quae regibus dominatur. Nemo etenim potest habere sub se iustitiam, nisi eius naturae sit, ut peccare non possit. Sub ipso autem esse ideo dicitur, dicitur, quia ab eo inventa est modo legis per quam gubernentur qui possunt peccare ».

rallelismo simbolico, dal quale proviene nel suo aspetto esterno e formale il titolo che spetta a Cristo, si eleva ad un piano superiore; non è più un uomo che serve di termine di confronto, ma una persona avente la stessa natura di Cristo. Non restava che un passo da compiere, e al parallelismo sarebbe subentrata la completa identificazione; Melchisedech sarebbe divenuto una teofania o una prima incarnazione del Figlio. Questo pensiero era già balenato, come abbiamo visto, alla mente di Clemente Alessandrino; ma non era esente da incertezze, e non sembra aver avuto alcuna eco notevole. Eustazio d'Antiochia (prima metà del IV secolo), in un frammento siriaco d'una lettera diretta ad Alessandro d'Alessandria, insiste sulla somiglianza di Melchisedech con Cristo in modo tale che fa sospettare che l'idea di Clemente non gli sia del tutto ignota. Ma in realtà egli si mantiene nei limiti d'una corretta interpretazione della *Lettera agli Ebrei* (1).

Spettava proprio ad un grande dottore occidentale, a sant'Ambrogio, il quale ha un'altissima concezione della potenza regale del Salvatore (2), il com-

(1) F. CAVALLERA, *S. Eustathii ep. antiocheni in Lazarum, Mariam et Martham homilia christologica...*, Parigi 1905, p. 64 (cit. anche da BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, 36 (1927), pag. 30): « Melchisedech, cum imaginem gereret exemplaris Christi et regium characterem prae se ferret, similis quidem erat Christo. In eo vero quod permagnus erat et unctus imaginem veram et personae Christi similem exhibebat. Ioannes autem Verbum carnem factum, quod huius imaginis et characteris archetypum erat, manibus complexus, in aquas demisis » (trad. di P. Peeters).

(2) Cf. per es. il *De bono mortis*, 2, 7; ed. Schenkl, in *C. S. E. L.*, vol. 32, Praga, Vienna e Lipsia 1896, p. 707: *Christus enim rex noster est: ideo quod rex iubet deserere non possumus et contemnere. Quantos imperator terrae huius in peregrinis locis aut honoris specie aut munieris alicuius causa iubet degere! Numquid hi inconsulto imperatore di-*

pito di dare efficacia e chiarezza ad un'idea che il pensiero ortodosso doveva respingere come troppo ardita e pericolosa. Gli argomenti d'Ambrogio richiamano alla memoria quelli delle *Quaestiones Veteris et Novi Testamenti*. Nessun uomo può intitolarsi « re della giustizia » o « re della pace » quando a stento gli riesce d'esser giusto o pacifico. Re della giustizia e della pace, sacerdote di Dio, non può essere che il Figlio di Dio, colui che con il sacrificio di sé ci ha procurato l'indulgenza del Padre per i nostri peccati (1).

Del resto tali idee, tra la fine del IV e il principio del V secolo, non erano rimaste (e mai forse lo erano state), solitarie convinzioni di qualche teologo, ma circolavano largamente negli ambienti religiosi, so-

scedunt? Et quanto amplius est divinis placere quam humanis!

(1) AMBROGIO, *De Abr.* I, 3, 16; ed. Schenkl in C. S. E. L., vol. 32, pag. 514: « ideoque eum et Melchisedech, qui interpretatione latina dicitur rex iustitiae, rex pacis, benedixit; erat enim sacerdos summi Dei, Quis est rex iustitiae, sacerdos dei, nisi cui dicitur "tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech", hoc est dei filius, sacerdos patris qui sui corporis sacrificio patrem nostris repropitiavit delictis? ». *De mysteriis* VIII, 46; Migne, P. L., vol. 16, col. 404: « Non agnoscis quis iste sit? potest homo esse rex iustitiae cum vix ipse iustus sit? potest esse rex pacis, cum vix possit esse pacificus? Sine matre secundum divinitatem, quia ex patre deo genitus est, unius substantiae cum patre; sine patre secundum incarnationem, qui natus ex virgine est; initium et finem non habens, quia ipse est initium et finis omnium, primus et novissimus. Non igitur humani sed divini est muneris sacramentum quod accepisti... ». Cfr. Holl nella sua edizione del *Panarion d'Epifanio*, già ricordata, pag. 333. Anche BARDY, op. cit., *Rev. bibl.*, 35, pag. 507, nota 4, il quale ricorda ancora: AMBROGIO, *De fide ad Gratian.* III, 11, 88; Migne, P. L., vol. 16, col. 607; PSEUDO-AMBROGIO, *De sacram.* IV, 3, 10-2; P. L., vol. 16, col. 438.

prattutto in Oriente. Bardy riferisce due aneddoti molto istruttivi al riguardo. Il primo d'essi narra d'un vecchio egiziano, avente il dono della profezia, il quale credeva che Melchisedech fosse il Figlio di Dio; ma Cirillo d'Alessandria gl'insinuò abilmente dei dubbi, finchè una nuova rivelazione divina non convinse il vecchio d'essere in errore. L'altra storia, la cui data però è incerta, mostra l'interesse quasi morboso che un convento di monaci portava alle discussioni su Melchisedech (1).

Ancor più interessante è la testimonianza di Marco l'Eremita, vissuto in Galazia nella prima metà del V secolo. Egli ci narra d'una setta d'eretici, scomunicati dai vescovi e riuniti in conventicole, i quali sostenevano che Melchisedech era Dio per natura ($\varphi\omega\sigma\tau\vartheta\delta\sigma\tau\epsilon\lambda\omega$), e quindi superiore a Cristo che ha un padre celeste e una madre terrena (2). Si giunge così all'estremo della parabola iniziata da Teodoto Trapezita; dalla indeterminatezza d'una *virtus* celeste appena abbozzata si svolge tutta la gamma delle identificazioni di Melchisedech con lo Spirito, con il Figlio e alla fine con il Padre stesso. Nel VI secolo una setta frigia, quella degli Atingani, sembra aver ereditato i principî melchisedechiani dell'eresia galata (3).

* * *

Non poteva mancare la reazione del pensiero più equilibrato contro questa sfrenata tendenza a idealiz-

(1) BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, 36 (1927), pp. 33-4. Epifanio racconta che nella stessa Chiesa alcuni credevano che Melchisedech non fosse stato altro che la figura umana assunta dal Figlio di Dio per apparire ad Abramo: *Panarion cit.*, haer. 55, cap. 7, 3; ed Holl, vol. 2, p. 333 sgg.

(2) MIGNE, P. G., vol. 65, col. 1117 sgg.

(3) BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, 36, pag. 36.

zare e deificare la figura di Melchisedech. Su due punti soprattutto era necessario insistere: sulla carnalità di Melchisedech e sulla corretta interpretazione della *Lett. agli Ebrei*. Si rinnovò così per Melchisedech, ma in misura naturalmente assai ridotta, la stessa esigenza che gli scrittori ortodossi del II secolo avevano sentita di sostenere la carnalità di Cristo contro le astrazioni dello gnosticismo.

Uno di coloro che hanno avuto coscienza assai viva del pericolo delle nuove idee è stato il vescovo di Salamina Epifanio (IV secolo). Egli ha dedicato un intero capitolo del suo *Panarion* alla confutazione dell'eresia, o per meglio dire, delle eresie che procedevano dalle interpretazioni troppo spinte della figura di Melchisedech. Sua preoccupazione principale è il dimostrare la carnalità di Melchisedech; a tal fine egli narra, non senza compiacimento, che alcuni eruditi affermano di conoscere i nomi del padre e della madre del re-sacerdote, che sarebbero rispettivamente Heraclias e Astarth o Astoriane. Egli non nomina questi eruditi, ma è da credersi che si tratti d'una tradizione ebraica, come ebraica è, e stavolta è Epifanio stesso ad affermarlo, un'altra tradizione che spiega la mancanza di genealogia di Melchisedech nella *Genesi* col fatto ch'egli sarebbe figlio d'una prostituta e d'un padre sconosciuto (1).

Com'è naturale, le necessità della polemica inducono Epifanio a precisare il suo pensiero sulla natura dell'*ordo Melchisedech*. Il salmista ha annunciato che il sacerdozio *ex circumcisione* dovrà trasformarsi, con la venuta di Cristo, nel sacerdozio *in praeputio*; la qual cosa è propriamente un ritorno all'età anteriore

(1) Non sembra che nella letteratura talmudica vi siano tracce di questa curiosa tradizione: cf. FRIEDLAENDER, op. cit., in *Rev. ét. juives*, vol. 5 (1882), p. 4.

a Levi e ad Aronne, all'età cioè dei tre tipi sacerdotali rappresentati da Abele, da Noè e da Melchisedech. La particolarità del sacerdozio *in praeputio* o melchisedechiano è quella di non essere trasmissibile carnalmente, poichè non consta che Melchisedech abbia avuto alcun successore. Allo stesso modo l'*ordo Melchisedech* del sacerdozio di Cristo indica ch'egli non ha successione, poichè è sempre egli stesso ad offrire doni a Dio in nostro favore, dopo aver offerto il sacrificio che ha annullato tutti gli altri sacrifici, quello della propria persona. Egli è l'ostia, l'altare, il sacerdote, l'uomo e insieme il Dio, il re e il pontefice (1). Epifanio dunque si rende interprete corretto e moderato della *Lettera agli Ebrei*; anche per lui il motivo preminente è il pontificato, eterno e spirituale, di Cristo, mentre il concetto della regalità resta in minore evidenza.

Anche Giovanni Crisostomo, in una apposita omelia, ha criticato le varie eresie su Melchisedech. Anche egli insiste sulla carnalità di Melchisedech, prototipo del Cristo e anticipatore del sacrificio del pane e del vino. L'*ordo Melchisedech*, tutto spirituale, è affermato da Dio in contrapposizione all'*ordo Aaronis* che celebrava sacrifici cruenti (2). Nessun accenno esplicito alla regalità di Cristo, la quale è invece affermata nelle omelie del Crisostomo sulla *Lettera agli Ebrei*, che possono considerarsi veri modelli della più corretta esegesi cattolica (3).

(1) EPIFANIO, op. cit., ed. Holl, vol. 2, pag. 324 sgg.
Cfr. BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, vol. 35, pag. 505 sgg.

(2) Giov. CRISOSTOMO, *De Melchisedech*; Migne, P. G., vol. 56, col. 257 sgg., specialmente a col. 262.

(3) In Migne, P. G., vol. 63. Alla omelia XIII, col. 103: «Μετατιθεμένης γάρ τῆς ιερωσύνης » [Hebr. VII, 12], φησί. Τουτέστι, διὰ τοῦτο μετεθέτη ἀπὸ φυλῆς εἰς φυλὴν, ἀπὸ τῆς ιερατικῆς ἐπὶ τὴν βασιλικὴν, ἵνα ἦ νῦν ἀντὴ καὶ βασιλικὴ καὶ ιερατική. Καὶ θέα τὸ μυστήριον:

Un giudizio egualmente equilibrato è stato espresso da Gerolamo. Il prete Evangelo gli aveva inviato uno scritto anonimo sulla *famosissima quaestio* di Melchisedech, nel quale s'identificava il re-sacerdote con lo Spirito Santo; si tratta con tutta probabilità di quel capitolo delle anonime *Quaestiones Veteris et Novi Testamenti* che abbiamo più sopra esaminato (1). Per orientarsi Gerolamo interroga anzitutto la tradizione, e trova che, salvo le eccezioni di Origene e del suo discepolo Didimo, che hanno ritenuto Melchisedech un angelo, molti altri scrittori dei più noti, come Ippolito, Ireneo, Eusebio di Cesarea, Eusebio d'Emesa, e anche Apollinare e Eustazio d'Antiochia convengono nel ritenere invece un uomo di razza cananea, elevato al trono di Salem, cioè di Gerusalemme; il suo sacerdozio *absque circumcisione* si giustifica pensando alle figure di Abele, Enoch, Noè, Giobbe, che hanno offerto sacrifici grati a Dio. Melchisedech ha prefigurato il sacerdozio del Figlio di Dio, al quale s'applica l'apostrofe: « *Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech* ». Quest'ordine, ci fa sapere Gerolamo, è interpretato principalmente in due sensi. Nel primo di essi, è inteso come la riunione del sacerdozio e della regalità in una sola persona. Nel secondo, è inteso come simbolo del sacerdozio nell'incircoscrizione che i giudei hanno ricevuto dai gentili. Gerolamo parla infine della retta interpretazione della *Lettera agli Ebrei*, e della tradizione israelita (o samaritana) che identifica Melchisedech con Sem, tradizione che conferma l'opinione di coloro che sostengono la carnalità

πρῶτον μὲν ἦν βασιλική, καὶ τοῦ γέγονεν ιερατική • δύσπεροῦν καὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ • βασιλεὺς μὲν γὰρ ἦν ἀεί, ιερεὺς (*var.*: ἀρχιερεὺς) δὲ γέγονεν, ὅτε τὴν σάρκα ἀνέλαβεν, ὅτε τὴν θυσίαν προσῆγανεν.

(1) BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, vol. 36, pag. 28.

di Melchisedech (1). In un sermone della fine del IV secolo, che sembra proveniente dalla Palestina, e forse dall'ambiente stesso di Gerolamo, si nega che Melchisedech possa essere stato lo Spirito e si insiste con molti argomenti sulla carnalità di lui (2).

Anche Filastro appartenne allo stesso ordine d'idee e cerca di superare le difficoltà d'interpretazione dell'*Epistola agli Ebrei*. Quest'ultima sostiene, è vero, che Melchisedech è privo di genealogia; ma tale affermazione non dev'essere riferita all'ordine materiale delle cose; il suo significato è spirituale, e indica che i genitori di Melchisedech non furono giusti, poichè non ebbero sentore della missione di Cristo. Ma essi esistettero realmente, e furono di razza cananea (3).

(1) GEROLAMO, *Fp.* LXXXIII; ed. Hilberg in C. S. E. L., vol. 55, Vienna e Lipsia 1912, p. 13 sgg. BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, vol. 36, pag. 30, ha già notato che l'accordo tra gli scrittori ricordati da Gerolamo a sostegno della carnalità di Melchisedech non è così pieno come il dottore vorrebbe far credere. Il passo sulle interpretazioni dell'*ordo Melchisedech* è a pag. 16 dell'ed. Hilberg: « *Ordinem autem eius multis modis interpretantur: quod solus et rex fuerit et sacerdos et ante circumcisio nem functus sacerdotio, ut non gentes ex Iudeis, sed Iudei a gentibus sacerdotium acceperint, neque unctus oleo sacerdotai, ut Moysi praecepta constituunt, sed oleo exultationis et fidei puritate, neque carnis et sanguinis victimas immolavit et brutorum animalium exta suscepit, sed pane et vino, simplici puroque sacrificio, Christi dedicaverit sacramentum, et multa alia, quae epistolaris brevitas non recipit* ».

(2) W. A. BAEHRENS, *Ueberlieferung und Textgeschichte der lateinisch erhaltenen Origenenshomilien zum Alten Testament*, Lipsia 1916, pp. 243-52. BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.* 36, pp. 31-2.

(3) FILASTRIO, *Div. haer. liber*, cap. 148 (120); ed. Marx, in C. S. E. L., vol. 38, Vienna, Praga, Lipsia 1898, pag. 118-20. Per le opinioni consimili espresse sia nel frammento attribuito ad Eustazio, sia da Teodoreto e da Marco l'Eremita, cf. BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, 36, pag. 40.

Il fondo del pensiero d'Agostino per quanto riguarda Melchisedech, sarebbe sufficiente a dimostrare da solo che il grande dottore non può esser egli l'autore delle menzionate *Quaestiones*. Prima di tutto Agostino ha notizia d'un'« eresia » melchisedechiana, che fa del re-prete della Genesi una *virtus* celeste (1). Inoltre, da alcuni passi del *De civitate Dei* risulta che Agostino considera Melchisedech come rappresentante dell'ordine sacerdotale che, a differenza del levitico, conosce il sacrificio del pane e del vino. Egli rinnova dunque la classica antitesi tra *ordo Aaron* e *ordo Melchisedech*, senza che si possa dire se nella figura del re-prete di Salem abbia visto simboleggiata anche la regalità di Cristo (2). Ad ogni modo l'idea del regale sacerdozio del Salvatore, anche se indipendente dal simbolismo melchisedechiano, è presente ad Ago-

(1) AGOSTINO, *De haer.* 34; Migne, P. L., vol. 42, col. 31.

(2) AGOSTINO, *De civ. Dei*, xvi, cap. 17: « Sicut etiam in illo psalmo, ubi sacerdos Christus, quemadmodum hic rex, apertissime praedicatur: "Dixit Dominus Domino meo" etc... Deinde... quod adiungit "Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech", ex eo quod iam nusquam est sacerdotium et sacrificium secundum ordinem Aaron, et ubique offertur sub sacerdote Christo, quod protulit Melchisedech quando benedixit Abraham, quis ambigere permittitur, de quo ista dicantur? ». Cap. 20: « ...in alio libro, qui vocatur *Ecclesiastes*, ubi ait "Non est bonum homini, nisi quod manducabit et bibet" [viii, 15]; quid credibilius dicere intelligitur, quam quod ad participationem mensae huic pertinet, quam sacerdos ipse mediator testamenti novi exhibet secundum ordinem Melchisedech de corpore et sanguine suo? ». Poco più oltre Cristo e la Chiesa sono chiamati « rex et regina civitatis ». Cf. al lib. xvi, cap. 22. Per E. BERNHEIM, *Mittelalterliche Anschauungen in ihrem Einfluss auf Politik und Geschichtsschreibung*, Tübinga 1918, p. 117, è assiomatico che l'*ordo Melchisedech* valga per Agostino come segno del regale sacerdozio del Salvatore.

stino ed è stata da lui espressa in più luoghi; anzi, bisogna riconoscere che anche in questo campo egli ha lasciato l'impronta del suo genio. Egli ha perfezionato anzitutto l'idea del sacerdozio di Cristo, integrandola con l'altra idea, già espressa nell'*Apocalisse* e nella *Prima Petri*, che il consorzio dei fedeli formi anch'esso un *sacerdotium*. La difficoltà che si presentava per la conciliazione delle due idee non era piccola: Agostino tuttavia la supera acutamente, immaginando che tutti i fedeli (e quindi non i soli sacerdoti *stricto sensu*) possiedano una mistica *partecipatio* al sacerdozio del Salvatore (1). Anche il concetto della regalità di Cristo s'articola in una ricca gamma di determinazioni. Cristo è re d'Israele non per esigere tributi o muover guerre cruente, ma per regnare sulle anime e condurre i fedeli in salvazione. La sua dignità regia non significa promozione o aumento di potere; ma è segno della sua commiserazione per gli uomini. Il suo titolo stesso dev'essere bene interpretato. Egli non è re dei soli giudei, ma anche delle genti, poichè per veri giudei bisogna intendere il seme d'Abramo, gli eredi della promessa, i figli di Dio; il popolo insomma della circoncisione nel cuore e della realtà spirituale (2).

(1) *De civ. Dei*, xvii, cap. 5: *Sacerdotium quippe hic ipsam plebem dicit, cuius plebis ille sacerdos est mediator Dei et hominum homo Christus Iesus. Cui plebi dicit apostolus Petrus «plebs sancta, regale sacerdotium».* Ibid., xx, cap. 10, prendendo lo spunto dal passo della *I Cor.* x, 12: «*Sed erunt sacerdotes Dei et Christi, et regnabunt cum eo mille annis*» aggiunge: *non utique de solis episcopis et presbyteris dictum est, qui proprie iam vocantur in ecclesia sacerdotes, sed sicut omnes christianos dicimus propter mysticum chrisma, sic omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacerdotis.* De quibus apostolus Petrus «*plebs inquit - sancta, regale sacerdotium*».

(2) *Tract. LI in Ioan. evangelium*, § 4; ed. Migne, P. L., vol. 35, col. 1765: *Sed quid fuit Domino regem esse*

Una concezione molto elevata del regale sacerdozio di Cristo è quella espressa da Cirillo d'Alessandria. La sua posizione dottrinale è notevole perchè, pur mantenendosi nei limiti d'una corretta simbologia, contiene alcune innovazioni d'una certa entità che contrastano con i dati della tradizione più accreditata. Anche Cirillo, come gli scrittori più sopra ricordati, comincia con il criticare le trasfigurazioni immaginose di Melchisedech, il quale, secondo lui, è stato un uomo in carne ed ossa. Melchisedech non può essere stato lo Spirito Santo con funzioni sacerdotali, poichè questo caso implicherebbe la sua inferiorità di fronte alle altre due persone della Trinità. Lo stesso Figlio è sacer-

Isräël? Quid magnum fuit regi saeculorum, regem fieri hominum? Non enim rex Isräël Christus ad exigendum tributum, vel exercitum ferro armandum, hostesque visibiliter debellandos: sed rex Isräël, quod mentes regat, quod in aeternum consulat, quod in regnum coelorum credentes, spe-rantes, amantesque perducat. Dei ergo Filius aequalis Patri, Verbum per quod facta sunt omnia, quod rex esse voluit Isräël, dignatio est, non promotio; miserationis indicium est, non potestatis augmentum. Qui enim appellatus est in terra rex Iudeorum, in coelis est Dominus angelorum.

Tract. CXVII, § 5; Migne, ivi, col. 1946-7: Sed Iudeorum tantum rex est Christus, an et Gentium? Imo et Gentium. Cum enim dixisset in prophetia « Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum eius, praedicans praeceptum Domini »; ne propter montem Sion solis Iudeis eum regem quisquam diceret constitutum, continuo subiecit « Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, hodie genui te; postula a me et dabo tibi gentes haereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae » (Ps. II, 6-8). Unde et ipse iam per os proprium loquens apud Iudeos: « Habeo - inquit - alias oves quae non sunt de hoc ovili: oportet me et ipsas adducere, et vocem meam audient, et erit unus grex et unus pastor » (*Ioan.* X, 16). Cur ergo magnum volumus intelligi in hoc titulo sacramentum, in quo scriptum erat « rex Iudeorum », si rex est Christus et Gentium? Quia scilicet oleaster factus est particeps pinguedi-

dote non in quanto Verbo, ma in quanto uomo. Il fatto che Melchisedech abbia benedetto Abramo non indica una sua superiorità d'alcun genere sul patriarca.

Quest'ultimo concetto era in palese contrasto con l'esplicita dichiarazione della *Lettera agli Ebrei*; Cirillo è stato indotto quindi a fissare alcuni canoni interpretativi dell'intera lettera, partendo dal presupposto teorico della sua indiscutibile autorità come genuina manifestazione del pensiero paolino. Non senza perspicacia, egli insiste sul carattere polemico antigiudaico dell'epistola, nel quale scorge la ragione dell'assolutezza d'alcune affermazioni.

La reale posizione d'indipendenza che l'alessandrino assume di fronte al documento apostolico, malgrado tutte le premesse, si rivela pienamente nella diversa valutazione della figura di Aronne. Mentre la *Lettera agli Ebrei*, come sappiamo, distingue, anzi contrappone l'*ordo Aaron* all'*ordo Melchisedech*, l'uno terreno e contingente, l'altro spirituale ed eterno, Cirillo istituisce un elaborato parallelismo tra Aronne e Cristo. Secondo il suo concetto, Aronne è l'immagine di Cristo unto sacerdote e apostolo (1). Infatti Aronnis oleae, non olea particeps facta est amaritudinis oleastri (*Rom. XI, 17*). Nam in eo quod de Christo veraciter scriptus est titulus « rex Iudeorum », qui sunt intelligendi Iudei, nisi semen Abrahæ, filii promissionis, qui sunt etiam filii Dei?... Rex ergo Iudeorum Christus, sed Iudeorum circumcisio cordis, spiritu, non littera; quorum laus non ex hominibus, sed ex Deo est (*Rom. II, 29*).

Sulla spiritualità del regno di Gesù cf. il *Tractatus CXV*, ed. Migne, ivi, col. 1938 sgg. Alcuni passi di questi trattati d'Agostino sono recitati nell'officio che attualmente si celebra nella ricorrenza della festa di Cristo re (cf. più sopra al cap. 1).

(1) Gli attributi di apostolo e pontefice sono applicati a Cristo nella *Ep. ad Hebr. III, 1*. Sulla consacrazione e incoronazione d'Aronne, fratello di Mosè, cf. specialmente: *Exod. XXVIII, 36-8; Lev. VIII, 9-13*.

ne è stato unto con olio santo ed eletto capo dei sacerdoti e del popolo; sulla sua fronte brillava una lamina d'oro, sulla quale era inciso il nome di Dio, simbolo manifesto della regalità del nostro Salvatore. La superiorità del culto di Cristo su quello della Legge si raffigura in Aronne non meno che in Melchisedech. Infatti Aronne, a simboleggiare la preminenza del sacerdozio di Cristo sul levitico, riceveva la decima dai levitici, i quali alla loro volta l'esigevano dai figli d'Israele. Sullo stesso tema della corrispondenza tra Aronne e Cristo Cirillo adduce numerosi altri argomenti, dichiarando, consci della novità delle sue affermazioni, che nessuno deve meravigliarsi di tali analogie, dal momento che si ammette che Cristo sia stato prefigurato perfino da persone estranee alla vecchia Legge. Così, per dimostrare l'asserto, Cirillo si dilunga a narrare le circostanze attraverso le quali il re Ciro s'è procurato il merito della liberazione degli ebrei e della ricostruzione del tempio. Rifacendosi alla breve profezia d'Aggeo, il dotto alessandrino vede i segni della regalità e del sommo sacerdozio d'Emmanuele (il Messia, o Cristo) rispettivamente in Zorobabel, duce della tribù di Giuda, e in Gesù di Giosedec sommo sacerdote, i quali erano a capo del popolo liberato da Ciro. Come gli ebrei, usciti da Babilonia, seguirono Zorobabel e Gesù di Giosedec verso Gerusalemme, così i cristiani, svincolatisi dall'impresa diabolica, seguono Cristo loro re e pontefice verso la città santa, la chiesa dei primogeniti (1).

(1) CIRILLO ALESS., *Glaphyra in Gen.*, lib. II; Migne, P. G., vol. 69, col. 80 sgg. Alla col. 88: « Ὁτι δὲ κέχρισται [Cristo] καὶ εἰς ἱερέα καὶ ἀπόστολον, ἡ τοῦ Ἀαρὼν ἀνάδειξις ὑπεμφῆνειν ἀν καὶ μάλα σαφῶς. Κατεχρίετο γὰρ ἔλαϊς τῷ ἥγιασμένῳ, καὶ εἰς ἄρχοντα τέθειται καὶ ἥγονύμενον ἱερέων καὶ λαοῦ, καὶ μὴν καὶ μετώποις ἄκροις

Sotto l'apparato d'una prolissa erudizione, si articola un pensiero che non ha nè la finezza nè la potenza di quello espresso nella *Lettera agli Ebrei*. Certo, il principio fondamentale del regale sacerdozio di Cristo è affermato da Cirillo con la massima convinzione. Ma il tentativo di voler sostituire Aronne a Melchisedech nel tracciare il quadro dell'ideale anticipazione del sacerdozio di Cristo (un generico precedente potrebbe essere indicato dal parallelismo tra il sacerdozio levitico e il cristiano istituito, come s'è visto, nella *Prima Clementis* e nella *Didachē*), è poco felice. Il sacerdozio d'Aronne, anche se distinto dal semplice ufficio levitico, rientra tuttavia nella missione assegnata alla tribù di Levi. È il limitato sacerdozio della circoncisione che la *Lettera agli Ebrei*, Tertulliano, Origene, Epifanio, Giovanni Crisostomo, Gerolamo e tanti altri avevano inteso più logicamente come il termine antitetico dell'universale mediazione di Cristo. D'altra parte, il nuovo parallelismo istituito con Zorobabel e Ge-

τὸ ψέλιον ἐδέχετο τὸ κρυστόν, ἦτοι τὸ πέταλον, γραφὴν ἔχον τὸ ὄνομα Κυρίου. Τοῦτο δὲ ἦν ἐναργές τῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν βασιλέως σύμβολον καὶ οἰονεὶ διάδημα λαμπρὸν καὶ περίοπτον. Ὁτι δὲ ἀμείνων τῆς νομικῆς λατρείας ἡ διὰ Χριστοῦ, καὶ τίδοι τις ἀνώτερος ἐν Ἀ αρών, καὶ τάπερ ἀ μέλει καὶ ἐν τῷ Μελ-
χισεδέχεται τὸν Ισραὴλ κατὰ νόμους ἐδέχοντο. Πλὴν ἐκέλευσε Θεὸς ἐκ τῆς τῶν Δευτῶν δεκάτης ἀπονέμεσθαι δεκάτην ὡς ἥγονυμένῳ τῷ Ἀαρὼν, κατὰ τε τὸν τοῦ δεῖν ιεράσθαι τρόπον ταῖς ἀνωτάτῳ κομῶντι τιμαῖς. Σύνες οὖν ὅπως καὶ ἐν προσώπῳ τοῦ Ἀαρὼν δεκάτας λαμβάνων Δευτερεῖον δεκάτωται. Τέθειται γάρ Ἀαρὼν εἰς πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ..... » Alla col. 96: « "Ἄθρει δὴ οὖν ὡς ἐν τύπῳ καὶ εἰκόνι διπλῇ τὸν Ἐμμανουὴλ, βασιλέα μὲν, ὡς ἐν γε τῷ Ζοροϊστῇ, δὸς ἦν ἐκ φυλῆς Ἰουδαίων τότε κρατεῖν λαχούσης ἐν Ἰσραὴλ · ἀρχιερέα δὲ αὐτὸν ἐν δμωνύμῳ τῷ Ἰησοῦ τῷ ἀρχιερεῖ τῷ μεγάλῳ.... »

sù di Giosedec risulta poco efficace, perchè divide tra due persone gli attributi regali e sacerdotali che Cristo riunisce in sé.

Un contemporaneo di Cirillo, Marco l'Eremita, che abbiamo già ricordato come denunciatore della setta galata dei melchisedechiani, si conserva fedele all'esposizione della *Lettera agli Ebrei*; ma sente il bisogno d'affermare vigorosamente la carnalità di Melchisedech e di precisare che il significato etimologico del nome e dei titoli di costui (re della pace e della giustizia) non dev'essere inteso alla lettera come corrispondente ad una concreta realtà, allo stesso modo che tanti individui si chiamano Ambrogio, Atanasio, Eugenio, Democrate ma non per questo sono immortali, o liberi, o condottieri del popolo (1).

Teodoreto, da parte sua, dedica un lungo brano d'un suo dialogo all'episodio di Melchisedech, senza rivelarvi alcuna idea originale; il passo ha piuttosto interesse come esposizione dei principî d'una corretta simbologia, non limitata al caso di Melchisedech, ma rivestita di validità generale (2).

Pseudo-Dionigi l'Areopagita ha leggermente perfezionato il concetto del pontificato di Cristo. Egli mostra, con gli esempi di Mosè che ordina sacerdote Aronne e di Pietro e dei dieci che eleggono un compagno, che nessuna ordinazione sacerdotale avviene senza l'intervento dello Spirito Santo: dal che s'arguisce che il vero e primo collatore degli ordini sacri (ὁ πρῶτος ἱεροτελεστής) è Gesù Cristo, che il Padre ha dichiarato sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchise-

(1) MARCO EREMITA, *De Melchisedech*; Migne, P. G., vol. 65, col. 1117 sgg.

(2) TEODORETO, *Eranistes, dial. II*; Migne, P. G., vol. 83, col. 121 sgg.

dech (1). Le altre idee affini dell'Areopagita non escono da una vaga generalità. Talvolta l'appellativo « divino pontefice » (ἐνθεος οvvero θειος ιεράρχης) è esteso al vescovo; come pure « divino » è chiamato l'ordine sacerdotale, θεῖα τῶν ιεραρχῶν τάξις (2). In un passo del *De divinis nominibus* è affermato il concetto della regalità di Dio, senza che sia riferito in particolare alla persona del Figlio (3). Altrove, l'Areopagita vede nell'aquila l'emblema della dignità regia (τὸ βασιλικόν) spettante agli angeli, e nelle verghe, similmente, la loro dignità di re e condottieri (τὸ βασιλικὸν καὶ ἡγεμονικόν) (4).

* * *

Lo svolgimento dell'arte cristiana dei primi secoli conferma il grande e vario interesse suscitato dalla figura di Melchisedech, la quale ha formato il soggetto di numerose raffigurazioni musive. La più antica di esse sembra essere quella della navata centrale di S. Maria Maggiore in Roma, la quale, a comune giudizio, non può essere posteriore al V secolo. E' una fedele riproduzione dell'episodio descritto nella Genesi; l'influenza della *Lettera agli Ebrei*, nella forma d'un implicito accenno all'*ordo Melchisedech*, è visibile nella rappresentazione d'un Cristo che domina dall'alto tutta la scena, accennando con una mano a Melchisedech. La regalità di questo personaggio è sacrificata a favore delle sue qualità sacerdotali, poichè, com'è sta-

(1) PSEUDO-DIONIGI L'AREOP., *De eccl. hier.*, cap. v, contemplatio 5; Migne, P. G., vol. 3, coll. 512-3.

(2) Ivi, v, 5; v, contemplatio 5; Migne, ivi, coll. 503, 505, 513.

(3) *De div. nom.*, XII; Migne, ivi, coll. 969 e 972.

(4) *De coel. hier.*, xv, 5 e 8; Migne, ivi, coll. 356 e 361.

to già notato, egli indossa gli indumenti con i quali si era soliti rappresentare i sacerdoti (1). Se ne può dedurre che per l'ideatore del mosaico, come per tanti altri, l'*ordo Melchisedech* valeva come simbolo del sacerdozio nell'incirconcisione.

Nel mosaico ravennate di S. Vitale (VI secolo) il carattere liturgico della rappresentazione melchisedichiana è accentuato. Non è più la scena della Genesi ritratta storicamente, e nè Abramo nè i suoi soldati vi compaiono: sono raffigurati invece Abele e Melchisedech che offrono il loro sacrificio al Signore, ed un candido altare è in mezzo a loro. Però, malgrado la fondamentale ispirazione ieratica del quadro, non mancano i segni della dignità regia spettante a Melchisedech, principale tra essi il mantello purpureo (2). Per il mosaico di S. Apollinare, assai affine al precedente, valgono all'incirca le stesse osservazioni.

Anche nella miniatura l'episodio di Melchisedech ha ispirato varie composizioni. Assai spesso le illustrazioni delle bibbie accentuano il carattere sacerdotale di Melchisedech, anche se talvolta, come nei codici Vat. graec. 746 e 747, alcuni segni della dignità regia non mancano d'esser rilevati (3). Altre volte invece, come in una miniatura d'una bibbia viennese del IV se-

(1) J. P. RICHTER and A. C. TAYLOR, *The golden age of classic christian art*, Londra 1904, p. 59 (riproduzione del mosaico a tav. 6 n. 1). Questi autori hanno dedicato un capitolo alle raffigurazioni di Melchisedech; sull'argomento sono tornati più tardi, ma con obiettivi di storia politica e culturale, F. KERN, *Der rex et sacerdos in bildlicher Darstellung*, in *Festschrift D. Schäfer*, Jena 1915, pp. 1-5, e K. BURDACH, *Vom Mittelalter zur Reformation*, vol. 2, parte 1, Berlino 1913-28, p. 242, nota 1.

(2) KERN, op. cit., p. 3.

(3) Per maggiori particolari, anche su quello che segue, cf. ancora KERN, p. 3 sgg.

colo che testa fedele alla narrazione della Genesi, la regalità di Melchisedech trova una piena e preponderante espressione nella ricchezza dei paludamenti e nella corona: il re-prete di Salem assume l'immagine d'un imperatore bizantino, ciò che non è senza interesse. Lo stesso avviene nella miniatura d'un codice della *Topografia cristiana* di Cosma Indicopleuste, codice che appartiene al IX secolo, ma che è stato alluminato, sembra, sul modello contenuto in un manoscritto assai più antico. La miniatura rappresenta la sola figura di Melchisedech, al di sopra della quale si snoda la scritta: Μελχισεδὲκ βασιλεὺς καὶ ἵερεύς (1).

* * *

Verso gli ultimi anni del V secolo papa Gelasio I s'è richiamato al concetto del sacerdozio di Cristo *secundum ordinem Melchisedech*, già così variamente elaborato, per fondare la sua dottrina dei rapporti tra la Chiesa e il potere civile. D'allora in poi l'idea del *regale sacerdozio* acquista un eminente valore politico, ed è soprattutto sotto questo aspetto che ci proponiamo di esaminarlo. Poichè, dunque, il pontificato di Gelasio segna il termine d'un'epoca nella storia del *regale sacerdotium* e gli imprime una nuova direzione per l'avvenire, è necessario fin d'ora riassumere, nei suoi dati essenziali, le caratteristiche evolutive di questa prima fase.

E' certo anzitutto che il pensiero cristiano ha mantenuto e considerato come realizzate in Gesù Cristo le qualità che il profetismo biblico attribuiva al venturo Messia. Tra queste qualità la principale, per

(1) C. STORNAJOLO, *Le miniature della Topografia cristiana di Cosma Indicopleuste, codice vaticano greco 699*, Milano 1908, p. 19 sgg. e tavola 21.

la mentalità ebraica, è quella della potenza regia, che i testi profetici descrivono ed esaltano con ineguagliabile ispirazione; ma non manca l'idea del sacerdozio. Con il Cristianesimo l'accento cade piuttosto sul sacerdozio, e se ne comprende la ragione. Infatti, il pensiero cristiano trovava non poca difficoltà a conciliare la visione profetica della potenza regia del Messia, che ha così netto sapore di trionfo temporale, con la realtà della vita e della predicazione di Cristo; quindi è stato indotto a spiritualizzare al massimo grado il concetto della regalità di Cristo, e con ciò stesso ne ha stemperato i colori e diminuito di molto l'efficacia. Il contrario invece accade per l'idea del sacerdozio, la quale è singolarmente rafforzata dalla certezza che la salvazione avviene attraverso il sacrificio dell'Uomo-Dio. Questo sacrificio, avvenuto una volta per sempre, ha stabilito per l'eternità la mediazione di Cristo tra Dio e gli uomini, che è il fondamento stesso della nuova fede. Non è quindi da meravigliarsi se in uno dei primissimi documenti scritti del cristianesimo, la *Lettera agli Ebrei*, si trovi già formulata, con una finezza d'argomentazioni che nessuno riuscirà mai a superare, l'idea dell'eterno pontificato di Cristo. Questa idea è stata posta in relazione con l'*ordo Melchisedech*, dando così nuovo significato ad un concetto che il pensiero ebraico aveva già espresso.

La presenza, fin dagli inizi, d'un testo di straordinaria altezza speculativa qual'è la *Lettera agli Ebrei* ha condizionato, come spesso avviene in simili casi, tutta l'evoluzione successiva. Senza molta esagerazione potrebbe dirsi il pensiero cristiano dei primi secoli, per quanto riguarda il nostro argomento, si sviluppa come commentario della *Lettera agli Ebrei*. La qual cosa non ha impedito che le opinioni più libere si facessero strada, poichè, come abbiamo notato, l'episto-

la lascia aperto il campo alla più grande latitudine di interpretazioni. In sè, il principio della mediazione pontificale di Cristo com'è espresso nell'epistola è sufficientemente chiaro; le difficoltà sorgono quando si tratta d'intendere il giusto significato della comparazione tra Melchisedech e Cristo. Cos'è esattamente la « assimilazione » del re-prete della *Genesi* al Figlio di Dio? E' un semplice procedimento di logica simbolista, l'immagine schematica d'una realtà futura, ovvero esprime l'idea d'una somiglianza sostanziale? L'affermazione che Melchisedech non ha ascendenza e che non v'è inizio né fine ai suoi giorni dev'essere intesa come una constatazione di quello che manca nel racconto biblico, ovvero come alludente ad una effettiva realtà storica? Questi sono i quesiti che si presentano a noi ancor oggi, come agli antichi commentatori, ed ai quali non si può dare una risposta soddisfacente.

Lo sviluppo successivo della speculazione rende oggettivo e accentua, come abbiamo visto, il dilemma fondamentale che si presenta all'esegesi della *Lettera agli Ebrei* nei riguardi della figura di Melchisedech. Da una parte, il re-sacerdote è idealizzato fino ad assumere la parvenza d'una teofania; dall'altra, per reazione, si afferma in modo reciso la sua umanità, e per meglio provarla si raccolgono le tradizioni intorno ai genitori di lui. Anzi, col procedere del tempo, si giunge alle fantastiche genealogie ed ai bizzarri e circostanziati racconti imbastiti da Pseudo-Atanasio, da Pseudo-Efrem, dal *Chronicon pascale*, da Giorgio Cedreno, da Michele Glykas e dagli Annali di Eutichio, con varie e interessanti corrispondenze nella liturgia copta ed etiopica (1).

(1) Per questi ultimi sviluppi delle teorie melchisedechiane, che non hanno più interesse per la presente trattat-

Non sempre le varie elucubrazioni che convergono su Melchisedech e sul suo *ordo* hanno interesse immediato per la storia del concetto del regale sacerdozio. Questo vale, naturalmente, soprattutto per le tendenze più spinte; tuttavia casi analoghi sono presenti anche nelle posizioni più equilibrate. A questo riguardo, particolare rilievo merita l'idea, largamente diffusa, che per sacerdozio melchisedechiano debba intendersi il sacerdozio nell'incircoscrizione. In Gerolamo abbiamo visto la constatazione obiettiva che uno dei modi più correnti d'interpretare l'*ordo Melchisedech* era appunto questo; e abbiamo potuto confermare con vari esempi la verità dell'affermazione. Tutto ciò tuttavia non esclude che almeno alcuni degli autori che sostengono questo punto di vista (ricordiamo ad esempio Giustino, Epifanio, Agostino) abbiano espresso chiaramente il concetto della regalità di Cristo, sia esso in esplicita correlazione o no con l'*ordo Melchisedech*.

La straordinaria suggestione esercitata dalla figura di Melchisedech nei primi secoli della nostra èra, e la conseguente colorita gamma delle interpretazioni non hanno mancato di ripercuotersi sulla moderna critica storica, naturalmente in un piano del tutto diverso. Un apprezzamento iperbolico è nell'opinione di Friedländer, secondo il quale ci troveremmo dinanzi ad un vasto movimento di pensiero gnostico, costituente in sostanza un'unica grande setta sviluppatisi organicamente per più secoli, che si può designare con il nome di «melchisedechismo». La forma primitiva della gnosi cristiana sarebbe stata rappresentata dal melchisedechismo, il quale, staccatosi come ramo particolare dall'essenismo egiziano, sarebbe stato il veicolo del rapido passaggio dell'alessandrino giudeozione, si veda BARDY, op. cit., in *Rev. bibl.*, vol. 36, pp. 40-5.

ellenistico al cristianesimo. La *Lettera agli Ebrei*, scritta da un cristiano alessandrino di formazione melchisedechiana (che Friedländer identifica con Apollo) segnerebbe appunto il momento più saliente di tale passaggio (1).

Fondata com'è su uno scarso rigore metodico (le fonti sono spesso usate senza tener conto della loro posizione cronologica) l'opinione di Friedländer appare arbitraria; inesatte o indimostrate sono inoltre alcune affermazioni collaterali, principalmente quella che la *Lettera agli Ebrei* sia stata considerata opera di eretici dalla Chiesa occidentale a causa della dottrina del pontificato di Cristo secondo l'ordine di Melchisedech. Anche le fonti da noi esaminate tendono a dimostrare il contrario.

Nettamente opposta è la concezione che Bardy ha espresso in anni più vicini a noi, e che un'utilizzazione lecita ed equilibrata delle fonti rende molto più plausibile. Non esiste alcun «melchisedechismo», ma soltanto idee individuali e disparate che prendono la consistenza d'una setta dichiarata soltanto nel V secolo in Galazia, come prova la testimonianza di Marco l'Eremita (2). A Bardy si può rimproverare talvolta una fretta eccessiva nelle conclusioni; ma si deve riconoscere tuttavia che in sostanza ha ragione.

Per quanto riguarda la dottrina del regale sacerdozio, possiamo dunque dedurre che essa non dipende da un unico, vasto e organico «melchisedechismo», come invece si sarebbe potuto supporre sulle basi tracciate da Friedländer. E poichè questo ipotetico movimento melchisedechiano avrebbe uno schietto carattere eretico, malgrado i suoi tentativi d'inserirsi nel

(1) FRIEGLAENDER, op. cit., in *Rev. d. ét. juives*, vol. 5 (1882), pp. 1-26, 188-98; vol. 6 (1883), pp. 187-99.

(2) BARDY, nell'op. più volte citata.

cristianesimo, anzi soprattutto per questa sua tendenza, cade automaticamente il sospetto che la dottrina del regale sacerdozio sia d'ispirazione eterodossa, almeno alle sue origini. La realtà è ben diversa: il principio di Cristo re e sacerdote, benchè di solito connesso con l'ordine di Melchisedech, non ne resta sempre e necessariamente legato. Le sue ragioni di vita sono autonome, rispondono ad un'esigenza del pensiero cristiano; il suo sviluppo attraverso i secoli, lunghi dal costituire una divergenza dall'opinione ortodossa, rientra nel corso della più evidente normalità. Per il pensiero più equilibrato Melchisedech resta sempre e soltanto un precedente, un « tipo »; la sua funzione, anche se di notevole rilievo, non è determinante della struttura del regale sacerdozio, tant'è vero che non è mancato un tentativo (Cirillo Alessandrino) di sostituire, per quanto era possibile, alla tipologia melchisedechiana quella d'Aronne.

In alcuni dei testi più sopra esaminati, abbiamo potuto vedere che la regalità o il sacerdozio di Cristo, o ambedue questi concetti insieme, sono stati espressi senza alcun riferimento all'*ordo Melchisedech*. Non è necessario supporlo sottinteso in ogni caso. Anche con il procedere del tempo, la sostanziale autonomia del *regale sacerdotium* resta impregiudicata. Non è nostra intenzione soffermarci di proposito sull'accoglienza che il *regale sacerdotium* ha ricevuto nel seno della pura teologia dopo che Gelasio I, per il primo, ha mostrato il partito che se ne poteva ricavare per la dottrina politica; tuttavia non sarà inutile ricordare un solo esempio, quello d'Isidoro di Siviglia, tanto più importante, a nostro modo di vedere, quanto più rispecchia opinioni largamente diffuse e non idee personali.

Si premeta che l'enciclopedista non ignora la fi-

gura di Melchisedech e la varietà delle interpretazioni che ad essa fanno capo. Egli sa che il nome Melchisedech si scioglie in « re giusto » e che il significato fondamentale di questa giustizia è la prescienza della redenzione, indicata dall'anticipazione del mistico sacrificio del pane e del vino (1). Egli sa dell'esistenza d'un'eresia che fa di Melchisedech non un uomo, ma una « potenza » di Dio (2). In un'occasione, non esita ad applicare a Cristo la nota apostrofe del salmo 109 (3). Tuttavia la sua elaborazione dei concetti della regalità e del sacerdozio di Cristo, notevole soprattutto per il primo di essi, appare indipendente dall'*ordo Melchisedech*. E' nella stessa etimologia del nome di Cristo che Isidoro vede il segno della regalità del Salvatore. Il crisma — afferma lo scrittore — era in uso presso i giudei nelle ceremonie della consacrazione dei sacerdoti e dei re; come ora la porpora è l'insegna della dignità regia, così allora l'unzione conferiva il titolo ed il potere regi. Cristo significa dunque letteralmente « l'unto », e sostanzialmente « il re ». E non è un re qualunque che ci ha redenti, ma il « re salvatore », poichè il nome Gesù significa appunto « salvatore ». Inoltre Cristo è mediatore, in quanto è posto tra Dio e l'uomo per la salvezza di quest'ultimo, ed è

(1) ISIDORO DI SIV., *Etym.*, vii, cap. 6, *de hominibus qui quodam praesagio nomen acceperunt*, § 25: Melchisedech [interpretatur] rex iustus. Rex, quia ipse postea imperavit Salem. Iustus, pro eo quod discernens sacramenta Legis et Evangelii, non pecudum victimas, sed oblationem panis et calicis in sacrificio obtulit.

(2) Ivi, viii, cap. 5, *de haeresibus christianorum*, § 17: « Melchisedechiani vocati pro eo, quod Melchisedech sacerdotem Dei non hominem fuisse, sed virtutem Dei esse arbitrantur ». La notizia deriva da Epifanio per il tramite di s. AGOSTINO, *De haer.*, 34; Migne, P. L., vol. 42, col. 31.

(3) Ivi, vi, cap. 2, § 38.

sacerdote, perchè si è offerto come ostia in nostro favore (1). È certo da escludere che sull'idea d'Isidoro abbia influito l'usanza visigotica dell'unzione regia, sia per l'antitesi che Isidoro stesso ha posto tra la porpora contemporanea e l'unzione ebraica, sia perchè il primo esempio accertato d'unzione regia è quello offerto dalla cerimonia della consacrazione di Wamba nel 672, cioè trentasei anni dopo la morte dell'encyclopedista (2). Invece, poichè tutto induce a far ammettere l'ipotesi contraria, si può presumere che l'idea del *regale sacerdotium* del Salvatore abbia esercitato la sua influenza sull'origine d'una pratica, come quella dell'unzione dei re, che in processo di tempo doveva assurgere alla più grande importanza nel sistema costituzionale dei regni occidentali e nella definizione dei rapporti tra questi e la potenza ecclesiastica. Del significato dell'unzione regia avremo occasione di parlare nel capitolo seguente. Basti per ora aver addotto un'altra prova dell'intima forza dell'idea del *regale sacerdotium*, la quale, evolvendosi autonomamente, e

(1) Ivi, VII, cap. 2, *de Filio Dei*, § 2 « Christus namque a chrismate est appellatus, hoc est unctus. Praeceptum enim fuerat Iudeis ut sacrum conficerent unguentum, quo perungui possent hi qui vocabantur ad sacerdotium vel ad regnum: et sicut nunc regibus indumentum purpurae insigne est regiae dignitatis, sic illis unctio sacri unguenti nomen ac potestatem regiam conferebat; et inde christi dicti a chrismate, quod est unctio ». § 8: « Sicut enim Christus significat regem, ita Jesus significat salvatorem. Non itaque nos salvos facit quicumque rex, sed rex salvator ». § 29: Cristo è « mediator, quia inter Deum et hominem medius constitutus est, ut hominem ad Deum perduceret ». § 36: Cristo è « sacerdos, quia pro nobis hostiam se obtulit ».

(2) E. EICHMANN, *Königs- und Bischofsweihe*, in *Sitzungsber. d. bayer. Akad. d. Wissensch.*, trattato 6, Monaco 1928.

senza mai respingere il tradizionale suffragio dell'*ordo Melchisedech*, cerca anche in altre direzioni gli elementi dimostrativi della sua prestigiosa efficienza.

3. « REGALE SACERDOTIUM » E PRINCIPIO DI DISTINZIONE

Non è nostro proposito trattare per esteso il tema della dottrina politica elaborata dal cristianesimo dei primi cinque secoli; possiamo limitarci a rimandare all'opera dei fratelli Carlyle, che è tuttora il miglior lavoro generale sull'argomento (1). Tuttavia, se si vuol intendere in modo adeguato il valore della teoria gelasiana, è necessario fissare i capisaldi essenziali di tutto il precedente moto d'idee.

Per prima cosa è da tener presente l'esistenza di una data che divide in due fasi nettamente distinte lo svolgimento della teoria politica cristiana fino a Gelasio. È il 313, l'anno nel quale fu promulgato l'editto di Costantino e Licinio. La trasformazione dell'antica e perseguitata *superstizio* in religione tollerata, e di lì a poco in religione di stato, trova il suo corrispettivo in un'equivalente evoluzione della dottrina politica. Anzi, a voler essere più precisi, fino ai tempi dell'editto milanese non si può parlare dell'esistenza di una vera e propria «dottrina» politica, cioè d'un sistema logicamente articolato. La ragione principale è che l'interesse politico è del tutto estraneo allo spirito dell'evangelio, il quale è sinonimo d'assoluta indiffe-

(1) R. W. e A. J. CARLYLE, *A history of mediaeval political theory in the West*, vol. I a cura di A. J. C., 2^a ed., Edimburgo e Londra 1927 (1^a ed. 1903). Cfr. anche gli utili complementi di H. X. ARQUILLIÈRE, *L'augustinisme politique*, Parigi 1934. Dalla scarsa bibliografia italiana emergono: F. ERCOLE, *Per la storia del pensiero politico medioevale*, nel volume *Da Bartolo all'Althusio*, Firenze 1932, p. 1-48, e altri scritti dello stesso autore; A. PASSERIN D'ENTREVES, *La filosofia politica medioevale*, Torino 1934.

renza verso ciò che è bene economico, convenzione sociale, onore e potere mondano. La vita materiale non preoccupi l'uomo: basti a ciascun giorno il suo affanno. « A chi ti percuote sulla guancia destra, presenta anche l'altra; a chi vuol muoverti lite e toglierti la tunica, cedi anche il mantello ». La distinzione tra quello che è dovuto a Cesare e quello che è dovuto a Dio contiene sì una giustificazione della legittimità dell'ordine politico, ma implica un'assoluta inferiorità di questo di fronte alla sfera dei valori spirituali, della quale non è fatto partecipe. Il dovere verso Dio è più alto di quello verso gli uomini: è questa la parola d'ordine dell'evangelio, come poi dell'apostolato e di tutto il martirologio cristiano.

Tali principi si risolvono in una radicale svalutazione delle forme più normali della convivenza, in quanto negano quella volontà d'affermazione che è la molla d'ogni azione di contenuto politico. Ciò non esclude che alcune delle intuizioni fondamentali del cristianesimo, pur religiose nella loro essenza, non abbiano assunto fin dalle origini un positivo aspetto sociale (anche se accessorio di fronte al prevalente valore individuale), e per ciò stesso, suscettibile d'evoluzione e di potenziamento in senso politico.

Sotto questo riguardo è da considerare, prima di tutto, il messaggio etico universale della nuova fede, il principio dell'amore fraterno, nel quale si riassume la sostanza della buona novella, della nuova legge spirituale. « La legge è tutta contenuta in un unico preceppo, questo: Ama il prossimo tuo come te stesso » (1). E' il contributo che il cristianesimo ha dato alla concezione unitaria medioevale, all'idea della comunità politico-religiosa dell'Europa, e che si trova

(1) *Gal.* v, 14; cf. *Rom.* XIII, 8-10 e l'inno della *I Cor.*, XIII.

definito nella formula paolina dei cristiani che formano un sol corpo e un solo spirito (1). Ha dappri-
ma un valore spazialmente limitato; ma con il tempo,
verificandosi la graduale equazione tra società e cri-
stianità, acquista tutta la sua efficienza, anche politi-
ca. All'idea della fratellanza cristiana e della Chiesa, si
accompagna un'altra grande idea universale e unita-
ria, quella romana: e poichè ambedue agiscono nello
stesso senso, formano in realtà un solo impulso. Av-
viene di esse come in meccanica, allorchè due forze
che si muovono in una stessa direzione si sommano in
una forza ad esse parallela. Nella concreta realtà sto-
rica nella quale si esplicano, le due idee -forza non
hanno nulla d'irrelato: la loro distinzione è possibile
solo per l'esigenza d'astrazione della metodologia
scientifica. Esse si sono assommate storicamente nella
sola grande idea dell'unità del consorzio civile euro-
peo (2).

(1) *Eph.* iv, 4; cf. *Giov.* XVII, 20-3.

(2) Non so se ho chiarito a sufficienza il mio pensiero su quello che si debba intendere con l'espressione «unità medioevale». Questa è oggi divenuta, da una parte, un con-
cetto così generale e assiomatico che pochi si prendono la
pena d'approfondirlo; d'altra parte non sono mancate rea-
zioni radicali che l'hanno negata in pieno. Invero quest'u-
nità europea non può essere né affermata né negata in bloc-
co, se intesa come il «fatto» primordiale della società cri-
stiana dei secoli di mezzo. Essa è eminentemente un idea-
le, un ideale di cultura soprattutto, che gli avvenimenti sto-
rici hanno in parte confermato e in parte smentito; essa,
come il vangelo, non è stata mai realizzata completamente,
ma è un lievito che ha fermentato durante il Medioevo e
continua a fermentare tutt'oggi. E' soltanto da questo pun-
to di vista che se ne può apprezzare il giusto valore.

Come più oltre avremo agio di meglio constatare, la
dottrina politica di parte curiale s'è lasciata guidare sempre
più dall'esigenza logica unitaria fino a culminare con le teo-

In secondo luogo è da considerare l'idea che il regno di Dio è riservato ai poveri, ai deboli ed agli infelici come giusto premio delle passate sofferenze. Anche questo motivo è stato raccolto e potenziato nelle più varie forme, anche politiche, soltanto con una faticosa e secolare elaborazione (ebionismo, monachesimo, francescanesimo, spirituali); ma non costituisce, a nostro modo di vedere, che un parziale contributo alla formazione della mente politica europea, come parziale in fondo è il contributo dato dalla stessa aspirazione all'affratellamento.

rie sistematiche del XIV sec., grandiosi capolavori del nuovo razionalismo, quanto fragili costruzioni dell'inesperienza politica. L'esigenza logica unitaria non ha atteso Gregorio VII per manifestarsi. Essa ci si rivela per la prima volta, crediamo, in uno scrittore orientale (forse siriaco) appartenente con probabilità ai primi del V secolo, e sul quale non s'è fissata ancora l'attenzione degli storici delle dottrine politiche. E' l'anonimo interpolatore delle lettere ignaziane, del quale abbiamo già fatto cenno parlando appunto di s. Ignazio. Il suo radicalismo appare in un passo aggiunto alla *Lettera ai Filadelfesi*: «I comandanti (ἀρχοντες) siano sottoposti al Cesare, i soldati ai comandanti, i diaconi ai presbiteri come a sacerdoti. Ma i presbiteri e i diaconi e tutto il clero, unitamente a tutto il popolo, ai soldati, ai principi, ed anche al Cesare, obbediscano al vescovo, e il vescovo poi a Cristo, come Cristo al Padre; così per mezzo di tutti sarà mantenuta l'unità ». (Cap. IV, ed. Funk, *Patres apostolici* cit., vol. 2, pp. 130 e 132). Nelle interpolazioni alla lettera ignaziana diretta agli Smirnioti lo scrittore ha confermato questi suoi principî. Al cap. IX Ignazio aveva detto che era bene onorare Dio e il vescovo: chi onora il vescovo è onorato da Dio, chi invece agisce a sua insaputa è servo del diavolo. L'interpolatore perfeziona il concetto: bisogna onorare Dio come autore e signore di tutte le cose, e il vescovo come pontefice, raffigurante l'immagine di Dio, nell'autorità secondo il Padre, nel sacerdozio secondo Cristo (ἐπίσκοπον δὲ ὡς ἀρχιερέα, θεοῦ εἰκόνα φοροῦντα, κατὰ μὲν τὸ ἀρχεῖν θεοῦ, κατὰ δὲ τὸ ἱερατεύειν Χριστοῦ). Dopo il vescovo

Per intendere meglio il valore dell'idea cristiana nel campo dell'azione e della dottrina politica è necessario elevarsi ad un punto di vista più generale. Il nuovo messaggio non intende rinnovare soltanto « l'uomo religioso » o l'« uomo morale », ma l'« uomo » nel senso pieno della parola, facendo presa sulla radice stessa della sua umanità, la coscienza. E' la « creatura nuova » di Paolo, l'essere che respira l'atmosfera inebriente della nuova libertà, che si prospetta come l'ideale da raggiungere. E' ovvio che da punti di vista particolari si possano miscontrare nell'idea cristiana stasi, o regresso, o addirittura negazione dei positivi valori che l'antichità classica aveva elaborato: è questo appunto il caso dei valori sociali, politici, giuridici e culturali. Ma è proprio sulla base del rinnovamento, generico eppur sostanziale, che la fede ha operato sull'individuo, che tali valori hanno potuto acquisire gradualmente una nuova positività. La nuova antropologia religiosa ha favorito infatti la ricezione o la creazione di congrui principi filosofici sulla giustizia, l'eguaglianza, la proprietà, la legge naturale, ecc., dai quali doveva dipendere il futuro sviluppo.

bisogna onorare anche il re, al quale nessuno è παρακλήσιος ἐν ἀρχούσιν. Chi onora il vescovo sarà onorato da Dio, come chi non lo rispetterà sarà da Lui condannato. La disobbedienza al vescovo è più grave ancora di quella verso il re. Chi disonora il sacerdozio disonora non l'uomo, ma Dio e Cristo Gesù, il primogenito e il solo pontefice del Padre per natura. L'eutassia da osservare è la seguente: i laici siano sottoposti ai diaconi, i diaconi ai presbiteri, questi al vescovo, e il vescovo a Cristo come lui stesso al Padre. (*Ad Smyrn.* IX, ed. Funk cit., pp. 150 e 152).

Ricordiamo che nella lettera pseudo-ignaziana alla chiesa d'Antiochia, cap. XI, 2, ed. Funk, p. 171, si trovano alcune altre raccomandazioni ai cristiani sulla loro soggezione al potere civile. Esse non escono affatto dall'ispirazione consueta.

della teoria politica. In altre parole, il messaggio evangelico ha creato non una nuova dottrina politica, ma le condizioni indispensabili perchè essa potesse affermarsi. Se e come questa dottrina, col decorso del tempo, abbia rispettato le ispirazioni fondamentali dell'evangelio, non è nostro compito esaminare.

L'elemento decisivo che dà il senso dell'orientamento politico del cristianesimo è la costituzione d'una Chiesa visibile e organizzata in comunità particolari, nella quale si sviluppa rapidamente un principio centralizzatore. In queste condizioni era inevitabile che si ponesse il problema dei rapporti con i poteri costituiti, sia perchè le singole chiese, in quanto collettività organizzate, rientravano nel sistema del diritto pubblico dell'impero, sia perchè esisteva un culto ufficiale al quale tutti i cittadini dovevano rispetto e osservanza, il culto dell'imperatore. Circostanze che, insieme con quanto prima s'è detto sull'apoliticità del messaggio evangelico, spiegano a sufficienza perchè la «dottrina» politica del cristianesimo primitivo si riduca più che altro all'affermazione di qualche norma occasionale e pragmatica.

Questo carattere si rileva già nella *Lettera ai Romani*. In un noto passo, che ha avuto grande importanza per l'orientamento del pensiero successivo, Paolo giustifica l'esistenza dell'autorità costituita, vedendo in essa un mezzo provvidenziale destinato alla difesa dei buoni ed alla punizione dei malvagi (1). Ma nelle sue parole sono troppo evidenti sia la preoccupazione di dettare una regola di condotta ai fedeli, sia il più completo disinteresse verso l'ordine politico, sentito come estraneo. Inoltre il fondo del pensiero paolino nei riguardi dell'impero rimane ambiguo a

(1) *Rom.* XIII; cf. anche *Tit.* III, 1 e *I Tim.* II, 1-2.

causa d'alcune oscure espressioni contenute nella *Seconda ai Tessalonicesi* (1).

Da parte sua, Pietro raccomanda a tutti i cristiani l'obbedienza ai re e ai principi, ed agli schiavi l'obbedienza ai padroni, anche se cattivi (2). Potrebbero seguire altri numerosi esempi: ma per i nostri scopi è sufficiente rinviare alla buona documentazione con-

(1) Se si ammette, come sembra verosimile, che con il μυστήριον τῆς ἀνομίας Paolo abbia voluto indicare la organizzazione imperiale romana, e con l'ἀνθρωπός τῆς ἀνομίας un futuro imperatore empio, imitatore di Caligola, si ha una flagrante contraddizione con il passo della *Lett. ai Romani*. Si è indotti allora o a contestare la paternità paolina della *II Thess.* (J. E. C. Smidt, F. C. Baur, H. J. Holtzmann, C. Weizsäcker, E. Norden, P. Wendland, ecc.), ovvero ad ammettere un'evoluzione nel pensiero di Paolo, favorevole all'istituto imperiale. In quest'ultimo senso si è pronunciato E. BUONAIUTI, *Il dramma escatologico dell'apocalissi paolina*, in *Saggi sul cristianesimo primitivo*, Città di Castello 1923, pp. 13-26. Notevole e ammissibile è in questo studio l'esame della speciale disposizione psicologica di Paolo di fronte al κατέγονον, cioè all'elemento che ritardava il prorompere della malvagità dell'empio: la magistratura imperiale. Egualmente accettabile è il senso politico attribuito al termine ἀποστολά (la *Vulgata* ha *discessio*). Meno risalto ha invece la reale posizione di semplice osservatore che l'apostolo assume nell'attesa della rivoluzione politica, alla cui preparazione è assolutamente estraneo. Eppure è soltanto su questa base che potrebbe cercarsi d'attenuare l'antitesi tra le due lettere paoline. La prospettiva mentale nella quale è inquadrato l'impero nella *Seconda ai Tessalonicesi* è nettamente diversa da quella della *Lett. ai Romani*: da una parte si ha la formulazione d'una semplice speranza nel quadro generale dell'avvenire cosmico, dall'altra invece si ha la dettatura d'alcune regole pratiche.

Notiamo che il CARLYLE, *Mediaeval pol. theory*, vol. cit., ignora il problema.

(2) *I Petr.* II, 13 sgg. Cf. anche *Eph.* VI, 5-8; *Col.* III. 22; *Tit.* II, 9; *Didaché* IV, 11.

tenuta nella ricordata opera dei fratelli Carlyle, aggiungendo però la menzione di qualche altra fonte che possa servire d'utile integrazione.

Nella *Prima Clementis* si dice che i buoni cristiani obbediscono ai principi della terra, poichè è Dio che ha conferito loro la ἔξουσία τῆς βασιλείας (= *potestas regni*). Che il Signore dia ad essi sanità, pace, concordia, fermezza, affinchè usino degnamente dell'autorità loro concessa (1). Policarpo di Smirne esorta i Filippesi a pregare per i re e, in genere, per tutti i governanti, come anche per coloro che li odiano e li perseguitano (i Filippesi). Associazione d'idée quanto mai caratteristica e rivelatrice dello spirito che le prime comunità cristiane opponevano alla persecuzione (2). Nel *Martyrium Polycarpi* è descritta una scena nella quale il vescovo smirniota dice al proconsole: « Ci è stato insegnato di tributare ai principi ed ai poteri ordinati da Dio un onore lecito, che non sia a noi di pregiudizio » (3).

Ancora verso il III-IV secolo perdura la fondamentale apoliticità dell'intuizione cristiana. Ne è una prova la *Lettera a Diogneto*, nella quale è definita in modo vigoroso ed eloquente l'attitudine dei cristiani di fronte alla vita sociale in genere. Essi non si distinguono dagli altri uomini per l'insediamento in una particolare regione, o nel linguaggio, o nell'apparenza esteriore, ma per ragioni spirituali ben più profonde. I cristiani abitano ovunque, ma ovunque si sentono stranieri: πᾶσα ξένη πατρὸς ἐστιν αὐτῶν, καὶ πᾶσα πατρὸς ξένη. Vivono sulla terra, ma hanno eletto la loro città nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, ma

(1) *I Clem.* LX, 4: LXI, 2.

(2) POLICARPO, *Ad Phil.*, XII, 3.

(3) *Mart. Polyc.* X, 2.

con il loro genere di vita vincono le leggi: πείθονται τοῖς ὅρισμένοις νόμοις, καὶ τοῖς ἴδιοις βίοις νικῶσι τὸν νόμον. Essi sono per il mondo quello che è l'anima per il corpo (1).

Malgrado l'esistenza d'una corrente d'avversione e di critica contro l'impero, alimentata dallo spirito giudaico di ribellione e dalla politica delle persecuzioni (*Apocalisse* giovannea, *Apocalisse di Esdra*, *Oracoli sibillini*, Ippolito da Roma), i cristiani si sono sempre considerati fedeli sudditi dell'impero e non hanno mai mancato di far professione di lealismo verso di esso. Unica condizione: che il loro dovere di cittadini non si trovasse mai in contrasto con quello verso di Dio. Una delle tendenze solite dell'apologetica cristiana si compiace anzi d'enumerare i vantaggi che la nuova fede avrebbe arrecato alla compagnia imperiale (2). In sostanza, le necessità pratiche li costringono ad una posizione difensiva, anzi, per esser più precisi, alla lotta per l'esistenza. E' questa la condizione meno favorevole per lo sviluppo d'una vera dottrina politica.

L'editto di Milano, come abbiamo detto, segna

(1) *Ep. ad Diognetum*, specialmente al cap. v.

(2) Oltre alle fonti comunemente note, ricordiamo il cosiddetto *Martyrium vaticanum* di s. Ignazio d'Antiochia pervenutoci in duplice redazione, greca e latina. Malgrado l'incertezza della sua datazione (IV-V sec.?), questo testo ha un notevole interesse. Al cap. vi, 8 si vede Ignazio difendere il cristianesimo dalle accuse di Traiano. Egli domanda all'imperatore: « L'insegnamento cristiano ha forse introdotto qualche cattiva novità nel dominio romano? O piuttosto la poliarchia prima esistente non è stata ridotta alla monarchia, e Augusto, sotto il quale il Verbo s'è incarnato, non ha regnato per più di cinquantasette anni, cioè molto più di qualsiasi suo predecessore? ». Cf. ed. Funk, *Patres apostolici* cit., vol. 2, pp. 230, 232, 268.

l'inizio d'un radicale cambiamento della situazione. Troppo spesso il 313 è stato celebrato come un trionfo della Chiesa; in realtà esso significa piuttosto l'inizio d'una insidiosa politica d'asservimento della Chiesa al potere civile. La pace costantiniana era densa di pericoli più che non lo fosse la persecuzione; il compromesso e la collusione tendevano fatalmente a disgregare l'immenso tesoro spirituale che il sangue dei martiri aveva accumulato. Già il testo medesimo dell'editto rivela che Costantino, nel concedere il riconoscimento legale alla Chiesa, aveva obbedito non ad una personale aspirazione religiosa, ma a ragioni di convenienza: « ...ut daremus et christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisse, quo quidquid [est] divinitatis in sede coelesti, nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere » (1). E' sempre la classica concezione « politica » e ingenuamente utilitarista della religione, che troverà in Oriente il terreno adatto per la sua conservazione (2).

(1) Ed. C. Mirbt, *Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus*, 4^a ed., Tübinga 1924, n. 95, p. 39. Le conseguenze della politica costantiniana sono acutamente esaminate da E. BUONAIUTI, *Le grandi crisi del cristianesimo antico*, in *Saggi cit.*, pp. 336-56, il quale rileva che se la Chiesa ha potuto superare l'insidioso periodo è stato in grazia dell'ascetismo, il quale era originariamente estraneo al messaggio cristiano.

(2) Un esempio significativo è nella concezione espresa nell'editto di Giustiniano ad Epifanio patriarca di Costantinopoli (*Nov. 6; 16 marzo 535*) dove, insieme con la distinzione di *sacerdotium* e d'*imperium* s'affirma « Nos igitur maximam habemus sollicitudinem circa vera Dei dogmata et circa sacerdotum honestatem, quam illis obtinentibus credimus, quia per eam maxima nobis dona dabuntur a Deo, et ea quae sunt firma habebimus, et quae nondum hactenus venerunt adquirimus ».

Costantino ha intuito (e qui si mostra la grandezza del suo genio politico) che l'idea cristiana aveva la capacità di stringere con forti legami le popolazioni dell'impero, assicurando così allo stato la base di coesione necessaria per la realizzazione del nuovo piano unitario. Ma tanto per Costantino quanto per i suoi successori l'utilità dell'alleanza sottintende la concezione del valore strumentale della Chiesa rispetto ai fini dello Stato; per questa ragione gli imperatori si sentono investiti d'una missione direttiva in seno alla Chiesa stessa.

L'ingerenza dello Stato e la progressiva mondannizzazione provocata dai privilegi stessi concessi alla Chiesa, hanno allarmato gli spiriti cristiani più vigilanti. Alla lotta per l'esistenza subentra la lotta per la libertà, il cui ultimo atto può dirsi concluso soltanto a Worms. Mentre prima del 313 la separazione tra la Chiesa e lo Stato è un dato di fatto così ovvio che non richiama nemmeno l'attenzione, dopo l'editto invece essa diventa un grave problema pratico e dottrinale da risolvere. Quindi soltanto allora si verificano le condizioni perchè la Chiesa possa iniziare l'elaborazione d'un vero sistema di dottrina politica.

La rivendicazione delle libertà e dei diritti della Chiesa compare già in Rufino d'Aquileia, Osio di Cordova, Lucifero di Cagliari fino a trovare il suo più strenuo difensore in sant' Ambrogio (1). Alla fine del V secolo essa assurge ad una formulazione teorica della più grande importanza nella dottrina gelasiana dei due poteri. Il « principio di distinzione » è il logico coronamento dell'anteriore moto d'idee; è il momento nel quale il papato, come centro direttore

(1) Per questi ed altri scrittori rimando all'opera già citata dei CARLYLE, vol. I, p. 177 sgg.

della Chiesa, prende coscienza, in forma lucida e definitiva, delle condizioni politiche che devono essere attuate affinchè la Chiesa possa assolvere la sua missione.

Com'è noto, la circostanza che ha provocato la netta presa di posizione del papato è stata l'intervento degli imperatori bizantini negli affari religiosi delle chiese d'Oriente. L'*Editto d'unione* del 482 (*Henoticon*) di Zenone, ispirato forse da Acacio patriarca di Costantinopoli e da Pietro Mongo patriarca d'Alessandria, aveva condotto alla scomunica dei due prelati da parte di Roma ed alla consumazione d'uno scisma, durato fino al 519. Diversi sono i papi che si sono succeduti in questo periodo e che hanno dovuto affrontare la situazione: i principali fra essi sono Felice II (III), Gelasio I, Simmaco, Ormisda. Ebbene, è notevole osservare come il loro pensiero è così concorde che spesso viene manifestato con suggestive somiglianze verbali. L'unica eccezione, una frase di papa Simplicio nella quale s'attribuisce all'imperatore Zenone un *animus* di sacerdote e di principe, non può aver troppo peso, sia per il suo tenore generico, sia anche perchè è anteriore alla controversia. Essa potrebbe esser valutata al massimo come una testimonianza dell'imprecisione delle idee esistente prima della crisi acaciana nel seno stesso del papato (1). Possiamo dunque parlare con ragione d'un «pensiero del papato»; senza che per questo si debba rinunciare a chiamare ancora «gelasiana» la teoria della distinzione dei due poteri, non solo perchè Gelasio ha avu-

(1) *Ep. 15 Simplicii papae ad Zenonem imperatorem*, § 1; ed. Thiel, *Ep. rom. pont. genuinae*, vol. I, Brunsbergaie 1868, pp. 202-3: exultantes, vobis inesse animum fidelissimi sacerdotis et principis, ut imperialis auctoritas et iuncta christianaæ devotioni acceptabilior Deo fieret...

to realmente una parte preponderante nella sua formazione, ma anche perchè la propagazione di essa è avvenuta soprattutto attraverso una delle lettere di questo papa (la dodicesima all'imperatore Anastasio) più tardi incorporata nel *Decretum* di Graziano (1).

Già due anni dopo la promulgazione del *Hēnoticon*, nel 484, papa Felice II ha richiamato l'imperatore al dovere di rispettare e di far rispettare i privilegi (*libertas*) della Chiesa, la quale si deve reggere con leggi proprie; quando si tratta di cose di religione, anche i principi devono sottostare ai sacerdoti di Cristo ed imparare da loro (2). In una lettera che Gelasio ha scritto ai vescovi d'Oriente, secondo la tradizione, prima ancora di salire il soglio pontificio, ricorrono gli stessi concetti quasi con le medesime parole. Vi si

(1) *Decretum Gratiani*, c. 10 d. 96; ed. Friedberg, *Corpus iuris canonici*, vol. I, 340.

(2) *Ep. VIII Felicis papae ad Zenonem imperatorem*, § 5, ed. Thiel, *Epist. rom. pont. genuinae cit.*, vol. I, p. 249-50. Puto autem, quod pietas tua, quae etiam suis manu vinci legibus quam reniti, coelestibus debeat parere decretis: atque ita humanarum sibi rerum fastigium noverit esse commissum, ut tamen ea, quae divina sunt, per dispensatores divinitus attributos percipienda non ambigat. Puto, quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si ecclesiam catholicam vestri tempore principatus sinatis uti legibus suis, nec libertati eius quemquam permittatis obsistere, quae regni vobis restituit potestatem. Certum est enim, hoc rebus vestris esse salutare, ut quum de causis Dei agitur, et iuxta ipsius constitutum, regiam voluntatem sacerdotibus Christi studeatis subdere, non praeferre, et sacrosancta per eorum praeules discere potius quam docere, ecclesiae formam sequi, non huic humanitus sequenda iura praefigere, neque eius sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit clementiam tuam piae devotionis colla submittere: ne dum mensura coelestis dispositionis exceditur, eatur in contumeliam disponentis.

aggiunge l'affermazione che il compito dell'imperatore è quello d'amministrare i pubblici affari, e che tale potestà è d'origine divina (1). Nel 493 papa Gelasio rivendica nuovamente l'autonomia religiosa della Chiesa e afferma che se un reggitore, anche cristiano, presume di poter giudicare in materia di religione, si meritierà il sospetto d'essere un persecutore della fede (2).

Tutti questi testi non sono che il preannuncio

(1) *Ep. I beati Gelasii ad episcopos orientales*, § 10; ed. Thiel cit., pp. 292-3. Quod si dixeris: « sed imperator catholicus est », salva pace ipsius dixerimus, filius est, non praesul ecclesiae; quod ad religionem competit, discere ei convenit, non docere; habet privilegia potestatis suae, quae administrandis publicis rebus divinitus consecutus est; et eius beneficiis non ingratus contra dispositionem coelestis ordinis nil usurpet. Ad sacerdotes enim Deus voluit, quae ecclesiae disponenda sunt, pertinere, non ad saeculi potestates: quae si fideles sunt, ecclesiae suae et sacerdotibus voluit esse subiectas. Non sibi vindicet alienum ius, et ministerium, quod alteri deputatum est: ne contra eum tendat abrupte, a quo omnia constituta sunt, et contra illius beneficia pugnare videatur, a quo propriam consecutus est potestatem. Non legibus publicis, non a potestatibus saeculi, sed a pontificibus et sacerdotibus omnipotens Deus christianaे religionis dominos et sacerdotes voluit ordinari et discuti recipique de errore remeantes. Imperatores christiani subdere debent executiones suas ecclesiasticis praesulibus, non praeferre.

(2) *Ep. X, seu Gelasii papae commonitorium ad Faustum magistrum fungentem legationis officio Constantiopolis*, § 9, ed. Thiel cit., p. 347: Si quantum ad religionem pertinet, non nisi apostolicae sedi iuxta canones debetur summa iudicii totius; si quantum ad saeculi potestatem, illa a pontificibus et praecipue a beati Petri vicario debet cognoscere, quae divina sunt, non ipsa eadem iudicare. Nec sibi hoc quisquam potentissimus saeculi, qui tamen christianus est, vindicare praesumit, nisi religionem forsitan persequens.

della sistemazione definitiva della dottrina quale comincia ad apparire in una famosa lettera all'imperatore Anastasio (1). Il mondo — afferma Gelasio — è retto principalmente da due guide: l'autorità sacerdotale e la potestà regia. I sacerdoti hanno una maggiore responsabilità, in quanto devono rispondere anche per i re di fronte al divino giudizio. L'imperatore, dal canto suo, si solleva in dignità sopra tutto il genere

(1) *Gelasio, Ep. XII ad Anastasium Augustum, §§ 2-3,*
ed Thiel cit., pp. 350-2; anno 494.

Duo quippe sunt, imperator auguste, quibus principaliiter mundus hic regitur: auctoritas sacra pontificum et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem. Nostri etenim, filii clementissime, quod licet praesideas humano generi dignitate, rerum tamen praesulibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuae salutis expectas, inque sumendis coelestibus sacramentis eisque ut competit disponendis, subdi te debere cognoscis religionis ordine potius quam praeesse, itaque inter haec ex illorum te pendere iudicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem. Si enim, quantum ad ordinem pertinet publicae disciplinae, cognoscentes imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent religionis antistites, ne vel in rebus mundanis exclusae videantur obviare sententiae; quo, oro te, decet affectu eis obedire, qui praerogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis? Proinde sicut non leve discrimin incubit pontificibus siluisse pro divinitatis cultu, quod congruit, ita his, quod absit, non mediocre periculum est, qui, cum parere debeant, despiciunt. Et si cunctis generaliter sacerdotibus recte divina tractantibus fidelium convenit corda submitti, quando potius sedis illius praesuli consensus est adhibendus, quem cunctis sacerdotibus et divinitas summa voluit praeminere, et subsequens ecclesiae generalis iugiter pietas celebravit? Ubi pietas tua evidenter advertit numquam quolibet penitus humano consilio elevare se quemquam posse illius privilegio vel confessioni, quem Christi vox praetulit universis,

umano; il suo potere è d'origine divina (1). La caratteristica principale di queste due distinte autorità è d'avere ciascuna una propria sfera d'azione e nello stesso tempo d'aver l'una bisogno dell'altra. E' su quest'ultimo punto che Gelasio insiste in modo particolare: in materia religiosa gli imperatori, come gli altri laici, sono soggetti ai sacerdoti, e tra essi soprattutto al romano pontefice; per quanto riguarda invece « l'ordine della pubblica disciplina » i prelati obbediscono alle leggi civili. Il legame che unisce i due poteri è così forte, che lo scrittore tratta di grave colpa la ne-

quem ecclesia veneranda confessa semper est et habet devota primatem. Impeti possunt humanis praesumptionibus quae divino sunt iudicio constituta, vinci autem quorumlibet potestate non possunt. Atque utinam sic contra nitentibus perniciosa non sit audacia, quemadmodum, quod ab ipso sacrae religionis auctore praefixum est, non potest ulla virtute convelli!

Sull' interessante distinzione tra *auctoritas* e *potestas*, che ben presto sarà dimenticata da Gelasio stesso (nel IV trattato), si possono cf. le osservazioni e i testi prodotti da E. CASPAR, *Geschichte des Papsttums*, vol. 2, Tübinga 1933, pp. 65 sgg. e 753-5.

(1) Il principio dell'origine divina del potere civile è tradizionale nel pensiero cristiano dei primi secoli, a partire da S. Paolo. Si veda in proposito il cap. XIII, *The sacred authority of the ruler*, nel I vol. della citata opera dei CARLYLE. Non mancano tuttavia dubbi e dispareri per quanto riguarda il potere civile malvagio. Oltre al passo dell'Ambrosiastro, citato da CARLYLE, pag. 150, è da ricordare che Filastro (fine del IV secolo) tratta addirittura da eretici coloro che sostengono « malos reges et pseudoprophetas non a sua venire et fieri voluntate, sed Dei iussione eos inmititi, ignorantes quod non a Deo illos fieri pseudoprophetas aut malos reges scripturae adnuntiant, sed contra Dei voluntatem sua voluntate et inimici suggestione sic eos advenire declarant... ». *Divers. haer. liber*, cap. 101 (73); ed. Marx, in *C. S. E. L.*, vol. 38, Vienna, Praga e Lipsia 1898, pp. 60-1.

gligenza, da parte dei sacerdoti, a redarguire i governanti che l'abbiano meritato; e in un'altra epistola torna ancora sull'argomento, adducendo ad esempio gli episodi più insigni di sacerdoti che hanno rimproverato e punito con mezzi spirituali i principi colpevoli, o che almeno hanno resistito ai loro ordini ingiusti. La lista di questi precedenti, la prima del genere, a quanto sembra, comprende gli episodi di Nathan e David, Ambrogio e Teodosio, Leone e Teodosio *junior*; quello di papa Ilario con Antemio imperatore, e quello dei papi Simplicio e Felice con il tiranno Basilisco e l'imperatore Zenone; l'atteggiamento del vescovo Eugenio di Cartagine di fronte al re vandalo Unnerico e infine quello di lui stesso Gelasio di fronte ad Odoacre «barbaro ed eretico» (1).

Il pensiero gelasiano raggiunge sistematicità e chiarezza massime nel trattato *Ne forte quod solent*, vertente anch'esso sulla controversia acaciana (2). Qui

(1) *Ep.* 26, § 11; ed. Thiel cit., pp. 407-9.

(2) *Tractatus IV, seu Gelasii papae tomus de anathematis vinculo*, § 11, ed. Thiel cit., pp. 567-8: Quodsi haec tentare formidant, nec ad sua pertinere cognoscunt modulum potestatis, cui tantum de humanis rebus iudicare permisum est, non etiam praeesse divinis: quomodo de his, per quos divina ministrantur, iudicare præsumunt? Fuerint haec ante adventum Christi, ut quidam figurалиter, adhuc tamen in carnalibus actionibus constituti, pariter reges exsisterent et pariter sacerdotes, quod sanctum Melchisedech fuisse sacra prodit historia. Quod in suis quoque diabolus imitatus est, utpote qui semper quae divino cultui convenienter sibimet tyrrannico spiritu vindicare contendit, ut pagani imperatores idem et maximi pontifices dicerentur. Sed quum ad verum ventum est eumdem regem atque pontificem, ultra sibi nec imperator pontificis nomen imposuit, nec pontifex regale fastigium vindicavit (quamvis enim membra ipsius, id est, veri regis atque pontificis, secundum participationem naturae magnificaे utrum-

il principio dell'esistenza di due distinte sfere d'azione, a differenza degli altri scritti, è esplicitamente formulato. Malgrado che vi sia di nuovo ribadito il concetto dell'interdipendenza tra le due massime autorità, Gelasio ha forse temuto che il principio di distinzione potesse suscitare l'impressione d'un dualismo troppo pronunciato nel governo della società cristiana, in contrasto con l'ideale unitario trasmesso dalla tradizione religiosa e da quella della romanità, alla quale egli tanto teneva. Gelasio ha sentito l'esigenza d'una sintesi superiore che conducesse ad unità la dicotomia fondamentale nel governo del mondo cristiano; la soluzione adatta gli è stata offerta dall'idea del *regale sacerdotium* di Cristo, trasmessagli, come abbiamo visto, da un'elaborazione durata più secoli.

Il pensiero di Gelasio ha assunto la forma, particolarmente interessante, d'una visione storiografica. V'è dapprima un'età, anteriore all'avvento di Cristo, nella quale alcuni uomini furono insieme re e sacerdoti, come il « santo » Melchisedech. Questi re-preti, sulla

que in sacra generositate sumpsisse dicantur, ut simul regale genus et sacerdotale subsistant): quoniam Christus memor fragilitatis humanae, quod suorum saluti congrueret, dispensatione magnifica temperavit, sic actionibus propriis dignitatibusque distinctis officia potestatis utriusque discrevit, suos volens medicinali humilitate salvari, non humana superbia rursus intercipi: ut et christiani imperatores pro aeterna vita pontificibus indigerent, et pontifices pro temporalium cursu rerum imperialibus dispositionibus uterentur; quatenus spiritualis actio a carnalibus distaret incursis et Deo militans minime se negotiis saecularibus implicaret [II Tim. II, 4], ac vicissim non ille rebus divinis praesidere videretur, qui esset negotiis saecularibus implicatus; ut et modestia utriusque ordinis curaretur, ne extolleretur utroque suffultus, et competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur.

cui carnalità, per le note ragioni, Gelasio vuole insistere, hanno avuto soltanto una funzione simbolica o figurativa. Il diavolo ha voluto imitare questi esempi dell'età prechristiana, e così è avvenuto che gli imperatori pagani si siano chiamati anche pontefici massimi. Ma, sopraggiunto il vero re e sacerdote, Cristo, gli imperatori rifiutarono il titolo pontificale ed i pontefici quello regio; poichè Cristo, volendo evitare le manifestazioni dell'umana superbia, pericolose per la salvezza dei suoi fedeli, separò i due uffici in modo che l'uno avesse bisogno dell'altro.

Non è difficile, e forse nemmeno utile, rilevare l'ingenuo schematismo di questo ragionamento. Tra l'altro, si noti che in realtà il primo imperatore che ha rinunciato al titolo sacerdotale è stato Graziano, nel 382. Ma a noi preme piuttosto osservare la particolare funzione che ha assunto l'idea del *regale sacerdotium* di Cristo nella sua prima introduzione nel quadro d'un sistema politico-religioso. Anzitutto, come s'è visto, quest'idea assicura la conservazione del principio unitario. In secondo luogo, nel processo logico, essa ha funzione d'antitesi rispetto alla distinzione dei poteri: da una parte, il piano della nuova divina economia con Cristo re e pontefice; dall'altra, il piano dei valori umani con il sacerdozio diviso dal regno. La storia successiva del *regale sacerdotium*, come vedremo, sarà caratterizzata dalla progressiva sostituzione, fino al più completo trionfo, d'un nuovo procedimento analogico all'antica posizione antitetica. Tale sostituzione ha la sua giustificazione psicologica nelle mutate condizioni dei tempi e nei diversi obiettivi che s'è prefisso un pensiero politicamente più maturo.

Gelasio non è assolutamente il primo tra i papi

a trattare della figura di Melchisedech. Egli ha un predecessore, Leone Magno, il quale ne ha parlato abbastanza diffusamente in uno dei suoi sermoni. Ma il pensiero di Leone si mantiene nel quadro della pura teologia, senza intrusioni nel campo della politica; è il tipico pensiero dell'ortodossia che tante volte abbiamo incontrato, il quale, commentando la *Lettera agli Ebrei*, eleva l'*ordo Melchisedech* a simbolo del sacerdozio cristiano trasmissibile solo per eredità spirituale e quindi opposto alla carnalità ed alla temporalità del sacerdozio levitico (1).

(1) LEONE MAGNO, *Sermo III*, cap. 1; ed. Migne, P. L., vol. 54, col. 145: «Ipse [=Christus] est enim de quo propheticē scriptum est: «Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech»; hoc est, non secundum ordinem Aaron, cuius sacerdotium per propaginem sui seminis currens, temporalis ministerii fuit, et cum Veteris Testamenti lege cessavit; sed secundum ordinem Melchisedech, in quo aeterni pontificis forma praecessit. Et dum quibus parentibus sit editus non refertur, in eo ille intelligitur ostendi, cuius generatio non potest enarrari. Denique cum huius divini sacerdotii sacramentum etiam ad humanas pervenit functiones, non per generationum tramitem curritur, nec quod caro et sanguis creavit, eligitur; sed cessante privilegio patrum, et familiarum ordine praetermissis, eos rectores ecclesia accipit, quos Spiritus Sanctus praeparavit; ut in populo adoptionis Dei, cuius universitas sacerdotalis atque regalis est, non praerogativa terrenae originis obtineat unctionem, sed dignatio coelestis gratiae gignat antistitem». Al *Sermo V*, cap. 3, Migne, ivi, col. 154, Leone ripete gli stessi concetti, precisando che è nella qualità del sacrificio offerto che Melchisedech ha presfigurato Cristo.

Non ci consta che Leone Magno abbia parlato del *regale sacerdotium* di Cristo. Si può solo riscontrare l'influenza dell'idea petrina del regale sacerdozio esteso alla comunità dei cristiani in un altro passo di papa Leone, nel quale Roma è chiamata «civitas sacerdotalis et regia»: Migne, P. L., vol. 54, col. 422.

Alcune interessanti precisazioni alla dottrina della distinzione dei poteri sono state apportate da un successore di Gelasio, papa Simmaco, in una lettera nella quale si difende dalle accuse mossegli dall'imperatore Anastasio (1). Gelasio concepiva ciascuno dei

(1) *Ep. x, seu Apologeticus Symmachi episcopi Romanii adversus Anastasium imperatorem*, §§ 8-9; ed. Thiel cit., p. 203-4: Conferamus autem honorem imperatoris cum honore pontificis: inter quos tantum distat, quantum ille rerum humanarum curam gerit, iste divinarum. Tu imperator a pontifice baptismum accipis, sacramenta sumis, orationem poscis, benedictionem speras, poenitentiam rogas. Postremo tu humana administras, ille tibi divina dispensat. Itaque ut non dicam superior, certe aequalis honor est. Nec te putas mundi pompa praecellere: quia quod infirmum Dei, fortius est hominibus [*I Cor. i, 25*]. Itaque videris, quid te deceat. Tamen quum in accusationem proruperis, tam divinis legibus quam humanis pari mecum sorte consistis; in qua cariturus honore summo, si fuero, quia id mavis, te accusante convictus, amissurus pari ratione, si non convinceris, dignitatem. Sit istud in mundo iudicium, expectante Deo et angelis eius, spectaculum omni saeculo simus, quo aut sacerdos bonae vitae, aut imperator religiosae modestiae consequantur exemplum: quia his praecipue duabus officiis regitur humanum genus, et non debeat aliquid eorum existere, quo valeat offendit divinitas, maxime quum uterque honor videatur esse perpetuus, atque ita humano generi ex alterutro consulatur. Precor, imperator, pace tua dixerim, memento te hominem, ut possis uti concessa tibi divinitus potestate: quia etiamsi haec sub humano praevenere iudicio, sub divino necesse est ut discutiantur examine. Fortasse dicturus es, scriptum esse, omni potestati nos subditos esse debere [*Rom. XIII, 1*]. Nos quidem potestates humanas suo loco suscipimus, donec contra Deum suas non erigunt voluntates. Ceterum si omnis potestas a Deo est, magis ergo quae rebus est praestituta divinis. Defer Deo in nobis, et nos deferimus Deo in te. Ceterum si tu Deo non deferas, non potes eius uti privilegio, cuius iura contemnis.

due sommi poteri come fornito d'una sua propria dignità; anzi, in un passo della dodicesima lettera, come abbiamo visto, egli riconosceva l'eccellenza della dignità imperiale (*licet praesideas humano generi dignitate*). Simmaco istituisce un più elaborato confronto tra l'*honor imperatoris* e l'*honor pontificis*, che si risolve a tutto vantaggio di quest'ultimo, pur nell'asserita parità. Una conseguenza pratica che Simmaco è disposto a trarre è che Anastasio debba essere considerato decaduto se non riuscirà a provare le sue accuse, allo stesso modo che una simile punizione deve essere applicata al papa nel caso contrario. Questa deduzione sarebbe sufficiente da sola a far intuire che la questione della maggiore o minor dignità del pontefice rispetto all'imperatore, lungi dal costituire una fisima vuota di senso, è un'esigenza psicologica di straordinario vigore posta alla radice stessa della formazione della teoria politica. E' quello che più d'una volta avremo occasione di constatare. Notiamo intanto che il confronto tra la *dignitas regia* e quella sacerdotale era un motivo abbastanza diffuso nella letteratura patristica, e veniva normalmente risolto in favore dei sacerdoti (1); e se ne abbiamo fatto menzione per la prima volta in occasione della polemica sostenuta da Gelasio e da Simmaco, è perchè in questo caso l'argomento figura in atti ufficiali emanati dal massimo potere responsabile dell'organizzazione religiosa, e come tale riveste particolare importanza.

(1) Il più antico esempio che ci sia dato ricordare è fornito dalle parole del patriarca Giuda contenute nei *Testamenta duodecim patriarcharum*, cap. 4, § 21; ed. Migne, P. G., vol. 2, col. 1081: Ἐμοὶ γὰρ ἔδωκε Κύριος τὴν βασιλείαν, κάκείνῳ (a Levi) τὴν ἱερατείαν, καὶ ὑπέταξε τὴν βασιλείαν τῇ ἱερωσύνῃ. Ἐμοὶ ἔδωκε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,

Il principio di distinzione, rivestito o no che fosse della sua forma gelasiana, s'è affermato con una certa rapidità. Il vescovo africano Fulgenzio di Ruspe, che di Gelasio è quasi un contemporaneo, poichè risulta che è morto verso il 532, gli ha dato una formulazione originale, benchè in sostanza identica al pensiero gelasiano. Il vescovo e l'imperatore appaiono

κάκεινῳ τὰ ἐν οὐρανοῖς. Ὡς ὑπερέχει οὐρανὸς τῆς γῆς, οὗτος ὑπερέχει Θεοῦ ἵερατεία τῆς ἐπὶ γῆς βασιλείας.

I *Testamenta* rimontano al II sec. d. C. Tra i testi superiori ve n'è uno molto espressivo di s. Giovanni Crisostomo (fine del IV secolo): «Ο βασιλεὺς σώματα ἐμπιστεύεται, δὲ δὲ ἱερεὺς ψυχάς· δ βασιλεὺς λοιπάδας χομιάτων ἀφίσιν, δὲ δὲ ἱερεὺς λοιπάδας ἀμαρτημάτων · ἐκεῖνος ἀναγκάζει, οὗτος παρακαλεῖ · ἐκεῖνος ἀνάγκῃ, οὗτος γνώμῃ · ἐκεῖνος ὅπλα ἔχει αἰσθητὰ, οὗτος ὅπλα πνευματικά · ἐκεῖνος πολεμεῖ πρὸς βαρβάρους, ἐμοὶ πόλεμος πρὸς δικιομας. Μείζων δὲ ἀρχὴ αὕτη · διὰ τοῦτο δ βασιλεὺς τὴν κεφαλὴν ὑπὸ χειρὸς τοῦ ἱερέως ἄγει, καὶ πανταχοῦ ἐν τῇ Παλαιᾷ ἱερεῖς βασιλέας ἔχοιον. In illud «Vidi Dominum» homil. IV; ed. Migne, P. G., vol. 56, col. 126. Il valore probativo dato all'unzione regia da parte dei preti dell'Antico Testamento costituisce un notevole precedente per le teorie politiche di senso curiale ed episcopale che cominciano ad affermarsi nel IX sec.

Il Crisostomo stesso ha inoltre dedicato un apposito trattatello alla comparazione dei due stati di re e di monaco: ed. Migne, P. G., vol. 47, coll. 387-92. Ivi si dimostra che in ogni circostanza della vita, ed anche dopo la morte, il re si trova in condizioni d'inferiorità di fronte al monaco. Quest'ultimo regna sull'ira, l'invidia, l'avarizia e le altre passioni dell'animo; la sua missione è quindi tanto nobile che sarebbe più giusto chiamare lui «re» piuttosto che il sovrano assiso in trono, e ornato della porpora e della corona: ὥστε δικαιότερον ἂν τις τοῦτον (il monaco) βασιλέα καλέσειεν, η τὸν ἀλουργήδι καὶ στεφάνῳ λαμπόμενον, καὶ καθήμενον ἐπὶ θρόνου χρυσοῦ (col. 388).

Un'altra concezione della superiorità del sacerdozio è stata espressa da un contemporaneo del Crisostomo, s. Gre-

come i due massimi poteri ognuno nel proprio campo; né l'uno né l'altro devono sorpassare i limiti imposti alla loro missione; ma questa distinzione di compiti avviene nel seno d'una stessa Chiesa, che in tal modo salvaguarda la superiore unità del consorzio cristiano (1). Queste parole di Fulgenzio hanno trova-

gorio Nazianzeno, in una allocuzione ai magistrati di Nazianzo: καὶ ὁ τοῦ Χριστοῦ νόμος ὑποτίθησιν ὑμᾶς τῇ ἐμῇ δυναστείᾳ καὶ τῷ ἐμῷ βήματι · Ἀρχομεν γάρ καὶ αὐτοὶ προσθήσω δὲ, ὅτι καὶ τὴν μεῖζονα καὶ τελεωτέραν ἀρχήν · ἡ δεῖ τὸ πνεῦμα ὑποχωρῆσαι τῇ σαρκὶ καὶ τοῖς γηίνοις τὰ ἔπουράνια. *Oratio XVII*, ed. dei Maurini, vol. I, Parigi 1778, pp. 322-3.

(1) FULGENZIO, *De veritate praedestinationis et gratiae Dei ad Ioannem et Venerium*, lib. II, § 38; ed. (molto scorretta) Migne, P. L., vol. 65, col. 647: Quantum ergo pertinet ad huius temporis vitam, constat quia in Ecclesia nemo pontifice potior, et in saeculo nemo christiano imperatore celsior invenitur. Sed non ideo quilibet episcopus vas misericordiae putetur in gloriam praeparatum quia pontificali militia fungitur; sed si pro grege sibi credito sollicitus semper invigilet, praedicet verbum..... nec sibi dominatum superbus usurpare contendat, sed apostolicis informatus eloquiis, exemplum se cunctis exhibeat; nec si illius altitudinis collatum sibi gaudeat temporale fastigium, sed si humili certe fidelibus praebat bonae conversationis exemplum [Tit. II, 7]. Clementissimus quoque imperator non ideo est vas misericordiae praeparatum in gloriam quia apicem terreni principatus accepit, sed si in imperiali culmine recta fide vivat, et vera cordis humilitate praeditus, culmen regiae dignitatis sanctae religioni subiiciat; si magis in timore serviat Deo, quam in tumore dominari populo delectetur.... si prae omnibus se sanctae matris Ecclesiae catholicae meminerit filium, ut eius paci atque tranquillitati per universum mundum prodesse faciat suum principatum. Magis enim christianum regitur ac propagatur imperium, dum ecclesiastico statui per universam terram consultetur, quam cum in

to una grandissima eco tra gli scrittori di cose politiche, specialmente nel IX secolo.

Tuttavia anche nei momenti del suo maggior prestigio, il principio di distinzione s'è trovato di fronte all'ideale, mai scomparso durante tutto il Medioevo, del duce unico, temporale e spirituale, della cristianità, del *rex et sacerdos*. Un contemporaneo di Gelasio, il vescovo e retore Ennodio, desiderava veder realizzato quest'ideale in Teodorico, ma in forma assai attenuata. Nel *Panegirico* dedicato a questo re, egli sostiene infatti che non si debba chiamare *divus* o *pontifex* il sovrano che nell'esercizio del suo potere si è mostrato degno di questi attributi (1). Si può credere che la figura di Melchisedech non sia estranea al pensiero d'Ennodio, dal momento che egli la ricorda, in una delle sue lettere, per aver dato origine ad uno dei problemi più meritevoli d'esser approfonditi, e ch'egli pone sullo stesso piano delle interpretazioni sull'arca di Noè, sulle profezie, o simili. Riprendendo un motivo assai diffuso nel Medioevo, ed ereditato più tardi dal Rinascimento, Ennodio sostiene che solo di questi argomenti religiosi si deve occupare la vera scienza, la-

parte quacumque terrarum pro temporali securitate pugnatur.

(1) *Panegyricus dictus clementissimo regi Theodorico ab Ennodio Dei famulo*, § 17; ed. Vogel in *M. G. H., auct. ant.*, vol. 7, pag. 213: Exhibes robore vigilantia prosperitate principem, mansuetudine sacerdotem. Quid! Frustra maiores nostri divos et pontifices vocarunt, quibus sceptra conlata sunt. Singulare est actibus implere sanctissimum et veneranda nomina non habere. Rex meus sit iure Alamannicus, dicatur alienus. Ut *divus* vitam agat ex fructu conscientiae, nec requirat pomposae vocabula nuda iactantiae, in cuius moribus veritati militant blandimenta maiorum.

sciando da parte i soggetti profani la cui vanità richiama alla mente la tela di Penelope (1).

Le espressioni d'Ennodio non potrebbero essere considerate come testimonianza d'incertezze che ancora perdurassero negli ambienti della corte papale, poichè l'intimità del vescovo di Pavia con questa corte data dal pontificato d'Ormisda, cioè di qualche anno dopo la composizione del *Panegyricus* (507). Tuttavia è certo che tra gli stessi papi si trovò chi non era all'altezza del pensiero gelasiano, o per lo meno non rifletteva sulle incresciose conseguenze che dal punto di vista degli interessi del papato poteva provocare l'abbandono, anche momentaneo e puramente verbale, del principio di distinzione. Questo papa fu Vigilio. Riprendendo alla lettera un'espressione già ricordata del suo predecessore Simplicio, quasi che nel frattempo nessuna chiarificazione si fosse avuta nelle idee politiche del papato, egli si compiace che la grazia divina abbia concesso un *animus* non solo imperiale, ma anche sacerdotale a Giustiniano. Certo un *animus* non è una *dignitas*, nè si può trascurare la parte che nell'epistola ha assunto l'enfasi laudativa; restava tuttavia il pericolo di un'interpretazione tendenziosa, tanto più che nel testo è assai vivo il senso della missione religiosa che spetta all'imperatore come capo del mondo cristiano, concepito come salda unità politico-

(1) ENNODIO, *Ep.* II, 6 a Pomerio; ed. Vogel, in M. G. H., *auct. ant.*, vol. 7, p. 38: Nunc vale, mi domine, et circa me ecclesiasticae magis disciplinae exerce fautorem. Scribe vel manda, Melchisedech parentes quos habuerit, explanationem arcae, circumcisionis secretum et quae profeticis mysteriis includuntur. Ista quae sunt saecularium schemata respuantur, caducis intenta persuasionibus, telae similia Penelopae.

religiosa (1). E tutto questo accadeva proprio in occasione dei rapporti con Giustiniano, cioè con un imperatore il quale non aveva esitato ad accogliere tra i principi teorici del suo governo la dottrina della distinzione tra i due poteri (2).

Che il pericolo d'un'interpretazione tendenziosa del testo vigiliano fosse reale lo dimostrano vari fatti. Esorbita dal nostro intento occuparci di proposito dei peculiari caratteri che ha assunto il cesaropapismo bizantino; tuttavia non possiamo non ricordare che in varie occasioni è stata rivendicata agli imperatori d'Oriente la dignità sacerdotale. Diciamo «dignità sacerdotale» e non «missione religiosa» la quale, come meglio vedremo in seguito, è cosa ben diversa. Nel concilio di Costantinopoli del 448 i prelati, acclamando l'imperatore Teodosio II, l'hanno chiamato ἀρχιερέως βασιλεύς; similmente, nel concilio di Calcedonia del 451, Marciano è stato salutato ἀρχιερέως βασιλεύς (3).

(1) VIGILIO, *Ep. ad Iustinianum*; ed. Migne, P. L., vol. 69, col. 22: Qualia enim regna plus armis fidei quam corpore fortitudine viceritis, docet immensitas gentium subiectarum, quae quanto maior assurgit numero, tanto mystici solius perfecta operatione miraculi superatur. Unde nos in Domino nimium convenit gloriari, quod non imperiale solum, sed etiam sacerdotalem vobis animum concedere sua miseratione dignatus est: et quod omnes pontifices antiqua in offerendo sacrificia traditione depositimus, exorantes ut catholicam fidem adunare, regere Dominus et custodire toto orbe dignetur, summis hoc pietas vestra viribus efficit; cum per omnes regni vestri partes, ut universos fines terrae, eam fidem quam per venerabiles semper christiana confessionis iudicio complectendas Nicenam, Constantinopolitanam, Ephesinam primam, sed et Chalcedonensem synodos constat ir reprehensibiliter solidam, inconcussa iubeatis pace servari, etc.

(2) Nov. 6 del 16 marzo 535.

(3) MANSI, *Conc. coll.*, vol. 6, col. 733; vol. 7, col. 177.

Nel 655 Massimo il Confessore, il fiero nemico del monofisismo e del monoteletismo, fu tratto innanzi al senato bizantino per rispondere, fra l'altro, dell'accusa di lesa maestà. Nella sua difesa egli narra d'una discussione sostenuta in Roma con un messo imperiale (presente in quel momento all'udienza) il quale asseriva che ogni imperatore cristiano era sacerdote. Massimo ribattè quest'affermazione, e dimostrò assurdo qualsiasi tentativo diretto a piegare l'*ordo Melchisedech* in favore del regale sacerdozio del sovrano bizantino (1).

(1) *Relatio factae motionis inter dominum Maximum monachum et socium eius coram principibus in secretario*; ed. Mansi, *Conc. coll.*, vol. xi, col. 6: Et dixisti: «Ergo non est omnis christianus imperator etiam sacerdos? ». Et dixi: «Non est. Neque enim astat altari, neque post sanctificationem panis exaltat eum, dicens: Sancta sanctis. Neque baptizat, neque chrismatis confectionem patrat; neque facit episcopos, vel presbyteros, aut diaconos; neque linit ecclesias, neque indicia sacerdotii fert, superhumeral scilicet et evangelium, quemadmodum imperii coronam et purpuram ». Et dixisti: «Et quomodo Scriptura regem et sacerdotem dicit esse Melchisedec? ». Et dixi: «Unius natura regis cunctorum Dei, natura etiam ob salutem nostram pontificis facti, unus erat typus Melchisedec. Quod, si secundum ordinem Melchisedec alium dicis esse regem et sacerdotem, et reliqua praesume dicere, id est sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, neque finem vitae habentem: et adverte quod ex hoc oriri valeat malum. Alius quippe talis reperietur Deus incarnatus secundum ordinem Melchisedec, et non secundum ordinem Aaron salutem nostram perficiens. Verumtamen, quid volumus per multa discurrere? Inter sacras oblationes, supra sanctam mensam, post pontifices et sacerdotes et diaconos omnemque sacramentum ordinem cum laicis imperatores memorantur, dicente diacone: Et eorum, qui in fine dormierunt, laicorum, Constantini, Constantis et ceterorum. Sic autem et vivorum memoriam facit imperatorum post sacratos omnes ».

Un'altra interessante testimonianza appartiene al tempo della controversia per le immagini. In una sua lettera, posteriore al 729, Gregorio II rimprovera energeticamente Leone l'Isaurico d'essersi chiamato «imperatore e sacerdote», opponendogli, pur senza rifarsi alla terminologia gelasiana, la necessaria distinzione dei poteri (1).

Il principio gelasiano di distinzione non ha atteso d'esser incorporato nel *Decretum* di Graziano per esercitare la sua influenza sulle teorie politiche dell'età medioevale. Nell'VIII e ancor più nel IX secolo esso è così diffuso tra i pubblicisti occidentali, che si può ritenere, senza alcuna temia d'esagerazione, che sia divenuto ormai la soluzione teorica normale del problema dei rapporti tra Stato e Chiesa. Non è necessario ricorrere ai documenti, che la letteratura ha prodotto in abbondanza; per i nostri scopi è sufficiente ricordare che in alcuni di questi testi, insieme con il principio di distinzione, ricorre anche la superiore salvaguardia del regale sacerdozio di Cristo. Così, per esempio, in una lettera inserita nell'epistolario di Lu-

(1) *Ep. xiii Gregorii papae II ad Leonem Isaurum imperatorem*; ed. Migne, P. L., vol. 89, coll. 521-2: Scripsi: «imperator sum et sacerdos»... Non sunt imperatorum dogmata sed pontificum, quoniam Christi sensum nos habemus. Alia est ecclesiasticarum constitutionum institutio et alius sensus saecularium: in administrationibus saeculi militarem ac ineptum quem habes sensum et crassum in spiritualibus dogmatum administrationibus habere non potes. Et ecce tibi palatii et ecclesiarum scribo discrimen, imperatorum et pontificum: agnosce illud, et salvare, nec contentiosus esto.... Quemadmodum pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet ac dignitates regias defendi, sic neque imperator in ecclesias introspiciendi et electiones in clero peragendi neque consecrandi, vel symbola sanctorum sacramentorum administrandi, sed neque participandi absque opera sacerdotis.

po di Ferrières, probabilmente dell'anno 842, e che testimonia del pensiero di Carlo Calvo (1); così ancora negli atti dei sinodi di Thionville e di Iuditz, ambedue dell'844, e di Quierzy, nell'857 (2). Nello stes-

(1) *Ep. ad Amulum episcopum [Lugdunensem] ex parte Guenilonis et Gherardi*; ed. Dümmler in *M. G. H., Ep.* vol. 6, 1, *karol. aevi 3*, n. 81, p. 73; ovvero ed. Levillain, *Loup de Ferrières, Correspondance*, vol. 1, Parigi 1927, n. 26, pag. 124: Praecepit itaque (il re Carlo il Calvo) ut eius vobis sermonibus diceremus se fideliter tenere, quod rex regum, idemque sacerdos sacerdotum, qui solus potuit ecclesiam regere quam redemit, postquam humanitatem suam in caelum evexit, semper cum suis futurus divinitate, potestatem suam ad eandem gubernandam ecclesiam in sacerdotes divisit et reges, ut, quod sancti docerent pontifices, et ipsi implerent et impleri facerent devotissimi reges.

(2) Concilio di Iuditz presso Diedenhofen, cap. 2; ed. *M. G. H., Legum t. 1*, pag. 381: «Quia bene nostis, ab illo qui solus merito et rex et sacerdos fieri potuit, ita ecclesiam dispositam esse, ut pontificali auctoritate et regali potestate gubernetur». Le stesse parole si ritrovano negli atti del sinodo di Thionville, § 2; ed. Boretius e Krause in *M. G. H., Legum sect. II, Capit. reg. franc.*, vol. 2, n. 227, p. 114.

Epistola synodi Carisiacensis ad Hludowicum regem Germaniae directa; ed. *M. G. H., Legum sect. II, Cap. reg. franc.*, vol. 2, n. 297, pag. 440: «Nos autem obsecramus dominationem vestram, attendite potius, si christianus rex estis, sicut et Deo gratias estis, et in illum creditis et per illum regnare vultis per quem, sicut scriptum est [Prov. VIII, 15], reges regnant, et cuius est regnum, immo orbis terrae et plenitudo eius [Ps. XXI, 29; XXIII, 1], quia idem Deus in carne veniens, qui solus rex fieri potuit et sacerdos et in caelum ascendens, suum regnum, id est ecclesiam, inter pontificalem auctoritatem et regiam potestatem gubernandum disposuit...».

A p. 441, con antitesi agostiniana, a Cristo rex regum è opposto il diavolo, rex super omnes filios superbiae [Job. XLI, 25].

so senso si esprime, richiamandosi esplicitamente a Gelasio, Incmaro di Reims, il quale, come già una volta aveva fatto s. Agostino, contempera il *regale sacerdotium* di Cristo con la vecchia idea petrina che elevava il corpo dei fedeli a un βασίλειον ἱεράτευμα (1). Le citazioni dai testi gelasiani sono ampie negli atti del concilio di S. Macra (2), più abbondanti ancora in uno

(1) INCMARO DI REIMS, *De divertio Lotharii et Tetergae*; Migne, P. L., vol. 125, col. 769. « Porro quia redemptor noster, qui rex nobis pariter et sacerdos fieri dignatus est, sacerdos videlicet, ut nos a peccatis hostia suae passionis emundet, rex, ut regnum nobis perenne tribuat, regnumque nos Deo et sacerdotes faciat, ac solus utrumque dignitate ed nomine, rex scilicet et sacerdos, essentialiter fieri potuit, duo providentia sua constituit, ut sanctus Gelasius ad Anastasium imperatorem scripsit, quibus principaliter mundus hic regitur, id est auctoritatem sacram pontificum et regiam potestatem, in quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem. De his duabus excellentissimis dignitatibus personis, b. Cypriani pontificis et martyris gloriosi sententias huic opusculo subnectere dignum duximus, ut attendentes ad formam sui nominis, quantum patitur humana fragilitas, in nullo exorbitent a regula sibi ab eodem pontifice pontificum et regum traditae dignitatis ». Segue una lunga citazione dal *De duodecim abusivis saeculi pseudo-ciprianeo*.

Cf. anche un altro passo d'Incmaro del tempo della controversia con Adriano II, nel quale s'immaginano le obiezioni dei sostenitori del partito regio (*Ep. ad Adrianum papam*; ed. Migne, P. L., vol. 126, col. 181). Respondent... petite dominum apostolicum ut, quia rex et episcopus simul esse non potest, et sui antecessores ecclesiasticum ordinem, quod suum est, et non rempublicam, quod regum est, disposuerunt, non praecipiat nobis habere regem, qui nos in sic longinquis partibus adiuvare non possit contra subitanos et frequentes paganorum impetus...

(2) *Concilium apud S. Macram* (Fimes, a. 881); ed. Mansi, *Conc. coll.*, vol. 17, coll. 538-9: « Haec namque sunt sacerdotalis officii, et regii ministerii, quia sicut in sacris le-

scritto con il quale Incmaro ha voluto ribadirne le idee (1).

La fedeltà ai principî gelasiani non esclude del resto che la teoria politica di senso ecclesiastico dell'VIII-IX secolo presenti notevoli differenze da quella formulata dai papi della controversia acaciana. Per convincersi di ciò è sufficiente gettare uno sguardo

gimus literis duo sunt quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum et regia potestas. Solus enim dominus noster Iesus Christus vere fieri potuit rex et sacerdos. Post incarnationem vero, et resurrectionem, et ascensionem eius in caelum, nec rex pontificis dignitatem, nec pontifex regiam potestatem sibi usurpare praesumpsit: sic actionibus propriis dignitatibusque ab eo distinctis, ut et christiani reges pro aeterna vita pontificibus indigerent, et pontifices pro temporalium rerum cursu regum dispositionibus uterentur: quatenus spiritalis actio a carnalibus distaret incuribus, et ideo militans Deo minime se negotiis saecularibus implicaret, ac vicissim non ille rebus divinis praesidere videretur, qui esset negotiis saecularibus implicatus. Et tanto est dignitas pontificum maior quam regum, quia reges in culmen regium sacrantur a pontificibus, pontifices autem a regibus consecrari non possunt: et tanto gravius pondus est sacerdotum quam regum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem: et tanto in humanis rebus regum cura est propensior, quam sacerdotum, quanto pro honore et defensione ac quiete sanctae ecclesiae, ac rectorum et ministrorum ipsius, et leges promulgando, ac militando, a rege regum est eis curae onus impositum. Et legimus in sacris historiis, quia cum sacerdotes in regimine regni reges ungebant, et diademata capitibus illorum imponebant, legem in manibus eis dabant, ut discerent et scirent, qualiter se et subiectos sibi regere, et sacerdotes Domini honorare debeat ». Segue l'esempio di re Osia.

(1) INCMARO, *Ad episc. regni admonitio altera pro Carolomanno rege apud Sparnacum facta*, capp. I-II; ed. Migne, P. L., vol. 125, coll. 1007-9. Doctrina est christiana, secundum sanctorum scripturarum tramitem, praedicationemque maiorum, qua Deo ac domino nostro Iesu Christo con-

sugli ultimi dei testi or ora citati, cioè sugli scritti d'Incmaro e del concilio di S. Macra, che sono rappresentativi d'un vasto movimento d'idee. Qui la frase gelasiana sul maggiore *pondus* dei sacerdoti, in quanto responsabili di fronte al divino giudice anche per i re, è ripetuta; ma vi si aggiunge un confronto tra la dignità episcopale e quella regia che viene risolto a beneficio della prima, in quanto i re sono consacrati dai vescovi, mentre il contrario è assurdo. La posizione di papa Gelasio e anche quella di papa Simmaco sono dunque nettamente superate: le ragioni più profonde sono da ricercarsi nel radicale cambiamento delle condizioni politiche (il nuovo uso della consacrazione e incoronazione dei re franchi, l'attiva partecipazione dei vescovi alla vita pubblica, ecc.) che non è qui il caso d'approfondire. Notiamo solo che tanto ab-

ditore et redemptore nostro, qui simul solus rex et sacerdos fieri potuit, in cuius nomine omne genuflectitur coelestium, terrestrium et infernorum, disponente, sicut b. Gelasius papa ad Anastasium imperatorem dicit, et in gestis quae nuper apud martyrium Sanctae Macrae in synodo gesta sunt partim continetur, duo sunt quibus principaliter, una cum specialiter cuiuscumque curae subiectis, mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum et regalis potestas: in quibus personis, sicut ordine sunt divisa vocabula, ita sunt et divisa in unoquoque ordine ac professione ordinationum officia. Quamvis enim membra veri regis atque pontificis secundum participationem naturae, etc. (segue una lunga citazione quasi letterale del IV trattato gelasiano). Sed tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino redditu sunt examine rationem; et tanto est dignitas pontificum maior quam regum, quia reges in culmen regium sacrantur a pontificibus, pontifices autem a regibus consecrari non possunt; et tanto in humanis rebus regum cura est propensior quam sacerdotum, quanto pro honore et defensione et quiete sanctae ecclesiae, ac rectorum et ministrorum ipsius et leges promulgando, ac militando, a rege regum est eis curae onus impositum.

la fine del V secolo, quanto durante l'età carolingia la situazione di fatto si traduce in sede teorica nella contrapposizione delle due dignità, il cui vario rapporto diventa, per così dire, il termometro dell'evoluzione politica.

In conclusione, possiamo dire che per i teorici curialisti o episcopalisti dell'VIII-IX secolo, i quali elaborano le loro dottrine nel clima politico creato dalle positive relazioni tra Chiesa occidentale da una parte, e impero carolingio dall'altra, il principio del regale sacerdozio di Cristo vale come la sintesi superiore che riconduce ad unità il dualismo dei poteri nel mondo. L'affermata preminenza dello spirituale, che talvolta sembra giungere fino ad implicare una sorveglianza da parte dei vescovi sull'operato dei re anche in materia puramente secolare (1), non assume mai l'aspetto d'una pretesa teocratica.

Resta da vedere ora quali siano state le idee politiche maturatesi all'esperienza dei secolari rapporti della Chiesa occidentale, impersonata normalmente dal papato, con l'impero d'Oriente; rapporti che s'erano evoluti fino a creare una situazione politica, tra l'VIII e il IX secolo, che differiva profondamente da quella che s'era stabilita in Occidente tra la Chiesa e i carolingi. Vedremo come, in corrispondenza di questa diversità di situazione, la teoria politica curialista cominci a tentare vie fin'allora sconosciute.

La fondazione dello stato temporale, concretatasi alla fine dell'VIII secolo, ha modificato in maniera

(1) Tale sembra il pensiero di GONATA D'ORLEANS, *De institutione regia*, cap. I; ed. I. Reviron, *Les idées politico-religieuses d'un évêque du IX^e siècle, Jonas d'Orléans et son "De institutione regia"*, nella collez. *L'Eglise et l'Etat au Moyen-âge*, vol. I, Parigi 1930, p. 135. Cf. CARLYLE, op. cit., vol. I, p. 256.

radicale le condizioni politiche che determinavano tradizionalmente i rapporti tra papato e impero bizantino. Non importa qui analizzare i singoli momenti del vasto processo che ha portato la maggior parte della regione italiana verso l'indipendenza dall'Oriente, né il carattere della partecipazione che i papi vi hanno assunto. Rileviamo soltanto che nella seconda metà dell'VIII secolo i pontefici, signori di fatto d'uno stato territoriale, forti d'una preziosa alleanza barbarica, si trovavano in situazione molto più favorevole, rispetto all'impero d'Oriente, che non Gelasio ed i suoi immediati predecessori e successori. Non poteva più trattarsi, ormai, di difendere la propria autorità e libertà dall'invasione bizantina; il compito più urgente era quello di giustificare la nuova posizione d'indipendenza conquistata. Le basi della nuova teoria sono state gettate, in forma anonima e non ufficiale, con il Costituto di Costantino. In un precedente lavoro ci siamo occupati a lungo di questo famoso documento, tracciandone le vicende in seno alla curia romana, dalle origini a Innocenzo III (1). Ci sembra che i risultati di quella ricerca debbano essere tuttora confermati. La Donazione vale anzitutto come una solenne celebrazione della dignità del papato, ed è questo il senso normale dell'interpretazione che fino a Gregorio IX ne dà la Chiesa di Roma. Solamente nel XII secolo si ha qualche insolito e timido tentativo, da parte di Urbano II, Adriano IV e Alessandro III, d'appoggiare sulla Donazione alcune circoscritte pretese territoriali.

Fini di politica territoriale non sono assenti tra le ragioni costitutive del documento, ma hanno entità e

(1) G. MARTINI, *Traslazione dell'impero e Donazione di Costantino nel pensiero e nella politica d'Innocenzo III*, in *Arch. Soc. rom. st. patria*, vol. 56 (1933), pp. 219-362.

valore affatto diversi da quelli che loro attribuiscono in genere i polemisti medioevali e anche gran parte degli autori moderni. Non si tratta d'una pretesa al dominio temporale sulle regioni dell'Occidente, ma, come abbiamo detto, della giustificazione della sovranità sul Patrimonio; inoltre, e soprattutto, questo non è che un fine pratico e implicito, che condiziona sì l'esistenza del documento, e pertanto è di grande importanza, ma s'arresta ai margini della teoria politica in esso elaborata. Sono il contenuto culturale e la sistemazione logica di questa teoria che qui c'interessano maggiormente e ci consigliano d'approfondirne l'analisi.

Lasciamo da parte l'introduzione del Costituto (§§ 1-10) che riproduce in sostanza i motivi della leggenda silvestriana. Soltanto il resto del documento, cioè la Donazione propriamente detta (§§ 11-20) contiene gli elementi d'una teoria politica. Per prima cosa, si vede Costantino dichiarare ch'egli vuol concedere al papa una « potestà terrena » più ampia di quella che l'imperatore stesso possiede. La ragione addotta, molto significativa, consiste nel fatto che il pontefice fa le veci di colui che Cristo ha eletto suo vicario in terra: san Pietro (1). E' questa la prima volta nella

(1) *Constitutum Constantini*, ed. Hinschius, *Decretales pseudo-isidoriana et capitula Angilrammi*, Lipsia 1863, p. 252: Utile iudicavimus una cum omnibus nostris satrapibus et universo senatu, optimatibus etiam et cuncto populo romano gloriae imperii subiacenti, ut sicut in terris vicarius filii Dei esse videtur constitutus, etiam et pontifices, qui ipsius principis apostolorum gerunt vices principatus, potestatem amplius quam terrenam imperialis nostra serenitatis mansuetudo habere videtur, concessam a nobis nostro que imperio optineant, eligentes nobis ipsum principem apostolorum vel eius vicarios firmos apud Deum esse patronos, et sicut nostra est terrena imperialis potentia, eius sacro-

quale l'autorità del papa come sovrano temporale è affermata e insieme giustificata con la sua qualità di vicario di Pietro. Il momento è capitale per la storia della dottrina politica del papato, la quale più tardi, nelle sue formulazioni più intransigenti, non farà che perfezionare e sviluppare fino alle ultime conseguenze questo nucleo essenziale.

Nella Donazione si tratta del papa come « vicario di san Pietro » e non ancora come « vicario di Cristo »: questo fatto non è senza influenza sulla concatenazione logica dei vari elementi della teoria. I due concetti sono certo assai affini, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze che se ne possono trarre; ma sotto determinati aspetti le loro differenze possono assumere notevole rilievo. E' inutile qui ritracciare la storia del principio del vicariato nelle sue varie formulazioni, essendo sufficiente il rinvio alla letteratura speciale (1): notiamo soltanto che al tempo della pre-

sanctam Romanam ecclesiam decrevimus veneranter honore et amplius quam nostrum imperium et terrenum thronum sedem sacratissimam beati Petri gloriose exaltari, tribuentes ei potestatem et gloriae dignitatem atque vigorem et honoriscentiam imperialem, atque decernentes sancimus, ut principatum teneat tam super quattuor praecipuas sedes Antiocenam, Alexandrinam, Constantinopolitanam et Hierosolimitanam, quamque etiam super omnes in universo orbe terrarum Dei ecclesias ... Et ibi (a Roma) gentes pro Christi nominis confessione colla flectant.... et ibi proni ac humiliati caelesti regis Dei salvatoris nostri Iesu Christi famulentur officio, ubi superbi terreni regis serviebant imperio.

(1) Tra questa letteratura figura un sommario ma utile articolo di A. VON HARNACK, *Christus praesens-vicarius Christi*, in *Sitz.-Ber. d. Preuss. Akad.* 1927, pp. 415-46. Credo opportuno porre in guardia il lettore contro un singolare abbaglio nel quale è caduto questo insigne storico, il quale ha identificato (p. 438) il *vicarius filii Dei* della Donazione, nel passo citato alla nota precedente, con l'imperatore. Tutto il contesto, invece, e la stessa logica sintattica depon-

sumibile redazione del Costituto l'idea del vicariato di Pietro era giunta a matura elaborazione: essa era stata solennemente affermata da Leone Magno (su un terreno che era stato già preparato, specialmente ad opera di Cipriano, con l'asserzione del principio dei vescovi *vicarii apostolorum*) e ripresa poi dai successori, tra i quali si distinguono i papi della controversia acaciana. Invece il concetto del papa « vicario di Cristo », certamente allora non ignoto, (in Cipriano si trova egualmente il precedente dei vescovi *vicarii Christi*), ma assai più ardito, s'è introdotto con lentezza e difficoltà molto maggiori, tanto che il vero artefice di esso può essere considerato Innocenzo III.

Tornando al Costituto, è chiaro che la mancanza d'un adeguato concetto del papa « vicario di Cristo » ha impedito che alla mente del falsificatore si potesse presentare il nesso intuitivo tra l'idea di Cristo re e sacerdote e l'affermata sovranità teocratica di Silvestro. Ciononostante bisogna pur riconoscere che ora per la prima volta è stata aperta la via ad una tale concezione. Il vicariato di san Pietro esercitato dal papa è infatti dotato di così vaste attribuzioni, che non gli sfugge nemmeno la sovranità temporale. In definitiva, il falsificatore arriva quasi alle stesse conclusioni dei teorici del posteriore assolutismo teocratico mediandole attraverso il vicariato di Pietro, mentre questi ultimi preferiranno farle sgorgare direttamente dalla persona del Salvatore, dando così un senso nuovo all'applicazione politica del concetto del regale sacerdozio.

gono senza dubbio possibile, almeno mi sembra, per un'allusione a s. Pietro. E' evidente peraltro che la giustezza delle osservazioni del Harnack sull'uso del titolo *vicarius Dei* o *Christi* in favore degli imperatori non ne resta per nulla infirmata.

La sovranità temporale attribuita a Silvestro non è ancora la piena sovranità sul mondo cristiano. È semplicemente un calco del potere imperiale, che seguirà a sussistere in completa indipendenza. La cristianità appare divisa in due imperi: l'orientale o bizantino, e l'occidentale o pontificio. Anzi, per meglio dire, l'impero occidentale si riduce alla sola Italia (1), e non esiste la minima allusione ai regni barbarici (anche questo è un argomento in favore dell'origine romana del Costituto). A noi sembra che tale concetto della partizione politica e territoriale del consorzio cristiano sia stato assai scarso di conseguenze. Esso è stato smentito in gran parte non solo dagli avvenimenti storici, in quanto nello stesso momento nel quale il papato è riuscito a svincolarsi dall'autorità bizantina esso è caduto nella sfera d'influenza del nuovo impero occidentale fino a conoscere periodi di completo asservimento; ma anche e soprattutto dal progresso dottrinale, in materia politico-religiosa, della stessa maggiore interessata, la Chiesa romana, la quale è andata tessendo un sistema di sovranità feudale

(1) Ed. Hinschius cit., pp. 253-4: *Unde ut non pontificalis apex vilescat, sed magis amplius quam terreni imperii dignitas et gloriae potentia decoretur, ecce tam palatum nostrum, ut praelatum est, quamque Romane urbis et omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates sepe fato beatissimo pontifici nostro Silvestro universalis papae contradentes atque relinquentes eius vel successorum ipsius pontificum potestati et dictione firma imperiali censura per hanc nostram divalem sacram et pragmaticum constitutum decernimus disponendum.... Unde congruum prospexit nostrum imperium et regni potestatem orientalibus transferri ac transmutari regionibus.... quoniam ubi principatus sacerdotum et christiane religionis capud ab imperatore caelesti constitutum est, iustum non est ut illic imperator terrenus habeat potestatem.*

ed universale in pieno contrasto con la suesposta concezione dicotomica della Donazione. La vitalità politica di questa, invece, risiede proprio nello sviluppo che vi ha assunto la rivendicazione d'una *dignitas* imperiale per il papato, elaborata nei suoi particolari a mezzo d'un minuzioso confronto con la *dignitas* dei sovrani bizantini. Il procedimento dimostrativo si sviluppa infatti sulle basi d'un rigoroso parallelismo: anche nell'interno dei due imperi le insegne del potere, le dignità, gli uffici si corrispondono con una perfetta simmetria: al papa è concesso il diritto di portare la corona d'oro, il *phrygium*, lo scettro e le vesti imperiali, mentre ai suoi chierici sono conferiti l'onore e i privilegi connessi con le cariche del senato e della milizia (1). Sono questi i motivi che seguitano a sopravvivere per secoli nel pensiero, nelle insegne, nei costumi della corte pontificia, contribuendo così a rafforzare la nuova teoria che rivendica il *regale sacer-*

(1) Ed. Hinschius cit., p. 253: « *Contradimus palatum imperii nostri Lateranense quod omnibus in toto orbe terrarum prefertur atque praecellit palatiis, deinde diadema, videlicet coronam capitis nostri simulque pallium frigium, necnon et superumerale, videlicet lorum qui imperiale circumdare adsolet collum, verum etiam et cladem purpuream atque tunicam coccineam, et omnia imperialia induimenta, seu et dignitatem imperialium praesidentium equitum, conferentes etiam et imperialia sceptra, simulque et cuncta signa atque banta etiam et diversa ornamenta imperialia et omnem processionem imperialis culminis et gloriam potestatis nostrae* ». Segue il passo relativo ai chierici; poi si torna a parlare della corona aurea concessa a Silvestro, specificando che il pontefice non ha permesso che le fosse posta sul capo, per rispetto alla corona chiericale, mentre invece ha accettato di coprirsi con il frigio, il cui candore designa la resurrezione del Salvatore.

dotium al papa come corollario della sua destinazione di vicario di Cristo in terra.

L'ispirazione teocratica del Costituto di Costantino forma un precedente importante, ma isolato. La teoria politica del IX secolo, come abbiamo visto, si sviluppa sulla direttrice fondamentale della netta distinzione tra ordine civile ed ordine sacerdotale, benchè si riconosca che la compenetrazione delle loro attività sul terreno pratico è necessaria. L'atteggiamento del papato rientra nel quadro di queste idee. Durante il periodo del tramonto della potenza carolingia, i papi, Gregorio IV, Sergio II, Leone IV, Benedetto III e soprattutto Niccolò I hanno fondato il principio dell'intervento negli affari anche strettamente politici. La loro giustificazione dottrinale risiede nel principio del vicariato di Pietro, che conferisce loro la qualità di supremi custodi della pace cristiana (1). Troppo spesso si è parlato di «teocrazia», specialmente a proposito di Niccolò I. In realtà, il principio dell'«intervento» pontificio, sia esso inteso nella massima estensione possibile, non è ancora un principio teocratico se non è accompagnato e sostenuto dalla pretesa alla sovranità temporale. Le accuse, che i contemporanei rivolgevano a Niccolò I, di volersi fare

(1) Sulla storia e l'importanza politica dei concetti cristiani di *pax* e di *iustitia*, sviluppati ampiamente da sant'Agostino, si vedano i lavori di E. BERNHEIM, *Politische Begriffe des Mittelalters im Lichte der Anschauungen Augustins*, in *Deut. Zeitsch. f. Geschichtswiss.*, nuova serie, vol. 1 (1896-97), pp. 1-23; id., *Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluss auf Politik und Geschichtschreibung*, Tübinga 1918; ARQUILLIERE, *Augustinisme* cit. Per un più ampio esame delle teorie politiche di Niccolò I, rimando al noto lavoro di A. GREINACHER, *Die Anschauungen des Papstes Nikolaus I. über das Verhältnis von Staat und Kirche* (*Abhdl. z. mittl. u. neuer. Gesch.*, quad. 10), Berlino e Lipsia 1909.

«imperatore» (1), si giustificano a sufficienza pensando all'energia con la quale questo papa s'intrometteva a regolare e risolvere dal suo punto di vista le difficili situazioni provocate dalla dinastia franca, come nel caso del divorzio tra Lotario II e Teutberga.

La definitiva conferma che il pensiero di Niccolò I è lontano da una vera concezione teocratica si ha nel fatto ch'egli s'è mostrato fedele discepolo di Gelasio, che anche per lui è divenuto il modello ideale del pensatore ortodosso, il *multarum destructor heresie*. Nell'importante lettera all'imperatore Michele del 28 settembre 865, che ha le dimensioni e la struttura d'un piccolo trattato di dottrina politica, Niccolò non solo si richiama ampiamente al principio di distinzione com'è espresso nella lettera gelasiana ad Anastasio, ma cita per intero, quasi senza variazioni, tutto il passo del IV trattato relativo al regale sacerdozio di Cristo (2). L'esplicita, solenne affermazione che solo Cristo può essere insieme re e sacerdote esclude dunque qualsiasi sospetto d'aspirazioni teocratiche in Niccolò I.

* * *

Abbiamo considerato fin qui l'accezione ecclesiastica che ha ricevuto nei secoli VIII-IX la teoria politica del *regale sacerdotium*. E' necessario esaminar-

(1) Cf. p. es. gli *Annales Bertiniani*, all'anno 864; ed. Waitz, in *Script. rer. germ. in usum schol. ex M. G. H. recusi*, Hannover 1883, p. 68: «Nicolaus, qui dicitur papa et qui se apostolum inter apostolos adnumerat totiusque mundi imperatorem se facit...» E nel *Regimonis chronicon*, all'a. 868; ed. Kurze in *Script. rer. germ. in usum schol. ecc.*, Hannover 1890, p. 94, si dice di lui: «Regibus ac tyrannis imperavit eisque ac si dominus orbis terrarum auctoritate prefuit».

(2) NICCOLÒ I, *Ep. 88*; ed. Perels, in *M. G. H., Ep. vi, 2, karol. aevi iv*, pp. 485-6.

ne ora quello che si può chiamare l'aspetto « laico », non meno importante dell'ecclesiastico, e che di fronte a questo è insieme simmetrico e contraddittorio. D'alcuni notevoli precedenti abbiamo già fatto cenno parlando delle idee d'Ennodio e d'una lettera di papa Vigilio all'imperatore Giustiniano.

Non v'è bisogno di ricordare che nell'età carolingia era normalmente riconosciuta ai re e agli imperatori franchi una missione religiosa. Questa missione consisteva soprattutto: nella difesa della Chiesa dai nemici esterni; nell'estirpazione delle eresie; nella sorveglianza dei costumi ecclesiastici; nella partecipazione alle elezioni vescovili e talvolta anche a quelle papali; nella convocazione dei concili e nella partecipazione, almeno formale, ai loro lavori; nell'esecuzione delle decisioni conciliari. La pratica, come sappiamo, corrispondeva perfettamente a questi principî, e talvolta riusciva pure a superarli.

Di conseguenza alcuni contemporanei attribuiscono al regno franco un certo carattere sacerdotiale, non troppo ben definito. Un precedente notevole s'era avuto fin dall'età merovingia: il poeta Venanzio Fortunato aveva infatti chiamato il re Childeperto I « Melchisedek noster merito rex atque sacerdos », correggendosi però subito dopo: « complevit laicus religionis opus » (1). Qualche tempo più tardi Paolino

(1) V. FORTUNATO, *De ecclesia Parisiaca*, vv. 19-22; ed. Leo in *M. G. H., Auct. ant.*, vol. IV, 1, p. 40:

Totus in affectu divini cultus adhaerens
ecclesiae iuges amplificavit opes;
Melchisedek noster merito rex atque sacerdos
complevit laicus religionis opus.

Melchisedech, « Domini sacer ore sacerdos » è ricordato in un altro carme diretto a Chilperico e a Fredegonda come uno di coloro che non sono riusciti ad evitare la morte

d'Aquileia dice di Carlo magno: « Sit dominus et pater, sit rex et sacerdos, sit omnium Christianorum moderantissimus gubernator » (1). Da parte sua Alcuino, al quale pure è presente la distinzione dello spirituale dal temporale, afferma di Carlo magno « catholicus in fide, rex in potestate, pontifex in praedicatione, iudex in aequitate, philosophus in liberalibus studiis, etc. » (2).

Soltanto questi sono gli esempi che si possono ricordare nei quali sia riconosciuto esplicitamente al sovrano il titolo di sacerdote. A parte questa loro scarsità, a nessuno sfugge l'ispirazione individuale e retorica che li informa, la quale appare assai meno rilevante dell'altro ricordato movimento d'idee, che si muove nella direzione indicata dal pensiero gelasiano e quindi nega che gli attributi regali e quelli sacerdotali possano coesistere uniti in una sola persona all'in fuori di Cristo. Considerazioni che bisogna tener presenti quando si seguono gli sforzi degli autori moder-

vorace, introdotta nel mondo dalla prevaricazione d'Adamo.
Ed. Leo, p. 206.

(1) PAOLINO, *Libellus sacrosyllabus contra Elipandum*; ed. Migne, P. L., vol. 99, col. 166.

(2) ALCUINO, *Adv. Elipandum* 1, 16; ed. Migne, P. L., vol. 101, col. 251. Ricordo per incidenza che Alcuino è autore d'un nutrito commento all'*Epistola agli Ebrei*, nel quale, almeno per quanto riguarda il regale sacerdozio di Cristo e l'*ordo Melchisedech*, non ha espresso alcuna idea originale, anzi s'è mostrato saccheggiatore in largo stile dei suoi predecessori, specialmente Giovanni Crisostomo e Gerolamo. Il testo in Migne, P. L., vol. 100, col. 1051 sgg.

Anche per i tempi post-carolingi non mancano esempi dell'attributo *sacerdos* applicato dagli scrittori ai sovrani temporali. Così nei *Gesta Berengarii imperatoris* IV, 133-4; ed. Dümmler, Halle 1871, p. 131, il protagonista, che nel 915 doveva ricevere la corona imperiale da Giovanni X, è chiamato: *mox quippe sacerdos futurus erat*.

ni per precisare il carattere «sacerdotale» del regno di Carlo magno e della sua dinastia. E' da escludere intanto nel modo più perentorio che si tratti d'un'ordinazione presbiterale o episcopale: e questo serve a far diffidare dell'espressione *Königspriestertum Karls des Grossen* alla quale con troppa facilità ricorrono gli storici tedeschi. E' indubbio infatti che il regno o l'impero carolingio non hanno i caratteri d'una teocrazia, sebbene tale termine sia stato adoperato in questo caso anche da storici che in più d'un'occasione hanno mostrato verso di esso una certa diffidenza (1). Tutt'al più, in qualche momento, il governo carolingio, considerandosi investito d'una missione religiosa, ha potuto assumere i caratteri del cesaropapismo, se con quest'ultimo termine si vuole intendere un tipo di governo che rivendica sì un potere direttivo sull'organizzazione religiosa, ma, a differenza della teocrazia, senz'essere dotato d'un vero e proprio *officium sacerdotale* e della dignità ad esso pertinente. Questi elementi distintivi sono necessari per integrare la definizione corrente della teocrazia e del cesaropapismo, la quale verte sul giuoco dei rapporti di subordinazione fra i fini religiosi e quelli temporali.

Una grave obiezione a quanto precede sembra essere mossa dall'uso dell'unzione, invalso in Occidente, nella cerimonia della consacrazione e incoronazione dei re. Vien fatto di pensare naturalmente che questa unzione, in tutto simile a quella praticata nelle ordinazioni presbiterali e vescovili, conseguisse analoghi effetti: ma le indagini più recenti su questo argomento hanno mostrato che bisogna andar molto cauti con tali affermazioni (2). Com'è noto, il primo esem-

(1) Cf. ARQUILLIERE, *Augustinisme* cit., p. 115.

(2) Per l'unzione ecclesiastica cf. G. ELLARD S. J., *Ordination Anointings in the Western Church before 1000*

pio accertato dell'unzione regia si ha nella cerimonia d'incoronazione del re visigoto Wamba, nel 672; poi l'uso è introdotto, a partire dalla seconda metà del secolo VIII, presso i Franchi e gli Anglosassoni, a partire dal IX in Italia e in Borgogna, infine con il principio del X anche in Germania. La prima cosa da osservare è che allo stato attuale della documentazione si può presumere che la pratica dell'unzione regia abbia preceduto quella presbiterale ed episcopale, che appare in Aquitania nell'VIII secolo, e le abbia servito di modello. Questa presunzione è già di per sé stessa molto significativa. Inoltre è certo che nel comune intendimento, dall'VIII al XIII secolo, l'unzione regia era considerata come un particolare sacramento che conferiva ai re le qualità indispensabili per esercitare la propria autorità sul popolo cristiano e nello stesso tempo ne sanciva l'inviolabilità della persona: tuttavia non si è mai giunti fino ad affermare che i re fossero investiti dei poteri carismatici e magistrali dei preti o dei vescovi. Durante la lotta per le investiture non sono mancati tentativi, anche da parte degli stessi re-imperatori, per sostenere l'identità delle due unzioni, la regia e l'episcopale: ma si tratta d'affermazioni generiche e di circostanza, del tutto impari a sopportare la critica del pensiero riformatore. In pratica la dignità ecclesiastica che la consacrazione conferiva ai re e agli imperatori giungeva al massimo fino al suddiaconato. Insomma, la linea mae-

A. D., Cambridge Mass. 1933 (*Publ. of Medieval Acad. of America* n. 16). Per l'unzione regia: F. KERN, *Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter*, Lipsia 1915, in *Mittelalt. Studien* 1, 2; E. EICHMANN, *Die rechtliche und politische Bedeutung der Kaisersalbung im Mittelalter*, in *Festschr. Hertling*, Kempten-Monaco 1913, pp. 263-71; id., *Königs- und Bischofsweihe* cit.; BERNHEIM, *Mittelalt. Zeitanschauungen* cit., p. 186 sgg.

stra della tradizione dottrinale non si scosta dai principî che ai loro tempi, come abbiamo visto, avevano sostenuto Massimo il Confessore e Gregorio II: il sovrano è e rimane sempre un laico, ed in materia strettamente religiosa i poteri d'un semplice sacerdote sono assai più vasti dei suoi.

La critica moderna ha cercato di stabilire, fra l'altro, quale sia stata l'ispirazione culturale che ha indotto i ricordati scrittori (Venanzio Fortunato, Paolino, Alcuino) a parlare esplicitamente d'un « sacerdozio » del re. Un'opinione assai corrente è quella espressa da Lilienfein, autore d'una buona monografia sulle concezioni dello Stato e della Chiesa nell'età carolingia (1). Secondo questo storico, i contemporanei di Carlo si sarebbero proposti come ideale la realizzazione in terra del « regno divino » sul modello della « ierocrazia giudaica », e più specialmente del « regno sacerdotale » di David e Salomone. Anche Kampers, il quale, come ora vedremo, tende ad escludere un'influenza biblica determinante sul concetto del *regale sacerdotium*, ammette la presenza nell'età carolingia di questi pretesi motivi teocratici tratti dall'Antico Testamento, citando alcuni testi che però non reggono ad una critica rigorosa (2). In realtà nè Da-

(1) H. LILJENFEIN, *Die Anschauungen von Staat und Kirche im Reich der Karolinger*, in *Heidelb. Abhandl. quad.* I, Heidelberg 1902, cap. I. Le idee eccessivamente schematiche di Lilienfein sono state in gran parte superate, ma l'opera resta sempre notevole se non altro per la vastità della documentazione.

(2) F. KAMPERS, *Rex et sacerdos*, in *Hist. Jahrb.*, vol. 45 (1925), pp. 500-1. L'unico testo nel quale Kampers ammette che vi sia esplicito riferimento al « regno sacerdotale » di David e Salomone, cioè il brano poetico citato a p. 501, afferma che Cristo « sacerdotum regumque est stirpe creatus ». Non è più ovvio intendere come se si parli di un'ascendenza « di sacerdoti e di re », piuttosto che di « sa-

vid nè Salomone, sebbene abbiano esercitato alcuni poteri sacerdotali, non hanno mai rivestito una dignità ecclesiastica, nè consta l'esistenza d'una tradizione cristiana che affermi il contrario. La figura religiosa di questi antichi reggitori si concretava normalmente nel riconoscimento delle loro qualità di benedetti e uni, o tutt'al più di profeti, così come Incmaro di Reims s'è espresso nel suo « Monito d'Epernay » (1). L'unico re-prete dell'Antico Testamento, cioè l'unico caso nel quale si possa parlare a ragione di « teocrazia ebraica » fino all'età dei Maccabei, la quale ovviamente non può esser presa in considerazione, è stato Melchisedech. Ma Kampers, pur riconoscendo che il « tipo » Melchisedech può aver esercitato qualche influenza sull'evoluzione posteriore dell'idea del *rex et sacerdos*, nega che esso abbia avuto parte nella costituzione originaria di tale idea, tanto nella sua forma bizantina, quanto in quella franca.

A Kampers è mancata una conoscenza adeguata della straordinaria vitalità che ha avuto l'idea melchisedechiana nel pensiero cristiano dei primi secoli.

cerdoti-re »? Il poeta, per quanto riguarda il sacerdozio, avrebbe potuto benissimo alludere, p. es., ad Abramo; ovvero poteva aver conoscenza di quell'antica tradizione, da noi più sopra ricordata a proposito d'Ireneo e dei *Testamenta duodecim patriarcharum*, che sosteneva la discendenza della Vergine da Levi.

(1) INCMARO DI REIMS, *Ad episcopos regni admonitio altera pro Carolomanno rege apud Sparnacum facta*, cap. IV; ed. Migne, P. L., vol. 125, col. 1009: In Veteri Testamento David rex simul et propheta, praefigurans dominum nostrum qui, ut praemisimus, solus rex simul et sacerdos fieri potuit, duos in sacerdotibus ordines constituit, in summis videlicet pontificibus et in minoris ordinis sacerdotibus, qui nunc presbyteratus funguntur officio... [Cf. I Par. xxiv]. Le stesse parole si trovano ripetute nel *De ordine palatii*, cap. 4; ed. M. G. H., *Legum sect. II*, Cap. reg. franc. vol. 2, p. 519.

Per questa ragione egli è stato indotto ad elaborare una complessa ipotesi per spiegare il carattere e l'origine del « sacerdozio » dei re carolingi. Quest'ipotesi investe gli stessi fondamenti ideali del regno carolingio; il suo esame è necessario perchè permette di precisare alcuni dei punti capitali nella storia dell'idea « laica » del *regale sacerdotium*.

In contrasto con l'opinione più accreditata, Kampers ha voluto dimostrare che l'ambiente teologico-umanistico che circondava Carlo magno non era imbottito d'idee imperialiste, o per meglio dire, non ha mirato a rinnovare quell'ideale occidentale di dominio che l'impero romano aveva una volta realizzato. Invece esso, preso dall'idea dell'« ecumene cristiana » (cioè dall'idea costantiniana dell'unità politico-culturale del consorzio europeo), e guidato istintivamente dal sentimento che con i Germani era subentrato un nuovo principio statale, cercò di crearsi un ideale cristiano di dominio ispirandosi a modelli bizantini. Tuttavia non era lontano il tempo nel quale anche i Franchi dovevano riconoscere che quest'« ecumene cristiana » era posta all'ombra dell'antica idea imperiale di Roma. L'idea dell'« ecumene cristiana » era giunta ai Franchi attraverso ai Bizantini; insieme con essa, anzi necessariamente legata ad essa, i Franchi avrebbero ricevuto anche l'idea del sacerdozio dei re ovvero, ciò che per Kampers è equivalente, il cesaropapismo.

Kampers ha dovuto dimostrare l'affermato legame tra l'aspirazione ad un impero universale e la rivendicazione della dignità sacerdotale; questo egli ha fatto, molto sommariamente, rimontando alla civiltà sumerica, alla greca, e soprattutto a quella iranica. Non è nostra intenzione entrare in un'analisi minuziosa della dimostrazione di Kampers, che presumerebbe una specifica competenza e del resto ci condurrebbe troppo

lontani, se non dal tema, almeno dai limiti cronologici assunti. Ma è lecito dubitare dell'esattezza dei risultati di Kampers, se non altro per quello che riguarda la civiltà iranica. Intanto è certo che l'esistenza d'un principio teocratico nell'organizzazione imperiale della Persia è da escludere per tutta l'età degli Achemenidi, salvo che non si voglia considerare tale l'astuto tentativo di Gaumata il mago d'impadronirsi del potere, tentativo del resto subito represso da Dario, il futuro primo re della dinastia, e dai suoi compagni; l'età dell'impero achemenide è infatti caratterizzata da tolleranza e da sincretismo religiosi. La stessa cosa può ripetersi per il periodo delle dinastie seleucidica ed arsacidica. Resta dunque da considerare l'età dei Sassanidi, durante la quale per la prima volta s'è avuta la costituzione d'una chiesa di stato. Allora il re appare, certo, come un supremo moderatore della religione; ma la somma dignità sacerdotale non spetta a lui, bensì ad uno speciale personaggio chiamato *mōbadhān mobadh* e da lui nominato. Da questo pontefice dipendono tutti i sacerdoti, cioè i discendenti dell'antica tribù meda dei magi, perpetuatisi come casta sacerdotale dello zoroastrismo. Lo *hwarenah* interpretato da Kampers come «forza della santità» (*Heiligkeitskraft*) vale invece piuttosto come «splendore della regalità» (1).

Anche a prescindere da queste obiezioni, è certo che il nucleo intuitivo della tesi di Kampers, cioè che la dignità sacerdotale non poteva non essere attribuita a sovrani che nella comune concezione partecipavano della natura o della provvidenza divina, era suscettibile

(1) Per l'idea e la costituzione imperiali della Persia rinvio ai due lavori seguenti: A. PAGLIARO, *La civiltà iranica prima dell'islamismo*, in *Persia antica e moderna* (Pubbl. dell'Ist. per l'Oriente), Roma 1935, pp. 9-27; A. CHRISTENSEN, *L'Iran sous les Sassanides*, Copenaghen 1936, p. 110 sgg.

le di tutt'altra dimostrazione. Infatti, per quanto riguarda Carlomagno, era proprio necessario rifarsi a delle lontane concezioni orientali quando anche in Occidente si potevano rintracciare gli elementi che permettevano un'analogia convinzione? Come supporre il barbaro re franco erede d'una così piena e complessa tradizione orientale, quando è noto che solo con molta difficoltà si riesce a rintracciare il processo d'inserzione del germanesimo nel sistema della romanità occidentale? In realtà, a nostro parere, il « sacerdozio » che alcuni contemporanei attribuivano timidamente ai re carolingi si spiega con molto maggior evidenza e semplicità considerandolo come risultato del movimento occidentale d'idee.

Abbiamo ricordato già la concezione apostolica e patristica sull'origine divina del potere civile (1). Certo, questa concezione non ha l'estensione e l'assolutezza delle idee analoghe maturette in Oriente; ma ciò non toglie che nella dottrina cristiana occidentale si sia giunti fino a considerare il sovrano come un vero e proprio vicario di Dio sulla terra. Le prove che se ne possono apportare sono diverse, e specialmente abbondanti per l'epoca carolingia. L'anonimo autore delle interessanti *Quaestiones Veteris et Novi Testamenti*, da noi più volte ricordate, afferma con il suo solito vigore d'espressione: « Rex.... adoratur in terris quasi vicarius Dei » (2). Catulfo esorta Carlomagno a ricor-

(1) A questo tema CARLYLE, *Mediaeval political theory* cit., vol. I, ha dedicato un intero capitolo (il XIII) al quale si rinvia. Cf. anche LILIENFEIN, op. cit., p. 26 sgg.

(2) *Quaest. Vet. et Novi Test.*, quaestio 91, cap. 8; ed. Souter cit., p. 157. Alla quaestio 35, p. 63, così è detto: « Dei enim imaginem habet rex, sicut et episcopus Christi ». Per Aponio (primi del V sec.) i re sono « vices Dei agentes in terris », cit. da HARNACK, *Christus praesens* cit., p. 438.

darsi di Dio suo sovrano, del quale egli fa le veci (1). I *Capitula Pistensia* (giugno 862) sostengono che Dio crea il re terreno « pro honore et vice sua » (2). Similmente l'abate Smaragdo parla della missione regia *vice Chisti* (3). Per Sedulio Scoto il re è « vicario di Dio nel governo della Chiesa », ove il termine « Chiesa » sembra valere come sinonimo di « cristianità » (4). In un altro luogo lo stesso Sedulio esclama: « Quid enim sunt christiani populi rectores, nisi ministri Omnipotens? » (5). Nel sinodo d'Aquisgrana dell'aprile 862,

(1) *Lettera a Carlomagno*, dell'anno 775 circa; ed. Dümmler, in M. G. H., Ep. vol. 4, *karol. aevi* vol. 2, p. 503: « Memor esto ergo semper, rex mi, Dei regis tui cum timore et amore, quod tu es in vice illius: super omnia membra eius custodire et regere, et rationem reddere in die iudicii, etiam per te. Et episcopus est in secundo loco, in vice Christi tantum est ». Si noti la somiglianza con le espressioni delle *Quaestiones*, alla nota precedente.

(2) *Capitula Pistensia*, cap. 1, ed. Boretius e Krause in M. G. H., Legum sect. II, vol. 2, n. 272, p. 305: Deus qui essentialiter est « rex regum et dominus dominantium », participatione nominis et numinis Dei, id est potestatis sua, voluit et esse et vocari regem et dominum pro honore et vice sua regem in terris.

(3) SMARAGDO, *Via regia*, cap. 18; ed. Migne, P. L., vol. 102, col. 958: Fac quidquid potes pro persona quam gestas, pro ministerio regali quod portas, pro nomine christiani quod habes, pro vice Christi qua fungeris.

(4) SEDULIO SCOTO, *De rectoribus christianis*, cap. 19; ed. S. Hellmann, *Sedulius Scottus*, nella collez. *Quellen u. Untersuch. z. lat. Phil. d. Mittelalters* I, 1, Monaco 1906, p. 86: Oportet enim Deo amabilem regnatorem, quem divina ordinatio tanquam vicarium suum in regimine ecclesiae sua esse voluit, et potestatem ei super utrumque ordinem praelatorum et subditorum tribuit, ut singulis personis ea quae iusta sunt decernat, et sub sua dispensatione prior ordo bene docendo et operando praesit et sequens ordo devote oboediendo fideliter subditus fiat.

(5) Ibid., cap. 1; ed. Hellmann, p. 22.

convocato per deliberare sulla famosa faccenda del divorzio tra Lotario II e Teutberga, s'affirma che Cristo re dei re ha commesso « le veci del suo nome » sulla terra al sovrano; affermazione tanto più significativa, quanto meno geloso della propria dignità regia s'era mostrato in questa occasione Lotario (1). Questi sono alcuni esempi nei quali si fa esplicitamente parola del « vicariato » dei re; in altri numerosissimi testi quest'idea è soltanto implicita nei concetti dell'immediatza dell'origine divina del potere regio, della responsabilità dei governanti solo verso Dio, e simili; Incmaro ha riassunto le principali di queste idee largamente diffuse ai suoi tempi in poche frasi, ciò che ci dispensa dal produrre altre citazioni (2).

Questa radicata convinzione del vicariato divino

(1) *Concilium aquisgranense III in caussa Theutbergae uxoris Lotharii regis*, § 1; ed. Mansi, *Conc. coll.*, vol. 15, p. 611: [princeps] non immemor vocationis sua, quod nomine censemur opere compleat, ut rex regum Christus, qui sui nominis vicem illi contulit in terris, dispensationis sibi creditae dignam remunerationem reddat in caelis.

(2) INCMARO DI REIMS, *De divortio Lotharii et Theutbergae*; ed. Migne, P. L., vol. 125, col. 756: « Dicunt quoque etiam aliqui sapientes (sono i partigiani di Lotario), quia iste princeps rex est, et nullorum legibus vel iudiciis subiacet, nisi solius Dei, qui eum in regno, quod suus pater illi dimisit, regem constituit, et si voluerit pro hac vel alia causa ibit ad placitum, vel ad synodum, et si noluerit, libere ed licenter dimittet: et sicut a suis episcopis, quidquid egerit, non debet excommunicari, ita ab aliis episcopis non potest iudicari, quoniam solius Dei principatu debet subiici: et quod facit, et qualis est in regimine, divino fit nutu sicut scriptum est: « Cor regis in manu Dei: quemcumque voluerit vertet illud » [*Prov. XXI, 1*]. Al che Incmaro aggiunge immediatamente: « Haec vox non est catholici christiani, sed nimium blasphemii, et spiritu diabolico pleni ».

dei re, allora assai più matura ed efficace dell'analogia idea del vicariato divino dei papi, ha la sua contropartita, sul terreno pratico, nel continuo intervento dei carolingi non solo nel governo della Chiesa, ma nelle stesse definizioni dogmatiche. Ve n'è più che a sufficienza per giustificare l'origine spontanea e l'autonomo sviluppo dell'idea del *rex et sacerdos* carolingio, senza ricorrere a complicate derivazioni orientali. Ripetiamo che i modelli di David e Salomone, ai quali ricorre di frequente la pubblicistica del tempo, sono « tipi morali » o precedenti dimostrativi della benedizione divina concessa ai re saggi e non esempi di regale sacerdozio. Non è da escludere invece che la figura di Melchisedech, che tanto interesse ha destato nei primi secoli del cristianesimo, e che per tutto il Medioevo ha mantenuto viva in Occidente l'idea del regale sacerdozio di Cristo, abbia esercitato un'influenza almeno generica e indiretta sulla concezione della sacretà del regno carolingio. Per quanto riguarda invece il cesaropapismo bizantino, si può riconoscere la giustezza delle osservazioni di Kampers. Non si può dubitare infatti che in questo caso l'idea cristiana di Melchisedech sia divenuta soltanto l'immagine, la traduzione ideale d'uno stato di fatto preesistente, la cui più diretta ispirazione si trova nelle idee imperiali che il prossimo Oriente e soprattutto la Persia avevano irraggiato.

L'idea « laica » del *regale sacerdotium* prosegue la sua interessante evoluzione attraverso il Medioevo, acquistando profondità di contenuto filosofico e ampiezza di determinazioni soprattutto con la fioritura pubblicistica sorta dalla lotta per le investiture. Non crediamo opportuno, per il momento, inoltrarci in questo esame, che sarebbe certo molto interessante, ma amplierebbe di troppo l'economia del presente lavoro. Molti buoni spunti, del resto, ed anche varie acute ana-

lisi (per esempio per quanto riguarda Gherardo di York, il supposto autore dei *Tractatus Eboracenses*) si possono trovare nel *Sacrum imperium* di Dempf (1). Nostro intento è di limitare la ricerca alla funzione che l'idea del *regale sacerdotium* ha assunto nel sistema della dottrina politica del papato nelle tappe principali del suo sviluppo: gli stessi scrittori di parte curialista saranno da noi considerati solo in quanto le loro teorie servano ad illustrare le posizioni dottrinali sostenute dai pontefici. Restringendo così il campo di osservazione, contiamo di raggiungere risultati più precisi e durevoli, anche se meno vasti. E, più che altro, dal particolare punto di vista del *regale sacerdotium* ci sarà possibile stringere in una nuova sintesi le linee essenziali del pensiero politico del papato nel tratto più alto della sua parabola ascensionale.

4. AL SERVIZIO DELL'UNIVERSALISMO TEOCRATICO

Il pontificato di Leone IX segna un punto capitale nella storia della Chiesa romana, non solo perchè con il grande lorenese s'inizia la serie dei papi riformatori, ma anche in quanto, ci sembra, la dottrina politica del papato con lui compie un passo decisivo. L'idea del *regale sacerdotium* è il prezioso elemento che ci permette di cogliere il senso di questo progresso dottrinale: Leone IX è stato il primo papa infatti che abbia

(1) A. DEMPF, *Sacrum imperium*, trad. it., Messina e Milano 1933. In questa traduzione italiana è stata soppressa, senza avvertimento alcuno, tutta la parte sistematica introduttiva, che compare nell'edizione originale tedesca del 1929. È vero che i principî sociologici di Dempf non sono affatto tra i più chiari e convincenti, ma questo non potrebbe essere addotto come giustificazione....

applicato la dignità del regale sacerdozio alla Chiesa romana.

E' notevole osservare come l'ispirazione di questa idea di Leone IX si trovi nel Costituto di Costantino, che più sopra abbiamo analizzato da un particolare punto di vista. Nel Costituto esistono in sostanza tutti gli elementi che si ritrovano poi nella teoria leoniana: il privilegio di san Pietro, il vicariato dell'apostolo esercitato dai suoi successori, la potestà temporale a garanzia, sostegno e completamento dell'autorità spirituale dei papi. Ma con Leone IX questi stessi principî assumono il valore d'aspetti essenziali della dottrina ufficiale del papato, la quale in tal modo viene a rendersi notevolmente più complessa di quella tradizionale. Il generico diritto ad un intervento negli affari temporali, già asserito da Niccolò I, continua a sussistere e ad essere perfezionato nella teoria politica del papato fino al XIII secolo ed oltre; ma accanto ad esso il principio del *regale sacerdotium* della Chiesa romana prende una sempre maggiore importanza, ed aiutato dal concorso di circostanze favorevoli, costituirà a suo tempo l'ispirazione fondamentale e la più alta giustificazione della dottrina teocratica.

Il documento nel quale è contenuto il pensiero di Leone IX è una lettera diretta a Michele Cerulario ed a Leone d'Acrida nel settembre 1053, proprio agli inizi della controversia che doveva condurre alla consumazione dello scisma definitivo tra le due Chiese. Delle circostanze politiche del momento, di varie ed interessanti ipotesi sulla redazione e la spedizione della lettera (si è supposto che il documento sia stato scritto da Umberto di Selvacandida, e che non sia stato in realtà spedito ai suoi destinatari) abbiamo fatto cenno

in una precedente occasione (1). Basterà qui tracciare una sommaria analisi della lettera che permetta di cogliere gli addentellati culturali e la concatenazione logica delle idee leoniane.

I paragrafi introduttivi del documento consistono in una vivace celebrazione della «pace cristiana» e dell'unità della Chiesa, che devono esser difese ad ogni costo dai tentativi dei seminatori di scandali e di discordie, i figli dell'Anticristo. Questa missione di difesa spetta alla Chiesa romana, mentre quella di Costantinopoli s'è compromessa con una lunga serie d'errori (che il redattore enumera con minuzia). La Chiesa di Roma ha il primato spirituale su tutte le altre chiese in quanto Cristo stesso ha attribuito in modo particolare a Pietro il potere di legare e di sciogliere, cioè il *summi sacerdotii privilegium*. In considerazione di questo, stimando cosa indegna che colui che era preposto all'impero celeste fosse soggetto a quello terreno, Costantino volle assicurare a Silvestro e ai suoi successori potere e dignità imperiali.

Tuttavia l'atto di Costantino è consistito essenzialmente in una restituzione, fatta ai sacerdoti di Dio, dei beni che l'impero aveva ricevuto da Dio stesso; infatti gli apostoli ed anche la letteratura sapientiale testimoniano che il potere e l'onore sono elargiti ai sovrani dalla Divinità. Per queste ragioni è giusto attribuire alla sede apostolica un «impero terreno e celeste», anzi, il «regale sacerdozio». Un po' più oltre Leone IX afferma che il vicario di s. Pietro ed i suoi successori

(1) *Traslazione dell'impero* cit., p. 307 sgg.

già sulla terra detengono la dignità particolare del regno terreno e celeste (1).

Se si confronta il pensiero di Leone IX con quello di Gelasio I risulta in tutta la sua evidenza la trasformazione che ha subito l'idea del regale sacerdozio nel seno della curia romana. Da sostegno della distinzione dei due poteri nel mondo essa diviene giustificazione della loro unione impersonata dalla Chiesa romana e dal pontefice. Non si è ancora giunti alla pretesa d'una sovranità o superiorità temporale su tutti i popoli della terra, poichè per Leone IX, come già per il redattore

(1) LEONE IX, *Lettera n. 100*; ed. Migne, *P. L.*, vol. 143, col. 752: *Tantum apicem celestis dignitatis in beato Petro et in eius vicariis prudentissimus terrene monarchie princeps Constantinus intima consideratione reveritus, cunctos usque in finem seculi successuros eidem apostolo in Romana sede pontifices, per beatum Silvestrum non solum imperiali potestate et dignitate, verum etiam influlis et ministris adornavit imperialibus, valde indignum fore arbitratus terreno imperio subdi quos divina maiestas prefecit celesti; cui equidem comparatum istud terrenum nihil est nisi vanitas vanitatum, qua homines, obliti Domini creatoris sui, intumescentes, mox detumescunt.* Et tamen imperialis celsitudo hoc totum quod potuit effect, quando tota devozione quidquid a Domino acceperat, eidem in ministris suis reddidit. Ut enim venerabilis Paulus docet: «Non est potestas nisi a Deo: quecumque autem sunt, a Deo ordinata sunt» [*Rom. XIII, 1*]. Quibus in terreni regni opportuna administratione non resistendum sic instruimur per ipsum principem apostolorum: «Subiecti estote omni humane creature propter Deum, etc.» [*I Petr. II*]. Et post pauca: «Deum timete, regem honorificate». Atque per coapostulum eius Paulum: «Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, etc.» [*Rom. XIII*]. Unde Sapientia in proverbii intonat dicens: «Per me reges regnant, et principes iusta decernunt» [*Prov. VIII, 15*]His et aliis quamplurimi testimonii, iam vobis satisfactum esse debuit de terreno et celesti imperio, imo de regali sacerdotio sancte Romane et apostolice sedis, precipue super speciali-

del Costituto, l'impero continua a sussistere, mantenendo inalterate le sue prerogative, in un ambito spazialmente più ristretto. Ma quando gli sviluppi della politica territoriale del papato provocheranno il sorgere d'una simile pretesa, la corrispondente elaborazione dottrinale si troverà grandemente facilitata dal nuovo corso assunto dall'idea del regale sacerdozio.

Molto notevole è poi, nel pensiero di Leone IX, il senso di « restituzione » accordato al donativo di Costantino, come più sopra si è visto. Si crede di solito che Innocenzo IV sia stato il primo a proporre una simile interpretazione del Costituto. Il fatto che questo merito spetti invece ben duecento anni prima a Leone IX, è anch'esso un indice della straordinaria sensibilità politica e acutezza di pensiero di questo papa e dei suoi collaboratori.

E' significativo osservare che Gregorio VII, il quale, essendo stato ben accetto ed utilizzato alla corte di Leone IX, non poteva non avere notizia dell'idea del *regale sacerdotium* della sede apostolica, non l'abbia tuttavia accolto nella sua dottrina. Egli dimostra di conoscere l'espressione soltanto come applicata alla massa dei fedeli, cioè nel vecchio senso della *Prima Petri* e dell'*Apocalisse*. Le ragioni sono da ricercarsi nell'accento che Gregorio VII ha posto sulla spiritualità e so-

eius dispositione in celis, si quoquo modo christiani esse vel dici optatis... Sed ne forte adhuc de terrena ipsius dominatione aliquis vobis dubietatis supersit scrupulus, neve leviter suspicemini ineptis et anilibus fabulis sanctam Romanam sedem velle sibi inconcussum honorem vindicare et defensare aliquatenus, pauca ex privilegio, eiusdem Constantini manu cum cruce aurea super celestis clavigeri venerabile corpus posite, ad medium proferemus... (segue una lunga citazione dal Costituto). Col. 768: Vicariusque eius (di Pietro) ac sui successores iam in terris retinent specialem dignitatem terreni celestisque regni.

prannaturalità della missione affidata alla Chiesa; nell'esaminare queste ragioni, potremo osservare che esse sono in sostanza le medesime che hanno fatto compiere un deciso progresso alla dottrina politica del pa-
pato.

Non c'è bisogno di ricordare che il pensiero gregoriano si trova esposto in forma sufficientemente sistematica nelle due lettere al vescovo Ermanno di Metz, la prima scritta il 25 agosto 1076, durante la prima fase del conflitto con il re di Germania, la seconda scritta invece durante la fase finale, il 15 marzo 1081. Queste due lettere possono essere utilmente integrate con altri documenti del registro gregoriano, e soprattutto con i *Dictatus pape* e con le due sentenze di scomunica e deposizione pronunciate contro Enrico IV, rispettivamente nel febbraio 1076 e nel marzo 1080.

Il pensiero gregoriano, quale risulta da questo insieme di fonti, ha una tale coerenza che una sua esposizione complessiva e sistematica non offre particolari difficoltà, anche se non sempre riesca agevole l'interpretazione dei singoli elementi. Il punto di partenza delle idee gregoriane è il potere di legare e di sciogliere assegnato da Cristo agli apostoli, e tra essi in modo particolare a Pietro e da questo trasmesso quindi ai propri successori. Tale potere s'estende a tutti i cristiani, i re compresi, perchè Cristo ha affidato a Pietro tutti i suoi agnelli, nessuno escluso (1). Chi crede di non poter essere vincolato dall'autorità concessa a Pietro ed ai suoi successori deve negare anche di poter essere assolto da essa, ma con ciò stesso si rivela figlio della perdizione, membro del corpo dell'Anticristo. La Chiesa può dunque a ragione condannarli con i propri mezzi spirituali, e, se sono dei principi, privarli della loro dignità e dei loro poteri.

(1) *Giov.* xxi, 15-7.

Ma, come giustificare questo passaggio all'azione in materia temporale? Qui si coglie l'audacia e l'acutezza del pensiero gregoriano, la potenza della nuova ispirazione che dirigerà in gran parte il corso della dottrina politica del papato. Se la santa sede apostolica — afferma Gregorio — in forza dei poteri ricevuti, giudica delle cose spirituali, con quanta maggior ragione giudicherà delle cose temporali? (1). Quest'argomento, sul quale Gregorio VII torna a più riprese, significa l'assunzione dell'ordine temporale in quello spirituale; il primo non ha più un'esistenza autonoma, ma è inteso come un principio di natura imperfetta, in tutto sottoposto alla guida ed al controllo del secondo.

In senso generico ed assoluto, Gregorio VII non è il primo ad affermare l'inferiorità e la subordinazione dell'ordine temporale. V'è un noto passo della *Prima ai Corinzi*, per esempio, nel quale Paolo esclama: « Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose del secolo! ». Gregorio VII lo ricorda, ma sua interpretazione è letterale, senza sfumature (2). In realtà, Paolo intendeva dire semplicemente che i fedeli dovevano sottoporre le loro controversie ai « santi », il cui giudizio, dal punto di vista cristiano, era as-

(1) *Gregorii VII Registrum*, IV, 2; ed. Caspar in *M. G. H., ep. sel. II*, Berlino 1920-23, p. 295: « Quodsi sancta sedes apostolica divinitus sibi collata principali potestate spiritualia decernens diiudicat, cur non et secularia?... Si ergo spirituales viri, cum oportet, iudicantur, cur non seculares amplius de suis pravis actibus costringuntur? ». Caspar indina in nota gli altri passi del registro gregoriano nei quali ricorre quest'argumentum a fortiori.

(2) *Greg. VII Reg.*, VIII, 21; ed. Caspar cit., p. 550: « Cui ergo aperiendi claudendique celi data potestas est, de terra iudicare non licet? Absit. Num retinetis, quod ait beatissimus apostolus Paulus: « Nescitis, quia angelos iudicabimus? Quanto magis secularia! » [*I Cor. vi, 3*].

sai più giustificato di quello che poteva emettere l'autorità pagana. Lo stesso principio di distinzione tra i due poteri non ha mai escluso la superiorità ideale dell'ordine spirituale. In vari altri casi, questa stessa superiorità è il fine che s'è proposta l'astratta comparazione delle due dignità, regia e sacerdotale. Più d'una volta abbiamo avuto occasione di ricordare esempi di questo genere: ma si deve ricordare che la posizione gregoriana, malgrado le formali analogie, è assai più radicale e in sostanza anche molto diversa. Pur affermando la superiorità dei valori spirituali, il pensiero cristiano per un'ormai consacrata tradizione riconosceva all'ordine temporale un'immediata origine divina, una propria ragione di esistenza, una vasta autonomia di fini. Con Gregorio VII, invece, il sistema dei rapporti secolari, per essere tollerabile, dev'essere giustificato e diretto dalla ragione soprannaturale; altrimenti esso viene a costituire parte del regno di Satana. Non importa indagar qui i presupposti filosofico-religiosi di questa dottrina. E' sufficiente limitarsi ad affermare che Gregorio VII, per il primo, ha fatto di essa un vitale principio d'azione politica. Più particolarmente, sull'origine e la natura del potere civile Gregorio VII ha espresso varie volte un'opinione molto severa in contrasto con quella tradizionale, che pure in altri luoghi egli stesso ammette. Gli storici moderni hanno cercato a lungo di porre in chiaro il suo vero pensiero.

Tra le tante interpretazioni, è notevole quella di Bernheim, il quale ha creduto che tutte le volte in cui Gregorio VII ha espresso un giudizio così sfavorevole sul potere civile abbia avuto in mente il solo potere malvagio e tirannico; in altre parole, in questi casi si sarebbe avuta l'influenza del noto giudizio di sant'Agostino sullo stato pagano, attraverso però la mediazio-

ne di Gregorio Magno (1). Più acuta ed accettabile è l'interpretazione di Fliche, il quale, riconoscendo anche lui in Gregorio Magno il diretto ispiratore d'Ildebrando, è giunto a tutt'altri conclusioni: ha precisato infatti che nel pensiero dei due grandi papi il regno terreno ha la sua origine immediata nella volontà, imperfetta e spesso cattiva, degli uomini; ma ha anche un'origine divina in quanto Dio permette la libera manifestazione di questa volontà umana (2).

Comunque sia, è certo che l'ordine temporale e strettamente politico subisce una radicale svalutazione nel pensiero di Gregorio VII. Dal punto di vista del *regale sacerdotium*, le conseguenze sono molto importanti. Come sarebbe possibile ammettere che la dominazione terrena, che ha tratto origine dall'orgoglio, dalle rapine, dalla scelleratezza, dagli omicidi e da tutti gli altri delitti degli uomini, possa trovare la sua giustificazione nella regalità di Cristo? Gregorio è indotto naturalmente a spogliare la regalità del Salvatore di ogni motivo che abbia una qualsiasi attinenza, anche soltanto simbolica, con la temporalità, ed a ricordare che Cristo ha disprezzato il regno terreno. La regalità di Cristo rimane puramente mistica, e solo come tale ammette una partecipazione dei fedeli. Tutti i buoni cristiani infatti devono essere chiamati « re » molto più giustamente dei cattivi principi, perché si governano per la gloria di Dio e sono il corpo del vero re Cristo. Per contrapposto, il sacerdozio del Salvatore, esaltato con forza e vivacità, è assai più denso di significato politico. Egli è il sommo sacerdote, siede alla destra del

(1) BERNHEIM, *Mittelalt. Zeitanschauungen* cit., p. 204 sgg.

(2) A. FLICHE, *La réforme grégorienne*, II: *Grégoire VII*, nella serie *Spicilegium sacrum lovaniense, ét. et doc.*, fasc. 9. Lovanio e Parigi 1925, p. 403 sgg.

Padre, intercede a favore degli uomini; da lui, come dal capo, ha preso origine l'ordine sacerdotale, che si è sparso sulla terra a testimoniare la misericordia divina. E' giusto quindi che i sacerdoti siano considerati i padri e i maestri di tutti i fedeli, compresi i re ed i principi (1).

Sono note le conseguenze pratiche che Gregorio ha tratto da queste premesse, e che ha applicato con il vigore coerente della sua personalità d'eccezione. Se un semplice esorcista ha un potere spirituale maggiore di quello di un sovrano, se un semplice sacerdote ha il diritto di giudicare un re *pro peccatis suis*, quanto

(1) *Greg. VII Reg.*, VIII, 21; ed. Caspar cit., p. 552-3: « Sed ut ad rem redeamus, itane dignitas a secularibus etiam Deum ignorantibus inventa non subicietur ei dignitati, quam omnipotentis Dei providentia ad honorem suum invenit mundoque misericorditer tribuit? Cuius filius, sicut deus et homo indubitanter creditur, ita summus sacerdos, caput omnium sacerdotum ad dextram Patris sedens, et pro nobis semper interpellans habetur; qui seculare regnum, unde filii seculi tument, despexit et ad sacerdotium crucis spontaneus venit. Quis nesciat reges et duces ab iis habuisse principium, qui Deum ignorantes superbia rapinis perfidia homicidiis postremo universis pene sceleribus mundi principe, diabolo videlicet agitante, super pares, scilicet homines, dominari ceca cupidine et intollerabili presumptione affectaverunt? Qui videlicet dum sacerdotes Domini ad vestigia sua inclinare contendunt, cui rectius comparentur quam ei, qui est caput super omnes filios superbie? Qui ipsum summum pontificem, sacerdotum caput, Altissimi filium temptans, et omnia illi mundi regna promittens, ait: « Hec omnia tibi dabo, si procidens adoraveris me » [Matt. IV, 9]. Quis dubitet sacerdotes Christi regum et principum omniumque fidelium patres et magistros censer? Nonne miserabilis insania esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiugare et inquis obligationibus illum sue potestati subicere, a quo credit non solum in terra, sed etiam in celis se ligari posse et solvi? ». A p. 557 il passo sui buoni cristiani che devono esser chiamati « re ».

più estesa ancora sarà l'autorità del romano pontefice? Nessuno può negargli il diritto di sospendere dal governo o deporre i re indegni, e di scegliere i loro suditi dal giuramento di fedeltà e dal dovere d'obbedienza. Il potere di sospensione o deposizione dei principi proviene al papa direttamente dall'autorità delle chiavi e non è un semplice effetto dell'anatema (cf. anche la dodicesima proposizione dei *Dictatus*); per questa ragione non vi è difficoltà ad intendere il fatto che nella prima sentenza contro Enrico IV la deposizione (o forse, meglio, la sospensione), preceda la scomunica, malgrado che alcuni autori moderni, e tra i migliori, continuino a restare sorpresi di questo che credono un difetto logico (1).

In conclusione, la tendenza all'assorbimento dell'ordine temporale nello spirituale, del *regnum* nel *cerdotium*, ci sembra essere il nucleo essenziale del pensiero gregoriano. Sul terreno istituzionale, questa dottrina si traduce in un potere praticamente illimitato di giurisdizione, che il pontefice esercita nei confronti dei principi della terra.

Potere giurisdizionale, dunque, ma non pretesa alla sovranità. In nessun luogo Gregorio VII ha formulato il principio generale che il papa possieda un diritto sovrano eminente o diretto, pubblicistico o feudale, sui regni della terra. La rivendicazione del nome e delle insegne imperiali nei *Dictatus* ha tutt'altro senso, in quanto è in funzione della politica ecclesiastica interna, e si spiega con la particolare tradizione esegetica del Costituto nella corte romana (2). Nella con-

(1) H. X. ARQUILLIÈRE, *Saint Grégoire VII*, Parigi 1934, nella serie *L'Eglise et l'Etat au Moyen-âge*, n. 4, p. 148.

(2) Rimando ancora al mio lavoro precedentemente ricordato, *Traslazione dell'impero* ecc., p. 319-20.

vocazione diretta ai vescovi tedeschi per l'assemblea di Worms del 15 maggio 1076, Enrico IV ha rimproverato al papa d'aver usurpato per sé il regno ed il sacerdozio contro il volere divino, il quale ha stabilito la distinzione dei due poteri; ma l'accusa porta sempre sul tentativo d'assorbire la temporalità nella spiritualità, e non su pretese di sovranità territoriale (1).

Con tutto questo non si vuole escludere l'importanza della politica territoriale condotta da Gregorio VII. Si sa che egli ha esplicitamente affermato la dipendenza feudale del regno normanno, degli stati spagnuoli, dell'Ungheria, del ducato, poi regno di Croazia e Dalmazia, del regno di Kiev; mentre questa stessa dipendenza è incerta o da escludere nei riguardi dell'impero occidentale, della Boemia, della Danimarca e dell'Inghilterra (2). Ma in questo Gregorio non fa che seguire una via tracciata dai suoi predecessori e favorita dalle circostanze, rappresentate in gran parte dallo stesso desiderio e interesse politico dei re d'infeudarsi alla Santa Sede. Tale è la contingenza di questo moto d'infeudamenti, agli occhi di Gregorio VII, che egli non ha sentito la necessità di tradurlo in massime di dottrina politica. Possiamo dire soltanto ch'egli è lieto, quando se ne presenti l'occasione, daggiungere ai legami religiosi e di giurisdizione ecclesiastica, che vincolano i regni alla sede apostolica, anche il legame giuridico della dipendenza feudale. Se poi questa tendenza all'infeudamento dei regni avesse in realtà molto

(1) Ed. Weiland in *M. G. H.*, sect. iv, *Constitutiones et acta publ. imperatorum et regum*, vol. I, n. 63, pp. 111-3.

(2) Per una più approfondita analisi della politica gregoriana verso i regni si veda l'ottimo capitolo dedicato all'argomento da Fliche, op. e vol. cit., p. 317 sgg. Sulla questione dell'infeudamento dell'impero cf. *Traslazione dell'impero* cit., p. 321 sgg.

maggior importanza di quella che non gli riconosceva Gregorio VII, e dovesse provocare più tardi l'aspirazione ad una sovranità generale del papato sui regni, è un problema di natura diversa che per il momento non importa d'affrontare.

* * *

Il pontificato d'Innocenzo III (1198-1216) segna l'apogeo della potenza politica del papato; il principio dell'intervento negli affari temporali, propugnato un secolo prima da Gregorio VII, riceve in questi anni una larga applicazione ed anche, come vedremo, una particolare e avvincente formulazione teorica. Come per Gregorio VII, così anche per Innocenzo III gli scopi ultimi dell'azione politica sono senza dubbio d'ordine religioso; a coronamento della sua opera egli si propone infatti una riforma disciplinare e organizzativa della Chiesa, l'estirpazione dell'eresia, l'unione della Chiesa ortodossa con la latina, la riconquista dei Luoghi Santi. Ma tutti questi piani, benchè stessero molto a cuore al pontefice, non esercitarono tuttavia un'azione paragonabile a quella dell'idea riformatrice in Gregorio VII; nel pontificato d'Innocenzo III si nota infatti uno smisurato aumento della sfera degli interessi politici, tale che assai spesso i fini religiosi appaiono relegati in uno sfondo lontano.

A giustificazione del suo operato, e in intima relazione con esso, Innocenzo ha costruito un sistema dottrinale che è fra i più robusti e interessanti creati dal genio politico medioevale. Questo sistema, a causa delle sue continue fluttuazioni, ha dato origine alle interpretazioni più svariate fra i critici moderni; applicandogli, con maggior o minore coscienza dell'anacronismo, la terminologia propria di Bellarmino e della

letteratura controversista, alcuni l'hanno definito come teorica del « potere indiretto », altri invece l'hanno inteso piuttosto come « potere diretto ».

Al centro della dottrina d'Innocenzo III è il concetto della Chiesa romana e del posto che il papa occupa in essa. Alla definizione di questo concetto, la cui natura è dogmatica prima ancora che politica, danno un contributo speciale alcuni discorsi pronunciati da Innocenzo III (notevoli soprattutto due discorsi celebranti l'anniversario della consacrazione ed il *Sermo de sancto Silvestro*) nei quali il papa, esente da preoccupazioni diplomatiche, esprime con la più grande libertà il suo pensiero. Non senza ardimento, Innocenzo III afferma che la Chiesa è la mistica sposa che ha portato al papa una dote preziosissima, la pienezza dei poteri spirituali e la larghezza di quelli temporali. In segno del potere spirituale gli ha dato la mitra, simbolo del sacerdozio; in segno del potere temporale la corona, o tiara, simbolo del regno. La Chiesa lo ha costituito vicario di Colui del quale è detto che è « Rex regum et dominus dominantium » e sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedech, re e prete (1). L'espressione « vicario di Cristo » o « di Dio » costi-

(1) *Sermo III in consecratione pontificis*; ed. Migne, P. L., vol. 217, col. 665: Hec autem sponsa (la Chiesa romana) non nupsit vacua, sed dotem mihi tribuit absque pretio pretiosa, spiritualium videlicet plenitudinem et latitudinem temporalium, magnitudinem et multitudinem utrorumque. Nam ceteri vocati sunt in partem sollicitudinis, solus autem Petrus assumptus est in plenitudinem potestatis. In signum spiritualium contulit mihi mitram, in signum temporalium dedit mihi coronam; mitram pro sacerdotio, coronam pro regno, illius me constituens vicarium, qui habet in vestimento et in femore suo scriptum « Rex regum et Dominus dominantium » [Apoc. xix, 16], « Sacerdos in eternum, secundum ordinem Melchisedech » [Ps. 109, 4].

tuisce, come sappiamo, un'ardita particolarità del linguaggio innocenziano; data la via nella quale s'era orientato il pensiero politico dei papi, essa diviene senza dubbio più razionale di quella « vicario di Pietro » usata di preferenza fino allora, la quale suggeriva ai redattori delle bolle pontificie artificiose immaginazioni (si pensi, per esempio, alle bizzarre personificazioni di Pietro nelle sentenze pronunciate da Gregorio VII contro Enrico IV). Le prime importanti conseguenze sono già tratte da Innocenzo stesso. Posto in mezzo tra Dio e l'uomo, minore di Dio ma maggiore dell'uomo, il papa può giudicare tutti senza esser giudicato da alcuno (1).

(1) *Sermo II in consecratione pontificis*; ed. Migne, P. L., vol. 217, coll. 657-8: *Quis autem sum ego, aut que domus patris mei, ut sedeam excellentior regibus et solium glorie teneam?* Mihi namque dicitur in propheta: « Constituite super gentes et regna, ut evellas et destruas, et disperdas et dissipes, et edifices et plantes » [*Gerem.* I, 10]. Mihi quoque dicitur in apostolo: « Tibi dabo claves regni celorum, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in celis » etc. [*Matt.* XVI, 19]. Cum omnibus apostolis loqueretur, particulariter dixit: « Quorum remiseritis peccata remittuntur eis, et quorum retinueritis retenta sunt » [*Giov.* XX, 23]. Cum autem soli Petro loqueretur, universaliter ait: « Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in celis », etc.; quia Petrus ligare potest ceteros, sed ligari non potest a ceteris. « Tu — inquit — vocaberis Cephas » [*Giov.* I, 42], quod exponitur caput; quia sicut in capite consistit omnium sensuum plenitudo, in ceteris autem membris pars est aliqua plenitudinis: ita ceteri vocati sunt in partem sollicitudinis, solus autem Petrus assumptus est in plenitudinem potestatis. Iam ergo videtis quis iste servus, qui super familiam constituitur [*Matt.* XXIV, 45] prefecto vicarius Iesu Christi, successor Petri, Christus Domini, deus Pharaonis: inter Deum et hominem mediū constitutus, citra Deum, sed ultra hominem: minor Deo, sed maior homine: qui de omnibus iudicat, et a nemine iudicatur.

Sempre come vicario di Cristo, il papa è rivestito della dignità sacerdotale e di quella regale. I caratteri di questo *regale sacerdotium* si scorgono chiaramente nella figura di papa Silvestro, al quale Costantino consegnò l'Urbe e tutto il regno dell'Occidente; ma Silvestro, pur esercitando gli atti relativi al suo potere temporale, non volle mai portare la corona, per rispetto alla corona clericale o piuttosto per umiltà. Il romano pontefice pertanto come insegna dell'impero usa la corona, e come simbolo del pontificato la mitra; quest'ultima sempre e ovunque, la corona invece né ovunque né sempre, perchè l'autorità pontificale è cronologicamente anteriore all'imperiale, e più nobile ed estesa di essa (1).

(1) *Sermo de sancto Silvestro*; ed. Migne, P. L., vol. 217, coll. 481-2: Fuit ergo b. Silvester sacerdos, non somum magnus, sed maximus, pontificali et regali potestate sublimis. Illius quidem vicarius, qui est « Rex regum et Dominus dominantium », « Sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedech », ut spiritualiter possit intelligi dictum ad ipsum et successores illius quod ait b. Petrus apostolus, primus et precipuus predecessor ipsorum: « Vos estis genus electum, regale sacerdotium ». Hos enim eligit Dominus, ut essent sacerdotes et reges. Nam vir Constantinus egregius imperator, ex revelatione divina per b. Silvestrum fuit a lepra in baptismo mundatus, urbem pariter et senatum cum hominibus et dignitatibus suis, et omne regnum Occidentis ei tradidit, et dimisit, secedens et ipse Byzantium, et regnum sibi retinens Orientis. Coronam vero capitis sui voluit illi conferre: sed ipse pro reverentia clericalis corone, vel magis humilitatis causa, noluit illam portare; verumtamen pro diadematè regio utitur aurifrigio circulari. Ex auctoritate pontificali constituit patriarchas, primates, metropolitanos et presules; ex potestate vero regali, senatores, prefectos, iudices et tabelliones instituit. Romanus itaque pontifex in signum imperii utitur regno, et in signum pontificii utitur mitra; sed mitra semper utitur et ubique; re-

Dunque, come già per Leone IX, anche per Innocenzo III è la Donazione di Costantino che suggerisce l'idea del *regale sacerdotium* dei pontefici. Anzi, a propriamente parlare, Leone IX aveva applicato l'espressione soltanto alla Chiesa romana; per Innocenzo III invece è il papa in persona che riveste la duplice dignità. Il perfezionamento dottrinario è ancora più sensibile se si pensa che Innocenzo è il primo a far derivare il *regale sacerdotium* del pontefice direttamente dalla sua qualità di vicario di Cristo. Un'altra particolarità della teoria innocenziana è costituita dal fatto che, piuttosto arbitrariamente, l'apostrofe: « Vos estis genus electum; regale sacerdotium » della *Prima Petri* è applicata ai pontefici, e non alla massa dei fedeli. Del resto, com'è stato osservato (1), la stessa frase è stata interpretata da Innocenzo in modo diverso secondo le circostanze; in realtà, una delle caratteristiche più notevoli della mentalità di questo papa è appunto la grande libertà nell'uso e nell'interpretazione del materiale di cultura.

In sostanza, può dirsi che con Innocenzo III l'idea del regale sacerdozio dei pontefici raggiunga la sua perfezione concettuale e formale. L'unico punto nel quale la teoria innocenziana resta meno abilmente architettata, di fronte a quella di Leone IX, è nel valore riconosciuto alla donazione costantiniana. Mentre Leone IX, come abbiamo visto, ha dichiarato esplicitamente che la donazione non è altro che una « restitu-

gno vero, nec ubique nec semper; quia pontificalis auctoritas et prior est, et dignior et diffusior quam imperialis. Sacerdotium enim in populo Dei regnum precessit...»

(1) BURDACH, *Vom Mittelalter* cit., vol. 2, 1, p. 244, nota 1. Il Burdach ha dedicato un interessante capitolo all'influenza del simbolismo melchisedechiano sulle idee d'Innocenzo III (p. 240 sgg.).

zione » a Dio, in persona dei suoi sacerdoti, dei beni da lui elargiti, il pensiero d'Innocenzo III al riguardo rimane piuttosto impreciso. Non è da escludere che anch'egli, in fondo, condivida la stessa opinione; ma una recisa affermazione in questo senso ci appare alquanto arbitraria.

Questo che abbiamo ora esposto ci sembra il vero pensiero d'Innocenzo III sul regale sacerdozio. Piuttosto diverse invece suonano le sue espressioni quando si fa sentire l'esigenza della circospezione diplomatica. E' questo il caso della lettera n. 2 del *Regestum super negotio Romani imperii*, del 3 maggio 1199 o circa, diretta ai principi ecclesiastici e secolari della Germania. Qui Innocenzo si propone di dimostrare la necessità della concordia dei due poteri, che gli sembra debbano essere uniti come i due cherubini del propiziatorio, o le due colonne del vestibolo del Tempio, o i due maggiori astri del cielo, o le due spade del Vangelo di Luca. La prova migliore che Innocenzo sa addurre, è l'unione della dignità regia e di quella sacerdotale nella persona di Cristo (1). In questo caso, dunque, si ha

(1) *Reg. super. neg. imp. 2*; ed. Migne, P. L., vol. 216, col. 997: Quanta debeat esse concordia inter regnum et sacerdotium in seipso Christus ostendit, qui est « Rex regum et Dominus dominantium », « Sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedech », qui et secundum naturam carnis assumptus de sacerdotali pariter et regali stirpe descendit. Ad quod etiam designandum beatissimus Petrus ad fidem Christi conversis dicebat: « Vos estis genus electum, regale sacerdotium ». Et ad Christum in Apocalypsi clamatur: « Fecisti nos Deo nostro regnum et sacerdotium ». Hec enim sunt duo cherubim, qui versis vultibus in propitiatorium, super ipsum duabus alis coniunctis mutuo se describunt respicere. Hec sunt duo mirabiles et speciose columnae posite iuxta ostium in vestibulo templi, quas ambit linea duodecim cubitorum. Hec sunt duo magna luminaria, que Deus in firmamento celi constituit: luminare maius, ut

un ritorno al pensiero di Gelasio I; ma è probabile che si tratti di frasi di circostanza.

Il concetto del *regale sacerdotium* è il nucleo di tutto il pensiero politico innocenziano. Non si tratta, come sappiamo, di una affermazione di sovranità sui re della terra, benchè non vi sia che un solo tratto da varcare per giungervi; quello che a Innocenzo III preme sublimare è la *dignitas* del papato, come istituzione che per la sua origine divina e per la sua missione oltremondana in ogni caso è più perfetta di qualsiasi potere temporale. Come già in Leone IX e in Gregorio VII, anche in questo caso il problema concreto dei rapporti tra spiritualità e temporalità, per acquistare la sua forma dottrinale, viene trasposto sul piano della comparazione delle due dignità.

Una riprova del peculiare valore che ha il concetto della *dignitas* per Innocenzo III si trova nella lettera, poi decretale, *Solite benignitatis* diretta all'imperatore bizantino Alessio III Angelo. In risposta all'imperatore, il quale, interpretando un passo della prima lettera di Pietro (1) aveva affermato la preminenza e la giurisdizione dell'impero sul sacerdozio, Innocenzo III non nega che l'imperatore eccella nel dominio temporale, ma su coloro soltanto che da lui ricevono beni materiali. Invece il pontefice eccelle nel dominio spirituale, che è tanto più nobile del temporale quanto l'anima è da anteporre al corpo. Cita quindi vari esempi biblici sull'eccellenza del sacerdozio e rielabora a suo modo la vecchia teoria dei due luminari, identificando nel sole l'autorità pontificia e nella luna il potere regio. Costretto alla difensiva, privo d'argomenti

precesset diei. et luminare minus, ut nocti precesset. Iсти sunt duo gladii, de quibus apostoli responderunt: « Ecce gladii duo hic » (*Luc. XXII, 38*).

(1) *I Petr. II, 13, Subiecti.*

politici e giuridici da far valere verso l'impero d'Oriente, desideroso anzi di mantenere buoni rapporti con questo per favorire l'unione delle Chiese e il progetto di crociata, il papa si mantiene sul terreno della pura accademia teologica e filosofica; tanto maggior valore hanno quindi tali argomenti per la ricostruzione del suo pensiero sistematico.

Ma la *Solite benignitatis* è interessante anche sotto un altro rispetto, in quanto cioè permette di cogliere un'ulteriore fluttuazione nella dottrina del *regale sacerdotium*, anzi, più propriamente, nell'aspetto storio-grafico di essa. Per controbattere gli argomenti sulla priorità del regno, Innocenzo è indotto non solo a mettere in rilievo il sacerdozio e il profetismo di Mosè e di David, ma anche ad accentuare, a scapito della regalità, il carattere sacerdotale di Cristo e della nuova età da lui instaurata nel mondo (1).

Il papato come la massima delle istituzioni, dotata d'un potere illimitato nel campo spirituale e di larghe attribuzioni nel dominio della temporalità: è questo il motivo fondamentale che ricorre in tutti gli scritti più

(1) Ed. Migne, P. L., vol. 216, coll. 1183-4: Ad id etiam induxisti, quod, licet Moyses et Aaron secundum carnem fratres extiterint, Moyses tamen princeps populi et Aaron sacerdoti (l'ed. ha *sacerdotii*) potestate preerat, et Iesus successor ipsius imperium in sacerdotes accepit. David quoque rex Abiathar pontifici preeminebat. Ceterum licet Moyses dux populi fuerit, fuit etiam et sacerdos, qui Aaron in sacerdotem unxit... David etiam, quamvis diadema regium obtineret, Abiathar sacerdoti non tam ex dignitate regia quam auctoritate prophethica imperabat. Verum quidquid olim fuerit in Veteri Testamento, nunc aliud est in Novo, ex quo Christus factus est sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedech, qui se non ut rex, sed ut sacerdos in ara crucis hostiam obtulit Deo patri, per quam genus redemit humanum, circa illum precipue, qui successor est apostoli Petri et vicarius Iesu Christi.

notevoli del grande pontefice. Da tale principio Innocenzo III ha saputo trarre con somma abilità tutte le deduzioni che potevano contribuire a rendere più completa la dottrina e a adeguarla alla realtà dei momenti politici. Questo continuo, infaticabile lavoro d'elaborazione e d'adeguamento, nel quale la sfera dei valori teorici si mescola strettamente con quella degli interessi pratici, è uno degli aspetti più interessanti dell'opera d'Innocenzo III, ma costituisce nello stesso tempo la maggior difficoltà per l'interpretazione del suo pensiero.

Il primo punto sostenuto dal papa, cioè la *plenitudo potestatis* spirituale, è stato da lui applicato nel modo più rigoroso. Le sue idee sul primato della Sede apostolica di fronte a tutte le altre chiese, come depositaria del potere di legare e sciogliere concesso da Cristo a Pietro e detentrice del supremo magistero ecclesiastico, hanno trovato la loro più adeguata espressione nel corso di una polemica con il patriarca di Costantinopoli. Quando poi, nel 1204, i crociati eressero a Costantinopoli un impero ed un patriarcato latini, Innocenzo III non poté non scorgere il segno della provvidenza divina in un evento che procurava in maniera così inaspettata l'unione delle due Chiese; ma l'opera di latinizzazione del clero d'Oriente fallì, perchè intrapresa in modo troppo intransigente e precipitato. D'altra parte, nel seno stesso della Chiesa occidentale, l'azione d'Innocenzo III s'è esercitata in senso fortemente accentratore dell'autorità della S. Sede. Ma tutti questi fatti, e molti altri ad essi affini, appartengono più propriamente alla storia ecclesiastica. Più interessanti invece sono per noi gli sviluppi della dottrina e della politica innocenziane nei confronti dei poteri temporali; si tratta, in altri termini, d'osservare come Innocenzo III ha inteso e applicato l'altro punto essenziale da lui più

volte affermato, la *latitudo potestatis* del papa in materia temporale.

I testi più importanti nei quali si delinea l'orientamento del pensiero innocenziano in questo campo sono due note decretali, la *Per venerabilem* (1202), nella quale è difesa la legittimazione pontificia dei figli che Filippo Augusto di Francia aveva avuto da Agnese di Merano, e la *Novit* (1204), che rivendica al papa il diritto d'intervento per comporre il dissidio tra Filippo Augusto e il re inglese Giovanni Senzaterra.

La prima parte della *Per venerabilem* è una rivedicazione alla Sede apostolica della *plena potestas* in materia di legittimazione. La logica dimostrativa ne è degna di nota. Se la Chiesa romana, come i fatti stessi impongono, può concedere la legittimazione per abilitare agli uffici spirituali, a maggior ragione potrà concederla per fini di natura temporale, assai meno rilevanti: « quia cum maior in spiritualibus tam prudentia quam auctoritas et idoneitas requiratur, quod in maiori conceditur, licitum esse videtur etiam in minori... videretur siquidem monstruosum, ut qui legitimus ad spirituales fieret actiones, circa seculares actus illegitimus remaneret ». Quindi colui che è dispensato *in spiritualibus* s'intende dispensato anche *in temporalibus* (1).

Ritroviamo qui lo stesso *argumentum a fortiori* sul quale si regge la dottrina di Gregorio VII: soltanto che in questo caso la sua applicazione è limitata ad un piccolo settore del diritto civile. Poco più oltre, Innocenzo dichiara di non poter accedere alla richiesta di Guglielmo di Montpellier, sia in quanto il suo caso è intrinsecamente diverso da quello di Filippo Augusto, sia perché Guglielmo ha un suo superiore tempo-

(1) Ed. Mirbt, *Quellen cit.*, n. 324, p. 175.

rale, mentre il re di Francia non ne riconosce alcuno. Il papa sente allora il bisogno di giustificare i particolari titoli del suo intervento nel caso di Filippo Augusto, e, superando le contingenze di situazioni determinate, cerca di fondare una teoria di validità generale. Sembrerebbe quasi ovvio ch'egli non avrebbe dovuto far altro che ribadire come esteso all'intero dominio della temporalità il principio poco prima affermato, che il fine più alto, o spirituale, assorbe e condiziona il fine minore, o temporale. Invece Innocenzo III (e in questo si coglie la netta differenza di mentalità con Gregorio VII) abbandona questa via e preferisce un'argomentazione di natura giuridica.

Prima di tutto, la dignità e la giurisdizione temporali sono piene, nel papa, per quanto riguarda il Patrimonio di san Pietro. Sugli altri territori, invece, il papa esercita questa giurisdizione solo in determinati casi (*casualiter*), senza pregiudicare affatto l'autonomia del potere civile. Il titolo addotto da Innocenzo è un passo del *Deuteronomio*, nel quale si conferisce al giudice ed ai sacerdoti leviti del luogo prescelto da Dio una giurisdizione d'appello (1). Per Innocenzo il giudice del *Deuteronomio* adombra il papa, vicario di Colui che è sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedech ed è giudice dei vivi e dei morti (sullo sfondo lontano della dottrina ricompare dunque il *regale sacerdotium*); il luogo prescelto è Roma. Questa giurisdizione d'appello del papa verte in triplice materia: criminale-civile, criminale-ecclesiastica, e mista ecclesiastica e civile (2).

Non bisogna però credere che il pensiero d'Inno-

(1) *Deut.* xvii, 8-11.

(2) Un'interessante analisi in BURDACH, *Vom Mittelalter* cit., vol. 2, 1, pp. 250-2.

cenzo III s'arresti a questo punto. La *Novit* ci permette di cogliere invece il superamento della posizione strettamente giuridica in una larga intuizione politico-religiosa, che s'avvicina molto a quella di Gregorio VII. Il fondamento della teoria resta sempre la giurisdizione saltuaria esercitata dal papa sui regni in materia temporale; ma le ragioni sono d'altra natura. Poichè il re di Francia è accusato dal re d'Inghilterra di aver peccato contro lui, il papa non può esimersi d'applicare il comando divino ricevuto per il governo della Chiesa universale. Agendo in tal modo il papa entra in merito a questioni di carattere feudale non come tali, perchè su esse in questo caso il giudizio spetta al re, ma in forza della sua missione di custode della morale e della religione. Come tutti i cristiani, i re cadono sotto l'autorità papale per il fatto del peccato, specialmente quando questo consiste nella violazione del precezzo evangelico della pace e nella rottura dei giuramenti (1).

E' questo il principio dell'intervento *ratione peccati*, che ha avuto immensa ripercussione nella letteratura politica posteriore. La sua fortuna è dovuta tanto al fatto che esso poggia su un elemento acquisito alla coscienza religiosa della società medioevale, la missione etica universale del papato, quanto al modo generico del suo enunciato, che consente la più grande elasticità d'interpretazione e d'applicazione. Dal lato strettamente politico, la *ratio peccati* è la formula geniale che, in veste d'un ovvio precezzo di natura etico-religiosa, conferisce al papa una facoltà illimitata d'intervento negli affari mondani.

Vi sono però casi per i quali l'intervento papale è postulato in forza di principî diversi dalla *ratio pec-*

(1) Ed. Mirbt, *Quellen* cit., n. 325, p. 177 sgg.

cati. Quando, per esempio, si rende necessaria la fondazione di un nuovo regno, la S. Sede può istituire la nuova dignità regia, conferendole in tal modo quella piena legittimità che altrimenti essa non potrebbe avere. Così, nel 1204, Innocenzo III innalzò Caloiani alla dignità di re dei Bulgari, esigendo da lui il giuramento d'obbedienza. Più tardi, con Innocenzo IV, si avrà una formulazione perfezionata di questa potestà « ordinativa » del papato.

Altri casi sono offerti dagli stati che un tradizionale vincolo di vassallaggio feudale o di soggezione politica unisce alla S. Sede: i più importanti di essi sono la Sicilia, il Portogallo, l'Aragona, l'Inghilterra, l'Ungheria e soprattutto l'impero romano-germanico, che la morte d'Enrico VI e le lotte dei pretendenti al trono avevano ridotto in uno stato d'estrema debolezza. L'impero — afferma Innocenzo III in un atto concistoriale interno che va sotto il nome di *Deliberatio* (circa 1200) — appartiene alla S. Sede *principaliter* perchè nell'800 questa l'ha trasferito dai Greci ai Germani a sua miglior difesa (è la famosa teoria della *translatio imperii*), *finaliter* perchè l'imperatore riceve l'imposizione finale dalle mani del papa, che lo benedice, l'incorona e l'investe dell'impero. Questa formula, che si ritrova più o meno completa in vari altri documenti, esprime il fondo del pensiero innocenziano sulla soggezione dell'impero: ma lo sviluppo successivo degli avvenimenti ha costretto il papa ad una mitigazione di tono. Così, nella celebre decretale *Venerabilem* (1202), egli riconosce esplicitamente agli elettori il diritto di nominare il re, che sarà poi elevato all'impero: ma fonda questo diritto proprio sulla *translatio imperii*, cioè su una concessione della S. Sede, e riven-

dica a sè, in sostanza, la facoltà di confermare l'elezione (1).

L'idea d'un particolare legame che subordini l'impero alla Chiesa risale ad una remota tradizione. Essa è stata formulata con decisione e chiarezza già da Niccolò I. Secondo questo papa, mentre ogni potere regio proviene da Dio direttamente, l'impero invece ne proviene attraverso la mediazione del papa. Il ceremoniale dell'incoronazione, benedizione ed unzione degli imperatori da parte dei pontefici significa appunto che ai particolari doveri dell'impero verso la Chiesa corrispondono particolari poteri di controllo di questa sull'impero (2).

La dipendenza dell'impero è stata ancora accentuata da Giovanni VIII. Vedremo anche in seguito che la distinzione tra impero e regni ha continuato sempre ad avere una grande importanza, anche dottrinale, nella politica del papato. Questa stessa distinzione, intanto, ci permette di renderci conto del fatto che la questione dell'impero abbia dato occasione a Innocenzo III di sviluppare in senso più intransigente le sue stesse teorie generali.

Non contento d'aver affermato i titoli specifici posseduti dalla S. Sede sull'impero, Innocenzo III ha voluto cercarne anche la giustificazione teologica, fondandosi particolarmente su passi delle Scritture. Il documento più notevole di questo indirizzo è la *Responsio* (circa 1200), risposta data dal papa in concistoro agli ambasciatori di Filippo di Svevia, uno dei pretendenti al trono. Tra gli argomenti ivi contenuti figurano molti di quelli che erano serviti a sostenere la con-

(1) Referenze ed analisi in MARTINI, *Traslazione dell'impero* cit., p. 246 sgg.

(2) GREINACHER, *Anschauungen Nik. I.* cit., pp. 65-7.

cordia dei due poteri: ma ora il sereno equilibrio di questa concezione si rompe, e la superiorità del sacerdozio sul regno è affermata nei termini più radicali. Ai principi — afferma il papa — è dato potere sulla terra, ai sacerdoti «anche» sui cieli; a quelli solo sui corpi, a questi «anche» sulle anime; quindi di tanto il sacerdozio sovrasta al regno di quanto l'anima è superiore al corpo. I principi possiedono solo provincie e regni; ma il papa, come per la pienezza, così per la grandezza dei poteri sorpassa ogni altro, perchè vicario di Colui al quale appartiene l'intero universo con tutti i suoi abitanti. Gli esempi biblici mostrano che il sacerdozio anche cronologicamente è anteriore al regno; tanto l'uno che l'altro furono istituiti presso il popolo eletto, ma il sacerdozio per ordinazione divina, il regno invece *per extorsionem humanam* (1). In questo punto si ha una perfetta concordanza con il corrispondente pensiero di Gregorio VII.

(1) *Responsio domini pape facta nunliis Philippi in consistorio; Reg. super neg. rom. imperii n. 18*, ed. Migne, P. L., vol. 216, col. 1012: In Genesi legimus quod Melchisedech fuit rex et sacerdos, sed rex Salem, et sacerdos Altissimi, civitatis videlicet rex et Deitatis sacerdos. Sane, si distat inter civitatem et Deitatem, distat utique inter regnum et sacerdotium. Nam, etsi Melchisedech in figura Christi precesserit, qui habet in vestimento et in femore suo scriptum: «Rex regum et Dominus dominantium», «Sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedech», ad notandam concordiam que inter regnum et sacerdotium debet existere, propter quod et ipse Christus secundum naturam carnis assumpte de stirpe regali pariter et sacerdotali descendit, ad notandum tamen preminentiam quam sacerdotium habet ad regnum, cum Abraham rediret a cede regum, dedit Melchisedech ex omnibus decimas, qui benedixit ei proferens panem et vinum... Quia singuli proceres singulas habent provincias, et singuli reges singula regna; sed Petrus, sicut plenitudine, sic latitudine preeminet uni-

* * *

Il genovese Sinibaldo Fieschi, pontefice dal 1243 al 1254 con il nome d'Innocenzo IV, è una delle più notevoli figure della storia del papato, come protagonista dell'ultima fase della lotta sostenuta dalla Chiesa contro Federico II. Ma la caratteristica principale della sua personalità storica consiste nel fatto che egli è stato anche uno dei più grandi canonisti dei suoi tempi; in lui troviamo quindi quell'acutezza e sistematicità di pensiero che illumina fin nelle loro radici più profonde le ragioni dell'azione politica. Le correnti dottrinali dalle quali egli prende ispirazione per le sue idee politiche sono, da una parte, la grande tradizione del pensiero curialista romano, dall'altra, il naturalismo aristotelico, lievito intellettuale del Duecento. Quand'egli parla come papa, è il continuatore e il perfezionatore della dottrina politica d'un Leone IX, d'un Gregorio VII, d'un Innocenzo III; quando parla da scienziato, egli fa posto liberamente alle idee più nuove del suo tempo e anticipa in più punti le concezioni tomiste, come, per esempio, nelle sue teorie della proprietà e della natura razionale dello stato.

Nucleo centrale del pensiero politico d'Innocenzo IV, dal quale deriva come corollario ogni altra proposizione in questa materia, è il concetto del *regale sacerdotium* del papato. È il principio medesimo che è alla base delle teorie d'Innocenzo III, alle quali il Fieschi si rifà costantemente; soltanto che egli ne afferma in modo più rigoroso il valore politico. Secondo Innocenzo IV, dunque, Cristo ha istituito nella S.

versis, quia vicarius est illius cuius est terra et plenitudo eius, orbis terrarum et universi qui habitant in eo. Porro, sicut sacerdotium dignitate precellit, sic et antiquitate preredit. Utrumque tam regnum quam sacerdotium institutum fuit in populo Dei; sed sacerdotium per ordinationem divinam, regnum autem per extorsionem humanam.

Sede una monarchia non solo pontificale, ma anche regale; il papa esercita la *generalis legatio* di Cristo re dei re, che si risolve in una *plenitudo potestatis* alla quale soggiacciono non solo le persone, ma pure le cose. L'uso dell'espressione *generalis legatio* ha un certo sapore di novità e lascia scorgere la preferenza d'Innocenzo IV per la precisione della terminologia giuridica (1).

(1) La novità dell'espressione *generalis legatio* è da ricercarsi appunto nel forte rilievo dato al senso giuridico di essa, mentre il termine stesso di *legatio*, in accezione più o meno generica, era stato già adoperato per designare la rappresentanza di Cristo sulla terra. A mia conoscenza, il più antico esempio è offerto dalla *II Cor.* v, 20: « Pro Christo ergo legatione fungimur, tanquam Deo exhortante per nos » (cf. anche *Eph.* vi, 20). Nella seconda lettera, diretta ai cristiani d'Egitto, che la tradizione attribuisce a papa Evaristo (+ 121), ma che è in realtà alquanto posteriore, si dà il principio: « Sacerdotes vero vice Christi legatione funguntur in Ecclesia (Migne, P. G., vol. 5, col. 1051). In un'altra lettera attribuita ad Alessandro I successore d'Evaristo, ma anch'essa più tarda, benchè non precisamente databile, torna il concetto della legazione sacerdotale: « Qui enim vos persequitur, ipsum (=Cristo) cuius legatione fungimini, persequitur; quia sicut ipse Filius Dei mediator fuit Dei et hominum, ita et vos eius vice in Ecclesia estis constituti, ut inter Deum et homines legatione fungamini. Si quis autem legationem vestram impedit, non unius, sed multorum profectum avertit». La lettera, che s'intitola *De causis et gravaminibus sacerdotum*, ed è diretta all'episcopato, è contenuta in Migne, ivi, col. 1069.

Nel trattato *De duodecim abusivis saeculi*, attribuito a san Cipriano, ma in realtà assai posteriore, il vescovo esercita la legazione di Dio: « Si fuerit episcopus negligens, qui gradus sui honorem inter homines requirit, sed ministerii sui dignitatem coram Deo, pro quo legatione fungitur, non custodit... » (cap. 10). Analogamente, i vescovi partecipanti al concilio di Iuditz dell'844 si dicono « Dei

La *plenitudo potestatis* del papa è intesa nel modo più largo. E' interessante osservare che, per determinarne la portata, Innocenzo IV ricorra all'argomento, che abbiamo visto adoperato da Innocenzo III e soprattutto da Gregorio VII, dell'assorbimento del minore nel maggiore, del secolare nello spirituale. L'autorità in materia temporale compete dunque al pontefice non per un titolo particolare, ma come implicito corollario della sua missione e del suo primato religiosi.

Non è facile stabilire con precisione la qualità e l'estensione di quest'autorità in materia temporale. Non sembra che Innocenzo IV abbia mai parlato d'un titolo generale di sovranità vera e propria posseduta dai papi sui regnanti della terra, o d'un analogo titolo di sovranità feudale (*suzeraineté* si direbbe con termine proprio in francese). Si tratta piuttosto d'un potere di carattere giurisdizionale: il romano pontefice può giudicare, almeno in determinati casi (*saltem casualiter*), qualsiasi cristiano, soprattutto in difetto d'altro giudice legittimo e in ragione del peccato (1). Su questo po-

legatione fungentes »: M. G. H., *Leges*, vol. I, p. 381, cap. 2.

Non manca nella stessa tradizione pontificia un precedente significativo, il quale è offerto dalla prima epistola diretta da papa Anastasio II all'imperatore Anastasio, nel 496. Desiderando che si faccia il silenzio sul nome dei responsabili dello scisma acaciano, il papa così s'esprime: « Legatione itaque fungimur pro Christo ne eos propter offenditionem vel scandalum patiamini publice nominari ». Ed. Thiel, *Epistolae cit.*, vol. I, p. 616.

(1) Lettera *Eger cui lenia* (primi del 1246); ed. Winkelmann, *Acta imperii inedita saeculi XIII et XIV*, vol. 2, Innsbruck 1885, n. 1035, p. 697: Generali namque legatione in terris fungimur Regis regum, qui non solum quemcumque, sed ne quid de rebus aut negotiis intelligeretur exceptum, sub neutro genere generalius universa complec-

tere giurisdizionale, che è l'essenza dell'autorità pontificia, Innocenzo IV insiste a più riprese, anche in sede d'elaborazione scientifica. In due passi della sua grande opera d'esegesi decretalistica, l'*Apparatus ad quinque libros decretalium*, egli afferma che il papa è *index ordinarius omnium* ed è giudice naturale sia in forza d'una *necessitas iuris*, se il giudice legittimo è incerto sulla sentenza da proferire, sia in ragione d'una *ne-*

tens, etiam quodcumque ligandi super terram pariter et solvendi apostolorum principi nobisque in ipso plenitudinem tribuit potestatis, etiam ut doctor gentium huiusmodi plenitudinem non restringendam ostenderet, dicens: «An ne scitis quoniam angelos iudicabimus? Quanto magis secularia! ». Non ad temporalia quoque porrectam exposuit datum eidem in angelos potestatem, ut hiis intelligantur minoria subesse, quibus subdita sunt maiora? Non minoris quidem, immo longe maioris potestatis esse credendum est eternum Christi pontificium in fundatissima Petri sede sub gratia ordinatum, quam inveteratum illud, quod figuris legalibus temporaliter serviebat, et tamen dictum est a Deo illius temporis pontificatu fungenti: «Ecce constitui te super gentes et regna, ut evellas et plantes» (*Gerem.* 1, 10), non solum utique super gentes, sed etiam super regna, ut potestas eiusdem innotesceret tradita de utrisque. Hac potestate usi leguntur plerique pontifices Veteris Testamenti, qui a nonnullis regibus, qui se indignos fecerant principatu, regni solium auctoritate sibi divinitus tradita transtulerunt. Relinquitur ergo Romanum pontificem posse saltem causuliter suum exercere pontificale iudicium in quemlibet christianum, cuiuscumque conditionis existit, presertim si de ipso alius iustitie debitum nolit reddere vel non possit, maxime ratione peccati, ut peccatorem quemcumque postquam in profundum viciorum venerit per contemptum, tamquam publicanum et ethnicum haberi constitutus et a fidelium corpore alienum sicutque saltem per consequens privatum, si quam habebat, temporalis regiminis potestate, que procul dubio extra ecclesiam efferri omnino non potest, cum foris, ubi omnia edificant ad gehennam, a Deo nulla sit ordinata potestas.

cessitas facti, per difetto, o negligenza, o impotenza esecutiva del giudice legittimo (1).

Se il cristiano giudicato e respinto dal corpo dei fedeli è investito di qualche potere civile o politico, il papa può privarlo di questo, perchè nessuna autorità temporale è posta al di fuori della Chiesa, avendole Dio create tutte nel seno di essa. Da questo principio Innocenzo IV ha dedotto conseguenze rigorose nella citata lettera del 1246, che è il testo fondamentale della sua dottrina politica. Coloro i quali affermano, dice Innocenzo, che la sede apostolica abbia ricevuto il *principatum imperii* la prima volta da Costantino, sono in errore, perchè esso le competeva già *naturaliter et potencialiter* a causa del suo carattere di monarchia pontificale e regale istituita da Cristo. Costantino non ha fatto altro che rassegnare nel grembo della Chiesa il potere ch'egli aveva, che non era altro che una tirannide illegale (*inordinata tyrampnis*), e riceverlo nuovamente dal papa approvato dalla sanzione divina e trasformato quindi in legittimo potere imperiale. Il suo « potere permesso » è divenuto un'« autorità concessa » (2). Questa acuta interpretazione del Costituto co-

(1) Lib. II, rubr. 2, cap. 7 e cap. 9.

(2) Lettera *Eger cui lenia*; ed. Winkelmann cit., pp. 697-8: Minus igitur acute perspiciunt, nescientes rerum investigare primordia, qui apostolicam sedem autumant a Constantino principe primitus habuisse imperii principatum, qui prius naturaliter et potentialiter fuisse dinoscitur apud eam. Dominus enim Ihesus Christus, Dei filius, sicut verus homo verusque Deus, sic secundum ordinem Melchisedech verus rex ac verus sacerdos existens, quemadmodum patenter ostendit nunc utendo pro hominibus honorificentia regie maiestatis, nunc exequendo pro illis dignitatem pontificii apud patrem, in apostolica sede non solum pontificalem, sed ei regalem constituit monarchatum, b. Petro eiusque successoribus terreni simul ac celestis imperii commissis habe-

stantiniano ha il pregio di eliminare il pericolo, per la dottrina curialista, di dover riconoscere nell'impero la fonte dalla sua autorità temporale; pericolo avvertito ed evitato da Leone IX e in parte da Innocenzo III, ma non, per esempio, da Gregorio IX, la cui nota lettera del 23 ottobre 1236 a Federico II espone un punto di vista, sulla Donazione, che poteva esser volto a

nis, quod in pluralitate clavium competenter innuitur, ut per unam, quam in temporalibus super terram, per reliquam, quam in spiritualibus super celos accepimus, intelligatur Christi vicarius iudicii potentiam accepisse. Verum idem Constantinus per fidem Christi catholice incorporatus ecclesie, illam inordinatam tyramnidem, qua foris antea illegitime utebatur, humiliter ecclesie resignavit.... et recepit intus a Christi vicario, successore videlicet Petri, ordinatam divinitus imperii potestatem, qua deinceps ad vindictam malorum, laudem vero bonorum, legitime uteretur et, qui prius abutebatur potestate permissa, deinde fungeretur auctoritate concessa. In gremio enim fidelis ecclesie ambo gladii habentur administrationis utriusque reconditi, prout apostolica demonstrat assertio et auctoritas divina consentit, unde quisque ibidem non fuerit, neutrum habet. Neuter quoque non creditur juris Petri, cum de materiali eidem Dominus non dixerit « Abice », sed « Converte gladium tuum » ut ipsum videlicet per te ipsum ultra non exerceas « in vaginam ». Tuum gladium tuamque vaginam signans, ut apud suum vicarium, capud ecclesie militantis, etsi non executionem huius gladii divino ei prohibitam interdicto, auctoritatem tamen, et qua eadem executio producitur, in legis ministerium, malorum vindicem bonorumque tutorem innueret residere. Huius siquidem materialis potestas gladii apud ecclesiam est implicata, sed per imperatorem, qui eam inde recipit, explicatur et, que in sinu ecclesie potentialis est solummodo et inclusa, fit, cum transferatur in principem, actualis. Hoc nempe ille ritus ostendit, quo summus pontifex cesari, quem coronat, exhibit gladium vagina contentum, quem acceptum princeps exerit et vibrando innuit se illius exercitium accepisse.

tutto favore delle teorie imperialiste (1). Ma l'interpretazione d'Innocenzo IV ha soprattutto il merito di mostrarcì quale fosse il più profondo pensiero del papa sulla natura del potere civile. Questo, per essere legittimo, ha bisogno della sanzione divina; il papa, a causa della sua funzione mediatrice, ha il potere di concedere questa sanzione. Ecco dunque che accanto alla potestà giurisdizionale, che abbiamo poc'anzi esaminato, si delinea un'altra potestà del papa nel dominio temporale, potestà che possiamo chiamare « istitutiva » o « ordinativa ». Quando, nel seguito della sua lettera, Innocenzo IV riprende la teoria delle due spade già formulata da san Bernardo, e afferma che alla Chiesa appartiene implicitamente anche il gladio materiale, egli intende alludere appunto a questa potestà ordinativa.

La necessità d'una istituzione o legittimazione pontificia non esclude del resto che il potere civile non abbia proprie ragioni d'esistenza. Qui si coglie anzi l'interessante influsso del naturalismo aristotelico sul pensiero innocenziano ed il più sensibile distacco dalle idee di Gregorio VII. In un passo del suo *Apparatus* (2) il papa afferma esplicitamente che gli infedeli possono avere senza peccato dominî, possensi e giurisdizioni, in quanto questi sono conformi non alla fede, ma alla natura razionale dell'uomo. Nessun cristiano e neppure il papa, il quale ha potere anche sugli infedeli, ha il diritto di toglier loro la giurisdizione o il dominio posseduti *sine peccato*. Sono gli stessi principî sviluppati da san Tommaso, il quale, com'è no-

(1) Ed. Rodenberg in *M. G. H., Ep. saec. XIII*, vol. 1, n. 703, p. 604. Notevole in questo documento l'influenza, che si concreta spesso in letterali imitazioni, della dottrina di Gregorio VII.

(2) Lib. III, rubr. 34, cap. 8.

to, è giunto ad ammettere che il dominio d'infedeli su cristiani già esistente possa essere tollerato, benchè la Chiesa abbia facoltà di sopprimerlo. In sostanza, nella dottrina d'Innocenzo IV si delinea una netta distinzione tra il potere politico cristiano e quello degli infedeli. L'origine d'ambedue è da ricercarsi nella natura razionale dell'uomo e su ambedue s'estende il potere giurisdizionale del papa: ma il primo di essi, per essere legittimo, ha bisogno anche della sanzione divina, che si ottiene attraverso la potestà ordinativa del papa. Il potere giurisdizionale del papa sugli infedeli, ebrei compresi, proviene dalla sua qualità di vicario del Salvatore, perchè anche gli infedeli, in quanto fanno parte della creazione, sono *oves Christi* e sono soggetti all'autorità delle chiavi.

Precisata qual'è, nella dottrina innocenziana, la posizione del papa di fronte al potere temporale in genere, rimane da esaminare il posto riservato in particolare ai regni cristiani e all'impero d'Occidente. Il principio fondamentale, più volte affermato da Innocenzo IV, e che sappiamo rimontare ad un'antica tradizione, è che l'imperatore è vincolato al papa da uno speciale legame, che non esiste invece per gli altri principi cristiani. Questo legame è costituito dal fatto che l'imperatore è esaminato e consacrato dal papa, tiene da lui l'impero, gli presta giuramento e funge da *advocatus Ecclesie* (1). Il paragone stabilito da Federico II tra l'incoronazione imperiale e quella regia da parte dei vescovi, per contestare al papa il diritto di deporre l'imperatore, non regge, secondo Innocenzo: infatti, mentre da una parte sono i vescovi a prestare al loro re il giuramento di fedeltà e sudditanza per il temporale, dall'altro è l'imperatore che presta giuramento al

(1) *Apparatus*, lib. II, rubr. 2, cap. 9.

papa, dal quale riceve la dignità e il diadema imperiali. Anche Innocenzo IV, come già il suo omonimo predecessore, fà la teorica distinzione tra impero e regno tedesco, riconoscendo ai principi di Germania il diritto d'eleggere il re che il papa promuoverà poi all'impero; diritto che sarebbe stato concesso loro dalla S. Sede in base alla *translatio imperii* dai Bizantini ai Franchi (1). Ma egli aggiunge ancora che se i principi elettori trascurano di compiere il loro dovere, ovvero eleggono più persone, il papa ha facoltà d'intervenire nominando egli stesso l'imperatore o giudicando tra i competitori. In caso di vacanza della sede imperiale, il papa fa le veci dell'imperatore. Quanto ai re, non è ben chiaro se Innocenzo IV li consideri tutti come necessariamente soggetti all'imperatore; il caso del re di Francia, che non riconosce superiore, non è ritenuto da lui valido *de iure* (2). Ad ogni modo, e su questo punto Innocenzo non tralascia d'insistere, i re sono soggetti al papa. In caso di difetto o anche di semplice negligenza loro, e mancando un superiore legittimo, il papa subentra nella loro giurisdizione, non perchè essi tengano da lui il regno, ma *de plenitudine potestatis*, come vicario di Cristo; ma si può dire anche che, vacando un regno, il papa non può intromettersi se prima non lo sia stato richiesto, *per modum denunciationis* (3). Pur mancando dei titoli speciali che possiede nell'impero, e limitandosi soltanto alla sua potestà giurisdizionale, il papa possiede sui re un'autorità così vasta, che può giungere fino alla deposizione. La bolla del 17 luglio 1245, contenente la sentenza di deposizione di Federico II e lo scioglimento

(1) Lettera *Eger cui lenia*; ed. Winkelmann cit., p. 699.

(2) *Apparatus*, lib. iv, rubr. 17, cap. 13.

(3) *Apparatus*, lib. ii, rubr. 2, cap. 9.

to del giuramento di fedeltà dei sudditi, è molto istruttiva a questo riguardo. Ivi Innocenzo IV priva Federico non solo della dignità imperiale, ma anche di quella regia (Federico era re di Germania, di Sicilia, di Cipro e Gerusalemme) facendone espressa menzione (1).

L'opera d'Innocenzo IV ha avuto grandissima importanza nel determinare lo svolgimento del pensiero politico pontificio. Egli è stato certamente innanzi tutto l'esegeta del pensiero d'Innocenzo III, ma appunto nel chiarire e precisare quello che in tale pensiero era ancora incerto, nel dargli uno sviluppo interpretativo acuto e sistematico, egli ha fatto opera di creazione originale. A lui si deve se la dottrina curialista s'è orientata in un senso sempre più rigorosamente teocratico ed assolutista, rinunciando a quella elasticità che costituiva insieme la forza delle meno elaborate teorie d'un Gregorio VII o d'un Innocenzo III.

* * *

In varie occasioni Bonifacio VIII ha formulato idee e teorie politiche, ma soltanto nel corso della famosa lotta con Filippo il Bello e durante le trattative per l'elezione d'Alberto d'Austria a re dei Romani esse hanno assunto consistenza di pensiero sistematico. Particolarmente interessanti sono gli sviluppi dottrinali della controversia con Filippo il Bello, perchè vertono sul problema generale dei rapporti tra potere spirituale e temporale, e non su un aspetto particolare di esso, quale poteva essere costituito dalle relazioni

(1) Ed. Rodenberg in *M. G. H., Ep. saec. XIII*, vol. 2, n. 124, pp. 93^a-4.

tra papato e impero. Fondare la propria supremazia politica anche sul regno di Francia, sul quale non possedeva titoli giuridici speciali, come sull'impero, significava per Bonifacio compiere l'ultimo passo verso l'affermazione d'una vera onnipotenza papale su tutto il mondo cristiano. In realtà si può notare che fu proprio la polemica con il re di Francia che indusse Bonifacio VIII a definire sempre più compiutamente le sue posizioni dottrinali e a concludere infine, nel pensiero più intransigente, secoli di aspirazioni e di rivendicazioni politiche della Chiesa. Uomo di vasta preparazione giuridica, Bonifacio VIII, valendosi anche dell'opera di abili collaboratori, ha saputo trarre dagli elementi della cultura tradizionale, e specialmente dal pensiero politico d'Innocenzo III e d'Innocenzo IV, le ultime conseguenze che dovevano avere la più vasta portata anche culturale. Infatti gli anni del suo pontificato (1294-1303), già così importanti per il carattere e il rilievo degli avvenimenti politici, sono notevoli anche per moto speculativo da essi suscitato. Nomi di canonisti e teologi come Matteo d'Acquasparta, Egidio Romano, Giacomo da Viterbo, Enrico da Cremona, Agostino Trionfo, devono essere collegati all'azione esercitata da Bonifacio VIII nella politica e nella dottrina, per essere rettamente intesi. E' per questo complesso di ragioni che desideriamo concludere il presente lavoro con l'analisi del pensiero di questo papa, benchè in esso manchino sicuri accenni all'idea del *regale sacerdotium*.

Le prime affermazioni di Bonifacio VIII sui poteri del papa in materia temporale sono ispirate ad una certa moderazione. Nella bolla *Inefabilis amoris*, diretta a Filippo il Bello il 20 settembre 1296, al tempo cioè della prima controversia sulle immunità ecclesiastiche, Bonifacio VIII afferma che alla Chiesa spetta

il *beneficium libertatis*, consistente in una specie di autorità materna su tutti i fedeli, alla quale fa riscontro l'affetto filiale di questi. Più oltre, Bonifacio VIII rivendica alla S. Sede il diritto di giudicare dei conflitti tra i re a causa del peccato commesso da colui che per primo ha turbato la pace (1). Egli si mantiene quindi nei limiti della classica teoria dell'intervento *ratione peccati*, formulata un secolo prima da Innocenzo III. Nel maggio 1297, in un discorso concistoriale diretto contro i due ribelli cardinali Colonna, Bonifacio VIII domanda come mai egli, che si arroga il diritto di giudicare i re e i principi della terra, potrebbe aver paura di schiacciare un vermicattolo (2). Sotto l'impressione di queste parole i due cardinali, il mese seguente, poterono lanciare l'accusa che il papa si vantava di possedere un dominio sui re e i regni anche in materia temporale, e che a lui era lecito fare qualsiasi cosa a suo piacere *de plenitudine potestatis* (3). La bolla *Ausculta fili* del 5 dicembre 1301, che apre il nuovo e più grave conflitto con il re di Francia, contiene già alcuni dei motivi che riappariranno più tardi, con maggiore efficacia, nella *Unam sanctam*. Troviamo qui per la prima volta l'asserzione che il papa, a causa della sua qualità di vicario di Cristo, è riconosciuto « *iudex a Deo vivorum et mortuorum constitutus* ». Degno di particolare menzione è inoltre il passo nel quale Bonifacio VIII, affermato che Dio,

(1) G. Digard, M. Faucon, A. Thomas, *Les registres de Boniface VIII*, vol. I, Parigi 1884-1907, n. 1653, coll. 614-5 e 619 (in *Bibl. d. Ec. franç. d'Ath. et de Rome*, 2^a serie, IV).

(2) Nei *Gesta Boemundi archiep. Treverensis*, cap. 25; ed. Waitz in *M. G. H., Script.*, vol. 24, p. 478.

(3) Ed. H. Denifle, *Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII., und der Kardinäle gegen die Colonna*, in: *Arch. f. Lit. u. Kirchengesch. d. Mittelalters*, vol. 5 (1889), p. 521.

secondo il vaticinio di Geremia, ha posto il papa al di sopra dei re e dei regni, ne deduce che lo stesso re di Francia non può non riconoscere d'aver in lui un superiore e di esser soggetto al « sommo gerarca della gerarchia ecclesiastica » (1).

Questo tema è ripreso qualche tempo più tardi, nel giugno 1302, in un discorso concistoriale tenuto alla presenza dei messi del clero francese. Il papa lancia un violento attacco contro i consiglieri del re, particolarmente contro Pietro Flote, il quale aveva insinuato che, secondo il papa, Filippo il Bello avrebbe dovuto riconoscere (*recognoscere*, in senso feudale) il regno da lui. « Son quarant'anni — afferma Bonifacio VIII — che noi siamo sperimentati nel diritto e sappiamo che due sono i poteri ordinati da Dio... Diciamo che in niente vogliamo usurpare la giurisdizione regia... Il re, come qualunque altro fedele, non può negare d'essere a noi sottoposto *ratione peccati* ». Dopo una lunga requisitoria contro l'operato regio, il papa afferma che se Filippo non cambierà condotta egli passerà alle sanzioni; come infatti i romani pontefici suoi predecessori hanno deposto tre re di Francia, così egli può deporre Filippo « ita sicut unum garcionem ». Malgrado la crudezza d'alcune espressioni, Bonifacio VIII rimane ancora in sostanza nelle linee della dottrina della *ratio peccati*, che egli riesce a conciliare con la classica concezione del parallelismo e dell'autonomia dei due poteri, formulata da papa Gelasio nel V secolo, entrata nel *Decretum* di Graziano e acquisita alla comune coscienza politica e giuridica del Medioevo. Ma se Bonifacio VIII è ancora personalmente un moderato, nella curia vanno imponendosi le correnti

(1) Ed. Digard-Faucon-Thomas cit., vol. 3, Parigi 1906-21, n. 4424, coll. 328-9.

estremiste, come ci testimonia un discorso tenuto nella stessa occasione dal cardinale Matteo d'Acquasparta, nel quale si enuncia una dottrina ben più rigorosa. Secondo Matteo, il papa è il vero signore di tutte le cose temporali e spirituali a causa della sua *plenitudo potestatis*. Ma la giurisdizione temporale appartiene al papa solo *de iure*, mentre *ratione actus et usus* essa compete ai principi. L'*argumentum unitatis* ha in tutta la dimostrazione una parte assai importante; nel suo complesso, il discorso di Matteo d'Acquasparta è acuto nelle distinzioni giuridiche quanto filosoficamente ben architettato, e in ogni caso di ben altro rigore conseguenziale di quello del papa. Matteo ci appare come la vera testa quadra della curia; già ben conosciuto per la parte attiva avuta negli affari politici, egli deve aver esercitato un influsso determinante anche sulla formulazione del pensiero ufficiale della Chiesa (1).

Sta di fatto che le sue teorie si ritrovano integralmente nella famosa bolla *Unam sanctam*, redatta al tempo del concilio romano del novembre 1302. L'importanza e la fama di questa bolla sono dovute tanto all'originalità del contenuto quanto all'efficacia della forma. Per originalità di contenuto bisogna intendere non la novità dei singoli argomenti, che appartengono anzi alla cultura tradizionale, ma la loro disposizione e concatenazione logica. Coloro che hanno voluto sminuire l'originalità della *Unam sanctam*, facendone una piatta ripetizione delle teorie espresse da Gregorio IX nella lettera del 23 ottobre 1236 a Federico II, sono in errore, perché ivi Gregorio parla soltanto dei titoli posseduti dalla Chiesa sull'impero, tratta quindi un solo aspetto del più complesso problema

(1) I testi dei due discorsi concistoriali in P. DUPUY, *Histoire du différend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel roy de France*, Parigi 1655, pp. 73-9.

dei rapporti tra autorità ecclesiastica e temporale, e fonda tali titoli su una prova così precaria quale la Donazione di Costantino. Presa nel suo complesso, la bolla *Unam sanctam* è il nucleo d'un vero e proprio trattato di ecclesiologia. Formalmente poi, essa è di una brevità insolita per un documento pontificio di carattere dottrinale; lo stile è conciso, l'esposizione sintetica. Nessuna divagazione, nessun artificio letterario: il pensiero procede stringato, chiaro, categorico.

Comincia con un'affermazione di fede nella Chiesa cattolica; essa è unica, come la colomba del Cantico dei Cantici e l'Arca di Noè, e al di fuori di essa non vi è salute; ad essa presiede un solo capo, Cristo, il quale ha delegato i suoi poteri a Pietro e ai suoi successori con le parole del Vangelo giovanneo: «*Pascere oves meas*» (1). Questi poteri si comprendano nella doppia giurisdizione, spirituale e temporale, simboleggiata dal famoso passo di Luca nel quale si parla dei due gladii (2). I gladii appartengono ambedue alla Chiesa, ma con questa differenza, che quello spirituale è tenuto direttamente da essa, l'altro invece è adoperato dai principi, ma sempre a profitto della Chiesa e «*ad nutum et patientiam sacerdotis*». E' necessario poi che l'un. gladio sia sottoposto all'altro e che l'autorità temporale sia soggetta alla spirituale: infatti è legge divina «*infima per media in suprema reduci*» ed è chiaro che l'ordine gerarchico dell'universo culmina col potere spirituale. Questo fatto risulta, per esempio, dalle decime ecclesiastiche, dalla benedizione e consacrazione dei re, e da altri istituti tradizionali. E' il potere spirituale che crea il temporale e lo giudica. Il potere spirituale è giudicato solo da un

(1) *Giov.* xxi, 16-8.

(2) *Luc.* xxii, 38.

potere spirituale superiore; quello supremo, dato da Cristo a Pietro e ai successori di lui, è responsabile solo di fronte a Dio. Chi resiste a questo potere resiste alla volontà divina, salvo che non ammetta ereticamente, come i manichei, che vi siano due principî. In conclusione ogni creatura umana, per necessità della sua salute eterna, è soggetta al pontefice: « porro subbesse Romano pontifici omni humane creature declaramus, dicimus, diffinimus et pronuntiamus omnino esse de necessitate salutis » (1).

Già da tempo è stato osservato, e non a torto, che esiste una certa disproporzione tra il contenuto generico della frase conclusiva, che ha carattere di definizione dogmatica, e le affermazioni chiare e precise che la precedono. Questa circostanza non è stata senza peso nel corso delle fortunose vicende subite dalla bolla in sede d'esegesi e di polemica. I suoi « accusatori » hanno sorvolato la conclusione, insistendo piuttosto sugli argomenti introduttivi; i « difensori » hanno tenuto precisamente il criterio opposto. Ancor oggi l'atteggiamento della più intelligente esegesi cattolica consiste nell'interpretare benignamente la proposizione finale, che dovrebbe rappresentare il succo di tutta la bolla; le affermazioni antecedenti, per la loro funzione probatoria e introduttiva, sarebbero logicamente subordinate alla conclusione e quindi di minor valore. E' innegabile tuttavia che i vari argomenti sono addotti in forza d'una verità assoluta, e non condizionata. La loro funzione ausiliaria è un fatto contingente, reso necessario dalla struttura logica d'una particolare dimostrazione, e che non infirma l'autonomia da essi goduta. Tra questi argomenti si trovano gli

(1) Ed. Digard-Faucon-Thomas cit., vol. 3, n. 5382, coll. 888-90.

stessi fondamenti dogmatici della Chiesa cattolica (la Chiesa come unica depositaria della salute delle anime) e del primato del pontefice in essa; si trovano pensieri e interpretazioni rivestiti di autorità tradizionale e generalmente ammessi come verità piane (l'allegoria delle due spade, formulata da san Bernardo; l'ordinamento gerarchico del mondo, dello pseudo-Dionigi; il concetto del potere spirituale che crea il temporale, di Ugo di S. Vittore e di Alessandro di Hales); si trovano elementi della tradizione storica, elaborati da secoli di cultura e di polemica di senso curiale (le decime ecclesiastiche, le coronazioni regie, ecc.). A parte lo pseudo-Dionigi, le citazioni sono tratte esclusivamente dall'Antico Testamento, dai Vangeli e dagli Atti degli apostoli. Tutto questo complesso di elementi, solidamente fondato su basi accertate dalla fede e dalla tradizione, serve alla formulazione d'un pensiero chiaro, categorico: il titolo della Chiesa cattolica e del suo capo alla direzione della comunità dei fedeli e la necessaria subordinazione d'ogni potere temporale. Qui non v'è più traccia della vecchia teoria della *ratio peccati*, ossia dell'intervento occasionale del papa negli affari mondani; la giurisdizione temporale rientra nel potere del papa allo stesso modo di quella spirituale, ed è esercitata dai principi solo per delegazione. La formula finale della *Unam sanctam*, come si presta per la sua indeterminatezza ad una interpretazione benevola, così potrebbe essere considerata prega delle più profonde aspirazioni teocratiche. In realtà, la dottrina politica espressa nella bolla s'ispira all'idea dell'onnipotenza del papato e fa capo, senza dubbio, alle perentorie ed acute asserzioni enunciate nel 1246 da Innocenzo IV. Bisogna tuttavia riconoscere che questa dottrina non è entrata esplicitamente nella definizione dogmatica: segno anche questo della

profonda saggezza della Chiesa, che in ogni tempo ha reso materia di fede soltanto i principî relativi alla sua missione oltremondana.

Varî sono i problemi lasciati insoluti dalla *Unam sanctam*. Prescindiamo da quello dell'autenticità, contestata da alcuni male ispirati « difensori » di Bonifacio VIII, ed oggi sicuramente ammessa, malgrado che alcune circostanze della tradizione manoscritta restino tutt'ora oscure. Rimane la questione dei rapporti con il famoso trattato contemporaneo *De ecclesiastica potestate* di Egidio Romano, il famoso teologo protetto da Bonifacio VIII. Tra le tante opinioni emesse, la più accettabile sembra quella che ammette l'influenza del trattato sulla bolla, ma esclude che Egidio possa essere egli stesso il redattore della bolla (1). Se si ricorda poi quanto si è detto innanzi, si deve pensare anche all'influsso esercitato da Matteo d'Acquasparta; in un certo senso, la *Unam sanctam* si può considerare come il testamento spirituale del grande cardinale, morto pochi giorni prima.

E' inutile tentare, come molti hanno cercato, di attenuare la portata delle affermazioni teocratiche di Bonifacio VIII, le quali, in ultima analisi, formano il maggior titolo di gloria del papa, perchè mostrano quale alta coscienza egli avesse della missione della Chiesa. Bisogna pensare che Bonifacio VIII è l'erede d'un secolo ricco d'eventi e fecondo di pensiero, durante il quale l'affermazione e il riconoscimento della suprema autorità, anche temporale, della Chiesa romana, avevano avuto formulazioni della più vasta portata. Egli non solo non poteva rinnegare questo grandioso patrimonio spirituale che gli era stato affidato,

(1) J. RIVIÈRE, *Le problème de l'Eglise et de l'Etat au temps de Philippe le Bel*, in: *Spicil. sacrum lovanicense*, fasc. 8, Lovanio e Parigi 1926, pp. 394-404.

ma aveva il dovere di affermarlo contro le nuove forze che si andavano organizzando. La storia ha dato ragione ai nuovi venuti, gli stati nazionali, e più tardi la Chiesa ha dovuto rivedere molte delle sue posizioni dottrinali in materia politica. Ma perchè tale revisione si potesse verificare, era necessario un urto violento tra le forze in contrasto: è questo il significato storico del pontificato di Bonifacio VIII, che inizia così la nuova crisi nei rapporti tra potere spirituale e temporale, e prepara le soluzioni moderne. Non è esatto dire che Bonifacio VIII, cattivo politico, non ha avuto comprensione del moto dei suoi tempi e s'è irrigidito in una posizione insostenibile o superata. Il suo posto, nell'incalzare degli eventi, non era quello dell'osservatore neutrale e tranquillo; egli aveva un'idea da difendere e in funzione di essa doveva partecipare alla lotta. La giustificazione del suo pensiero e del suo operato non potrà mai trovarsi negli scritti dei pretesi « difensori » che hanno cercato di smorzarne la cruda e quasi violenta figura tramandata dalle fonti, ma nell'azione determinante da lui esercitata sul corso degli avvenimenti politici e sugli indirizzi culturali della sua epoca.

Come avviene in simili casi, per tentare di mantenere le posizioni che il papato aveva acquisito con una sapienza politica secolare, Bonifacio VIII è stato costretto ad oltrepassarle. In questo, egli non ha fatto che proseguire una tendenza che s'era singolarmente accelerata nella prima metà del Duecento. Dal punto di vista dottrinale questa tendenza consiste nell'affermazione e infine nel completo trionfo della logica di sistema sui principî politici di circostanza. Ma l'avvento del nuovo razionalismo è stato fatale alla dot-

trina del papato: esso le ha fatto perdere in gran parte quell'intima aderenza alla realtà che fin'allora aveva formato il suo prestigio e che è necessaria condizione per l'efficienza d'ogni teoria politica.

GIUSEPPE MARTINI



IL PATRIMONIO NEI PRIMI ANNI DELLO SCISMA

A

ll'agitato periodo avignonese, di cui cercammo illustrare in questo Arch. le complesse vicende nel Patrimonio, altro ne seguì non dissimile per un succedersi tumultuario di avvenimenti e lotte di partito, cui lo scisma religioso die' nuovo alimento, e di cui, se non tutte seguir si possono le ancor più intricate vicende, merita bene che maggior luce si faccia almeno sulle principali.

Sostennero la lotta per l'antipapa con tenacia indomita quelle feroci orde di Brettoni che, fatti venire già da Gregorio XI per la lega contro Firenze, presero poi stanza nelle nostre terre. Un primo loro colpo, ben riuscito, fu, nel luglio 1378, la presa di Montefiascone (già rocca forte del papato avignonese nel Patrimonio, e dimora estiva di Urbano V negli anni di sua permanenza in Italia) dopo aspra battaglia cogli abitanti (1), ove rimase di presidio la compagnia di Colcain de Beraldo. Rialzatesi però le sorti di papa Urbano VI dopo la disfatta dei Brettoni a Marino, anche i Montefiasconesi, pur dopo molte tergiversazioni, gli scrissero voler tornare alla sua obbedienza: non per propria volontà aver ceduto ai nemici, ma per le arti di fallaci

(1) DELLA TUCCIA, Cronache di Viterbo, p. 39.

astuzie e inique suggestioni e per mancanza di opportuni aiuti. Al che Urbano rispose: non aver essi piuttosto voluto accogliere gl' inviati sussidi: tuttavia, se veramente disposti a tornare sulla buona via, egli essere pronto al perdono: rifiutino intanto obbedienza al fellone rettore del Patrimonio, Rinaldo Orsini, da lui rimosso dall'ufficio (1), scaccino i Brettoni, e credano in tutto a quanto dirà loro il suo inviato Nardo Bastardelli (2). Ed essi infatti all'Orsini ribellarono per

(1) In una lettera del 18 aprile 1380 ai sudditi e fedeli dice semplicemente averlo rimosso «ex certis rationabilibus causis» e li avvisa a non più obbedirgli (Reg. Vatic., n. 310, c. 1). Rinaldo e altri Orsini tenevano per Clemente VII.

(2) « Urbanus etc. - Dilectis filiis populo et communis civitatis nostre Montiflasconis. Sicut ex litteris quas nobis nuper scripsistis intendere potuimus, plus propter fallaces astutias et iniquas suggestiones eorum qui paci et tranquillitati vestre invident, quique pacem qua se privaverunt vobis promittebant, ex qua sequentur vobis perpetua et spiritualis guerra et infamia sempiterna nisi celeriter ab inceptis resipiscatis usi consilio saniori, vosque libertate vestra privare et subiictere iugo tirannice servitutis affectant, erravistis, quam propria voluntate. Et propterea meremini veniam facilius impetrare, dummodo, errore prorsus dimisso, ad veritatis semitam celeriter redeatis: aloquin, si, quod absit et credere non valemus, vos proprie salutis prodigi in vestra pertinacia duraretis, vos vel invitatos redire ad cor et ad salutis iter paterna sollicitudine compellemus. Et ideo ab adhesione Raynaldi de Ursinis qui scismaticis et hereticis adheret, et de quo nullo modo confidimus, et quem... ab officio rectoratus provincie Patrimonii duximus amovendum penitus retrahatis... iniquitatibus filium Colcain de Beraldo et socios eius expellendo. Ad id vero quod scripsistis de sucursu vobis per nos... non impenso respondemus, quod novit ille qui nihil ignorat cum quanta sollicitudine continuo operemur pro quiete et pacifico statu totius patrie, et quod propterea nullis parcamus aut hactenus pepercerimus laboribus et expensis, et de novo, antequam ab aliquo sucursum ali-

trattato con Simonetto di Castel di Piero, che, cacciati i Brettoni e messer Rinaldo, introdussero con buon nerbo di truppe in città (1), ove restò poi come nuovo rettore del Patrimonio, munito dal Papa di ogni facoltà, di riammettere alla sua obbedienza quanti lo volessero, e assolverli e perdonarli (2): ed accolsero poi anche Lorenzo de' Mosciani romano, detto Lamoratto, colle papali milizie ivi destinate di stanza (3).

Non disanimati i Brettoni, si diedero a scorrazza-

quem haberetis, pecuniarum necnon gentium subsidium sat-
tis magnum vobis transmisimus, maius breviter transmis-
suri, quod inconsulte recipere recusastis. Super hiis autem
vobis latius exponendis, dilecto filio Nardo Bastardelli, quem
ad vos cito mittemus, quedam commisimus per eum ex par-
te nostra vobis vive vocis oraculo referenda, cuius relatis
curetis fidem credulam adhibere. — Dat. Rome ap. S. Pe-
trum, II kal. maii, p. n. a. tertio ».

Arch. Vatic. Fondo Garampi « Cod. diplomat. di Montefiascone ».

(1) «Cronaca del conte F. di Montemarte in MURATORI, R. I. S., nuova ediz. XV, p. 246.

(2) Reg. Vatic. n. 310, c. 125: 17 luglio 1381.

(3) « Urbanus. - Dil. filio nob. viro Laurentio de Mu-
scianis dicto Lamoratto domicello romano. Gerentes de tue
fidelitatis et circumspectionis industria fiduciam in dno spe-
ciale, ac sperantes quod ea que tibi commiserimus prom-
ptis studiis et exacta diligentia exequaris, te capitaneum
nonullarum gentium armigerarum ad civitatem nostram
Montisflasconis presentialiter destinamus, mandantes tenore
presentium omnibus et singulis dictis gentibus, quatenus ti-
bi tamquam eorum capitaneo in omnibus plenarie pareant
et intendant, necnon populo et communis dicte civitatis, ac
dil. filio nob. viro rectori in provincia nostra Patrimonii b.
P. in Tuscia presentialiter commoranti, ac omnibus aliis com-
munitatibus etc. ut te et gentes ipsas gratiose et benigne re-
cipiant et pertractent, vobisque quotiens oportunum fuerit
de victualibus et aliis necessariis providere studeant et pro-
curent. - Dat. Rome ap. S. Petrum IV Non. iul. p. n. a. v ».
(Reg. Vatic. n. 310, c. 254)

re pel Patrimonio, ubbidendo a Francesco Di Vico, assai potente in Viterbo, che, disgustatosi con Urbano per non avergli voluto riconoscere alcuni capitoli del trattato di pace stipulato col predecessore, erasi gettato dalla parte dell'antipapa. E fecero qualche buon colpo su Toscanella e Corneto (1). Quest'ultima, caduta in loro potere, si mostrò disposta dopo qualche tempo tornare all'obbedienza di Urbano che vi nominò senz'altro riformatori governatori e pacieri, frate Pietro Torti da Viterbo, Coluzia di Monterano capitano anche delle genti d'arme, Tommaso de' Boncambi di Narni vicario e podestà (2): ma poi non vi si decise, e solo due anni dopo, nel 1384, fu dalle milizie della repubblica di Siena, devota a Urbano, occupata, e a questo restituita (3). Il quale la assolse tosto dalle censure cui soggiaceva (4), vi pose come vicario Basilio di Levanto, e molti beni confiscati a ribelli, dannati all'ultimo supplizio, e a Faziolo di Tolfanova, concesse in feudo al suo famigliare Bartolomeo Signorini d'Arezzo, che, non potuti poi da lui conseguire, commutò con altri (5). Il legato Pileo infine assolse i singoli abitanti da tutti gli eccessi commessi, tranne Ludovico di Puccio Vitelleschi e parenti, figli di perdizione (6).

(1) CALISSE, *I Prefetti di Vico*, p. 164.

(2) Nelle relative nomine, del 19 maggio 1382, dice di Corneto «que dudum a romane ecclesie devotione et obedientia deviaverant, et ad huiusmodi devotionem et obedientiam debitas presentialiter redire disponunt». (Reg. Vat. cit. c. 224-225).

(3) CALISSE, *cit.*, 158.

(4) THEINER, *Cod. diplom. dom. temp. S. Sedis*, II, p. 608, 27 apr. 1384.

(5) Reg. Vatic. n. 312, cc. 36, 37, 152. I beni di Corneto erano case e vigne in contrade Trisignano, valle di S. Giovanni, S. Maria Margherita, Marratondo, Scorticata, San Clemente.

(6) THEINER, *cit.*, p. 609.

Riacquistata appena Corneto, Urbano tornò a perdere Montefiascone. Contro questa città Francesco Di Vico, brainoso, come già il padre, di estendere la sua signoria su tutto il Patrimonio diresse ogni suo sforzo, come quella che del Patrimonio stesso poteva darsi la chiave. La attaccò nel marzo 1385, e fece attaccare dai Brettoni, ma invano; si volse allora a dare il guasto alle campagne, e farne pascere da pecore il grano in erba. A quella vista gli abitanti non ressero; e fecero sapere al loro vescovo scismatico, il francese Pietro d'Ars, che era a campo col Di Vico, volersi a costui arrendere. Ciò fu il giorno 30, coll'invio di tre ostaggi, persone qualificate della città. Dopo di che, ricevute dal Di Vico armi bombarde e arnesi da scavo, assalirono da ogni parte la rocca, ove stava incastellato il rettore Simonetto, e, fattone crollare un buon tratto di mura, ne divennero in breve padroni; e, catturato Simonetto, lo consegnarono ai Brettoni, che lo tennero prigioniero nella lor rocca di Marta, mentre essi capitanati da Bernardone de Serris tornarono a presidiare quella di Montefiascone. Il Di Vico mandò ai Montefiasconesi cento some di grano, che erano affamati (1). Ma fu breve trionfo.

Passato appena un anno, il card. Tommaso Orsini, detto di Manoppello, al quale il papa, come a suo vicario, aveva commesso di restaurare il suo potere su tutto il Patrimonio, entrò in questo, con forte esercito, per la valle del Tevere, e, vinto sulle prime dal Di Vico, corso a sbarrargli il passo, si rifece ben presto, e con pronta e ardita mossa marciò su Montefiascone, e ne sloggiò, colti di sorpresa, i Brettoni (2). Discese

(1) CALISSE, p. 170, 171.

(2) Ivi. Lo smacco da questi subìto incuorò i Romani, pur essi continuamente infestati dai Brettoni, a far pratiche col Di Vico per una lega, a totale sterminio di quelli: ma

poi a Corneto ove ammalò: ma ne fu presto scacciato « per certa divisione fra lui e i Cornetani » (1). I quali, staccatisi così nuovamente dalla Chiesa, per non ricadere sotto la pessima tirannide del Di Vico, si dieron piuttosto a Rinaldo Orsini (2): ma per poco, chè, alla Chiesa tornati, ne riaccolsero l'ufficiale, Basilio di Levanto, priore dell'ospedale di S. Giovanni Gerosolimitano in Lombardia, che li assolse del fallo commesso e riammisse in grazia (3), secondo il volere del papa, che al suo vicario stesso aveva imposto di trattare benignamente con tutti, anche coi più pervicaci, come pure di non esigere da essi gabelle e taglie oltre le consuete (4). Il vicario, nel maggio 1387, armò un esercito per impadronirsi di Viterbo, spogliata ed oppressa dal Di Vico. Il quale però non fu bisogno che entrasse in azione, essendo stato il tiranno, in una sollevazione di popolo, ucciso barbaramente (5). Dopo di che il governo della città fu riformato, e postivi a capo, successivamente, Oddone degli Spinola genovese, Nicola di Sommariva, Daniele de' Fieschi pur genovese (6). Lo Spinola fu anche deputato alla mostra di tutte le genti d'arme della Chiesa nel Patrimonio, e nominatone poi marescallo; ma la direzione dei movi-

n'ebbero buone promesse e non altro; dopo di che mandarono aiuti al card. di Manoppello contro lo stesso Di Vico (*Arch. Soc. Rom.*, VII, 535).

(1) *Cron. di F. di Montemarte*, cit., p. 248.

(2) CALISSE, ivi.

(3) Reg. Vatic. n. 311, c. 36: 5 mar. 1387.

(4) Ivi, c. 42. Era sua norma di governo « parcere subiectis et debellare superbos, et gravatis non addere onera, quin potius quantum condignum fuerit leviare » (Ivi).

(5) PINZI, *Storia di Viterbo*, 424-428.

(6) Le relative nomine a podestà e capitani del 29 luglio, 19 nov. e 19 dic. 1387, in Reg. Vatic. n. 311, cc. 80, 109, 127.

menti affidata al capitano inglese Giovanni Beltost (1). Un altro de' Fieschi, Giacomo arcivescovo di Genova, fu poi posto al governo del Patrimonio in luogo dell'Orsini di Manoppello, che, per il rifiuto opposto da Urbano a una sua domanda di concessione del vicariato di Narni al nipote Cola Orsini, avea cominciato a tramargli contro, d'accordo coll'amico rettore, Simonetto di Castel di Piero; i quali furono poi chiamati, ma inutilmente, dal papa a giustificarsi (2). La nomina di Genovesi a importanti uffici nel Patrimonio si dovè certo alla lunga permanenza fatta da Urbano nella loro città, che gli permise riconoscerli ben idonei all'uopo, e, quanto più liberi da influenze locali, tanto più atti ad esercitarli.

(1) Ivi, cc. 81, 91; 30 luglio 1387. Il Beltost era stato condotto nel Patrimonio dal card. Orsini « con trecento lancia et certa altra brigata per far guerra contro il Prefetto » (*Cron. di Montemarte*, cit., p. 248). Il papa così gli scrive: « Sumentes de fidelitate et devotione ac probitate tua ac rerum agendarum experientia plurimum comprobata fiduciam in dno speciale, et cupientes quod exercitus et bellici campi nostri, quos in provincia nostra Patrimonii et partibus circumstantibus pro recuperatione terrarum ecclesie romane ac exterminio et oppressione hostium et rebellium de cetero fieri continget industrioce et fideliter dirigantur, discr. tue committimus et mandamus quatenus quotiescumque huiusmodi exercitus fieri et campos poni aut levare teque ibidem adesse contigerit, iuxta traditam tibi a Deo prudentiam attente provideas et ordines quod huiusmodi exercitus et campi taliter disponantur, quod in eis scandala non eveniant vel defectus, et quod partibus nostris plus prodesse, hostibus vero et rebellibus valeant plus obesse... ». Ma nell'ottobre anche lo Spinola ebbe la nomina a capitano (Ivi, c. 105).

(2) Dapprima (12 ott. 1387) fu nominato luogotenente dell'Orsini e del rettore; poi (17 nov. 1387) sostituito ad entrambi. (Ivi, cc. 102, 116).

Contro Cola Orsini frattanto, che molti luoghi aveva occupato, raccolse il papa buon numero di genti d'arme, tra cui 150 lance coi caporali Giovanni e Faina di Cremona di cui diede il comando a Pietro Farnese (1), mandando a comuni e signori di alloggiarle benevolmente, e fornirle di tutto il necessario per un equo prezzo (2).

Dopo di che volle Urbano provvedere ad una riforma generale della provincia e di quella del Ducato; e ne diè incarico a Carlo Brancaccio conte di Campania, con facoltà sempre di ricevere in grazia tutti i ribelli pentiti, eccettuati Rinaldo e Giordano Orsini partigiani dichiarati dell'antipapa Clemente VII, come di rimuovere dai rispettivi uffici podestà capitani castellani men degni, e altri eleggere (3). E gli diè anche ordine di riscuotere da comuni e signori un certo tal quale caritativo e moderato sussidio, a sollievo di tante spese fatte e da farsi dalla camera per le necessità della difesa come quelle che a comun beneficio e tranquillità risultavano (4). Dovette, fra l'altro, la camera prendere a mutuo diecimila fiorini d'oro da Malatesta

(1) Ivi, c. 118.

(2) Dice loro: « Quam infideliter quamque dolose *Cola de Ursinis* erga nos et ecclesiam romanam novissime se habuerit et habeat vestra devotio potuit audivisse. Nos autem perfidiam et dolositatatem eius prout expedit compri- mire, et que de terris et locis ipsius ecclesie nefariis ausi- bus occupavit de ilius manibus eripere intendentes suffi- cientem gentium armorum numerum quamobrem ad partes illas de proximo transmictemus. Igitur fidelitatem vestram attente requirimus quatenus etc. etc. ». (Ivi, c. 117: 18 nov. 1387).

(3) Ivi, c. 109: 20 nov. 1387.

(4) « ...certum caritativum et moderatum subsidium pro oneribus expensarum facilius supportandis imponas... ». (Ivi, c. 131: 9 genn. 1388).

di Pandolfo de' Malatesti di Rimini, dandogli in pugno, a garanzia, per due anni la città di Orte con tutti i suoi proventi consueti, ma con divieto d'imporre nuove taglie col pretesto di guerre, passaggi di truppe, riparazioni e fortificazioni delle mura, e coll'obbligo di custodirla e governarla, e rispondere in tutto ciò, cui il comune era tenuto verso la Chiesa (1). Non avendo però dato risultati soddisfacenti il caritativo sussidio, s'impose addirittura una taglia di guerra, da pagarsi in tre rate annuali, non eccessivamente gravosa, date le miserande condizioni cui tutti per le continue guerresche vicende eran ridotti (2). Sono di esse frequenti accenni nelle memorie viterbesi, nei disperati appelli al pontefice perchè ne venisse in soccorso (3). Ma il pontefice non dava che buone parole, pago di rimunerare qualche cittadino più meritevole: Silvestro Gatti colle castellanie di Celleno e Marta, Guglielmo Cordeschi con quella di Orchia, Matteo di Tuccio detto Mazzatosta, già dal Di Vico imprigionato, torturato e spogliato di tutti i beni, coll'ufficio del camerlengato della città. (4).

Continuando frattanto i Brettoni condotti da Bernardo de la Sala, e Bernardone de Serris, « qui magis latruncolorum quam nomen virorum merentur » a scorrazzare pel Patrimonio, spingendosi fin nel Sene-

(1) Ivi, c. 228: 5 nov. 1388.

(2) « ...consonum equitati videtur ut vos de quorum pace quiete commodo et interesse principaliter agitur nobiscum partiamini huiusmodi onera expensarum; sed considerato quod vos diutinis et continuatis bellorum anfractibus non parum attriti estis disposuimus premissorum occasione vos quam levius fieri poterit onerare ». (Ivi, c. 254: 24 dic. 1388).

(3) Cf. PINZI, cit., p. 433 e segg.

(4) Reg. Vatic., cit., c. 127, 128, 129, 222, 224.

se, Urbano scrisse a quella repubblica di unirsi a lui a sterminarli (1); il quale intanto nuove genti condusse, ed altre gliene inviarono, duecento lancia, Pietro Maurocenio di Venezia, i caporali Alberto Ceresolo e Luchino de Ast, e Paolo De la Fornara viterbese, già stati a servizio dei ribelli; e di tutte nominò capitano generale Carlo Brancaccio, e marescallo Ludovico de' Visdomini parmense (2).

Nuovo aiuto venne però anche ai Brettoni dal card. Pileo, arcivescovo di Ravenna, uomo d'armi più che di chiesa, legato dell'antipapa Clemente VII, che diè alle militari imprese di quelli ordine e disciplina. Conquistò egli di primo acchito Montefiascone (3), ove Urbano avea posto come vicario il ricordato Oddone degli Spinola, nella speranza, diceva, che sotto il suo provvido governo regni nella città il culto della giustizia, rifiorisca la pubblica tranquillità, si piantino i buoni costumi e i cattivi si estirpino, i virtuosi ricevano il premio delle loro opere, i tristi la correzione e la pena (4). Tutte belle cose, ma non tali da rendere meno ostica a que' cittadini la nuova magistratura che si sovrapponeva a quella del comune. Onde alla venuta del card. Pileo, promettitore di libertà, gli aprirono le porte. Furono in ciò incoraggiati da una lettera del card. di Monmaggiore, il più autorevole degli ultramontani, che, a toglier loro ogni dubbio sulla legittimità di Clemente VII, diceva, anche il re di Castiglia,

(1) THEINER, II, 619: 29 giugno 1389.

(2) Reg. Vatic. n. 312, c. 1, 11, 16, 32. Del Della Fornara si dice che « de scismate et heresi condempnatus, contra ipsius ecclesie statum efficaciter exercuit se et sua ».

(3) Vi era già nel settembre del 1389, dimorante nella rocca (FUMI, *Cod. diplomat. d'Orvieto*, doc. 715, con cui infeda Orvieto a' Monaldeschi).

(4) Reg. Vatic. cit., c. 1: 10 mag. 1389.

per tanto tempo indeciso, dopo lunga discussione alla sua presenza, fra ambasciatori delle due parti, aver riconosciuto Clemente come vero papa, e l'altro distruttore della Chiesa ed intruso: stessero pertanto fermi nell'obbedienza del primo per il trionfo della buona causa, e riceveranno gli aiuti necessari, e premi condegni alla fede non venuta meno in tanta procella di tempi (1). La fortuna di Urbano parve così nuovamente declinare nel Patrimonio; ed egli n'ebbe, insieme ad altre cause, amareggiati gli ultimi giorni, finchè il 15 ottobre '589, illacrimato si spense.

Il successore Bonifacio IX, giovane e d'animo vigoroso, cercò ristabilire la situazione, ancor peggiorata colla perdita di Viterbo, datasi prima al card. Pileo, poi a Giovanni di Sciarra Di Vico, nipote dell'ucciso Francesco. Pel recupero della città, egli strinse lega e fece trattato coi Romani (2), e comandante delle forze riunite nominò Sarto de' Sarti, domicello ravennate (3). Questi uscì in campo nell'aprile '392, e, dopo alcuni successi ottenuti in varie parti della provincia, mosse contro Viterbo, ma non valse a prenderla: e dové alfine consentire a una tregua. Ritornati dopo qualche mese all'attacco, i Romani furono assaliti dai Brettoni, scesi da Montefiascone, ma li ebbero respinti con gravi perdite; dopo di che si sfrenarono nella devastazione del territorio. Ciò indusse il Di Vico e i Viterbesi a chieder pace; e un trattato fu stipulato col legato del papa, pel quale a questo era ceduta la città, ma il Di Vico doveva rimanervi come suo rappresentante, salvo a partirne e fargliene la consegna definitiva a tempo più opportuno, tornata la pace negli animi (4).

(1) FUMI, cit., 588.

(2) PINZI, 450; CALISSE, 180.

(3) Reg. Vatic. n. 313, c. 156, 157; 30 lug. 1391.

(4) PINZI, 451-454; CALISSE, 181-183.

Le offese dei Brettoni si erano fatte ancor più insistenti in Maremma, donde era facile trar qualche più ricco bottino; e pertanto Bonifacio doveva subito provvedere a una più accurata difesa di quelle terre. A Corneto vi fece erogare anche il provento della gabella del sale, di cui era esattore tal Nicola milite di rocche e maestro in medicina (1). Toscanella ebbe a strenuo difensore Martino de' Ghezzi, che fu poi compensato di tante perdite e danni col vicariato di Rocca Antica (2). Montalto, malgrado la buona custodia che vi si faceva dal romano Mosciani detto Lamoratto (3), fu occupato dai ribelli, ma poi ritolto loro, col fortilizio erettovi dall'Albornoz, mediante l'azione riunita delle galie sotto il comando del capitano Baldassare Spinola e Giovanni Romalho, e delle milizie del Sarti, e postovi alla custodia Paolo di Giovinazzo (4). Con sempre maggior tracotanza i Brettoni ridiscesero, nel maggio '394, in maremma, ruppero il campo avversario presso

(1) Reg. Vat. n. 312, cc. 159, 160.

(2) Reg. Vat. n. 313, c. 166: 2 genn. 1391, ove è detto: « Attendentes sincere devotionis affectum, quem tu ad instar maiorum tuorum ad nos et romanam geris ecclesiam, et quod tu et tui pro statu eiusdem ecclesie cum tota vestra potentia viriliter pugnavistis, tuque pro eodem statu, et ut nostra civitas Tuscanensis in obedientia nostra ac eiusdem ecclesie perseveret, contra omnes hostes insistis toto posse, et propterea bona tua in magna parte consumpsisti ac depuperatus existis... ».

(3) Vi era stato posto come vicario da Urbano VI il 1º apr. 1388 (Reg. Vat. n. 311, c. 199).

(4) Reg. Vat. n. 313: breve dell'8 nov. 1391 ai tre suddetti perchè consegnino a Paolo il castello di Montalto col fortilizio « quod romane ecclesie laudabiliter ab inimicis recuperastis, ac nostro et dicte ecclesie nomine tenetis ». Manda loro il suo famigliare Antonio Omodei genovese « qui vos omnes et singulos nostro nomine de premissis faciet contentos ».

Musignano, e ne trassero gran bottino a Montefiascone (1). L'anno dopo offesero sì gravemente nel Cornetano, da costringere alfine quel comune a venire a patti per allontanarli, col pagamento cioè di 1300 fiorini, nei quali contribuì per 400 la stessa camera apostolica, e per 900 il clero; e a garanzia fino al totale pagamento della somma concesse ostaggi (2).

(1) DELLA TUCCIA, p. 44, 45.

(2) « Bonifatius. - Ven. fratri E.po Viterbiensi. Cum clara devotionis et fidei merita quibus populus et universitas terre nostre Corneti tue dioc. erga nos et romanam ecclasiā eorum matrem et dn̄m hactenus claruerunt et operosis effectibus clarent de presenti intra nostra precordia delectabiliter recensemus, libenter in eorum oportunitatibus quantum cum deo possumus eis assistimus, ipsosque favoribus prosequimur gratiosis. Cum itaque pridem iniquitatis filii Britones nostri et dicte ecclesie inimici cum multis gentibus armigeris... campum contra dictam terram causa vastandi et depopulandi blada vineas et arbores fructiferas ipsius terre posuerint, ipsique populus et universitas ad evitandum vastum et depopulationem huiusmodi non valentes aliter super hiis salubriter providere, cum eisdem inimicis in mille et trecentis florenis auri composuerint, quos eisdem dare et solvere promiserunt, nonnullis ex incolis ipsius terre in ostagiis per eosdem super hoc eis datis, nosque eisdem populo et universitati paterno et dominico compatientes affectu, considerantes quod ipsi adeo propter continuas guerras et dampna que pro dicta ecclesia a diu passi fuerunt sunt depauperati quod huiusmodi summam commode solvere non valebant, nisi de alicuius subventionis auxilio provideremus eis, de quadringentis flor. auri per cameram aplicam propterea subvenire fecerimus... ». Il vescovo provveda a far contribuire clero e popolo per il resto (Reg. Vat. n. 314, c. 359: 24 mag. 1395). Non aveva sortito effetto la baldanzosa assicurazione data alcun tempo prima dal pontefice ai travagliati cornetani, che, colle forze unite della Chiesa e del comune di Roma, gl'invasori e ribelli « cogentur turpiter capere fugam, totumque Patrimonium eripietur de manibus impiorum » (THEINER, III, 76).

Era presso Corneto un fortilizio, detto la rocca o torre di S. Matteo, con annesso territorio, il quale si custodiva per la Chiesa, ma in quest'epoca si malamente da farlo cadere in mani nemiche, se non ne fosse a tempo intervenuto il salvatore. Riferiamo lo strano caso. Custodi n'erano già stati il Signorini d'Arezzo, Giovanni Andreotti degli Andreottini romano (1); ed ora, tal Bartolomeo Passaro. Il quale, non pagato degli stipendi, per sostentare i famuli, si diè a rapinare per le pubbliche strade portando a vendere la refurtiva a Capranica e col prezzo ricavatone comprando qualche po' di vittuaglie per quelli; finchè un bel giorno non tornò più. Nella torre rimasero due uomini, di cui uno era sempre fuori per l'accatto, i quali, non pagati e asserendosi creditori di salari arretrati per 400 fiorini, decisero alfine vendere per tal somma la torre e la offrirono a Francesco d'Anguillara, castellano di Centocelle, prima di trattare, gli dissero, con persone alla Chiesa nemiche. L'Anguillara non accettò: mandò invece a prenderne immediato possesso per la Chiesa il custode che teneva nella rocca di Centocelle, il quale espulse l'unico uomo che vi trovò, e altri ve ne pose e fornì di vettovaglie. Essendosi al papa riferito di un'occupazione da parte dell'Anguillara, questi mandò le sue discolpe, e ristabilì la verità dei fatti (2).

Non cessando le offese dei Brettoni, Bonifacio IX, pur nella sua alterigia, vide opportuno trattare con essi, e mandò al suo famigliare Fino di Montebove di stipulare col lor capo, il guascone Bernardone, una tregua « sub spe pacis » pel tempo e alle condizioni che più reputasse spedienti (3).

(1) Reg. Vat. 311, c. 73, 178.

(2) La relazione dell'Anguillara al pontefice (13 sett. 1394), in Reg. Vat. n. 314, c. 293.

(3) Ivi, c. 333: 23 apr. 1395.

Mentre però mollava coi Brettoni, Bonifacio si mostrò risoluto di procedere contro Giovanni di Sciarra Di Vico, che, malgrado le fatte promesse, non si decideva con mille pretesti di riconsegnargli Viterbo. Ed una spedizione organizzò di cui diè il comando a suo fratello Andrea (1). Ma come questi fu sotto le mura della città, il Di Vico, non preparato alla resistenza, gli mandò ambasciatori a chieder pace. Prima condizione ne fu che egli dovesse lasciar subito la città. La quale, a malincuore accettata, il potente signore seguito dai numerosi amici andò a ritirarsi nella sua munita Vetralla, volgendo nell'animo pensieri di riscossa. Si ricordano degli amici i due Lanfanelli, Pietruccio e Biagino, che, ebbero di già catturato sulla pubblica via Marco Oppizzoni piacentino, serviente di armi del rettore del Patrimonio, e menatolo a Soriano, terra dei Brettoni, e di tutto spogliato per un valore di cento fiorini, che poi il papa gli permise di ricuperare sui beni mobili confiscati di quelli (2). Partito da Viterbo il Di Vico, vi rientrarono i fuorusciti col lor capo, Silvestro Gatti, al quale Bonifacio concesse, fra l'altro, in risarcimento dei danni sofferti, il vicariato perpetuo di Celleno, della cui rocca era già stato nominato castellano a vita (3). Riformata la città sotto il dominio della Chiesa, vi fu in parte rialzata, ed armata la rocca, e postovi castellano con otto balestrieri e sette lancieri, da pagarsi coi proventi delle gabelle cittadine, nella misura di venti fiorini al mese pel primo e di tre per ciascuno degli altri (4).

(1) PINZI, p. 457.

(2) Reg. Vat. n. 312, c. 30; 4 lug. 1389.

(3) PINZI, p. 461: Reg. Vat. n. 311, c. 127; 8 nov. 1387.

(4) « Bonifatius. Dilectis filiis prioribus populi ac camerario nostre civitatis Viterbiensis. Ad statum bonum pacificum et tranquillum nostre civitatis Viterbiensis, arcisque

Dinanzi all'energico procedere di Bonifacio IX, deciso ormai a non dar più tregua al nemico, e abbatterlo ad ogni costo, anche altre città e terre, fin qui ostili o tentennanti, a lui si ridussero. Ricordiamo, fra le prime, Orte e Montefiascone.

Orte, già data in pegno, come si disse, a Malatesta da Rimini, poi da lui occupata (1), e resasi colpevole di danni e ingiurie alla Chiesa e suoi officiali e devoti, di aggressione contro persone ecclesiastiche onde fu colpita di scomunica e d'interdetto, e di alleanze e leghe coi nemici e persecutori, riconosciuti ora i suoi falli, si sottomette e domanda remissione e perdono, che il papa, per mezzo del suo vescovo, le accorda:

in eadem manutenendam et custodiendam paternis affectibus intendentes, volumus ac... mandamus quatenus, iuxta et secundum ordinationis tabulam per dil. filium nob. virum Andream Thomacellum militem Neapolitanum Marchie Anconitane ac Patrimonii b. P. in Tuscia provinciarum rectorem presentialiter edite, dil. filio nob. viro Cicco Banffo militi Neapolitano dicte arcis castellano vel eius procuratori... dare solvere et satisfacere procuretis de quibuscumque pecuniis redditibus et proventibus gabellarum prefate civitatis ad nos et romanam ecclesiam pleno iure spectantibus singulis mensibus, videlicet pro provisione dicti Cicci castellani viginti, pro stipendio vero octo balistariorum ad rationem pro quolibet eorum trium floren. cum dimidio alterius floreni viginti octo, et pro septem lanceariis ad rationem pro quolibet eorum trium floren. auri viginti unum floren. de camera. Ita tamen quod si contingat ipsum castellanum aliquos non tenere in dicta arce ex huiusmodi balistariis et lanceariis quos iuxta dictum ordinem continetene debet, tunc et eo casu dumtaxat pro hiis qui reperti fuerint pro rata ut capiet et non aliter satisfiat. Dat. Rome ap. S. Petrum, kal. octob. an. IX » (Reg. Vat. n. 316, c. 66).

(1) Reg. Vat. n. 314, c. 384. Citazione di Pandolfo per gli eccessi commessi contro la Chiesa, coll'occupazione, fra altro, di Orte, Narni e Todi (8 ottobre 1395).

pienissimi (1). E le accorda inoltre speciali grazie: quella, di cui pur altri comuni godevano, di non poter essere i suoi cittadini e distrettuali chiamati in giudizio nelle prime cause civili e criminali fuori della loro città o terra, tranne nei cinque casi alla curia riservati: di non riammettere, per un decennio, in città, alcuni usciti o sbanditi, che vi potrebbero esser causa di turbamento e di scandali (2). Vi nomina poi a riformatore maestro Paolo di Giovinazzo, e a castellano Giovanni Filomarino detto Chiotto napoletano, in luogo dell'ortano Barocchio, cui concede in compenso il viceriato di Bauco ed Otricoli per sé ed eredi fino alla terza generazione previo giuramento di non aderire mai all'antipapa e combatterlo anzi « pro posse », ed il quale è talmente nelle sue grazie che ben volentieri consente ad essergli compare alla cresima della figlia, delegando a ciò il suddetto Paolo. Ed infine il viceriato della città conferisce, fino alla quarta generazione, ai propri fratelli Giovannello ed Andrea, già di molte altre cariche e onori investiti (3). Il vicino Bas-

(1) Reg. Vat. n. 315, c. 92: 19 mag. 1396. E' detto nella lettera al vescovo come gli Ortani « propter novitates que in illis partibus contra romanam ecclesiam et eius officiales exorte fuerunt, ecclesie et officialibus predictis rebellis fuerint... ac dampna diversa et iniurias tam eisdem quam etiam ipsius ecclesie subditis et fidelibus irrogaverint, et cum persecutoribus hostibus et inimicis predicte ecclesie ligas et confederationes iniverint et fecerint, ac subditos pred. eccl. invaserint et dampnificaverint, homicidia perpetraverint et alia quamplurima excessus crimina ac delicta commiserint, necnon ad eisdem persecutoribus etc. auxilia consilia et favores receperint, libertatem ecclesiasticam violaverint et fregerint, ac in quasdam personas singulares ecclesiasticas manus iniecerint temere violentas... ».

(2) Ivi, c. 91.

(3) Ivi, c. 67, 72, 75, 91, 93, 170-174: 19 mag., 1 giu., 11 lug., 1 dic. 1396.

sano, costante nelle fedeltà, che diè alloggio a papali milizie e a quelle di Giovanni Orsini rimerita coll'esonerarlo da tutti i dazi e collette impostigli dal comune di Orte, per l'uso e godimento dei mulini e altri beni nel territorio della città (2).

Montefiascone cacciò ancora una volta i Brettoni, e all'obbedienza di Bonifacio si ridusse senza più dipartirsene. Benedetto vescovo Feretrano, succeduto a Giovannello Tomacelli nel governo del Patrimonio, ne ricevette il giuramento di fedeltà sul Corpo di Cristo, e la dichiarò quindi assolta da tutti i delitti ed eccessi (3): dalla ribellione, cioè, al legittimo pontefice e dall'adesione al falso, coll'accoglimento de' suoi ufficiali e prelati quali il rettore Rinaldo Orsini, l'anticardinale Pileo, il vescovo Pietro, il brettone Bernardone co' fratelli e milizie: dall'assedio occupazione e saccheggio del papale palazzo di Montefiascone colla cattura del rettore Simonetto; e la reintegrò in tutti i diritti giurisdizioni e privilegi secondo la formula già usata con Viterbo, abolendo ogni interdetto cui fosse sottoposta, ogni nota d'inabilità e d'infamia: ratificò gli atti e processi fatti durante la ribellione, purchè al nome del papa illegittimo si sostituisse quello del vero: e a favorirla di più speciali grazie, ordinò che niuno degli usciti rientrar potesse se prima non avesse fatto pace cogl'intrinseci e generale remissione d'ingiurie e dato idonee garanzie di mantenerla: che gli aventi beni nel Viterbese fossero esenti dai dazi impo-

(2) Reg. Vat. n. 312, c. 260; n. 315, c. 158: 7 dic. 1390, 26 nov. 1396.

(3) Dell'importante documento dell'11 nov. 1396, già dell'Arch. Comunale di Montefiascone, è copia nell'Arch. Vatic. Fondo Garampi.

sti da quel comune da ventidue anni in qua: che i portanti grascia a Montefiascone fossero esenti da gallera: e infine che il capitano del Patrimonio colla sua curia o almeno un suo luogotenente dovesse risiedere, come in passato, a Montefiascone; il che però non fu.

La sottomissione di questa città segnò il tracollo della potenza dell'antipapa per tutta la regione settentrionale del Patrimonio. Acquapendente, già data in mano dei Brettoni da Giovanni Petruccioli, che poi col loro favore vi tiranneggiò, tornò all'obbedienza del vero papa per opera di altro conterraneo fuoruscito, Pietro Piccioli, al quale, in compenso dei danni subiti, della perdita di 130 ducati d'oro estortigli dal rivale, Bonifacio concesse beni e terre di questo, pe' suoi demeriti preso e mandato a morte (1). Grotte, venuta in mano di Gassione de Serris, e centro per molto tempo di sue imprese devastatrici sopra le terre fedeli (2), fu da lui stesso ricondotta all'obbedienza, il quale ne fu rimeritato col vicariato di detta terra, e la cessione di tutti i proventi camerali del luogo in pascoli mulini giurisdizioni e altro per l'annuo censo di uno sparviero (3): alla qual pace col feroce uomo volle il papa che anche Orvieto accedesse, come partecipe colla Chiesa del dominio su Grotte e su tutta la Val di lago (4).

(1) Reg. Vat. n. 315, c. 237: doc. 20 agosto 1397.

(2) Nel breve di assoluzione del 29 mag. 1398 è detto che egli « contra civitates terras castra et alia loca ecclesie nonnullas cavalcatas robarias incendia agrorum depopulationes et insultus fecit eaque invasit... nonnullos ex fidelibus dicte ecclesie capiendo vulnérando interficiendo et ad finiam ponendo... et alia diversa crimina contra dictam ecclesiam eiusque officiales committendo » (Reg. Vat. n. 315, n. 341).

(3) Ivi, c. 342-347.

(4) FUMI, *Cod. diplom. ad an.*

Nei vicini domini Farnesiani si sottomisero i figli di Puccio Farnese, Leonardo Antonio Ludovico e Magiantino, che furono assolti e reintegrati in tutti i loro possessi fra i quali Onano, concesso loro da Gregorio XI, riducendone l'annuo censo da venti a cinque fiorini e con abbuono degli arretrati: e ugualmente Antonio di Francesco signore di Cellere, e Pepo di Pietro signore di Pandiano (1).

Anche altri usurpatori, oltre i Brettoni, erano venuti a trar profitto di quella torbida situazione, ma dovettero presto allontanarsi: così Ottobuon de' Terzi, milite parmense, da Civitacastellana, che insieme a Paolo Orsini romano aveva occupata e posta a sacco (2), nella quale fu subito posto come castellano Pietro di Napoli «dicto vulgariter Italiano» (3) poi città e rocca date in dominio ad Andrea Tomacelli, perchè si rimborsasse coi relativi proventi dei quattromila fiorini prestati alla camera per le necessità della difesa e la tranquillità del popolo romano, e ciò anche a nome di detto popolo per qualche diritto che potesse avere sulla città stessa (4) Brolia, da Vitorchiano, che volea far base di sue operazioni nella contrada, ai cui abitanti scrisse il papa pena la scomunica, di non tener patti con lui,

(1) Reg. Vat. cit. c. 153, 195.

(2) «...in predam miserabilem perductam...» (Ivi, c. 132; breve d'assoluzione del 15 ott. 1396).

(3) Reg. Vat. n. 316, c. 34.

(4) «...auctoritate aplica et pleni dominii et regiminis alme Urbis concedimus tibi civitatem Civitatiscastellane cum roccha territorio et districtu ac omnibus iuribus et pertinentiis suis, que ecclesie iuris et proprietatis existit, etiamsi prefatus Romanus populus in illis occasione quacumque ius aliquod pretenderet quomodolibet vel dinosceretur habere...» (Ivi, c. 76, 148; 9 genn. 23 apr. 1399).

ma adoprarsi invece nella difesa contro ogni usurpatore e ribelle (1).

Ai Brettoni non erano ormai rimasti in potere che Marta e Soriano. Marta fu riscattata nel marzo '393 dal rettore Giovannello Tomacelli con cinquemila fiorini: postovi castellano per la Chiesa Giacomo di Gar-gano milite aversano (2): il comune assolto dell'adesione e aiuto prestato ai Brettoni, dell'averli sì lungamente ricettati (3). Più a lungo durò Soriano in potere di questi, centro sempre attivo di loro incursioni e depredamenti. Nel maggio '398 minacciarono essi perfino Montefiascone, i cui abitanti spedirono ambasciatori al pontefice per esserne rassicurati. Il quale scrisse loro di nulla temere, chè potranno a suo tempo raccogliere indisturbati le messi, avendo già disposto per l'invio di persona che salverà loro e la provincia.

(1) « Bonifatius. Dil. filiis antepositis universitati consilio et communni castri nostri Vitorclani. Ad nostrum nuper auditum relatio fideidigna produxit vos nonnulla, nostra tamen non obtenta licentia, cum nob. viro Brolia de Tridino milite nonnullarum gentium armorum capitaneo licet de facto federa contraxisse, et cum huiusmodi federa in grave detrimentum dil. filiorum provincialium Patrimonii et aliorum circumstantium subditorum redundare noscantur, nos saluti ac tranquillitate (ipsorum) providere volentes, universitati vestre... mandamus quatenus huiusmodi conventiones et federa revocare illlico debeatis... ac cum eisdem provincialibus circa defensionem provincie... contra quoscumque invasores seu turbatores provincie... fideliter concurrere totis viribus ac modis omnibus debeatis... » (Dat. Rome ap. S. Petrum, kal. Mar. an. X) (Ivi, c. 98).

(2) E castellano nello stesso tempo delle rocche d'Isola Martana e Borghetto, e capitano e custode del lago (Reg. Vat. n. 315, c. 320: 23 mar. 1398).

(3) Ivi, c. 334.

tutta da qualunque molestia (1). Fu questi Paolo Orsini, già complice, come vedemmo, in usurpazioni a danno della Chiesa, ed ora postosi a' servigi di questa, e fornito de' mezzi necessari, come, fra altro, di tutto il denaro della taglia imposta ai comuni nel parlamento di Todi per la difesa della provincia (2). Altra taglia fu imposta a questo scopo in altro parlamento tenuto in Orte nell'ottobre '399, essendo la ca-

(1) « ...Nec vos deterreat simulatus redditus iniquitatis filii Berardonis vel dampnatorum sequacium ipsius, nam remedium salutaris provisionis taliter Deo gratias iam tandem prebuimus, quod etiam, eo vel aliis redeuntibus, tranquillitatem vestram et aliorum filiorum, quin secure et libere messes recondere et recollecta queque cogere valeatis, minime perturbare poterunt dante Deo. Nihilominus ut provincia ipsa talium vexationibus liberetur, ad partes virum fidei diligentia providum atque fidum curabimus destinare celeriter, salutaria queque remedia, sicut in Altissimo spem gerimus positurum: ita ut... Berardonius et alii predicti, qui eamdem provinciam hactenus dampnabiliter perturbarunt, ulterius non vexabunt, et fideles... in pacis pulcritudine conquiescent. Dat Rome ap. S. Petrum II kal. iun. p. n. anno nono » (Arch. Vatic. Fondo Garampi, copia dall'autografo membranaceo, già nell'Arch. Com. di Montefiascone).

(2) « Bonifatius. Dil. filio nob. viro Andrea Thomacello militi germano nostro... Cum dudum dil. filium virum Paulum de Ursinis domicellum romanum nonnullarum gentium armigerarum ad nostra et romane ecclesie stipendia militantium capitaneum pro defensione civitatum terrarum et castorum ad partes illas duxerimus destinandum, nobilitati tue iniungimus quatenus pecunias atque tallias iuxta ordinacionem per Johannellum Thomacello militem germanum nostrum in parlamento per eum in civitate Tudertina celebrato exigas et prefato Paulo pro stipendio per nos sibi debito et promisso studeas integre assignare... Dat. Rome, III kal. septemb. p. n. an. nono » (Reg. Vat., n. 316, c. 17)

mera, diceva il pontefice, gravata ormai di tanti oneri e spese da non poterne sopportar di maggiori (1).

Così Bonifacio IX, pur smungendo i sudditi fino all'estremo sì da lasciar loro appena di che vivere, coadiuvato validamente dai fratelli Giovannello ed Andrea, potè dire di aver ristabilito l'autorità del legittimo papa su tutto il Patrimonio, che era già al principio del suo governo in grande decadimento. Al ricupero di tanti luoghi usurpati da nemici e ribelli aggiunse poi quello di altri beni e diritti della Chiesa, ceduti, in perpetuo o a tempo, secondo lui, inconsultamente, dai predecessori, i quali, come ogni altro uomo, fallibili, s'inducevano talvolta a concedere, dietro importune richieste di profittatori, ciò che andrebbe negato: revocando le relative bolle (2). Audace

(1) Il parlamento fu convocato da Andrea Tomacelli, al quale il papa scrive « ...Et quoniam, sicut notorium est, et ut Christi nominis hostes ignorant, camera n.ra aplica adeo est importabilibus oneribus pergravata quod onera ei incumbentia nequeat commode supportare, pro defensione huiusmodi conductas multarum armatarum gentium facere necessitas compulerit non voluntas, quibus nisi auxiliaris dextre subventio filiorum opus prebeat satisfacere minime valeremus, sicque maxima fidelibus provenirent incomoda, et non sit indignum ut qui se cum omni veritate ecclesie subditos devotos et fideles prebent, et in divitiis habent substantias, ut dicte ecclesie eorum domine atque matri in substantia sua liberali gratitudine hac vice liberaliter studeant subvenire in arduis necessitatibus constitute, talliam et subsidium ea moderatione qua videris cvenire quibuslibet imponendi... plenam et liberam concedimus facultatem » (Ivi, c. 267: 1 ottobre 1399).

(2) « Ad perpetuam rei memoriam - Romanus pontifex cum natura sortiatur humanam, nonnunquam variis figuris fallitur, et improbis petitionibus ac importunis instantiis quandoque concedit alias deneganda, que postea revocat, et ad statum debitum reducit et reformat, prout se-

provvedimento, lesivo di tanti interessi, che pur passò, sembra, senza contrasti: indice di forza e prestigio nel restaurato potere papale, che permise a Bonifacio IX di poter chiudere tranquillamente a Roma, ove dominava sovrano, i suoi giorni.

M. ANTONELLI

cundum rerum et temporum qualitatem id conspicit expeditre. Cum itaque fe. re Urbanus ppa VI predec. noster et nos nonnullis communitatibus, personis... nonnulla castra villas et loca ac vineas terras... ad rom. eccl. pleno iure spectantia in provincia Patrimonii. ac etiam nonnulla officia secularia... per improbas petitiones... in perpetuum vel ad certum tempus duxerimus concedenda in magnum ecclesie et provincie preiudicium et gravamen, Nos volentes super hiis providere... omnes et singulas concessiones huiusmodi... penitus revocamus et nullius esse volumus roboris vel momenti. Dat. Rome, non. iul. p. n. an. VIII » (Reg. Vat. n. 315, c. 194).

Autore della monografia sulla Chiesa degli Incoronati in Roma, che qui vede la luce, fu il marchese Carlo Paganini Planca Incoronati, defunto a Roma il 26 dicembre 1923, del quale diamo qui un brevissimo ragguaglio biografico.

Nacque egli in Roma il 13 febbraio 1859 e, compiuti gli studi classici nel Liceo dell'Apollinare, si applicò a seguire il corso di paleografia e di diplomatica tenuto allora in Vaticano dall'illustre bibliotecario mons. Isidoro Carini. Bene addestrato con questa solida preparazione, si dette con particolare amore agli studi dell'araldica e a quelli particolarmente che riguardavano le vetuste famiglie romane cui come patrizio gloriavasi di appartenere.

In questo nobile campo seppe acquistarsi non comune perizia e fama di valente erudito, tanto che, appena trentenne, fu chiamato nel 1890 a far parte della R. Consulta Araldica per le regioni romana, umbra e marchigiana, e di essa rimase sino alla morte diligentissimo e garbatissimo Segretario.

Le note che qui pubblichiamo vennero per ragioni di spazio ridotte in accurato compendio dal marchese Giovanni Incisa della Rocchetta, il quale non omise di apportarvi le minute cure di che raro è non abbisogni ogni opera postuma.

* PIETRO TACCHI VENTURI



LA CHIESA DI S. NICOLA DEGLI INCORONATI IN ROMA



roemio a queste memorie della modesta ma vetusta chiesetta dedicata al taumaturgo di Bari sulla deserta sinistra sponda del Tevere, a monte del ponte Sisto, possono essere le parole di S. Pier Damiano, le quali spiegano l'esteso culto in onore di così gran santo. « Post memoriam Virginis, Nicolai nomen tenetur in ore; in fulgurum corruscatione, in maris tempestate, in incommodis, in aegritudinibus, unusquisque habet materiam gaudiorum ». Sta in fatto che in Roma nel sec. XIV esistevano non meno di 32 chiese ed oratori dedicati in onore di S. Nicola (1). La presente chiesetta esisteva già nel 1186, ed è tra le filiali della basilica di S. Lorenzo in Damaso enumerate dalla bolla di Urbano III (2) compresa sotto la detta giurisdizione la quale « a ponte Cestio iuxta fluminis ripam usque ad

(1) ARMELLINI, *Chiese di Roma*, Roma, 1887 (Prima ediz.), p. II.

(2) FONSECA, *De basilica s. Laurentii in Damaso*, Fano, 1745, p. 249. « Urbani III aevo anno nempe 1186, hujus basilicae sex supra sexaginta enumerabantur filiales ecclesiae, ut testimonium perhibet tenor diplomatis eiusdem pontificis quod hic subicimus, cuius transumptum per acta Iohannis Savii A. C. notarii, sub die 22 aprilis 1591 excerptum in archivio laurentiano servatur ».

pontem Aelium, inde per eamdem fluminis ripam S. Mariam in Pusterula, quae nunc dicitur de Urso, attingebat, fori Agonalis terminum complectebat » (1).

In questa zona quattro erano le chiese dedicate al predetto santo: « S. Nicolai de Mellinis, S. Nicolai de Calcarariis, S. Nicolai de Domo Cincii e S. Nicolai de Furcis ». La prima sorgeva sull'area poi occupata dalla chiesa di S. Elena da poco demolita per il tracciato della via Arenula; la seconda è tuttora esistente sotto il nome di S. Nicola a Cesaroni; la terza, demolita sotto Paolo III, trovavasi presso S. Salvatore delle Coppe; la quarta finalmente è la presente, che poi fu conosciuta col nome di S. Nicola degl'Incoronati, dalla famiglia che ne ebbe il giuspatronato. Fu forse il voto di qualche navicellaio, o di qualche sperduto viandante per ripa allora così deserta e pericolosa, quale quella che si stendeva al di là delle mura che guarnivano la sinistra del Tevere, che diede origine all'oratorio?

L'origine, sia per il tempo che per la causa, è problema tuttora insoluto. Per noi la data della sua esistenza nel 1186, costituisce glorioso titolo storico per la chiesetta di cui ci occupiamo, e dobbiamo esserne per ora contenti.

Peraltro, come contributo a ricerche o illusioni, è da tener presente che in zona remota e spopolata come questa, sorgeva allora anche un'altra chiesa, chiamata « S. Lucia affine » (« ad finem o ad flumen »).

Anche circa l'appellativo « de furcis » con cui questa chiesetta viene designata dal più antico documento che la riguarda, cioè la bolla di Urbano III, nulla finora si conosce di positivo. Sapendosi come su questa parte della ripa esercitassero la loro industria i fabbri-

(1) ARMELLINI, op. cit., p. 471.

canti di corda e lavandaie, il primo pensiero che viene alla mente è che la località prendesse nome da quei forconi che gli uni e le altre tengono infissi nel terreno per tendere o cordami o biancheria. Ma gli scrittori sulle chiese di Roma vollero dare all'appellativo l'interpretazione di patibolo e di S. Nicola de furcis giunsero perfino a farne San Nicola degli Impiccati.

Si oppone a tale interpretazione tanto l'osservazione dell'illogicità circa la permanenza costante, in quel luogo, di più strumenti simili di supplizio, quanto l'altra che, dati i tempi, non si sarebbe scelta per dare al popolo un salutare esempio di punizione, una località angusta, fuori mano e di difficile accesso. Si aggiunga poi che non una prova si possiede che giustizia ivi fosse fatta e l'interpretazione possa restare corroborata. Se ci facciamo ad indagare l'origine di questa tradizione, dobbiamo fare un salto di circa quattro secoli, quanti ne corrono dal 1186, bolla di Urbano III, al 1566 in cui la medesima fa la sua prima comparsa.

Questa è la narrazione che in detto anno, il rettore della chiesetta per fare mostra della propria scienza, faceva all'incognito visitatore, segretamente incaricato dall'autorità ecclesiastica di verificare e riferire circa lo stato della chiesa e la cui relazione si conserva nell'Arch. Vatic. (1) Il cappellano « dice che anticamente era una cappella dove sta l'altare et all'incontro et appresso la porta della chiesa se faceva la iustitia de condannati a morte colle forche, sopra un pozzo onde lì sotto vi è anco la preta che cuopre il pozzo dove si gettavano i corpi di giustitiati e perciò si chiamava S. Nicola degli iustitiati. Ma dopo che la compagnia de' fiorentini, ebbe l'assunto de' condannati e di sepellarli, forse da 80 anni in qua, quei di casa Incoro-

(1) ARMELLINI, op. cit., p. 47.

nati padroni di quel fondo misero quella chiesa come sta ».

Circa l'attendibilità di questo racconto, che deve essere stato il principio della tradizione, è da rilevare come la Compagnia della Pietà, la quale solo nel 1519 ebbe da Leone X la facoltà di edificare la chiesa detta di S. Giov. de' Fiorentini, mai ebbe a suo scopo l'assistenza e la sepoltura de' condannati a morte, bensì l'interramento dei colpiti dalla peste che rimanevano insepolti (1). Questa Compagnia ebbe origine nel 1448 (2) quando la chiesetta di S. Nicola giaceva in stato di rovina e ridotta ad uso profano. Sopra questa base ecco quanto si trova negli scrittori. Il Fanucci (3) (1601) dà questa ingenuissima spiegazione: « detta altre volte degli impiccati perchè ivi dovevano seppellirsi questi tali ». Ma non corrobora con testimonianza alcuna il gratuito asserto. Il Ciampini (4) (1697) amplifica quanto scrisse il Fanucci, ma neanche esso riporta le fonti. « Memoria seniorum proditum est, antiquitus eidem ecclesiae hortulum adhaesisse in quo patibula, idest furcae, erant. Damnatos vero ad id mortis genus, antequam suspenderentur, paulisper in ecclesia illa morari fuisse solitos ».

Questo tratto del Ciampini viene rimaneggiato dal Bovio (5) (1729) e il Cancellieri (6) (1802) si limita a

(1) ARMELLINI, op. cit. 1891 (2^a ediz.), p. 354.

(2) VISCONTI P. E., *Città e famiglie nobili e celebri dello Stato Pontificio, Dizionario storico*, Roma, 1848, to. II, p. 135.

(3) FANUCCI, *Trattato di tutte le opere pie dell' alma città di Roma*, Roma, 1601, p. 351.

(4) CIAMPINI, *De S. R. E. Vicecancellario*, Roma, 1697, p. 184.

(5) BOVIO, *La pietà trionfante*, Roma, 1729, p. 169.

(6) CANCELLIERI, *Solenni possessi*, Roma, 1802, p. 357, nota 2.

riassumere quanto fu scritto dagli autori predetti. Il secondo dei codici in ordine di tempo che menziona il nostro S. Nicola è il catalogo delle chiese di Roma redatto nel 1192 da Cencio Camerario (1) e contenuto nel noto « *Liber Censuum* ». In esso furono enumerate le chiese che in determinate solennità ricevevano dal pontefice una distribuzione in danaro, la quale dagli 8 soldi che spettavano alla basilica di San Pietro, e dai 12 dovuti alle altre basiliche, scendeva fino ai due danari assegnati in S. Maria in Petrcio, ora S. Giovanni Decollato. Da tale catalogo la chiesa di « S. Nicolai de Furca » si trova registrata per 6 danari. Questo « *presbyterio* » indica come essa non fosse tra le ultime della città.

Tra il secondo ed il terzo codice ne' quali si fa menzione della chiesa corre quasi un secolo e mezzo. E' un altro catalogo delle chiese di Roma, conservato nella biblioteca di Torino (2), dalla quale città ha preso il nome, ed appartiene al secolo XIV non inoltrato. Forse ha rapporto con la « *descriptio Urbis* » compilata tra il 1344 ed il 1347. Si ha con esso un vero censimento delle chiese di Roma e delle persone alle medesime addette, sacerdoti, monaci, monache, chierici ed inservienti.

« In Urbe — è in esso scritto — sunt tresdecim regiones, que corrupto et vulgare vocabulo dicuntur Rioni, quarum, prima est regio Montium et Biberate, secunda regio Trivi et Vielate, tertia regio Columpne et Sancte Maria in Aquiro, quarta regio Posterule et Sancti Laurentii in Lucina, quinta regio Pontis et Scor-

(1) ARMELLINI, op. cit. (2^a ediz.), p. 42. Pubblica il documento che così comincia: « *Hoc est presbyterium... quod datur presbyteris romanis pro thuribulo* ».

(2) ARMELLINI, op. cit. (2^a ediz.), p. 45. Pubblica il documento.

tichiariorum, sexta regio Sancti Eustachii et vinee Tedemarii, septima regio Arenule et Chacabariorum, octava regio Parionis et Sancti Laurentii in Damaso, nona regio Pinee et Sancti Marci, decima regio Sancti Angeli in foro piscium, undecima regio Ripe et Marmorate, duodecima regio Campitelli in Sancti Adriani, tertiodecima regio Transtiberim ».

In quanto alle chiese ci insegnà che le medesime erano ripartite nel seguente modo: « Secundum rectores et fraternitatem Urbis, omnes ecclesie dicte civitatis dividuntur in tres partes, quarum prima dicitur duodecim Apostolorum, secunda Sanctorum Cosme et Damiani, tertia Sancti Thome », la quale ultima, fu detta poi « in capite molarum », ed ora S. Tommaso a' Cenci.

E' da questo catalogo che si rileva come a quel tempo fossero non meno di 23 le chiese in onore di S. Nicola, delle quali 11 entro la prima circoscrizione, 6 nella seconda e 6 nella terza. Queste erano, « de furca » già citata dalla bolla di Urbano III e dal catalogo del Camerario; « de curte », che compare ora per la prima volta ed era sull'area dell'attuale chiesa di S. Maria della Quercia (1); « de Mellinis » citata dai documenti predetti; « de calcarario » idem; « de funariis » registrata dal Camerario; « de macello » anch'essa registrata dal solo Camerario, già nella via di Marforio, e demolita sotto Sisto V.

(1) Oltre a S. Nicola de Curte, esistette nelle vicinanze l'oratorio dell'ospedale che nel 1354 Iacoba Ferrandes aveva fondato per i catalani suoi connazionali e che si trova menzionato col nome di S. Nicola a Corte Savella. Quest'oratorio privato per essere posteriore non poteva essere registrato nel documento, e venne demolito nel 1518 per l'edificazione della chiesa di S. M. di Monserrato. (Cf. ARMELINI, op. cit., 2^a ediz., pp. 415 e 419).

Ai tempi dell'anonimo di Torino era tale lo stato delle chiese di Roma, che non si peritò scrivere « Summa omnium ecclesiarum parochialium de uno vel duobus clericis CCLXI, de quibus XLIII non habent servitores et XI sunt funditus destructe et multe alie in parietibus, tectis, hostiis et aliis rebus necessariis ad cultum divinum defecerunt et defecint tota die pro malitia servantium, quarum reparazione infinitus thesaurus non sufficiet ad reparandum ut prius fuerunt ».

Ma la nostra chiesuola sembra si conservasse tuttora in buone condizioni e bene officiata, perchè mentre di molte si legge che erano assistite da soli chierici o da soli inservienti o da nessuno, per la nostra vi ha « P. ecclesia Sancti Nicolai de furca habet i sacerdotem » (1).

Trascorse un altro secolo senza notizie delle chiese di Roma, finchè Nicola Signorili, segretario del senato romano, compilò, ai tempi di Martino V (1417-1431) un nuovo catalogo delle medesime, nella ripartizione delle quali si vedono ancora seguite le tre partite della « fraternitas romana ».

Quelle dedicate a S. Nicola sono ridotte a 19; nella regione terza di S. Tommaso si trovano ancora menzionate quelle dell'anonimo di Torino, meno quella « de curte »; la chiesetta sul Tevere è detta « S. Nicolai de frecca » (2).

Anche per la nostra chiesuola giunse l'ora della ruina e dell'abbandono. Non ne sappiamo il tempo e la causa, ma la bolla di Leone X del 19 marzo 1513 « Rationi congruit » (Appendice, I) ne fa testimonianza, dicendola « mancante di tutto, minacciante rovina

(1) L'Armellini non ha trovato spiegazione per le sigle *P.* o *M.* che precedono il nome di alcune chiese di detto catalogo.

(2) ARMELLINI, op. cit. (2^a ediz.), p. 59.

e da tempo immemorabile adibita ad usi profani ». Tale bolla è diretta a Paolo Planca, abbreviatore delle lettere apostoliche, avvocato concistoriale etc., nella famiglia del quale trovavasi in quel tempo la proprietà dell'orto entro cui stava la chiesetta, che aveva perduto l'appellativo « de furcis ». In essa si dice come Paolo Planca avesse espresso al predecessore Giulio II il suo costante desiderio di restaurare e dotare la chiesa di S. Nicola presso il Tevere, compresa nell'orto grande della casa sua e de' suoi germani, e tale desiderio essere diventato più vivo da quando lo stesso Giulio II, tra gli altri pubblici edifici, aveva iniziata la costruzione di un palazzo presso la chiesa ed il vicolo di S. Biagio e tracciata una larga strada la quale attraversava l'orto predetto, sull'area del quale sarebbero sorte nuove case. Paolo confermando il proposito di restaurare e dotare la chiesa, avesse chiesto la sua eruzione in parrocchia per le case che ivi sarebbero state costruite, purchè ne fosse riservato alla famiglia Planca il diritto di patronato e quello di nominare il parroco. Giulio II avesse pienamente annuito a tali preci li 18 settembre 1510. Sopravvenuta la sua morte innanzi che venissero spedite le lettere apostoliche, queste furono ordinate da Leone X sotto la predetta data, 19 marzo 1513.

La frase « ab immemorabili tempore citra ad profanos usus reductam » riconduce ai citati tempi di Martino V che « Urbem Roman adeo diruptam et vastam invenit ut nulla civitatis facies in ea videretur. Collabentes vidisses domos collapsa templaque desertos viacos, cenosam et oblitam Urbem, laborantem rerum omnium caritate et inopia » (1).

(1) PLATINA, *Historia de vitis pontificum romanorum* etc., Colonia, 1568, p. 292.

La chiesetta in tal modo riprese vita, eretta in parrocchia; Paolo Planca ne ebbe il giuspatronato ed il diritto di presentarvi il parroco, « et te vita functo et fratribus simul, et illis deficientibus eorumdem filiorum et fratrum germanorum filiis masculis legitimis et naturalibus, et illis non existentibus, filiis illegitimis natis ex quocumque damnato coitu, et illis deficientibus per eos in filiis adoptandis qui nomen et arma familiae de Planca susciperent, et illa dumtaxat retinerent, masculis vero predictis etiam deficientibus, filiabus foeminis de stirpe et linea eorum, illis vero deficientibus quibuscumque ab eis descendantibus in perpetuum in stirpem et non in capita ac iuxta proximitatem gradus tui et non ultimi defuncti, ita quod iurispatronatus huiusmodi... numquam derogatum censeatur, nisi de erectione, dotatione et reparatione » (1).

Maggiore non poteva essere il lustro della chiesa e il privilegio alla famiglia dei Planca, che acquistava maggiore importanza dalla considerazione che in Roma solo quattro illustri famiglie potettero godere giuspatronato sopra chiese parrocchiali, e cioè la Orsini per S. M. di Grottapinta e SS. Simone e Giuda; la Cenci per S. Tommaso; la Santacroce per S. M. in Publicolis e i Planca per la presente. Per il fatto poi che questo giuspatronato cadeva sulla chiesa di una parrocchia formata tutta da case di proprietà della famiglia, ben a ragione si potè dire in Roma, quando i Planca con l'andare del tempo furono detti Incoronati, che in questa parte della città esisteva il feudo degli Incoronati.

Lentamente sorsero le case sull'area dell'antico orto e nel primo tempo fecero parte della parrocchia le sole abitazioni preesistenti sulla riva del fiume, e

(1) Appendice, I.

sull'attuale linea formata da via S. Aurea, piazza Ricci, via Monserrato e chiavica S. Lucia.

La dotazione promessa da Paolo per la parrocchia fu di 24 ducati; non risulta fosse subito costituita sopra beni stabili, ma i restauri dovettero peraltro essere stati eseguiti prontamente, se è dato constatare che negli anni 1517-1518 la parrocchia trovavasi già in funzione, risultando dal censimento fatto sotto lo stesso Leone X (1).

Dal medesimo si rilevano i primi parrocchiani di S. Nicola che furono i seguenti:

« Sto Nicola al Fiume:

primo una casa de ms. Paulo Incoronato locanda. un altra del ditto habita m° Vincentio neapolitano. un altra non so el nome. un altra bottega del ditto habita mayº Leonardo fa legname. un altra del ditto habita Iohanna de la Marcha cusitrice. un altra del ditto habita Persia romana locatrice. un altra del ditto habita Paula mantuana locatrice. Dorothea bolognese locatrice e lavandara. Margante janoese lavandara. Eusebia perosina lavandara. Barthº. fiorentino sarto. Panthasilea baglia-cusitrice. Iacovella locatrice. ditta Iacovella in un altra del ditto Antonio aquarolo. Caterina de Pavia locatrice et locandera. Paulo calzolaro, mº. Bernardino da Caravasio muratore. mº. Io: Pichardo lavorator de anelle. Ieronima de Narnia lavandara. Guill.mo cartaro. Io. Righetty francioso sarto (2). Cecilia senese lavandara. Chistephano calzolaro de Pontremulo. Clara schiavona lavandara ».

Le case della nuova parrocchia erano tutte dei

(1) ARMELLINI, *Un censimento della città di Roma*, in *Gli studi in Italia*, anno IV e V, Roma, 1882, p. 90.

(2) Deve essere lo stesso « Iovan francese sarto » del censimento compilato sotto Clemente VII nel 1526-27 e pubblicato dallo GNOLI nell'*Arch. della R. Soc. rom. di St. patria*, XVII, 1894, pp. 375-520.

Planca che già si vedono chiamati Incoronati. Ma questi non facevano parte della medesima, perchè abitavano altre loro case dirimpetto al palazzo grande sull'attuale via di Monserrato, probabilmente della parrocchia di S. Giovanni in Ayno, il cui censimento è andato perduto. Il palazzo che il censimento predetto ci dice sfitto, fu locato a mons. Girolamo Foscaro, chierico di Camera, il 28 novembre 1518 e tale data ci fissa l'epoca in cui il censimento medesimo fu eseguito per la parrocchia di S. Nicola.

I primi parrocchiani della nuova parrocchia risultano dunque di bassa condizione sociale, quali potevano abitare in una zona eccentrica e di difficile accesso. Le lavandaie abbondano. Nella chiesetta allora restituita al culto, iniziò le sue riunioni una compagnia di senesi, la quale poi nel 1526 edificò la chiesa ed oratorio di S. Caterina da Siena ancora esistente nella via Giulia (1). La esistenza di una colonia di senesi in quelle prossimità richiama al pensiero, senza poterne fare deduzioni, « il Castrum Senense », nome attribuito da alcuni autori ad una località non ben precisata di quelle vicinanze. La circostanza poi che detti senesi scegliersero appunto a loro ritrovo la chiesa di S. Nicola, fa nascere la supposizione che fosse di famiglia senese il rettore di quel tempo, Gio. Maria Burghesi (2). Un altro indizio della ripresa vitalità della chiesa di S. Nicola ci è dato dal trovarla ben specificata con la leggenda « S. Nicola », tra le poche leggende delle chiese di maggior importanza, nella pianta del Bufalini. Tale pianta fu pubblicata nel 1551, ma il rilievo si era venuto eseguendo da almeno venti anni innanzi. Peraltro non è da nascondere che il trac-

(1) ROISECCO, *Roma antica e moderna*, Roma, 1745, I,
p. 314.
(2) ARMELLINI, *Censimento*, p. 114.

ciato completo della via Giulia in essa riportato, con tutte le strade adiacenti ed il palazzo di Giulio II come se ultimato, rivelano aggiornamenti eseguiti all'ultimo momento. In ogni modo si ha che nel 1551 la parrocchia di S. Nicola meritava speciale menzione. Riuscirebbe quindi inesplicabile il fatto che questa chiesa non si legga menzionata nel catalogo delle chiese di Roma compilato nel 1561 sotto Pio IV, se non si ponesse mente alla circostanza che tale catalogo ebbe per scopo la « Tassa delle chiese e benefici di Roma per la sovventione degli poveri alias mendicanti » (1). La parrocchia di S. Nicola, non lautamente provveduta, con parrocchiani poveri, non poteva davvero contribuire per i poveri della città. La povertà della chiesa ci viene confermata dalla menzionata relazione del 1556 la quale in tal modo completa la descrizione:

« S. Nicola incoronato è dietro strada Giulia. È una chiesuola simile piuttosto ad una cappella che a chiesa parrocchiale. Il cappellano dice, che questa chiesa è juspatronato degli Incoronati quali sono padroni di tutto il vicinato, ...La chiesa è piccola e il detto cappellano dice che le feste quando dice messa, le persone stanno fuora nella strada. Non ha pavimento buono, nè sepoltura, perchè truvai che allora vi havevano sepolto uno, e vi poneano i mattoni sopra. Dice che fa da 150 case di gente vilissima, meretrici, hosti, alloggiatori e persone dishoneste la maggior parte, poche case di nobili. Questa chiesa è vicino a S. Giovanni in Ayno a Corte Savella et a S. Andrea Nazareno pure in Corte Savella » (2)

Si rilevi come la chiesina avesse già abbandonato

(1) ARMELLINI, *Chiese*, 2^a ediz., p. 70. Pubblica il catalogo.

(2) ARMELLINI, *Chiese*, 1^a ediz., p. 471.

gli appellativi « de furcis » e « presso il Tevere » e fosse conosciuta dal nome della famiglia patrona, nome che più non abbandonò. Ed è di questo tempo che Cesare di Marcello Planca asserendo come i suoi antenati avessero assegnato per dote della chiesa la rendita di una casa nei confini della parrocchia, circondata da altre case della famiglia, abitata da Antonia Bolognese, senza mai stipularne l'istromento, ne fa la regolare cessione anche a nome di Paolo qm. Marcantonio Planca, aggiungendoci un censo di annui sc. 17 (1).

Sotto Pio V (1566-1672) fu redatto un nuovo catalogo delle chiese di Roma (2); la nostra chiesetta vi si trova compresa; ma sotto il pontificato dello stesso Pio V, un decreto del card. Savelli vicario, del 23 agosto 1569, toglieva a molte chiese parrocchiali il privilegio del battistero. Di tali parrocchie ben 37 erano filiali di S. Lorenzo in Damaso e tra le colpite si trova anche S. Nicola de Incoronatis (3).

Dalla relazione di una s. visita compiuta nell'anno 1574, si apprende che la parrocchia di S. Nicola degli Incoronati si componeva di 200 famiglie e godeva dell'annua rendita di sc. 31 (4). « Se bene la chiesa parrocchiale di S. Nicolò chiamata dell'Incoronati », scrive il Fanucci (5), « sia molto piccola et habbia parrocchiani per la maggior parte poveri di facultà, nondimeno... hanno mostrato di essere ricchi di devozione, perchè circa l'anno della salute del mondo 1576 et settimo del pontificato di Gregorio XIII, instituirno in essa chiesa di S. Nicolò una Confraternita con il

(1) 1570, 20 ottobre. Atti Celi Ceci o Cesi? Carte Incoronati, Istrum. v, 90.

(2) ARMELLINI, *Chiese*, 2^a ediz., p. 75.

(3) FONSECA, op. cit., p. 268.

(4) CIAMPINI, op. cit., p. 184. BOVIO, op. cit., p. 169.

(5) FANUCCI, op. cit., p. 301.

titolo del SS. Sacramento e de' SS. Aniano e Nicolò, quale da esso pontefice fu confermata e dotata di privilegii et indulgentie, come per il breve spedito sotto li 7 del mese di febbraio nel detto settimo anno appare ». E questa fu la prima confraternita eretta in S. Nicola.

Nonostante la sua piccolezza, la chiesetta si trova rilevata nella pianta di Roma a proiezione verticale edita nel 1577 (1). In essa si legge la semplice indicazione « S. Nicola », senza appellativo di sorta; ma il numero che richiama alla medesima è rovesciato, in modo che occorre leggerlo dalla parte del Tevere. Può darsi che il disegnatore con tale artificio abbia voluto dimostrare come il prospetto della chiesa guarda il fiume. La parrocchia fu ampliata quando li 9 marzo 1583 venne soppressa la limitrofa di S. Andrea Nazareno della nazione aragonese. Le anime che la componevano furono ripartite tra quella di S. Nicola degli Incoronati, S. Giovanni in Ayno, S. Caterina della Rota e S. Lorenzo in Damaso (2), per atto del Pini not. del vic. (3). A tale ingrandimento tenne dietro una modificaione di dotazione da parte dei patroni, che assegnarono la metà di due case nella via Giulia, una casa nella piazza detta degli Incoronati, ed annui sc. 19.10 in tre canoni, per istromento di not. Santo Floridi del 26 maggio 1583 (4).

La bolla 15 settembre 1594 con cui Clemente VIII confermò i decreti della s. visita fatta eseguire dal

(1) EHRLÉ, *La pianta di Roma Du Perac-Lafréry del 1577*, Roma, 1908.

(2) Da nota esistente sui libri parrocchiali di S. Caterina della Rota.

(3) Cf. la relazione Acciari parroco di S. Nicola dal 1666, Appendice, II.

(4) Carte Incoronati, Istrum. v, 115.

card. vicecancelliere Alessandro Montalto, per mezzo di Bernardino Morra alle 30 filiali del suo titolo di S. Lorenzo in Damaso, a quante cioè erano allora ridotte le 66 del tempo di Urbano III, fornisce preziose notizie sullo stato delle medesime chiese (1). In quanto a S. Nicola degl'Incoronati constatò come « nimis angusta sit, ruinaque minetur, nec habet coniunctam sacristiam, minusque sedem pro habitatione rectoris »; e poichè le sue rendite erano tanto esigue da non poter provvedere al restauro, « mandavit refici et restaurari ampliarique debere per patronos... et patronos ecclesiae S. Nicolai teneri ad augendum redditus ordinarios ita ut rector inde congrue sustentari summamque praeterea ex eisdem redditibus ordinariis scutorum viginti erogare pro mercede clerici ministri, et aliorum triginta in usum fabricae et sacrariae valeat ».

Dal Cod. vat. lat. 8253, parte II, fol. 394^r (2), si hanno queste notizie che si riferiscono a quel tempo. « Nella chiesa di S. Nicolò de Incoronati a piazza Padella: sopra la porta di detta chiesa vi è in marmo l'arme di basso rilievo della famiglia Planca Incoronati, quale è un mezzo leone rampante, fascia con onda e di sotto sei sbarre. In detta chiesa non vi è lapide sepolcrale, solo una (3). Ben è vero che vi sono tre

(1) Id., *Istrum.* v, 178.

(2) Iohannis Gualdi Ariminensis et Constantini Gigli. Apparatus etc. Cod. Vat. lat. da 8250 a 8257.

(3) E' questa così descritta: « Lapide sepolcrale con morione divisa per longo; leone in piedi; l'altra parte tre stelle e doi ricci sotto, poi doi stelle e sotto un riccio e sotto una stella delineato etc. ». Prosegue poi riportando l'epigrafe in modo molto scorretto, come scorretta la registra il Galletti: *Inscriptiones romanae infimi aevi Romae extantes opera et cura d. P. A. GALLETTI etc. collectae tomus III. Roma 1740* (classe xvii, n. 160) e che deve essere letta nel seguente modo: « D. O. M. Victoria filia q. Ioan.

tombe in una de' quale vi è scritto: Sepolcro per li poveri della parrocchia ».

Altra s. visita fu eseguita in S. Nicola il 2 marzo 1626 per il decreto di Urbano VIII (1), ed altra dal card. di Carpegna per commissione di Alessandro VII (2). Dalla relazione di quest'ultima si apprende quali fossero allora i confini della parrocchia. « Ab una parte S. Catherinae de Rota per viam vulgo l'Armata usque domum d. Alexandri Mignanelli inclusive confinis est ad aliaque eiusdem viae usque domum d. Marchionis de Naris. In via Iulia eidem S. Catherinae usque domum d. Marchionis Spadae. In eadem via furno Andreae Ghetti et parochiae S. Io. in Aino. In fine vici vulgo dello Struzzo domibus Spiritus Sancti. In vico vulgo della Moretta parochiae S. Stephani hospitioque sacerdotum. In via vulgo della Chiavica parochiae S. Stephani et domibus Celsi Massaini. Ad finem vero alterius partis S. Blasio della Pagnotta usque domum Antonii Cangiani inclusive ».

Per un'escrescenza del Tevere che dovette verificarsi in quel torno di tempo, gravi danni ebbe a riportarne la chiesa di S. Nicola, se il curato della medesima, d. Giovanni Acciari, al fine di poterla restaurare dalle fondamenta, invocò ed ottenne in data 9 febbraio 1661, per rescritto pontificio, la facoltà di

Ricci ac Dominiae Fiordi romana puerpa abortive accelerata ac immatura mors eam ad sidera traxit. Vixit an. XXXII m. X d. X obiit IV nonas maii an. Xpi MDCXXII Artalius Zavarisi uxori cariss., Franciscus, Catharina, Io. Baptista et Ioann fratres matri dulciss. moerentes cum lacrimis monumentum hoc et sibi ipsis ac toti fam. Zavarisiae in posterrum P. P. Anno Dni MDCXXII ». Artalio Zavarisi era enfeiteuta della Casa Incoronati per la casa all'Armata ai numeri civici 53-57.

(1) C. I. Inform., v, 418, 420, 429, 442.

(2) C. I. Inform. viii, 604, 608.

creare a tale scopo un censo di sc. 100 ed imporlo sopra i beni della chiesa (1). Non risulta peraltro se tale rescritto avesse applicazione e se fosse lo stesso parroco che curasse i restauri, perchè li 11 ottobre 1663, per rogito di Innocenzo Menla not. della visita apostolica, Marco Antonio Incoronati (3°), premettendo di avere adempiuto al decreto della s. visita dell'8 marzo 1626 in quanto al restauro della chiesa, ne completava il disposto per la dotazione, assegnando al parroco una casa in « vico Carcerum iuxta bona d. Ill.mi D. Marci Antoni, ante viam publicam et retro plateam de Incoronatis » (2).

Del menzionato parroco Acciari esistono tre assegni di entrate e spese della parrocchia di S. Nicola con le date 6 giugno 1661, 20 ottobre 1663 e 12 ottobre 1665 (3) compilate in seguito a monitorio di mons. tesoriere. Mentre nella prima, tra le spese, si trovano sc. 20 di pigione per l'abitazione del parroco, e sc. 6 per pigione della sacristia, tali partite non sono più portate nelle assegne seguenti, e ciò sta a conferma dell'accennata cessione di casa per atti Menla. Un'altra assegna dello stesso parroco (4) che si allega alle presenti memorie (Appendice, II) fu redatta lì 18 agosto 1666 e da questa si ricava che in quel tempo la parrocchia numerava 193 famiglie e non aveva confraternite. Si ricava anche l'esistenza di tre altari, quando l'altar maggiore trovavasi ancora verso il fiume entro una tribuna. I due minori avevano il primo due quadri della Madonna, il secondo un quadro di S. Orsola.

(1) C. I. Istrum. VIII, 294.

(2) C. I. Istrum. IV, 285.

(3) Arch. di Stato. Camerale, Chiese. Busta 34, fasc. 4.

(4) Arch. di Stato. Stato temporale delle Chiese di Roma. IV, 109.

Ma evidentemente questi minori erano posticci perchè non risultano dalla pianta del 1680.

Si ha notizia come nel pomeriggio del 5 luglio 1669, mons. vicegerente ed i visitatori, proseguendo la s. visita nelle chiese di Roma, accedessero a quella di S. Nicola e di tale accesso fu redatto verbale (1). Nulla di rilevante fu segnalato, meno che il poco decoro con cui la chiesa e le suppellettili erano tenute. O che realmente lo stato della chiesetta andasse di anno in anno peggiorando, oppure che la Congregazione delle Piaghe si adoperasse con tutti i mezzi ad ottenere che la parrocchia da S. Nicola degli Incoronati fosse trasferita alla propria chiesa sulla via Giulia, dedicata a S. Filippo, come risulta da documenti del domestico archivio (2), sta in fatto che un decreto della s. visita del 23 marzo 1678, autorizzava il cardinale vicario a trasferire la parrocchia in una delle chiese viciniori di S. Nicola, preferibilmente in quella di S. Eligio, compresa nel suo perimetro, per tutto il mese di aprile, in considerazione del tempo pasquale, ed intanto prefiggere agli Incoronati un termine per eseguire il restauro (3). E questa volta il restauro fu compiuto e fu sostanziale, perchè non solo la chiesa venne ingrandita, ma ne fu invertito l'orientamento. Dalla narrativa dell'strumento del not. Cimarroni del 29 luglio del 1680 (4) si rileva che, « essendo dalla s. visita apostolica stato ordinato a Marco Antonio Incoronati (lo stesso di cui sopra) che debba amplificare la chiesa parrocchiale di S. Nicolò delli Incoronati... e a quest'effetto ne sia stata supplicata la Santità di N. S. acciò

(1) C. I. Inform. v, 439.

(2) C. I. Inform. v, 423, 445, 448, 451.

(3) Arch. di Stato di Roma. Camerale. Chiese. Busta 34, fasc. 4.

(4) C. I. Istrum. II, 51.

si degnasse concedere per detto affare un certo sito rustico contiguo a detta chiesa, quale per suo special chirografo diretto all'E.mo Card. Vicario, habbia concesso detto sito, come apparisce dal detto chirografo prodotto avanti mons. Caprara per gli atti del Malvezzi suo notaro, nel mese di aprile o maggio prossimi preteriti », viene concluso l'acquisto da parte del detto Marco Antonio, di una casetta confinante con la chiesa, allo scopo di amplificare la sacrestia, di proprietà degli eredi Varese, contro i quali erasi dovuto svolgere giudizio innanzi A. C. Caprara, per la detta espropriazione.

La filza del detto giudizio, nella quale avrebbe dovuto trovarsi il chirografo prodotto, sembra più non esista. Ma è giunta a noi la minuta forse preparata per quel chirografo (1) con le correzioni e modificazioni arreicatevi, con le piante della chiesa e sacrestia quali allora erano, e come dovevano essere trasformate, col nuovo disegno della facciata e col rilievo delle adiacenze. Si riporta in fine il testo di detta minuta con le relative variazioni (2). Fu in questa circostanza dell'invertito ingresso della chiesa che ebbero assetto definitivo i due altari laterali quali dovettero essere gli stessi che ritroviamo descritti nel restauro del 1728 di cui appresso (vedi Tav. I). Che il documento si riferisca all'anno 1680 si desume dai nomi dei Maestri di strada Pietro Caffarelli e Silvio Maccarani in esso contenuti e che copirirono l'ufficio in detto anno. La chiesa in questo modo rimodernata si conservò tale fino alla sua distruzione. Peraltro chi scrive rammenta che negli ultimi tempi il prospetto culminava in un semplice timpano. Da ciò si deve dunque dedurre che il

(1) C. I. num. 36/B.

(2) Appendice III.

disegno allegato alla minuta del chirografo non venisse fedelmente eseguito, non essendovi notizia di ulteriori lavori nel medesimo. A memoria di così rilevanti lavori furono poste nella chiesetta le seguenti iscrizioni, dettate dal card. Carpegna (1): « Ecclesiam in honorem D. Nicolai Episcopi — a Paulo Planca de Incoronatis — divino cultui restitutam ac dotatam — a Iulio II Pont. Max. in parochialem erectam — ac de jure patronatus eidem familiae perpetuo reservatam — Marcus Antonius Planca de Incoronatis — instauravit atque elegantius ornavit. An. Dni 1681 ». Sopra la facciata: « In honorem divi Nicolai Episcopi ». Sopra la porta: « Marcus Antonius de Incoronatis. An. Dni 1681 ». Circa tale restauro scrisse il Ciampini (2) « huius ecclesiae facies, paucis ab hinc annis immutata fuit: ubi erat janua extructum fuit altare, et e contra, ubi altare nunc janua, quae meridiem respicit ». Evidentemente i restauri eseguiti nel 1681 non soddisfacevano all'affetto dei patroni verso la loro parrocchia; l'anzidetto Nicolò iniziava nel 1727 importanti abbellimenti che condussero la chiesa di S. Nicola al periodo del suo massimo splendore. Consistettero questi principalmente nel soffitto che per lo innanzi non esisteva (3), nell'altar maggiore tutto in pietra, negli al-

(1) Ivi. Nota sul rovescio, di carattere diverso: « Memoria minutata dal Cardinale Carpegna messa nella chiesa di S.to Nicola della Incoronati ».

(2) Op. e pag. cit.

(3) Prima doveva trovarsi in mostra la travatura. Il nuovo soffitto fu di tavole e tela dipinta a guazzo con ornati e con la rappresentazione di un miracolo di S. Nicola. Della pittura fu data commissione al pittore Pietro Baistrocchi, come dalla obbligazione seguente: « Io infrascritto mi obligo nella apia forma della reuerenda Camera apostolica di dipingere il sifito della Chiesa di S. Nicola di incoronati in conformità del disegno da me fatto et esibito al Il.mo

tari minori in pietra e pittura, nella cantoria per i musici e in altri risarcimenti e in corredo di suppellettili.

Quando tutto fu eseguito, lo stesso Nicolò in una domenica dell'aprile 1728 si recò in S. Giovanni de' Fiorentini, ove si trovava Benedetto XIII per la consacrazione di mons. Girolami ad arcivescovo di Damata, e lo pregò si degnasse voler consacrare l'altare maggiore della restaurata chiesetta. Annui prontamente il pontefice, che, non appena salito in carrozza per tornare a palazzo, fece richiamare Nicolò per sapere se la chiesa di S. Nicola fosse parrocchia e se mai fosse stata consacrata. Alla risposta, aggiunse che non solo l'altare, ma intendeva consacrare tutta la chiesa e stabili per tale cerimonia il prossimo primo di maggio. Mandò in questo tempo a verificare lo stato della chiesa e risaputo come gli altari laterali non erano nelle condizioni di poter essere consacrati, ordinò fossero demoliti e ricostruiti in pietra ed in buona forma. Nicolò fece subito eseguire l'ordine e fece apporre le 12 croci in pietra prescritte, nelle pareti della chiesa. Rammentando poi Benedetto XIII come un decreto del concilio romano prescrivesse che tutte le parrocchie di Roma dovessero essere consurate, con intimaazione a stampa obbligò tutti i parroci a denunciare se le proprie chiese parrocchiali fossero o no consurate. Si rilevò in tal modo che sopra 84 chiese parrocchiali, ben 36 non erano state consurate, e di queste 13 ap-

Sig. Nicola patrono di detta Chiesa in termine di quaranta giorni per scudi cinquanta e cinque moneta così d'accordo a tenore dell'obligo fatomi del Il.mo Sig. Nicola al quale etc. - in fede questo di 4 Ginnaro 1727 - Io Pietro Bai-strocchi m. p. ». (C. I. 67/B).

Tutte le notizie che seguono relative alla consacrazione sono desunte dal detto mastro leg. in pelle p. 213 e dai diari del Chracas.

partenevano a regolari. Ciò conosciutosi dal pontefice, tosto ordinò che per il 1º di maggio tutti i parroci di Roma, in cotta e stola bianca, convenissero alla consacrazione della chiesa di S. Nicola degli Incoronati. Mentre si stavano ultimando i preparativi per tale solennità, nel pomeriggio del martedì 27 aprile, il papa, senza scorta di guardie e di altro seguito, si recò improvvisamente a S. Nicola e dimostrò la sua soddisfazione per quanto Nicolò Planca aveva eseguito e disposto. Ed anzi siccome questi aveva ricevuto da mons. Gambarucci, arcivescovo di Amasia, primo maestro delle ceremonie pontificie, la nota di quanto occorreva per la funzione, la ritirò e per mezzo di fra Domenico, laico domenicano, ne mandò altra di suo pugno. Nel partire dalla chiesa aveva espressamente comandato che sulla porta fosse posta l'iscrizione « *Nicolaus Planca de Incoronatis restauravit. — Anno Domini MDCCXXVII.* ».

Il papa ritornò in S. Nicola venerdì 30 aprile, e fatte esporre da mons. Borghese arcivescovo di Traianopoli, suo maestro di camera, le reliquie di s. Marziale e s. Innocenzo, che secondo il rito dovevano rimanere esposte tutta la notte per la consacrazione dell'altare maggiore, le venérò e quindi si ritrasse a recitare l'Officio nella stanza contigua, già oratorio della confraternita del SS.mo Sacramento che in quel tempo più non esisteva.

La solenne consacrazione ebbe principio alle ore 10 di sabato 1º maggio. Dopo la processione delle reliquie, essendo stati preparati molti banchi fuori della chiesa nella contigua piazza, il papa da luogo elevato, rivolse lungo discorso, durato tre quarti d'ora, ai parroci convenuti, sulle parole dell'Esodo, 40, « *omnia unctionis oleo consecrabis ut sint sancta sanctorum* ». Rimproverò la trascuragine dei parroci ed ordinò che

curassero la consacrazione delle proprie chiese, non ancora consurate, entro il termine di un mese facendo obbligo ai parrocchiani di contribuire alle spese per quelle povere, e dispose che quelle non consurate restassero interdette. Terminata la funzione, durata sei ore, nel prossimo palazzo degli Incoronati furono distribuiti copiosi rinfreschi al seguito di S. S. e abbondanti mance alla bassa famiglia. Al papa fu offerto un reliquiario in filigrana di argento di finissimo lavoro, valutato venti doppie, contenente un frammento di osso del Taumaturgo. La consacrazione ebbe termine lunedì 3 maggio, quando il papa tornato in S. Nicola consacrò i due altari laterali. In quello a destra, dedicato alla Madonna, furono riposte le reliquie dei ss. Venusto e Severo; nell'altro a sinistra, dedicato a s. Filippo Neri, quelle dei ss. Venerando e Secondo. L'altare maggiore era dedicato al titolare s. Nicola di Bari, il cui quadro si dice dipinto da certo Zucchetti (1).

Tutto era proceduto di piena soddisfazione del pontefice, che dichiarando non voler privare la chiesa di S. Nicola dell'insigne reliquia offertagli, volle darla in dono alla medesima, dopo aver fatto aggiungere al reliquiario il piede ed altri ornati in argento. Anche per questa seconda solennità furono passati rinfreschi al seguito e mancie alla bassa famiglia ed il papa ammise al bacio del piede Teresa Ciogni ed Agnese Battistini, madre e consorte di Nicolò, alle quali consegnò due rosari benedetti, in finissima tartaruga intarsiata in oro con medaglia simile. Di motu-proprio vol-

(1) ROISECCO, op. cit., I, 317. VENUTI, *Accurata e succinta relazione di Roma moderna*, Roma, 1767, tomo I, parte II, p. 554.

Altro lavoro di questo Zucchetti si troverebbe in S. Filippino nella via Giulia.

le infine dichiarare privilegiati, per le anime degli ascendi e discendi della famiglia Planca Incoronati, tutti gli altari della detta chiesa quando il patrono pro tempore vi facesse celebrare, e privilegiato per tutti i fedeli, in tutti i lunedì dell'anno e nell'ottavario dei defunti, l'altare laterale dedicato alla Madonna (1).

L'avvenimento era stato di tale importanza cittadina, che il diario ordinario del Chracas vi dedicò un non breve articolo l'8 maggio di detto anno (vol. 68, n. 1678).

Le iscrizioni apposte in memoria, conservateci dal Galletti oltre la citata, furono le seguenti: « Benedicto XIII P. O. M. — Ord. Praedicatorum divini cultus amplificatori — quod templum hoc — temporis iniuria prope fatiscens — parietibus instauratis — ara maxima renovata — laqueari superimposito — cura atque aere Nicolai Planca de Incoronatis eiusdem patroni — in pristinum nitorem restitutum — solemní ritu dedicaverit — anno salutis MDCCXXVIII kal. maii — Idem Nicolaus Planca de Incoronatis — aeterni grati animi monumentum — P. P. ».

« Ad perpetuam rei memoriam — Benedictus XIII Ord. Praed. P. O. M. expleto dedicationis munere — cum ecclesiae tum altarium — pro defunctis familiae Planca de Incoronatis — omnia haec tria in perpetuum privilegiata — motu proprio publicavit — ac B. M. V. altare pro qualibet feria secunda — atque in commemoratione defun. um — octava pro cunctis privilegiatum — reddidit — anno Dni MDCCXXVIII ».

Non hanno fine con le surriferite, le prove di considerazione di Benedetto XIII verso la chiesuola di S. Nicola degli Incoronati. Vi tornò di nuovo nel me-

(1) Appendice, IV.

desimo anno 1728 mentre vi si solennizzavano i primi vesperi del santo titolare (1) e nell'anno seguente dispone con rescritto diretto ai conservatori di Roma, che col salario del soppresso cuoco della camera capitolina, si offrisse un calice di argento con quattro torgie alla chiesa da lui consacrata, paramenti che alla chiesa ed ospedale di S. Gallicano da lui nuovamente eretto e fondato, e alla chiesa di S. Filippo detto delle Piaghe, nella via Giulia. Tali offerte, nella ricorrenza dei rispettivi titolari. Di tale grazia si volle eter-nata la memoria con la seguente iscrizione: «*Benedictus XIII P. O. M. Ordinis Praedicatorum ad humilissimas preces Nicolai Planca de Incoronatis patroni calicem cum quatuor cereis in perpetuum singulis annis S. P. Q. R. a festo S. Nicolai Barensis offeri mandavit signato chirographo sub X februarii anno salutis MDCCXXIX March. Antonio Nunes Iulio Riccio Nicolao Planca de Incoronatis Consulibus. March. Angelo Giorio Cap. Reg. Priore qui primum obtulerunt.*».

Ma fu questa la prima ed ultima oblazione. Benedetto XIII morì il 21 febbraio 1730 ed il successore Clemente XII, con rescritto 4 aprile 1731, in considerazione dello stato economico ristretto in cui versava la camera capitolina, gravata di debiti verso artisti e verso il Monte di Pietà, aboliva le tre offerte (2).

Nota stridente in questo glorioso periodo della vita della vetusta chiesetta, fu la pubblicazione del Bovio, «la Pietà Trionfante» (3). Prendendo in essa argomento della visita del 1574 sopra riferita la quale aveva constatato in anni sc. 31 le rendite della parrocchia in allora di 200 famiglie, deduce questa, ben

(1) Chracas, num. 1771.

(2) C. I. 70/B.

(3) Op. cit.

acre conseguenza, che cioè « mentre nelle altre parrocchie le famiglie sono accresciute, in questa si sono scemate, poichè nell'anno corrente non ve ne sono che 110 secondo la nota data dal parroco » come se esistesse rapporto fra congrua del-parroco e popolazione della parrocchia.

Nel luglio 1733 fu rinnovato il pavimento della tribuna della chiesa con mattoni di Napoli, e simile guarnizione fu posta agli altari laterali (1). Nicolò Planca Incoronati che tanto aveva operato per l'onore della sua chiesa, volle fosse insignita dalla presenza del corpo di un santo martire. Aveva ricevuto li 18 giugno 1735 dal card. Guadagni vicario di S. S. « *sacrum corpus Sancti Christi Martiris Coronati cum vase vitreo eiusdem sanguine resperso, ...ex coemeterio Gordiani extractum, quod in capsula lignea charta ondulata cooperta, atque deinde extractum atque depositum in urna lignea, caelata, inaurata, duabus tabulis crystallinis bene clausa* », per il proprio oratorio domestico. Tale corpo fece porre in pubblica venerazione il 24 gennaio 1736 sotto l'altare maggiore della chiesa di S. Nicola, alla quale il patrono lo aveva donato con rogito del giorno precedente di Filippo De Angelis not. del vic. Per la traslazione del corpo di detto martire, la S. Congregazione de' Riti aveva stabilita la festa ai 9 di maggio (2).

Benedetto XIV, con breve 21 novembre 1757, concesse per la detta chiesa l'indulgenza plenaria per la ricorrenza del santo titolare, per la durata di sette anni (3). Dal detto pontefice era stato disposto che nel recare il Viatico agli infermi, non dovesse mancare

(1) C. I. mastro leg. in pelle, f. 180 V°.

(2) Ivi, f. 163 e 185, e 53/B.

(3) C. I. 93/B.

l'accompagno delle confraternite della parrocchia. Non essendovene allora in quella di S. Nicola, vi fu ripristinata. Si deduce che già più non esistesse al tempo dei restauri del 1727 non solo dal fatto che non la troviamo menzionata nelle funzioni e festeggiamenti, ma anche dall'attergazione eseguita in detto anno, a favore della chiesa, di porzione del luogo di Monte S. Pietro già di proprietà dell'estinta compagnia (1). Si ha così che nella domenica 18 marzo 1759, mons. Bortoli, arcivescovo di Nazianzo, prese solenne possesso quale primicerio della medesima compagnia ed il 7 aprile seguente processionalmente si portò dalla detta chiesa al contiguo oratorio, per farne la benedizione (2). Peraltro il parroco di S. Nicola, in data 31 maggio 1772, attestava che per le funzioni celebrate nella chiesa da detta compagnia, questa aveva avuto da lui licenza, precario nomine, senza scienza e permesso del marchese Incoronati (3).

Il diario ordinario del 28 aprile 1792 dà relazione di un miracolo operato dalla Madre della Misericordia effigiata nel quadro dell'altare laterale di S. Nicola degli Incoronati, con l'aver restituito la vista ad un povero cieco e delle feste celebrate per tale avvenimento, alla presenza dello stesso beneficato (4). Tale avvenimento fu occasione di nuovi restauri e li 22 febbraio 1794, lo stesso diario riferisce la riapertura della chiesa avvenuta il giorno 15 dopo i restauri eseguiti con elemosine dei fedeli e particolarmente del marchese Wolfgang Incoronati, che vi aveva impiegato più di 200 scudi. Mons. De Magistris, vescovo di Cirene, diede la benedizione ad una nuova campana messa in

(1) C. I. mastro leg. in pelle, f. 108.

(2) CHRACAS, n. 6507 e 6513. VENUTI, op. e pag. cit.

(3) C. I. 116/B.

(4) CHRACAS, n. 1808.

opera a cura di d. Carlo Cittadini parente del predetto marchese. Fu quindi solennemente cantata la messa votiva dai cantori della cappella pontificia, ed alla sera fu nuovamente esposta «la miracolosissima immagine alla venerazione dei fedeli, i quali si sono in grandissimo numero portati a venerarla, di cui per i prodigi ivi avvenuti abbiamo di già parlato nei nostri diari» (1).

Li 21 agosto 1796, nella detta chiesa vagamente apparata, il card. della Somaglia, vicario di S. S., fondava la confraternita sotto l'invocazione di Maria SS. della Modestia e di S. Luigi Gonzaga, composta di sacerdoti e di secolari nobili, per l'assistenza nelle case e negli ospedali degli ammalati specialmente di tisi, per l'assistenza ai carcerati e per l'associazione a proprie spese delle salme degli ecclesiastici poveri (2).

Sul cadere del sec. XVIII, un semplice artigiano, non più giovane, senza lettere, fortuna, amici e protezioni, spinto da carità verso i fanciulli orfani ed abbandonati, apriva loro in Roma un asilo allo scopo di avviarli ad un'arte o mestiere. Si chiamava Giovanni Borgi ed era nato nella parrocchia di S. Lorenzo in Damaso. Alle sue paterne cure, i derelitti corrispondevano con l'affetto di figli e lo chiamavano «tata», parola che nel vecchio dialetto romano significava padre. Tata Giovanni fu presto conosciuto in Roma e la sua istituzione, aiutata e perfezionata, sussiste tuttora col suo nome. Tata Giovanni, sorpreso da apoplessia, morì il 28 giugno 1798; la sua salma fu accompagnata alla maniera dei poveri alla chiesa di S. Nicola, nella cui parrocchia dimorava con i suoi alunni, e in quella chiesa ebbe separata sepoltura, ma senza memo-

(1) CHRACAS, n. 1998 - Arch. 136/B.

(2) CHRACAS, n. 2260.

ria alcuna che lo ricordasse (1). Fu mons. Carlo Luigi Morichini, poi cardinale, che studiò tutte le istituzioni di beneficenza di Roma (2) il quale volle riparare alla ingiustizia dei concittadini, con illustrare la memoria del benemerito artigiano mediante un suo scritto pubblicato nel 1830, con un busto eretto nelle sale dell'istituto e con la seguente lapide sulla sua tomba in S. Nicola che era una gloria della piccola parrocchia: « Qui dorme in pace il padre degli orfani Giovanni Borgi romano detto Tata Giovanni nato il 18 febbraio 1732 morto il 28 giugno 1789. I suoi figliuoli posero questa memoria nel XXXIII anniversario ».

Il 25 agosto 1800 era morto il marchese Wolfgango Planca Incoronati, lasciando solo una figlia, Maria Teresa, maritata al conte Costantino Pagani, patrizio reatino. Maria Teresa successe al padre anche nel giuspatronato sulla chiesa e parrocchia di S. Nicola. Quando il vicario di Roma decise di sopprimere quella parrocchia e di incorporarla all'altra di S. Giovanni in Ayno, retta allora da don Gabriele Maria Gasparri (3), la contessa M. T. Planca Incoronati emise la necessaria rinuncia il 16 marzo 1804 (not. Petrongari a Rieti), dichiarando, peraltro, di rinunciare « al diritto unicamente di nominare e presentare il curato o sia rettore pro tempore alla suddetta chiesa parroc-

(1) CASASSAYAS, *Brevi notizie di Giovanni Borgi, estratte dall'operetta pubblicata nell'anno 1830*. Roma, 1869.

(2) MORICHINI, *Degli istituti di pubblica carità*, Roma, 1835, II, 59.

(3) Registro dei morti di S. Giovanni in Ayno, lib. v, sotto la data 20 agosto 1805; Registro dei matrimoni c. s. lib. IV, pag. 50, in cui sono richiamate le annotazioni relative all'incorporazione della parrocchia di S. Nicola degli Incoronati, scritte anche negli altri libri parrocchiali.

chiale, salvo, però, e fermo rimanendo sempre a suo favore e de' suoi, il pieno dominio e proprietà, tanto di detta chiesa parrocchiale, che della casa parrocchiale, suppellettili e tutt'altro che le spetta, a riserva unicamente di detto diritto di nominare, rimettendo e trasferendo quello all'em° card. Vicario pro tempore» (1).

In seguito a due rescritti di Pio VII (16 giugno e 22 luglio 1804), il card. della Somaglia, vicario del papa, emise un decreto (30 luglio 1805), col quale, accettando la rinuncia emessa da Maria Teresa, la liberava dall'obbligo della congrua, non da quello della manutenzione dell'edificio e della suppellettile, e le imponeva la cessione al parroco di S. Giovanni in Ayno di porzione della casa al vicolo Padella n. 26, nonchè la presentazione, in ogni anno, nella festa di S. Lorenzo, di un cero di tre libbre in atto di ossequio, alla basilica di S. Lorenzo in Damaso. Il 12 agosto 1805, per gli atti del Monti, notaro del Vicario (2), si addivenne alla stipulazione della formale rinuncia e, in pari tempo, fu dichiarata soppressa la parrocchia di S. Nicola degli Incoronati e aggregata a quella di S. Giovanni in Ayno. A questa fu poi trasferita anche la pensione perpetua di scudi 30 sulla badia di S. Giorgio, prima goduta dalla parrocchia di S. Nicola (3).

Rimastole il giuspatronato gentilizio sulla chiesa, Maria Teresa la concedette in enfiteusi, con atto 9 settembre 1805 (4), all'arciconfraternita del Santissimo Corpo di Cristo, sotto l'invocazione della Immacolata

(1) Allegato all'istromento Monti dell'accettazione della rinuncia, v. sotto nota 2.

(2) Arch. Pagani, 267/A, 290, 291, e C. I. 148/B, 149/B.

(3) CHRACAS, 21 decembre 1805, n. 102.

(4) Atti Gaudenzi notaro del Vicario, e Bacchetto notaro capitolino, in solidum.

Concezione della B. V. Maria e di S. Nicola di Bari, già sorta ed eretta in S. Nicola degli Incoronati, trasferitasi poi a S. Maria in Monterone ed a S. Simeone profeta. Per la circolare del prefetto Tournon del 7 febbraio 1812, la quale istituiva una commissione per le opere pie e congregazioni, fu delegato per la chiesa di S. Nicola degli Incoronati il marchese Filippo Bonadies.

Giacomo Casoglio, romano, intagliatore in legno, istituì presso S. Nicola degli Incoronati, la prima scuola notturna di Roma, raccogliendo in una piccola stanza i ragazzi, che, coi loro giuochi e colle loro grida, disturbavano i più esercizi dell'articonfraternita nell'oratorio sito in via dell'Armata.

Nel marzo 1819, con approvazione del cardinale Lorenzo Litta, vicario del papa, veniva fondato da alcuni sacerdoti, per opera di mons. Andrea Giannoli, nella chiesa di S. Nicola degli Incoronati, un oratorio notturno, aggregato all'arciconfraternita ivi esistente (1).

Morto settuagenario Giacomo Casoglio il 28 agosto 1823, i sacerdoti dell'oratorio notturno presero su di sè la scuola notturna, la sostennero e la migliorarono (2). Fra i sacerdoti che prestarono la loro opera all'oratorio notturno e alle scuole notturne di S. Ni-

(1) C. I. 181/B.

(2) MORICHINI C. L., *Degli istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma libri tre*, (2^a ediz.), Roma, 1842, vol. II, p. 112.

NIBBY A., *Roma nell'anno 1838*, Roma, 1841, parte II moderna, p. 274. *Regolamento del pio istituto per le scuole notturne*, Roma, 1848. MARTINI SALVATORE, *Delle Scuole notturne*, Roma, 1863.

cola degli Incoronati, è da menzionare G. M. Mastai Ferretti, che fu poi papa Pio IX (1).

Alcune vertenze coll'arciconfraternita furono troncate da M. T. Pagani Planca Incoronati e da suo figlio Nicola Pagani con transazioni del 20 marzo 1820 e del 9 aprile 1821 (2). L'arciconfraternita non si adunò più dal 1826 in poi, e le sue cariche non furono più rinnovate, finchè non fu soppressa, con decreto del vicariato del 25 settembre 1835 (3). La chiesa di S. Nicola, l'oratorio e la casa adiacente tornarono in tal modo di libera proprietà della famiglia Pagani Planca Incoronati. All'arciconfraternita, della quale avevano già preso il posto, subentrarono l'oratorio notturno e le scuole notturne, che ritennero ed officiarono la chiesa, finchè questa rimase tale.

Il 7 agosto 1837 l'immagine della Madonna della Misericordia (Tav. II), posta su di uno degli altari laterali nella chiesa di S. Nicola degli Incoronati, fu vista da più persone muovere ripetutamente gli occhi (4). In memoria dell'avvenimento, il conte Nicola Pagani Planca Incoronati ornò l'immagine e fece eseguire restauri alla chiesa (5).

Dopo l'inondazione del dicembre 1870, per la durata dei lavori di restauro dei leggeri danni, l'oratorio e le scuole notturne passarono temporaneamente nella chiesa dei Cento preti presso Ponte Sisto. L'ultimo contratto di locazione tra il conte Angelo Pagani

(1) MARINI DON ANTONIO, *Della Chiesa di S. Nicolò degli Incoronati* nel periodico *La Vergine*, Roma, 1874, volume XI, p. 163 e segg.

(2) Arch. Pagani, 344, 352.

(3) C. I. 184/B.

(4) Relazione al Vicariato del sac. don Pietro Bugarini, uno dei dodici operai dall'Oratorio notturno, 1 settembre 1837. C. I. 183/B.

(5) C. I. 185/B.

Planca Incoronati, figlio del predetto Nicola, ed il presidente dell'oratorio e delle scuole notturne, mons. Francesco Ricci, poi cardinale, porta la data 30 giugno 1872 (1).

Dopo il 20 settembre 1870 il conte Angelo Pagani Planca Incoronati volle trasferirsi con la famiglia a Frascati e vendette, con rogito Monetti 14 agosto 1871, il palazzo di via Giulia ad Augusto di Giovanni Lais. A Giovanni Lais vendette, con atti Dori 23 settembre 1874, la piccola casa al vicolo Padella 26A-27, nella quale avevano sede le scuole notturne, e che confinava con altra dello stesso Lais e con la chiesa di S. Nicola degli Incoronati. Nello stesso atto di vendita si trova, all'articolo 3, la cessione del giuspatronato sulla chiesa.

Al 23 settembre 1874 la chiesa di S. Nicola degli Incoronati aveva tre altari. Il maggiore, con tela ad olio rappresentante S. Nicola, era chiuso da balaustrata di legno, aveva paliotto e paliottini di pietra, e nel paliotto esisteva un vuoto, chiuso da una grata di metallo; a lato dell'altare era una mensoletta di marmo. Sull'altare erano due gradini di pietra e ciborio parimenti di pietra con sportello di metallo, sei candelieri, quattro sottolumi e croce. Dei due altari laterali, quello a destra aveva il quadro della Madonna dipinto su lavagna, con cornice e cornucopi dorati, il paliotto con croce di metallo, il gradino di pietra e la mensoletta di marmo a lato, sei candelieri e due sottolumi. Quello a sinistra, in tutto simile al precedente, aveva un Crocifisso di legno, al quale certo don Angelo Bruscolini aveva donato il baldacchino. Nel fondo, sopra la controporta dell'ingresso, vi era la cantoria con balaustrata di legno, ove trovavasi l'orga-

(1) C. I. 192/B.

no, che era di proprietà di mons. Bugarini, poi da lui ritirato e venduto. Ai lati del detto ingresso si trovavano due cassepanche; lungo le parete di destra, un confessionale; nel mezzo, i banchi; e alla porta della sacristia, la consueta campanella. Vi era la sepoltura gentilizia (1) ed anche altre sepolture. Il campanile aveva due campane, la maggiore delle quali misurava 50 o 60 centimetri di diametro. La sacristia si componeva di due vani. Nel primo si trovava un lavandino di marmo, due armadi, un bancone per pararsi, con sportelli e tiretti, una cassapanca a destra, innanzi alla quale venivano a cadere le corde delle campane, un quadro ad olio raffigurante la consacrazione della chiesa. Nel secondo vano era un genuflessorio, una poltrona antica, ricoperta di pelle, un armadio a sportelli e tiretti, entro i quali erano le suppellettili e gli arredi sacri, non nuovi, ma in buono stato d'uso. Esistevano anche due angeli intagliati in legno e dorati, sostenenti ciascuno un gruppo di tre candele; un leggio di noce tornito, ed il reliquiario di argento e filigrana a forma di ostensorio, donato a Benedetto XIII e da lui offerto alla chiesa.

Il 31 marzo 1875, Giovanni Lais chiedeva al cardinale vicario « il permesso di restringer la chiesa ad un solo altare, riducendo la parte residuale ad uso civile, con facoltà di costruire al disopra », disponendo il primo piano in modo da potersi prestare per l'uso delle scuole notturne. Ottenuto il permesso richiesto, il nuovo tipo, che riduceva a piccolo oratorio la chiesa, ebbe, il 7 maggio 1875, l'approvazione del vicariato, che ordinò, il 5 ottobre 1875, di consegnare all'abate Francesco Cini l'altare di marmo e le croci di pietra

(1) La tomba della famiglia Planca trovavasi « a cornu evangelii » presso l'altare maggiore e sulla lapide vi era lo stemma (Mastro leg. in pelle, pagg. 1 e 2).

della consacrazione. Anche il capitolo di S. Lorenzo in Damaso diede il suo consenso alla richiesta del Lais.

La messa fu celebrata nella chiesa di S. Nicola degli Incoronati fino al giorno 14 dicembre 1875 da mons. Francesco Gazzoli, e, iniziatisi in quel tempo la demolizione, l'oratorio notturno fu trasferito a S. Anna de' Bresciani, le scuole notturne furono trasferite in via Giulia n. 48, e la conferenza di S. Vincenzo de' Paolì, che si riuniva a S. Nicola, fu trasferita nella chiesa di S. Giovanni de' Fiorentini.

Da Giovanni Lais l'antica area della chiesa fu divisa, nel senso della sua lunghezza, in tre parti: la centrale, con ingresso su piazza Padella, divenne il nuovo oratorio, quella a destra fu adibita a sacristia, e quella a sinistra, ad ingresso e scala per la sopraelevazione di appartamenti per abitazioni civili, con entrata corrispondente all'antica porta della chiesa.

Si disse da testimoni comparsi nella causa alla quale si accennerà più avanti, che, degli altari laterali, uno fosse stato trasportato alla chiesa del Vignola fuori porta del Popolo (quello ritirato dal vicariato?) che il Crocifisso dell'altare a sinistra fosse stato donato dal Lais alla chiesa di Civitella San Paolo; che la Madonna fosse stata portata alla vigna del Lais; che la campana maggiore fosse stata rivenduta dal fonditore Francesco Lucenti il 6 luglio 1881 a Vincenzo Sini-baldi e da questo posta ad una sua chiesetta a Monte-celio; che parte delle ossa tolte dalle sepolture fosse stata ricollocata nell'unica sepoltura nuova, e parte fosse stata trasportata al Verano (1).

Giovanni Lais morì il 14 settembre 1888; il conte Angelo Pagani Planca Incoronati morì il 25 ottobre

(1) A questa circostanza contrasta quanto ebbe a comunicare l'ufficio municipale del Verano. C. I. 210/B.

1890. Dopo la morte di quest'ultimo, i suoi figli, chiamati « *jure proprio* » alla successione nel diritto di patronato sulla chiesa di S. Nicola degli Incoronati, citarono i figli di Giovanni Lais, il 27 aprile 1893, chiedendo la ripristinazione della chiesa nello stato in cui si trovava al momento della cessione del patronato, con tutti i suoi accessori, suppellettili ed altro; in via subordinata, chiedevano l'autorizzazione a demolire le costruzioni eseguite a danno della chiesa, con la conseguente rifazione di spese e danni.

Con sentenza 14-21 marzo 1896 della Corte d'appello, fu dichiarato « appartenere esclusivamente ai conti Pagani Planca Incoronati il giuspatronato gentilizio sulla chiesa di S. Nicola degli Incoronati restaurata e ridotta, situata in Roma in piazza Padella presso via Giulia, in conformità della bolla pontificia di Leone X 19 marzo 1513, escluso il diritto di presentare, che già rifletteva la parrocchia soppressa », ma fu rigettato « l'altro capo di domanda relativa alla ripristinazione dell'edificio di detta chiesa ed annessi, nello stato primiero e alla demolizione delle corrispondenti costruzioni attuali ».

Durante la causa, due testimoni avevano così descritta la chiesa dopo i lavori di Giovanni Lais: « Un altare in pietra con griglia nel paliootto, ciborio, gradino di marmo, sei candelabri di legno dorato, quattro controlumi simili, croce, carteglorie, quadro grande ad olio con S. Nicola, due mensole di marmo, senza balaustra. Ad una delle pareti, appeso il quadro della Madonna dipinto su lavagna. Quattro banchi di legno e due cassapanche e bussola interna alla porta d'ingresso. Tre lapidi alle pareti e due nel pavimento. In sacrestia, due campanelle, la più grande del diametro non maggiore di 12 o 15 centimetri; in una sola credenza, i paramenti per la celebrazione della mes-

sa per un solo sacerdote con i relativi utensili. Sulla credenza, un quadro ad olio con S. Francesco Saverio ed altro della consacrazione della chiesa, una cassapanca e due lapidi al muro ».

Perduta la speranza di rivedere la chiesa restituita nel pristino stato, cessò nei conti Pagani Planca Incoronati l'interesse del giudizio, che rimase sospeso. Nelle condizioni di angustia e di servitù del nuovo oratorio, fu da essi ritenuto impossibile qualunque esercizio di patronato (1).

CARLO PAGANI PLANCA INCORONATI

(1) Nel giornale *La Voce della Verità* del 24 settembre 1891, si legge, che le Suore Turchine, le quali avevano la casa madre al Celio, dimoravano a S. Nicola degli Incoronati, e vi si prestavano a vantaggio delle figlie del popolo [C. I. 201/B]. Nel numero del 25-26 marzo 1894 dello stesso giornale, si legge, che, ad iniziativa del parroco di S. Lucia del Gonfalone, don Biagio De Angelis, e di Ezio Cioccetti, era stata istituita, in S. Nicola degli Incoronati, una congregazione sotto il titolo dell'Angelo Custode (C. I. 204/B).

in capita ac iuxta proximitatem gradus tui et non ultimi defuncti, ita quod iurispatronatus huiusmodi per Romanum Pontificem pro tempore existentem, seu Sedem Apostolicam, numquam derogatum censeretur, nisi de erectione, dotazione et reparatione, nec non iurepatronatus huiusmodi et aliorum patronorum pro tempore existentium nominibus in specie ac per verba generalia, seu clausulas derogatorias fortissimas, efficacissimas et insolitas, que quoad id extendi interpretari non possint, reservavit et concessit, ut quidquid secus in contrarium per quoscumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decrevit non obstantibus quibuscumque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Ne autem de institutione, erectione, applicatione, appropriatione, assignatione, reservatione, concessione, decreto ipsis pro eo quod super illis ipsius Iulii predecessoris sine eius superveniente obitu confecta non fuerunt tradenda valeat quamodolibet hesitari, tu qui dicto Sixto Cardinali et Vice Cancellario assistens, et advocatus consistorialis adhuc existis, illarum effectum volumus et apostolica auctoritate precipimus, quod erectio, institutio, applicatio, appropriatio, assignatio, reservatio, concessio et decretum Predecessoris huiusmodi perinde dicto die 18 septembribus suum sortiantur effectum, et si super illis ipsius Iulii predecessoris litere super eiusdem diei datum confecte fuissent prout superius enarratur quodque presentes litere ad probandum plene erectionem, institutionem, appropriationem, assignationem, reservationem, concessionem et decretum Iulii predecessoris libere ubique sufficient nec ad id probationis alterius administrum requiratur. Nulli ergo omnino hominum licet hanc paginam nostre voluntatis et decreti infringere etc. si quis etc. noverit incursum. Datum apud S. Petrum anno 1513
14 kal. aprilis. Pontif. Nostri anno 1^o.

Gratis pro assisten. sumpt. ex reg. Bull. Apost. coll. per me D. Avilam eiusdem reg. mag. Concordat.

Urbis supti erectionis ecclesie parochialis S. Nicolai ad flumen Tiberis cum reservatione iurispatronatus pro D. Paulo de Planca et successoribus.

Loco sigilli.

(Arch. Vat. Reg. Lateranense, vol. 1278, fol. 165).

II.

1666, agosto 8. Descrizione della chiesa di S. Nicola degli Incoronati, sue attività e passività.

La chiesa parrocchiale di S. Nicolò degli Incoronati, situata nel Rione della Regola, nella piazza degli Incoronati, dietro strada Giulia, fu fondata sotto detta invocazione dalla bo: me: de Pavolo Planca Incoronati, con bolla di Papa Leone X, sotto li aprile 1514, prodotta negli atti del Rivi not. dell'E.mo Card. Vicario. E' di struttura antica, lunga palmi 36, larga palmi 26, alta palmi 30, con una sola navata a tetto; ha un coretto sopra la porta per la musica fattovi da me infrascritto curato; vi è la sagrestia fattavi similmente da me; ha un campanile antico con due campane.

In detta chiesa vi sono tre altari, cioè l'altar maggiore dentro ad una tribuna antica, fatta a volta, larga palmi 13, alta palmi 17: il secondo altare è della Madonna con un quadro antico della gloriosa Vergine Maria ed un altro quadro più grande della Madonna del Rosario, con cornice dorata fatta da me curato: il terzo altare è di S. Orsola con un quadro grande con cornice di più colori. E tutti e tre questi altari sono lunghi palmi 8 e mezzo.

Sono in detta chiesa sepolture n. 3 senza cimitero. La chiesa ha annessa la cura delle anime, che si esercita da un parroco perpetuo da nominarsi dalla Ill.ma famiglia Incoronati, come per la suddetta bolla etc. I confini della parrocchia o cura sono i seguenti, cioè: dalla parte di levante confina con la parrocchia di S. Stefano in Piscinola e con la casa dell'Oratorio delle Cinque Piaghe, oggi habitata dal Sig. Abbate Onofrio Gualfreducci inclusive; seguitando poi per la strada Giulia verso la chiesa di S. Filippo Neri, entrando nel vicolo della Moretta, confina con detta parrocchia di S. Stefano, nella casa delle monache di S. Filippo al presente abitata da Antonio Ferrari servitore escludendo l'infermeria de' sacerdoti.

Dall'altra parte di ponente, confina il fiume, pigliando tutte le case che cominciano le carceri nuove cominciando inclusive dalla casa del servitore Cangiani, oggi habitata e posseduta da Paulo et Antonio Cangiani, sino alla strada dell'Armata, dove dalla parte di mezzogiorno confina colla

parrocchia di S. Caterina della Rota nel fenile del Sig. Varese e dirimpetto in una casa delli detti Sigg. Varesi confinante con detta S. Caterina e di più seguitando verso la chiesa di S. Eligio degli Orefici, arriva sino al cantone, et entra in strada Giulia per tutta la casa delli signori Gigli, sino all'ultima bottega di detta casa.

E pigliando dall'altra parte del vicolo, confina con la parrocchia di San Giovanni in Ayno comprendendo le case del Sig. Falconieri dove al presente è l'osteria della Lunetta, abitata da Giuseppe Arrigoni, et entrando nel vicoletto detto della Lunetta, comprende tutto il vicolo colle casette delle monache di S. Sisto a monte Magnanapoli, et il giuoco di boccie hora habitato da Santi di Bastiano dell'Amandola, e poi seguitando ritorna per la strada di S. Nicolò dirimpetto al fiume et entra per il vicolo dello Struzzo da tutte le parti, volta a strada Giulia verso la chiesa dello Spirito Santo e confina con la parrocchia di S. Gio. in Ayno, in una casa dello Spirito Santo, al presente habitata da Giovanni Biagini modenese.

Dalla parte di tramontana confina con la parrocchia di S. Biagio in strada Giulia con la sudd. casa del Cangiani nel vicolo che va al fiume et entrando per il vicolo delle carceri piglia tutte le case dirimpetto a dette carceri terminando nella dei Sigg. Incoronati, dove al presente è la bottega di pizzicarolo, habitata da Bartolomeo Chiantoni d'Assisi, e qui vi ancora confina con la suddetta parrocchia di S. Biagio.

Et in tutto questo circuito racchiude in se la cura, case e famiglie 193, come appare in parte per la bolla suddetta et in parte per la divisione fatta nella soppressione della parrocchia di S. Andrea di Nazzaret, come costa per gli atti del Pini, not. vic., sotto li 8 gennaio 1585.

Dote e beni della chiesa.

Consiste la dote di questa chiesa in una casa posta nel vicolo delle Carceri suddetto, promessa adesso dall'Ill.mo Sig. Marc'Antonio Incoronati per l'abitazione del vicario della quale in breve se ne deve fare istromento et è nel Rione della Regola.

Item consiste la dote in un'altra casa posta nel Rione della Regola in detto vicolo. Confina da due lati con li

beni dell'Ill.mo Incoronati, davanti con la strada pubblica, dietro con la piazza Incoronati. Non ho potuto avere notizie d' istromento alcuno avendo fatto tutte le diligenze possibili.

Item ha una casa posta nel Rione di Ponte, sotto la parrocchia di S. Biagio della Pagnotta. Confina da una parte con li beni delli Sig. Vannini, davanti con la strada pubblica, dietro con gli beni dell'Ill.mi Sigg. Sforza, dall'altra parte con li beni di ... quale casa fu assegnata alla chiesa dopo la divisione fatta dell'entrata di S. Andrea di Nazaret, non essendo stato chiamato a detta divisione il curato pro tempore di questa mia chiesa, come appare per gli atti del Pini, not. vic. sotto li 17 agosto 1591.

Item ha un annuo canone di sc. 17 per ragione di fondo, dove ora sono le case situate nel Rione della Regola, confinanti da una parte colla chiesa e dall' altre due con la strada pubblica, dato dalla chiesa in enfiteusi alli Sigg. Varese, ma di queste sinora non ho potuto trovare istromento, solo ne ho una dichiarazione fatta dalla bo: me: di Maria Diomede Varese. Hoggì detto canone si paga dalli Sigg. Varesi suddetti.

Item ha un annuo canone di sc. 21 l'anno che pagava Lavinia Ceci al detto S. Andrea di Nazaret et poi traslato a S. Nicolò di Corte Savella, quale per molti anni non è stato pagato, l'istromento del quale è negli atti di Tarquinio Severo not. di Corte Savella, rogato li 12 gennaio 1573, hoggì Michelangelo Magnani.

Crediti della chiesa.

Non ha crediti di sorta alcuna per quanto io abbia potuto penetrare.

Pesi della chiesa.

La chiesa ha il peso di mantenere un sagrestano o chierico per servizio di detta chiesa.

Dote della sagrestia.

Non ha dote la sagrestia di sorte alcuna.

La casa situata nel vicolo delle Carceri notata di sopra

fra li beni della chiesa suole appigionarsi ogni anno sc. 28,40 e detratti li pesi delle riparazioni, acconcimi, sfitamenti et altro, ragguagliati li 6 anni, resta netto il frutto di detta casa un anno per l'altro in sc. 22.

Item ha un'altra casa posta nel vicolo del Pavone notata di sopra quale suole appigionarsi ogni anno sc. 24, che dedotti li pesi come sopra resta netto il frutto un anno per l'altro in sc. 20.

Il suddetto canone rende ogni anni sc. 17.

Non vi sono decime.

Li funerali, sepolture, matrimoni, oblazioni et altri incerti ragguagliando sei anni ascendono un anno per l'altro a sc. 50.

Sicchè il frutto certo della chiesa somma ogni anno sc. 59.

I frutti incerti sommano sc. 50.

In tutto sommano 109.

Debiti della chiesa.

Ha debito di mantenere il sagrestano.

Tutto il debito ascende a sc. 12.

L'entrata della chiesa somma sc. 109.

Resta netta l'entrata sc. 97.

Confraternite.

Non ve ne sono.

Ego Ioannes Acciarius Rector S. Nicolai de Incoronatis attestor med. iuramento in hac relatione omnia et singula exarassem, nec pretermississe quod ad meam notitiam attribuisse.

In quorum fidem hac die 18 augusti 1666.

Ioannes Acciarius S. Nicolai de Incoronatis Rector manus prop.

(Arch. di Stato di Roma, Stato temporale delle chiese di Roma, tom. IV, pag. 109).

III.

1680 ? Minuta di chirografo e piante relative all'ingrandimento e restauro della chiesa.


Rever.mo Cardinal nostro Vicario: Ci viene esposto da Marco Antonio Incoronati, che dalla congregat.e della nostra visita Apostolica viene astretto di ampliare la Chiesa Parochiale di S. Nicolò dell'Incoronati Ius Patronato della sua Famiglia, e che perciò è necessitato comprare una casetta contigua a detta chiesa per ampliarla et aprire la porta di essa verso strada Giulia, con far serrare la porta che di presente si ritrova verso il Tevere e perchè per obbedire agl'ordini sudetti et aggiustare detta chiesa oltre la sudetta casetta vi bisognarebbe un certo poco di sito publico contiguo alla detta chiesa, Ci ha però supplicato a degnarci di concedergli il medesimo sito *non essendo* (a) di verun pregiudizio nè del publico nè del privato, anzi di maggior commodo di parrochiani e decoro della città: *Onde di nostro moto proprio, certa scienza e pienezza della nostra potestà* (b) ordiniamo a voi che *in conformità dell'attestazione di Pietro Caffarelli e Silvio Maccarani Maestri di strade a noi esibita* (c) concediate a nome nostro e della nostra Camera Apostolica a detto Marco Antonio Incoronati gratis e senza alcun pagamento certo poco di sito ignobile di canne due incirca posto nella piazzetta di S. Nicola dell'Incoronati contiguo alla detta chiesa per incorporarlo con detta casetta ivi contigua et ampliare la nuova chiesa da fabbricarsi da esso, si come Noi concediamo ad esso detto sito (d) e sopra ciò ne stipulerete l'istrumento necessario poichè tale è mente nostra expressa, volendo e decretando che la presente con la semplice nostra sottoscrizione, e detto istromento da stipularsi vagliano et habbiano il loro effetto, esecuzione e vigore, in ogni tempo e luogo perpetuamente e siano inevitabilmente osservati, nè detto Marco Antonio possa essere mai molestato e molto meno li suoi eredi e

(a) Parole sostituite da « et havendoci riferito il Magistrato delle strade che ciò non sia ».

(b) Parole sostituite da « Però ».

(c) Parole sostituite da « secondo la pianta fatta dal sud^o Magistrato ». I detti due maestri di strade erano certamente in carica nel bimestre luglio-agosto 1680.

(d) Aggiunte le parole « nel modo descritto in d. pianta ».



TAV. I. PROGETTO PER L'INGRANDIMENTO ED IL NUOVO ORIENTAMENTO
DELLA CHIESA DI S. NICOLA DEGLI INCORONATI.

(Roma, Archivio Pagani Planca Incoronati).

TAV. 2. STAMPE RIPRODUCENTI L'IMMAGINE DELLA MADONNA VENERATA NELLA CHIESA DI s. NICOLA DEGLI INCORONATI.

(Roma, Collezione Paganini Planca Incoronati.)





I COLONNA DI RIOFREDDO

(*continuazione e fine*)



acendo seguito ai tre articoli pubblicati in questo *Archivio* (1), riprendo il filo dell'argomento a cominciare dai figli di Antonio Colonna, cioè Giovanni Andrea e Giacomo Ranolfo coi quali si estingue la linea maschile dei signori Colonna « domus Rivifrigidi ». Ne avremo così restituita la genealogia e la storia particolare dietro la scorta di autentici e nuovi documenti, pazientemente ricercati; per cui si potrà d'ora innanzi evitare una maggior confusione di nomi e di date, attraverso alle fortunose vicende della grande famiglia, che stendeva il suo vasto dominio negli Stati Romani, in Abruzzo e altrove.

GOVANNI ANDREA. Questi fu d'indole tutto differente dal padre Antonio che si mantenne sempre fedele alla Chiesa; e stante i suoi buoni rapporti, riconciliò alla medesima i più fieri nemici, compreso Gio. Andrea, coinvolto nella ribellione dei nobili romani contro Eugenio IV, come narrammo nell'articolo precedente (2). Dipoi, il giovane facinoroso, fatto prigo-

(1) *Archivio d. Società romana di storia patria*, a. 1909, p. 396; a. 1910, p. 313; a. 1912, p. 101.

(2) « Etiam in hiis et aliis... Iohannem Andream de Columna - hostiliter invadendo, vulnerando, mutilando, spoliando » è detto nella celebre bolla di scomunica affissa in

niero dal conte Marerio, dovette la sua libertà alla clemenza del pontefice che, grazie alla pace conchiusa tra la S. Sede ed il principe Salernitano, ne scrisse alla regina Giovanna seconda. Anzi per meglio riuscire all'intento (1) il papa suggeriva alla regina, nel caso non fosse obbedita, di dare ordini al principe di Salerno, al conte di Celano, Antonio e Battista Camponeschi, ai maggiorenti di Aquila, nonchè al capitano Montagna, di costringere il Marerio e suo figlio Ugo-lino a rilasciare Gio. Andrea «ritenuto prigioniero contro ogn umano e divino diritto». Così è detto nella bolla diretta al Gran Siniscalco del regno, Ottino Caracciolo (2) alla quale seguì una terza per l'abate di S. Paterniano (3) ed altra per cui s'ingiunge ai conti Mareri che, dietro equa cauzione, consegnino alla regina il detenuto Colonnese. Costui, ad onta delle grazie ricevute, continuò tuttavia negli eccessi, dopo la morte del padre Antonio avvenuta non prima del 13 agosto 1432, data della lettera papale dove si rim-

S. Pietro e data 17 aprile 1431. Regesto Vatic. 370, f. 240-41 e f. 162.

(1) Regesto Vatic. 370, f. 38, «Regine Sicilie etc.», Valde enim grave et iniquum est, ut remotis offensis, celebratis federibus paratis inter vos et dilectum filium nobilem virum Antonium de Columna principem Salernitanum atque eius adherentes et complices atque Antonium de Columna eiusdem Iohannis Andree patrem, cum omni eius familia sub nostre et sancte matris Ecclesie protectione receptis, prefatus Iohannes Andrea a dilecto filio comite Marerio, seu Hugolino eius filio fuerit captivatus. Omittimus quam idem Antonius in pace huius provincie concilianda et integranda exinde fuerit operatus ». Data il 27 ott. 1431.

(2) Reg. cit., f. 39 (Magistro Senescallo in eadem forma scriptum fuit, ut supra).

(3) Ivi, f. 39 b. «Abbatii S. Paterniani, ut insistat apud Reginam, ut supra; de quo Antonius Fuschi archipresb. beneventanus informabit ». Fo. 40, similmente ai Mareri.

provera « ai fratelli Gio. Andrea e Giacomo Ranolfo » di aver catturato alcuni vassalli del nobile Pietruccio d'Antiochia, amico di Gio. Antonio Orsini conte di Tagliacozzo. (Reg. cit. f. 152 b). L'Orsini a sua volta si appellava al papa per le ingiurie e i danni ricevuti dai figli del fu Antonio da Riofreddo (Ivi, f. 160, sotto il 26 ottobre). Considerando che il nobile P. d'Antiochia doveva appartenere ai vicini signori d'Anticoli Corrado, dirimpetto a Roviano, non v'ha dubbio che la prima bolla, senza indirizzo, si riferisca ai due fratelli Colonna di Riofreddo; i quali non si stavano dal menar le mani, di fronte agli Orsini di Tagliacozzo, rompendo la tregua (1). Del resto perdurava la tradizionale rivalità e la tenace contesa tra le due orgogliose famiglie, sicchè le concordie e le tregue a scadenza esistevano soltanto di nome. L'8 maggio intanto del 1434, Gio. Andrea ottenne, mediante il card. Camerlengo, una proroga di salvocondotto fino a tre mesi; ma sempre ostinato nel suo proposito di aderire al principe Salernitano, al pari degli altri consanguinei, subì l'incameramento di tutti i suoi beni (2). Alla fine di tante ostilità e di altrettante riconciliazioni, Eugenio IV lo riabilitò e pose sotto la sua protezione (3). E pensare che a pochi mesi di distanza

(1) *Arch. d. Soc. rom.*, a. 1917, p. 113.

(2) *Declaratio privationis bonorum Prosperi Antonii Eduardi, Ioannis Andree De Columna confiscatorum, et incorporatorum Camere. Regest. Vat. 365, f. 53-56, a. 1433*, il 15 ottobre.

(3) *Regest. Vat. 372, f. 176* (alias CLXXX b) dove al margine la postilla: « fuit lacerat ista bulla per rev. dom. Camerarium A. de Perusio ». Però l'irritta bolla che porta la data dell'otto maggio 1433, forse per esservi nominato Antonio padre di G. Andrea, già morto, fu rinnovata indi a pochi giorni, cioè nel « decimo scalendas Julii ». Ivi.

Gio. Andrea doveva figurare nel celebre processo contro A. Colonna (il principe Salernitano) e suo fratello, che si erano appropriati del tesoro di Martino V conservato nel palazzo de' SS. Apostoli: « cooperantibus secum Iohanne Andrea de Rivofrigido de Columna et Corradino de Antochia » (1). Non basta: il ribaldo doveva pur distinguersi tra gli invasori che penetrarono nell'Urbe dalla porta Appia ai danni del papa; la cui clemenza finì per assolverlo mettendo in rilievo ancora una volta l'ingratitudine dei nemici (2). Degna nota attenuante di molti misfatti, si è che Gio. Andrea il 18 marzo del 1433, in nome suo e del fratello Ranolfo, seguendo l'esempio dell'avo Landolfo, riformò gli statuti di Roviano, già concessi dai primi signori Giacomo, Oddone e Nicola figli d'Ottaviano da Roviano, in grazia dei servigi resi ai Colonna da quei vassalli. « Considerans multas ac infinitas tribulationes, angustias, detrimenta et damna eidem castro etc. ab hostium incursu per comitem Tagliacotii et eius gentes ». Però con l'unica variante dell'antico testo, al cap. XX degli statuti in parola, fu ridotta la corrisposta dei terreni (terratico), dovuta dai Rovianesi alla curia baronale (3). Un efferato delitto viene

(1) THEINER A., *Cod. diplom, della S. Sede*, III, n. 269, p. 312, a. 1433, il 9 ott., e Reg. Vat. 370, f. 240-241.

(2) « Remissio excessuum Antonii principis Salernitani Portam Appiam invadentis et eius complicium Andree de Rivofrigido » nonchè i signori Caetani, Savelli, ecc. Reg. Vat. 370, f. 150, bolla del 10 aprile 1435.

(3) Riguardo allo statuto di Roviano, v. in questo Archivio, a. 1910, p. 318; avvertendo che l'altro esemplare esistente nella segreteria comunale di Roviano è forse il medesimo, a cui accenna il Coppi, dello scomparso archivio Colonna di Sciarra, tranne una povera parte che parecchi anni addietro passò al Vaticano. Parla del medesimo statuto l'ab. FRANCESCO PARISI nell'opera *Istituzioni per la gioventù im-*

anche attribuito a Gio. Andrea, una cui sorella aveva sposato Ludovico Colonna e ricevuto in dote Ardea. Sembra che il signore di Riofreddo, volendo liberarsi dal pagamento dotale, (ovvero ad istigazione degli Orsini di Tagliacozzo, che intesero vendicare Paolo Orsini morto nel 1416, per opera del detto Ludovico), ai 18 ottobre 1436, entrasse con tradimento in Ardea e vi uccidesse il cognato. Fu l'ultima prodezza? Giovanni Andrea lasciò per testamento del 14 maggio 1446 suoi eredi universali il figlio Antonio, e, se maschio, il nascituro d'Ambrosina sua moglie, sotto la tutela e curatela del proprio fratello minore Giacomo, e si elesse la sepoltura in una cappella da costruirsi nella chiesa di S. Maria del Popolo (1), dove pure fu

piegata nella Segreteria, di Francesco Parisi, Roma, 1804, tomo II, p. 287. Il Parisi fu segretario del cardinale Scipione Borghese, e lasciò pure alcune memorie riguardanti la prov. Romana in un fascicolo del fondo « Birghese » dell'archivio vaticano.

(1) Da copia autentica del 2 gennaio 1485 (arch. Colonna, III b LV, n. 4), donde si rileva che Faustina Trinci era già morta nel 1446; mentre il figliolo Antonio morì anteriormente al 1459, se di lui non si fa menzione nel testamento dello zio Giacomo Rainolfo, e se quattro anni dopo ricorre l'anniversario dell'uno e dell'altra (a. 1463): « Domina Faustina de Trincis uxor dni. Io. Andree Columnae sepulta est in ecclesia S. Mariae de Populo, pro qua saluti fuerunt Stephano Iannelli camerario per manus domini Iacobi de Fundis rectoris ecclesiae S. Sebastiani floren. current. 50 pro anniversario celebrando ». A. 1464: « Item ibidem sepultus dns. Antonius filius domini Io. Andree ». (Cod. Ottobon. 2549, Iacobacci famili., lett. C ex archiv. S. Salvatoris). Faustina era figlia di Corrado IX (il perfido signore di Foligno, che finì strangolato nel castello di Soriano al Cimino l'anno 1441, e di Tancia sepolta nell'Aracoeli, per il cui suffragio Ludovica sborsò fior. 50 l'a. 1462. Dal cit. catasto.

rono sepolti la prima moglie Faustina ed il figliolo Antonio su nomato. Ludovica, intanto figlia di Gio. Andrea, la quale andò sposa di Antonio Caffarelli avvocato concistoriale del Rione di S. Eustacchio (1), ottenne da Paolo sotto la conferma del testamento dello zio Giacomo Ranolfo a suo favore e dei figli Nicola e Bernardino Caffarelli divenuti signori di Riofreddo. (V. Append. doc. I l'interessante bolla del 1470). La pia e generosa signora testò nell'anno 1476, ai 15 marzo; e con questo atto di ultima volontà, dispose di essere sepolta in S. Maria sopra Minerva (2) «in sepulchro dicti quondam Antonii de Caffarellis eius quondam mariti». Lasciò diversi legati in suffragio dell'anima sua, vale a dire: uno di cento fiorini ai frati dell'Aracoeli, costituito sulla tenuta di Ardea «in qua est dos ipsius testatricis»; un altro di cinquanta fiorini alla detta chiesa e convento di S. Francesco, assicurato su lo stesso fondo; più cento fiorini alla chiesa e convento di S. Maria del Popolo «pro anima eius mortuorum» rifusi, come sopra, e fiorini cinquanta alla confraternita di S. Maria sopra Minerva. Altri cento fiorini all'ospedale di S. Salvatore «ad Sancta Sanctorum» per l'anniversario da celebrarsi sul suo sepolcro; e cento da distribuirsi ai poverelli dal p. guardiano d'Aracoeli. Alla chiesa poi di S. Nicola di Riofreddo assegnò cinquantadue ducati d'oro papali o veneziani «pro reparatione prefate ecclesie», e dieci ducati d'oro «expendendos in uno calice fiendo pro

(1) Di lui e delle sue opere la *Bibliografia Romana degli Scritt. rom.*, vol. I, 1880, p. 45.

(2) «Testam. magnif. dominae Ludovicæ de Columna filiae quondam Io. Andree et uxoris quondam Antonii de Caffarellis». Io Paul de Setonicis, not. Archiv. Rom. di Stato, protoc. 166, f. 163.

dicta ecclesia et usu presbiterii ». Non dimenticò le sue ancelle, Fiorenza di Giacomo Ricci Sante, figlia di Domenico Mattei Colacicchi e Menica da Riofreddo, lasciando loro cento fior. « pro dotis et maritagiis ». Di più alla medesima chiesa di S. M. in Aracoeli, tre ducati per la celebrazione di cento messe e a quella di S. Gregorio; un ducato all'ospedale di S. M. della Consolazione, e venti fiorini all'infermeria del convento d'Aracoeli nonchè varie suppellettili. Assegnava poi la legittima della quarta parte di tutti i suoi beni e diritti alle proprie figlie Gismonda (1), Coronata, Roderica, Francesca (2), donna Faustina, con un certo acconcio, come già l'ebbe la loro sorella donna Tomarozia; ed istituì eredi universali i propri figli legittimi Nicola e Bernardino (3), in egual porzione. Morendo ambedue senza prole, volle che loro succedessero le sorelle, e nel caso venisse a mancare tanto il ramo maschile quanto il femminile, dover succedere, per la metà dei beni ereditari, donna Tradita so-

(1) Sigismonda figlia d'Antonio Caffarelli divenne moglie di Dionisio da Vicenza, anch'egli avvocato concistoriale, e fu sepolta nella chiesa di S. Sebastiano, nel rione di S. Eustachio, di giuspatronato dei Caffarelli. Nel 1484, suo marito sborsò 50 fiorini (pel solito anniversario) alla Società del Salvatore. Cod. Ottob. cit. ed EGIDI P. nel vol. I dell'Istit. stor. ital. *Fonti. Necrologio*, ecc.

(2) Francesca si fidanzò l'8 marzo 1488 con Domenico Cecchini, per atti del not. Latino de Mascis, f. 135 del protocollo, secondo il cit. cod. Ottob.

(3) Nel protoc. del Signorili n. 1687, al f. 209 v° e sotto il 20 genn. del 1475, si trova l'istrom. della costituzione di dote tra Iacobella del fu Giuliano da Capranica e Bernardino Caffarelli, il quale ultimo dovette presto rimaner vedovo, risultando dal cit. catasto di S. Salvatore che il fratello Nicola nel 1481 pagò cento fior. per l'anniversario di lui, sepolto, come il padre Antonio, in S. M. sopra Minerva.

rella di essa testatrice, ed alla sua morte, succedere metà per metà la confraternita di S. Salvatore e la chiesa di S. Girolamo al Quirinale (1). Per l'altra quarta parte le chiese di S. M. in Aracoeli e di S. Francesca in Trastevere « pro reparatione et ornamentis et augmentis prefate ecclesie et conventuum » e similmente la chiesa e convento di S. M. del Popolo. Infine « de residuo alterius medietatis ultra quarta parte reliquit et florenos centum ecclesie et conventui S. Augustini de Urbe, et in reliqua et alia parte succedat ecclesia et conventus S. M. supra Minerva ». Quanto a Riofreddo, « domina testatrix reliquit, voluit et mandavit, quod si prefatum castrum de Rivo frigido vendi contignerit per eius heredes, quod primo et ante omnia requirantur ad dictam venditionem domini de Ursinis, videlicet Archiepiscopus Tranensis et Neapolionus et miles de Ursinis, sicut sunt capitula et invecem ». Le convenzioni, cioè, dell'affitto di Riofreddo. Esecutori testamentari furono Filippo Savelli genro di Ludovica, i PP. Guardiani dell'Ospedale di S. Salvatore e di S. Spirito in Roma. L'atto fu steso nella chiesa d'Aracoeli, presso la cappella di S. Nicola, alla presenza dc' frati Damiano da Capranica, guardiano del convento, Ludovico da Rieti, Giacomo da Roma, sacrista, Stefano « de Francia », Maffeo da Terracina, Simone da Firenze e Angelo da Gallese, tutti dell'O. di S. Francesco. Non si spiega come il Galletti, seguito dal Litta, ponesse la morte di Ludo-

(1) Chiesa che più tardi fu demolita dai Borghese per l'allargamento della strada, e quei frati trasferiti da Paolo V nella chiesa dei SS. Vincenzo ed Anastasio del rione di Trevi; come nota il Iacovacci nel citato repertorio.

vica «alias Godina» nell'anno 1463 (1); quando cominciarono ad accamparsi liti, pretese, e contestazioni d'ogni genere circa il possesso di Riofreddo; mentre gli Orsini alla scadenza del ventiquinquennio del riferito affitto, venendo a morire la vedova di Gio. Andrea, cioè Faustina Trinci, e già morti Giacomo Ranolfo, il fratello, Gio. Andrea, ed Antonio figlio di Gio. Andrea stesso, gli ultimi, insomma, di questo ramo maschile, rivolsero le loro brame sul misero castello. Così pure i Caffarelli, per l'affinità di Ludovica divenuta erede universale di Gio. Andrea, ed i consanguinei Colonna di Roma. Perciò papa Piccolomini, con breve diretto a Roberto Orsini, li avvisava che Riofreddo, co' suoi abitanti, nonchè Antonio Caffarelli, la moglie e loro figlioli aveva posto sotto l'apostolica protezione. Di modo che dovevano essere custoditi e protetti, conforme aveva ordinato al cardinale arcivescovo Giovanni, fratello dei suddetti Orsini (2). Pio II si degnò d'esonerare la comunità di Riofreddo dalla imposta di due annate del sale e focatico, mediante un mandato camerale in data 13 giugno 1463, dal tesoriere, Antonio da Forlì, rimesso a Francesco da Borgo sovraintendente (3). L'istesso anno ai 23 di ago-

(1) GALLETTI, Cod. Vatic., 7977; LITTA, *Fam. Colonna*, tav. iv. Perchè poi «alias Godina»? Questo nome si riannoda ad una vecchia leggenda sull'origine di Casa Colonna, per cui Godina moglie di Cesare Augusto, assalita da' cospiratori, per aver partorito un figlio maschio, si abbracciò ad una colonna; donde il nome della grande famiglia! La vera Godina, per altro, era la figlia di Gio. Andrea e della seconda moglie Ambrosina degli Astalli che figurano nel testamento di Giacomo Ranolfo; e lo vedremo.

(2) Arch. urbano, fondo Orsini, II, a. XVII, 45, e DE CUPIS C., *Regesto degli Orsini*, Sulmona, 1905, p. 625, sotto il 30 genn. 1463.

(3) Arch. Vatic. Divers. Cam. to. 30, f. 50. «Ssmus.

sto, avvenne altresì una tregua tra gli Orsini ed i Colonna, stipulata dal not. Massimo Oleari. (Atti in Arch. Rom. di Stato).

GIACOMO RANOLFO. Nei tre documenti già riportati dell'anno 1437, egli figura come minorenne, di fronte al fratello Gio. Andrea, alle sorelle Caterina e Simodea, quindi il più piccolo de' figli d'Antonio. Però non è da confondere con l'omonimo Rodolfo Colonna da Gallicano, testimonio nella procura di Antonio C. Principe Salernitano in persona del proprio cancelliere Giacomo d'Antonio di Zagarolo, il 16 dicembre 1435 (1). Il nostro Giacomo ebbe per moglie Luigia figlia di Aldobrandino Orsini conte di Soana e Pitigliano, vedova di Bernadizio Orsini e madre di Vannozza e di Cristofora; stando al testamento di lui degli 8 agosto 1459 rogato dal notaio capitolino Sante Angelucci « Angelutius de Montagliano » nella casa del testatore « in regione Campi Martii » (2). Per mancanza di maschi, istituì sue ereditiere le nominate Giovanna e Cristofora; con successione alle medesime, se improli, del duca de' Marsi, Odoardo Colonna. Dispose inoltre che fosse costruita e dotata la cappella di

Dominus noster Papa ex certis causis ad hoc animum suum moventibus, totum id in quo Comunitas Rivifrigidi. Came-re teneretur usque in presentem diem occasione salis et fo-catici, remisit pariter atque donavit. Et nos etiam de man-dato Sue Sanctitatis remittimus similiter et donamus per presentes. Preterea prefatus Ssmus. Dominus Noster volens eidem Communitati gratiam facere uberiorerm, statuit, vo-luit et mandavit, ut Comunitas ipsa pro huiusmodi sale et focatico in proximis duobus annis secuturis non teneatur solvere, nisi tantummodo quinque florenos auri de Camera pro anno etc. ».

(1) Divers. Cam. to. 17, f. 85.

(2) Arch. col. III bb LIV, 75-76, e protocollo del mede-simo notaro in Arch. Rom. di Stato.

S. Lorenzo in S. Maria del Popolo, e lui sepolto dove lo fu Gio. Andrea suo fratello; lasciando delle rendite necessarie ad ultimare il campanile di detta chiesa. Riconobbe poi il castello di Riofreddo a Ludovica, figlia di Gio. Andrea, e sua nipote, con il diritto ai figli di costei di succedere in tutte le ragioni della Casa Colonna di Riofreddo (1) e ciò che gli apparteneva del castello di Frascati, con l'onere dei debiti gravanti sopra Ardea. A codesto atto testamentario si richama quello di transazione fra tutori degli eredi e creditori del fu Giacomo Ranolfo, la cui sorella Caterina intervenne « pro debito ac iure quod petere posset super bonis et hereditate quondam magnifici domini Jacobi » (2) per la somma di quattromila fiorini d'oro correnti. Di più « pro ratione dotis proprie ac bo.me. domini Antonii de Columna sui genitoris sibi constitute nec successionis paterne ac materne, ac legitime olim Simodee sue sororis »; onde Giacomo le avrebbe concesso « octavam partem totius tenimenti Ardee, pro summa 4500 floren. prout ex instrumento per dominum Io. de Viterbio Camere Apost. not. publ. » (3). Presenziarono a codesta stipulazione il cardinal Prospero Colonna, il protonotaio Giorgio Cesarini ed Antonio

(1) « Et ipsi (habeant) et filii castrum Rivifrigidi... et succedant in titulum et dignitatem domus de Rivofrigido de Columna et ipsius domus armis succedant ».

(2) Dazione « in solutum » della quarta parte d'Ardea a vari Creditori dell'eredità di Giacomo e di Gio. Andrea Colonna, ecc. Pergamena latina del 6 marzo 1461, in Arch. Colonna II, a. LVI. LITTA, tav. III, ed il COPPI, op. cit., p. 203.

(3) Caterina dovette ritrovarsi alla sua vecchiaia in poco floride condizioni, poichè nel 1500 percepiva dal papa un sussidio mensile. « Similiter salvatis dñe Catherine de Columna florenos auri de carlenis duodecim, pro eius subventione dicti mensis (septembri) floren. xv ». Arch. Rom. di Stato, Mandati, a. 1500-1513, f. 1. E così di mese in mese.

Caffarelli tutori delle dette Giovanna e Cristofora, e certo Giacomo De Rossi creditore di fiorini cinquecento residuali di novemila. Di altri settemila figurava creditrice Ambrosina vedova di Gio. Andrea e Godina sua figlia (1), che ottennero « pro soluto ed in solutum » la quarta porzione di Ardea divisibile con i signori Caffarelli, salvo l'altra intera metà rimasta ai creditori.

Fin dall'anno 1437, Giacomo Ranolfo e Gio. Andrea, tanto nel nome loro quanto delle sorelle germane Caterina e Simodea avevano stipulato tre contratti a favore dei fratelli Orsini di Tagliacozzo; ipotecando i feudi di Roviano e Rovianello, di Riofredo, Vallinfreda, Lagoportico e Montigliana. Però quattro anni prima della scadenza ipotecaria, gli Orsini pubblicarono in forma ufficiale simili convenzioni, il 16 ottobre del 1458. Quindi è che nella casa del locotenente di Tagliacozzo (parrocchia di S. Cosma), alla presenza di Benedetto Antonucci giudice annuale, di Giovanni Colucci, di Nicolò da Gallese abate di Santa Maria della Vittoria e D. Angelo Conte da Frosinone, il sig. Nicola Francesconi da Castelnuovo, procuratore di D. Napoleone, D. Latino, cardinale, D. Giovanni, arcivescovo di Trani, e Roberto fratelli Orsini, a richiesta del conte e di Rinaldo, espose che fossero resi di pubblica ragione tre istromenti del notaro

(1) Ambrosina degli Astalli, la quale risulta ancora vivente negli anni 1484-85, mentre offrì cinquanta fiorini d'oro per l'anniversario funebre di G. Andrea alla fraternità di S. Salvatore ad *Sancta Sanctorum*. P. EGIDI, *Necrol. della città di Roma*, in vol. I d. Ist. stor. Ital. (*Fonti*), e Cod. Ottobon. 2549 alla lettera C dove si nota la donazione da lei fatta di mezza tenuta d'Ardea (a. 1509, magg. 14) al card. Giuliano Cesarini, in atti Gaspare de Mascis, protoc. dello stesso anno, f. 79.

Angeluccio di notar Giovanni Manni da Tagliacozzo (1) fedelmente trascritti, cioè: 1º L'atto di quietanza o rinunzia da parte dei sigg. Gio. Andrea e Giacomo Ranolfo Colonna (quest'ultimo minorenne), a favore di Giannantonio Orsini conte di Tagliacozzo e d'Alba, insieme col fratello Rinaldo, riguardo ai castelli, già venduti mediante apoché private, di Pozzoglia e Montorio, annessi territori, diritti e vassalli, non che Petesce, Pietraforte e Vallebona, (rogato dal med.º not. Angeluccio) nella rocca di Vicovaro, il 19 aprile del 1437. 2º Locazione dei castelli di Rovianello, Roviano, Riofreddo e Lagoportico, Vallinfreda e Montagliano in favore degli stessi fratelli Orsini Giannantonio e Rinaldo (2) per lo spazio di venticinque anni. In forza di che, gli Orsini e loro eredi, avrebbero dovuto corrispondere annualmente ai sigg. Colonna cinquanta rubbi di grano, nel tempo della mietitura ed altrettanto di biada, più cento fiorini nel mese di settembre, venti some di mosto durante la vendemmia, ed una d'olio nel mese di dicembre. Rog. come sopra il 20 aprile del 1437. 3º Promessa dei medesimi fratelli e sorelle Colonna di mantenere i due Orsini nel pacifico possesso dei sopradetti castelli e nel pieno godimento dei beni, frutti e diritti sui vassalli; obbligando costoro al giuramento di fedeltà ecc. Viceversa, gli Orsini promettono di osservare simili

(1) Arch. Capitolino, fondo Orsini, a. XVII, n. 28, lunga pergamena assai deteriorata e peggio risarcita. Inoltre, *Reg. degli Orsini* di C. DE CUPIS, Sulmona, 1903, p. 614.

(2) Con testamento del 6 nov. 1448, Gio. Antonio istituì suo erede universale Rinaldo, ordinando che fosse ultimata la cappella di S. Giacomo, in Vicovaro (cioè del celebre tempietto), dotandola dell'annua rendita di 250 fiorini d'oro. Arch. Orsini, nel Capitolino II, a. 16, n. 2, e cit. *Reg. degli Orsini*, p. 368, in data dell'8 novembre.

convenzioni, sotto pena di mille oncie d'oro divisibili tra la Camera Ap. ed i contraenti rimasti fedeli ai patti stabiliti. Rog. come sopra, in Vicovaro, il 20 aprile. Sottoscrissero Benedetto, giudice, Giovanni Pace « Pacis de Manasseis de Interamne not. et actorum magister ».

Simili atti dovevano preludere alla intromettenza degli Orsini nel possesso delle terre menzionate; ma non erano trascorsi sette anni dal temerario tentativo degli Orsini, come si è accennato in avanti, che Giovanni Colonna nell'ottobre del 1470, ricorrendo ancora alla violenza, con grande mano di armati s'introdusse insieme con Giovanna sua moglie (la figlia maggiore di Giacomo Ranolfo), nella rocca di Riofreddo. Evidentemente egli cercava di riunire nelle sue mani codesta signoria, e far rivivere, a buon diritto, l'antico ramo della storica famiglia a cui apparteneva, ad onta della magnifica bolla emanata tre mesi prima, da Paolo II. Ond'è che il papa rampognò gli invasori, per avere contro qualsiasi diritto, e con grave offesa del sovrano, occupato a viva forza quel castello e malmenatone gli abitanti (1). Spedì in pari tempo il cortigiano Alfonso « de Electo » presso il Colonna e presso la comunità di Riofreddo, allo scopo di rassicurare quest'ultima, e d'informarsi dell'accaduto per porre rimedio al malfatto e compensare i sudditi fedeli dei danni sofferti (Doc. III).

In seguito Giovanni, con istromento del 19 dicembre 1473 (2), si dichiarava obbligato verso Caterina sua cognata per la somma di tremila trecento fiorini quale corrispettivo delle rendite di Roviano, conforme-

(1) V. APPENDICE, docum. II e II A.

(2) Arch. Rom. di Stato, protoc. 1687, a. 1472-1491, atti di Giovanni de Signorili, fol. 122.

mente all'istromento in atti d'Oddone de Surdis e di Angelo di Napoli, ed altra scrittura del cancelliere stesso di Giovanni. Avendo però costui già sborsato durante un sessennio ducati ottocentoquaranta, promise di pagare centoquaranta ducati d'anno in anno fino all'estinzione totale del debito, a favore di Caterina; la quale rilasciò formale quietanza rinunziando ad ogni diritto ed azione, anche in rapporto alla dote. L'istromento venne redatto nell'abitazione di Caterina, in Campomarzio, alla presenza di Giovanni Toscanelli del rione Colonna e D. Sante di Montagliano, rettore della chiesa di S. Biagio in «Monte acceptabili». Ai 24 dicembre del medesimo anno, Giovanna erede di suo padre Giacomo Ranolfo, dinanzi al giudice Spinello Spinelli ed al senatore Gaspare de Grassis, con il consenso di Giovanni, suo marito, e della vedova madre Luisa, vendette a Giacomo Piccolomini, rappresentato da Andrea Lucentini scrittore apostolico (come da procura in atti dell'Agostino), il castello di Vallinfreda «positum in partibus Insule» ai confini del territorio d'Oricola, di Riofreddo, Poggio Cinolfo, Cane-morto (Orvinio), Scarpa (Cineto Romano) e del Lago (1) con tutte le pertinenze e diritti «in solutum» di ducati seicento, somma che il genitore Giacomo Co-

(1) Questo castello risulta già diruto da una bolla del 2 marzo 1492, per cui Alessandro VI concesse a Giovanni di Gio. Antonio da Riofreddo il rettorato delle chiese di S. Salvatore e di S. Maria «castri diruti Lacus dicte dio-cesis (Tivoli), que de iure patronatus laicorum existent», rassegnate da Paolo di Pozzaglia, mediante il suo procuratore Stefano Tomarozzi chierico romano. La bolla è diretta a Francesco de Lenis e Giovanni de Montebonis canonici di S. Giovanni Laterano, ed al vicario generale del vescovo di Tivoli, ordinando loro di mettere in possesso il nuovo rettore. Arch. Vat. Regest. Lateran. 945, fol. 176.

lonna aveva di già destinata pel corredo di Cristofora, e che consisteva in oggetti preziosi, d'egual valore di seicento ducati d'oro papali, e che furono rubati da un famiglio del magnifico Giovanni Colonna. Procuratori di Giovanna, per la presa di possesso di detto castello da parte del Piccolomini, furono in solido, Giovanni Castiglioni scrittore della Sacra Penitenzieria, Giovanni da Como scrittore apostolico e Giovanni Guidazola da Roma. « Actum in castro Marenii, in sala palatii » presenti Bartolomeo da Ciciliano, canonico di S. Pietro e dottore in legge, Gio. Francesco da Celano, Benedetto da Capranica e Giorgio d'Adolfo « de Mitellchis » notaro (1).

Cinque giorni dopo il 24 dicembre 1473, Cristofora, con l'autorizzazione del giudice e consenso della madre, rilasciava finale quitanza alla sorella Giovanna e al cognato Giovanni d'ogni suo avere del comune patrimonio, in verità gravato di debiti e spese da liquidarsi per cause e liti incorse. Mentre i medesimi Giovanna e Giovanni impegnavano Roviano e Rovianello all'uopo di costituire la dote di ottomila ed il corredo di ottocento fiorini a Cristofora in occasione del suo matrimonio col Piccolomini. Ai ff. 133-36 del cit. protoc. Signorili e sotto la stessa data, seguono l'atto di fideiussione del cardinal Francesco Piccolomini (2) a

(1) Protoc. cit. del Signorili, fol. 129-132, con l'intervento del not. Agostino Martini, ed a cui si riferisce il Cod. Vat. 8263, par. I, fol. 133 sgg. Vedere inoltre del Signorili, ai ff. 137-138, « Instr. dotale etc. inter Christoforam quondam Iacobi de Col. et Iacob. de Piccolom. » e la « datio in solutum castri Vallesfrigide » al f. 20 del protoc. d'Agostino Martini.

(2) Francesco Todeschini Piccolomini, chiamato il cardinal di Siena dal tit. di S. Eustacchio, nipote di Pio II e che fu Pio II papa per soli ventisei giorni, cioè dal 22 settembre al 18 ottobre 1603.

favore di Giacomo suo fratello, e simile del protonotario Lorenzo Colonna a favore del fratello Giovanni e la costui moglie Giovanna, i quali trovandosi a corto di danaro, dovettero pignorare Roviano e Rovianello, per costituire la dote a Cristofora sorella minore di Giovanna, come si è detto. Con i soliti patti di manutenzione e restituzione dei fondi gravati per parte del Piccolomini, anche premorendo la moglie Cristofora « *in nihilo volentes derogari testamento patris ipsius Domine* », secondo la consuetudine de' baroni e de' signori circonvicini a Roma. Ai ff. 144-45, in data 20 genn. 1474, cit. protoc. si ha parimenti la fideiussione di Paolo de Lenis e Lorenzo Caffarelli a favore di Giovanni e Giovanna C. riguardo alla ipoteca su Vallinfreda e Roviano.

Al foglio 145 b - 146 a l'altra fideiussione, come sopra e stessa data, di Lello Frangipane, Paolo de Lenis e Lorenzo Caffarelli a favore di Giacomo Piccolomini, in persona d'Andrea Lucentino (1). Al f. 146 b - 147, atto simile di Giacomo Piccolomini, riguardo al possesso di Vallinfreda e Roviano assegnatigli in pegno di dote della moglie Cristofora dalla costei sorella Giovanna e cognato Giovanni. Fideiussori, oltre il protonotario Lorenzo, Marcello e Fabrizio Colonna. Lo

(1) Di Aquila, procuratore e cognato insieme di Giacomo Caffarelli, obbligò ancora tutti i beni del Caffarelli per cauzione di settemila fiorini, dotali di Cristofora, pignorando ancora il Castello di Roviano. Ivi, f. 124-25 sotto il 28 maggio 1480 e foglio sq. il medesimo procuratore « *remisit domine Iohanne uxori quondam domini Iohannis de Columna omnia iura et actiones que d. Iacobus habere posset contra eamdem ex causa mutui sexcentorum ducatorum pretii castri Vallisanfrede, etc. prout ex instrum. Augustini* ». Di più altri cinquanta ducati « *ex causa mutui prefati* » e di mille ducati « *pro acconcio domine Christofore* ».

istromento fu rogato in Marino, il 20 genn. 1474; e tre giorni appresso (23 d. mese), quello di fidanzamento « per verba de praesenti » di Giacomo con Cristofora, pure in Marino « in antecamera palatii eiusdem castri », testimoni il can. Bartolomeo da Ciciliano, il nobile Pietro Margani, Angelo Paluzi di Pier Matteo. Ivi, f. 147. Infine al f. 148, sotto il 24 gen. d. anno, ricorre la dichiarazione di Giacomo Piccolomini di aver ricevuto in pegno dotale, come sopra, il castello di Vallinfreda da Giovanna C. coi soliti patti di retrocessione, allo stesso prezzo ecc. « Act. in secunda sala castri Marenì », presenti il soprascritto Bart. canonico, Apollonio Valentini, can. di S. Gio. Laterano, Pietro Margani e Lorenzo Caffarelli.

Intanto Innocenzo VIII che aveva disapprovato la tregua del 1486 tra la città di Tivoli e gli Orsini, pur approvando l'altra convenzione progettata da Vicino Orsini, stando al breve qui riferito in nota (1), non fu punto esaudito. Da che la guerra dei baroni del Regno aveva rinfocate le ire degli Orsini che tenevano per Casa d'Aragona, e le ire dei Colonna aderenti agli Angiòini. Per cui le terre limitrofe dei signori parteggianti dovettero risentirne danni e rappresaglie; tanto che il pontefice di bel nuovo si lamentava con il go-

(1) « Cum E. cardinalis Ulixbonensis una cum gubernatore istius nostre civitatis Tybaris treugam incepisset tracare iter communitatem Tyburtinam et terras Ursinorum vicinas, non placuit nobis ut concluderetur; conditiones enim... non erant acceptabiles. Postea hanc ipsam treugam per dilectrum filium Vicimum de Ursinis agitatam probavimus et acceptavimus; qua statuebatur, ne quid damni nostro comitatui Tagliacotii et aliis terris Ursinorum propinquis inferretur, et ipsi Ursini nihil in Latio et terris Insule et aliis citra flumen positis nocerent; prout latius in tractatu etc. ». Arch. Vat., Arm. 39, to. 19, f. 418, in data 12 giugno 1486.

vernatore di Tivoli; avendo Prospero Colonna, a cui il papa affidò la tutela e sicurezza del Lazio, invaso S. Angelo in Capoccia che apparteneva agli Orsini. In tali contingenze, rimaneva più che mai esposto alle insidie degli avversari il castello di Riofreddo, conteso non solo dalle due nominate potentissime famiglie, ma dagli stessi eredi del ramo femminile di Giacomo Ranozzo e i figli della sorella germana, Cristofora, già morta (1).

Nondimeno, due anni dopo, papa Cibo dovette di nuovo intervenire atteso che Giovanna predetta e Fabrizio C. non vollero comparire davanti al vescovo di Tivoli, referendario di S. Santità, per esporre la loro ragione su di Ardea e Riofreddo, che da oltre ventotto mesi era retto a nome del papa stesso. Il quale, con breve diretto a Domenico Doria capitano della Guardia pontificia, dette ordine di restituire Nicola Caffarelli nel suo pristino stato di possesso; e con altro breve (2) avvertiva la comunità di Riofreddo d'attenersi ai mandati del commissario Gabriele Miro, scudiere d'onore colà spedito. Costui, l'anno precedente era andato « ad perquirendum animalia civium Romanorum que in presenti bello ab hostibus capta vel depredata erant, prout in alio brevi nostro.... cum dominis eorumdem animalium ad ea recuperanda » (3).

Decorsero ancora dieci anni, ed ecco, di nuovo, il famoso Fabrizio Colonna di fronte al suo grande nemico papa Borgia che lui privò pure dei castelli di Ro-

(1) Vertenza tra i Colonna e gli eredi di Gio. Andrea sul possesso di Riofreddo. A. 1487. Arch. Col. III, bb, XVI, n. 34. Docum. con autografo del pontefice e compromesso delle parti contraenti e lettera autografa di Ascanio Colonna al card. Giovanni in data 16 dec. d. anno.

(2) Vedi APPENDICE, documenti III e IV.

(3) Divers. Cam., vol. 19, f. 144, dat. 21 gennaro 1486.

viano, Riofreddo e Vallinfreda, mettendoli in un fascio con quelli confiscati ai Caetani e cedendoli tutti, sotto specioso titolo, alla mensa abaziale di Subiaco; ma realmente all'abate commendatario il fanciullo Cesare Borgia (1). Non si comprende, del resto, come il pontefice attribuisse a Fabrizio i nominati castelli contesi tra i Colonna ed i signori Caffarelli, in base al testamento di Giacomo Ranolfo Colonna che aveva istituito eredi le sue figlie Giovanna e Cristofora; nè poteva valere il pretesto che i signori Colonna, al tempo di Sisto IV, si erano ribellati a Ferdinando II re delle due Sicilie. Continuarono le liti sul possesso di Riofreddo e lunghissima quella sulla tenuta di Ardea (2) tra i signori Colonna e Caffarelli e questi ultimi tra loro, in tanto travolgimento di cose, sino a che, dopo un periodo di relativa quiescenza, si addivenne alla transazione del 26 giugno 1520 (3) tra Colonna e

(1) APPENDICE, docum. VI. Cf. le bolle 20 agosto e 17 sett. 1501, con cui investiva Roderico e Giovanni Borgia « in secundo et tertio aetatis annis constitutis » di tutti i beni confiscati ai Caetani, con l'erezione a ducato. Reg. Vat., 871, f. 57 e 66.

(2) Dall'a. 1461 al 1749! Se ne trova il riassunto nella busta 674, n. 419, del fondo Ruspoli, nell'Arch. Vaticano: « Concordia del 29 luglio 1749, tra il duca Baldassare Caffarelli e il ceto dei creditori rappresentati dal conte Orazio Marescotti ». In atti Maccari not. capitolino. V. in Arch. Vat., Instrum. miscell., n. 4947, a. 1560, lite « pro tenimento Ardeae » tra Fabrizio, Costantino ed Ascanio Colonna dall'una parte e Gio. Pietro, Gio. Andrea già can. di S. Pietro, allora vescovo di Fondi, dall'altra, agitatisi in Rota sotto la bo. me. dell'uditore Vannutio, poi avvocato nella Curia Capitolina ».

(3) Istrumento di concordia sulle rendite e giurisdizioni dei castelli di Riofreddo e Roviano tra Gio. Pietro Caffarelli e Fabrizio Colonna. Arch. Col., pergamena xxxvii, n. 15 e protoc. del not. Saba Vannucci, al f. 175.

Caffarelli, nella quale sono rappresentati ancora i figli del fu Muzio Colonna. Costui, figlio naturale di Fabrizio, ribellandosi al papa Leone X a cui aveva servito militarmente (1) in Romagna, si meritò la confisca dei beni: ma la bolla papale rimase lettera morta, in quanto che il suo genitore Fabrizio ebbe dichiarato che Riofreddo, Roviano e Vallinfreda, furono da lui concessi a Muzio per goderli semplicemente. E ciò risulta ancora da un verbale di notorietà, col quale Ascanio, figlio di Fabrizio, intese di provare con testimonianze dirette che i predetti castelli rimasero in possesso di suo padre e quindi d'Ascanio medesimo (2). Risulta poi che, nello stesso anno 1535, Alfonso Colonna, il 22 marzo, rilasciò in favore di Francesco e Girolamo Orsini d'Aragona un salvacondotto di libero passaggio con le masserie per la terra di Riofreddo (3).

Una terza e preziosa testimoniale con particolari notizie di Muzio C. offre, per altro, l'archivio dell'Ecc.ma Casa, e che merita di essere qui riportata quasi interamente. Essa pure venne rilasciata, ad istanza di Ascanio, dai magnifici giudici Gio. Giacomo di Costanza, Rutilio de Vecchio, Ferrante della Ratta, Pietro Giacomo de Tura, Alfonso Vivaldo, M. Antonio

(1) Mandati, in Arch. Rom. di Stato, a. 1513-23, f. 3 (a. 1513), dove si assegnato a Muzio C. tremila ducati per la paga di cento soldati sotto la sua condotta; più altri trecentosettantacinque duc. per sua provvigione. Vi ricorre pure M. Antonio C. (seniore) stipendiario di S. R. Chiesa con cento soldati a' suoi ordini, e duc. seicentosettantacinque per suo conto. Ivi.

(2) Arch. Colonna, miscell. II, A. 30, n. 33, a. 1535, ai 12 giugno. Atto autentico con i sigilli di tre giudici e di Francesco D'Avila, consigliere, rilasciato da Alfonso d'Aragona Piccolomini, duca d'Amalfi e giustiziere del regno di Napoli.

(3) Arch. cit., pergamena XCII, 43.

Vivaldo e Bernardino Picchio della Cellata davanti ad Alfonso Piccolomini d'Aragona, duca d'Amalfi, regio Collaterale del Consiglio e regio giustiziere del Regno, nonchè davanti a Francesco Davila, spagnolo, regio consigliere e reggente della Gran Curia della Vicaria di Napoli. Vale a dire « che i castelli di Ruviano Vallefreda e Ruifredo, furono dati a godere da Fabrizio Colonna a Muzio Colonna » figlio naturale di esso Fabrizio. Si è pur detto: 1º « Che il signor Muzio ebbe per moglie Ginevra da Varano di Camerino e fu padre di Camillo, Alfonso, Lavinia e Livia; che ad tempo vivea la buona memoria de papa Leone decimo, lo illustre signor quondam Mutio Colonna ritornando da Lombardia (alias ritornando da Bologna) (1) con un suo esercito, et intrato in la città di Fermo della Marcha d'Ancona quale allora se teneva et possedeva per la Chiesa romana et detto pontefice, et al presente se tene e possede per la detta Chiesa e per la santità di papa Julio terzo, dove lo predetto illustre signor quondam Mutio fu ferito et morto, superstiti ad esso l'illustre Camillo, Alfonso e Lavinia suoi figli legittimi et naturali ». 2º « Che papa Leone decimo olim summo pontefice, per causa di tale insulto et novità fata per lo detto illustre sig. Muzio, deliberò toglierli e levarli li tre castelli, videlicet Ruviano, Valleinfreda e Ruifredo, quali esso sig. Mutio teneva in terra di Roma dal ill.mo quondam sig. Fabritio Colonna ». 3º « Che intendendo lo ill.mo sig. quondam Fabrizio di buona memoria (allora si trovava in Civita di Chieti), tale deliberazione del predetto sommo pontefice, mandò lo excellente sig. quondam Guidone Ferramosca conte de Mignano al predetto sommo pontefice ad farle intendere come le

(1) Nel documento è pur detto « ritornando da Bologna ».

ditte tre castelli quali aveva deliberato togliere al detto illustre sig. quondam Mutio, erano di esso ill.mo sig. Fabrizio, et che tal causa non li volesse dar fastidio: il che intendendo il predetto sommo pontefice, cessò da tale deliberazione et proposito et non donò più fastidio, ma quelle lassò tenere et possedere ad esso ill.mo sig. Fabrizio come signore et patrono ».

Si dice in seguito che Ascanio Colonna, figlio ed erede di Fabrizio, non ha voluto mai far privilegio o concessione di detti tre castelli a Camillo e Alfonso Colonna, ma quelli « come suoi nepoti, li ha lassati e tollerati sempre ad suo beneplacido ». Si dice, inoltre, che Ascanio Colonna « maritò e accasò Lavinia figlia del predetto Mutio con Joan Bentivoglio e la dota e le dette per dote una dote conveniente ad sua condizione con li denari propri; e che lo stesso Ascanio maritò Alfonso con la figlia dello excellente conte d'Anversa, similmente con una grossa dote ». Anche Camillo, col favore di Ascanio, sposò Margherita Ghisa (Chigi) figlia di Agostino, con buonissima dote; mentre Livia morì nubile (1).

Come si accenna nel riferito documento, Muzio, unitamente a parecchi altri ribelli, in una notte del 1517, era penetrato nella città di Fermo, facendo bottino d'oro e d'argento, di panni e oggetti preziosi, per la bellezza d'un centocinquantamila ducati. Ma peggiore danno subirono quei cittadini dal sopravvento delle truppe di Francesco Maria duca di Urbino; e perciò chiesero ed ottennero dal pontefice l'assoluzione

(1) Arch. Col. cit., III bb LV, 28 A, sotto la data dell'a. 1550, in Napoli, 12 giugno. « Verbale autentico di un esame testimoniale fatto ad istanza di D. Ascanio Colonna per provare il notorio possesso di suo padre in Roviano, Riofreddo e Vallinfreda ». N. ivi, la pergamena LXIII, 13, circa l'acquisto di detti castelli da parte di Ascanio.

istigati », insieme con altri Rovianesi, tolsero armata mano al governatore o balivo, che si era recato da Roviano a Riofreddo, alcune pecore di tal Folindo di Roviano, socio dell'ill.mo sig. Caffarelli, sequestrate in territorio di Riofreddo, a disdoro della Curia del detto ill.mo Alfonso.

Omettiamo il seguito del processo fino ai 15 febbraio del 1545, quando Alessandro Fratoni, Artibano di Giovanni ed Oliviero di Giuliano con altri nove deputati del comune, clessero a loro procuratore generale Bernardino Sansoni per farsi rappresentare in giudizio tanto a Riofreddo che dentro e fuori di Roma. L'istrumento fu rogato in Riofreddo « in domo Dominici Mancini solite residentie mei notarii, iuxta arcem dicti castri », alla presenza di Rainaldo Rainaldi ed Antonio Matteo. In atti, come sopra, di Giovanni Liberati. Finalmente la bipartita signoria cessò per la vendita che ciascun signore fece della sua porzione, quasi a togliersela di peso, e senza riserva di sorta. Primi, dunque, i due Caffarelli, con istromento del 13 settembre 1554, alienarono a favore di monsignor Paolo Del Drago, protonotario apostolico, per la ridicola somma di scudi duemilaquattrocento, dipoi Muzio Colonna (22 giugno 1560), padrone di una terza parte, vendette al medesimo Monsignore, per la somma di mille scudi (1).

Ad un mese di distanza, cioè il 29 luglio, il card. camerlengo Guido Ascanio Sforza ordinava ai signori Pietro Ferro, collettore del sussidio triennale nella prov. di Campania, e suoi dipendenti, di bonificare sulle medesime entrate centosessanta scudi in oro alla comunità di Riofreddo « ratione damnorum per dictam Universitatem passorum, iuxta mentem S.mi Domi-

(1) V. APPENDICE, documenti X, XI.

ni nostri Pape et formam dicti decreti cameralis » (1). Similmente con altro mandato del 2 ottobre, stesso anno: « quatenus in solutionibus dicti subsidii triennalis, tibi per communitatem et homines castri Rivifrigidi in posterum faciendis, non exigas, nec exigi facias ab eisdem nisi pro summa et ad rationem scutorum triginta reducimus, nec ulterius molestari volumus ». E per colmo di grazia, Pio IV, nel concistoro del 17 luglio 1562, reintegrava Ascanio e M. Colonna ne' loro beni già confiscati da Paolo III. Senza dubbio, il castello di Riofreddo abbandonato al capriccio de' pretendenti condòmini, dovette passare, a più riprese, non lieti giorni; ritrovandosi in una condizione miserevole, privo di risorse e della protezione de' suoi antichi cavallereschi signori.

Venendo a Del Drago, il 20 ottobre del 1592, i fratelli Francesco Del Drago, Antonio (2) e Mario, in forza di chirografo pontificio, per conservare il patrimonio della famiglia, convennero che il castello di Riofreddo « cum eius iurisdictione, dominio, territorio et iuribus » nonchè il casale o sia castello diruto di S. Vittorino nell'agro romano, la Casa Grande, co' suoi annessi ed altri stabili (conforme all'inventario in atti M. Antonio Bruti), dovessero restar loro in comune, indivisi ed inalienabili — pena la caducità — dividendosene i frutti, con la successione ai medesimi beni dei discendenti maschi all'infinito.

(1) Divers. Com., vol. 203, f. 106 e 126.

(2) Nel 1558 Gio. Pietro Del Drago che possedeva una casa presso S. Salvatore in Lauro; e nel 1559 (30 genn.) trattò il matrimonio con Drusilla Caffarelli dove intervenne il nominato D. Paolo Drago, fratello germano, referendario dell'una e dell'altra segnatura, per la dote di quattrocentocinquanta ducati. Atti Pellegrini Aless. protoc. 1448, f. 930, in Arch. cit.

Morto Mario improle, i fratelli Francesco ed Antonio marchese di Riofreddo (1), nel 1635, al 3 luglio, volendo soddisfare al pagamento dei censi, compagnie di affitti ed altri debiti, decisero la vendita di S. Vittorino, autorizzati dalla congregazione de' baroni e dai parecchi creditori, in favore del cardinal Francesco Barberini maggior offerente, per la somma di scudi venticinque mila e cinquecento, conforme al chirografo di Urbano VIII, datato da Montecavallo, 28 giugno 1635, ed inscrito nello istromento del Fontis not. A. C. (1).

Questo avvenne quattordici anni dopo che il feudo di Riofreddo, d'indole militare, fu eretto a marchesato nell'anno 1621 con breve di Gregorio XV, nella persona del sopradetto Antonio Del Drago, valoroso capitano; il quale si era distinto nelle guerre d'Ungheria contro il Turco, contro gli eretici de' Paesi Bassi, nella ricupera dello stato di Ferrara e nella spedizione di Cipro (2). Oggigiorno il titolo marchionale di Riofreddo è portato alla pari, dal ramo principesco Del Drago Biscia Gentile e dal marchese Guido Stefano Pelagallo, in linea materna Casali Del Drago.

GIUSEPPE PRESUTTI

(1) Si può riscontrare ancora nell'Arch. Vatic., fondo Ruspoli, tra' volumi di Casa Conti, alla segnatura F. y. Gregorio XVI poi concesse il titolo di principe al marchese Urbano Del Drago Biscia Gentile, fratello del card. Luigi (1855), che fu senatore di Roma. V. *Osservatore Romano* del 1851, p. 833.

(2) « In diversis bellis terra marique, tam adversus Turcas in Hungaria, quam adversus perduelles hereticos in Inferiori Germania, et Italia pro consecutione Status Ferrensis, necnon in classe maritima cl.me. Philippi II Hispaniarum Regis contra Argiram instructa, non minus prudenter quam spectata animi magnitudine militavit ».

APPENDICE

I

1470, giugno 15

Ad istanza di Ludovica Colonna e dei figli Nicola e Bernardino Caffarelli, Paolo II conferma il testamento di Giacomo Colonna per cui i medesimi e discendenti maschi debbono succedere nel possesso, nome e titolo della Casa Colonna di Riofreddo.

Regest. Lateran. to. 19, an. 6º Pauli II (nuova segnatura 703 della serie) fol. 272 v.

Nicolao et Bernardino de Columna dominis castri Rivifrigidi, tyburtine diocesis, fratribus. Eximie devotionis affectus fideique sinceritas quibus apud nos progenitores vestri erga nos et Romanam ecclesiam insignibus virtutibus claruerunt, illorumque perseverata observantia mandatorum spem nobis optimam pollicentur, quod vos clara parentum vestigia de bono in melius prosequendo, Nos et ecclesiam ipsam studebitis devotius revereri ex quo non immerito inducimur, ut votis vestris, in hiis presertim que ad generis vestri claritatem et decorem cedere valeant, quantum cum Deo possumus favorabiliter annuamus; et hiis que propterea emanasse reperimus, perpetui adiiciamus roboris firmitatem. Exhibita siquidem nuper pro parte vestra et dilecte in Christo filie Ludovice de Columna matris vestre, dilecti Antonii de Caffarellis civis Romani, utriusque iuris doctoris ac aule Concistorialis palatii nostri advocati uxoris, petitio continebat, quod alias quondam Iacobus etiam de Columna eiusdem Ludovice patruus, dominus castri Rivifrigidi tyburtine diocesis, condens de bonis a Deo sibi col-

latis eius ultimum testamentum, inter cetēra, eidem Ludovice eius nepti et genitrici vestre eiusque filiis masculis ~~ca-~~strum predictum pleno iure reliquit; ac etiam voluit et mandavit, quod dicte Ludovice matris vestre filii masculi in titulo, honore et dignitate domus de Rivo frigido et eiusdem domus armis de Columna sibi succederent, prout in testamento predicto ac quodam publico instrumento exinde confecto dicitur plenius contineri. Quare pro parte dicte Ludovice genitricis et utriusque vestrum asserentium quod vos dicti castri ac vassallorum eiusdem possessionem vigore dicti relieti integraliter assecuti estis, illamque continuatis de presenti pacifice et quiete, nobis fuit humiliiter supplicatum ut voluntati et mandato predictis pro eorum subsistentia firmiori, robur apostolice confirmationis adiicere, vosque et vestros descendentes de domo predicta de Columna censeri et nominari debere, decernere et declarare, aliasque statui vestro in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur quibus per publica documenta extitit facta fides, quod dilecti filii nobiles viri Antonius de Columna olim Urbis prefectus et Stephanus etiam de Columna dominus civitatis Penestrine pro se eorumque filiis et descendantibus in perpetuum necnon magister Laurentius Odo etiam de Columna notarius noster pro se et dilectis filiis Iordan, Iohanne, Marcello et Fabricio germanis et fratribus suis similiter de Columna consenserunt et voluerunt, quod vos de domo de Columna essetis, honorem et decorum, cognominationem et appellationem domus de Columna predicte in vos liberaliter extendendo, huismodi supplicationibus inclinati, voluntatem et mandatum huiusmodi, ac prout illa concernunt, omnia et singula in dictis instrumentis contenta, auctoritate apostolica tenore presentium confirmamus et approbamus ac presentis scripti patrocinio communimus. Decernentes vos et descendentes vestros huiusmodi de domo et familia de Columna haberi et reputari debere proinde in omnibus et per omnia, ac si vos naturaliter et originaliter de familia ac domo et Rivo frigidi predicta concepti et nati fuissetis. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis quoque et reformationibus Urbis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis contrariis quiuscumque. Nulli ergo etc. nostre confirmationis, approba-

tionis, communionis et constitutionis infringere etc. Si quis etc.

Dat. Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominice millesimo quadringentesimo septuagesimo, decimoseptimo kalendas Iulii, anno sexto.

II

1470, settembre 18

Paolo II si duole dal profondo del cuore con Giovanna e Giovanni Colonna che, armata mano, si erano impadroniti di Riofreddo; esigendo, sotto gravi pene, un'equa riparazione.

Arch. Vatic. Arm. XXXIX, to. 12, fol. 17.

Dilectis filiis Iohanni de Columna, Iohanne uxori eius et omnibus aliis ad quos spectat etc.

Intelleximus nos a te, Iohanna, potissimum cum magno numero hominum armatorum fecisse nuper insultum in castrum Rivifrigidi, animo inferendi vim oppidanis illius loci: quod graviter molesteque tulimus, et non possumus nisi plurimum improbare. Volumus, et sub rebellionis aliisque gravioribus, nostro arbitrio, irrogandis penis, vobis precipimus et mandamus, quatenus visis presentibus arma deponere et ab omni violentia contra Castrum predictum et eius homines abstinere debeatis; deinceps quoque nichil per viam facti adversus eosdem innovetis aut quomodo libet attentetis. Alioquin intelligitis quamtopere violentia et insuutus huismodi, qui ab omni iure alieni sunt, nobis displiceant. Si quod tamen ius in eo habere pretenditis, et ad nos recursum, ut decet, habebitis, recipietis iusticie complementum; de his autem dabimus fidem relationi Latoris presentium, quantum mandatis nostris obediveritis.

Dat. Rome apud S. Petrum, XVIII septembris 1470,
anno septimo.

II A

1470, ottobre 23

Dilecto filio nobili viro Iohanni de Columna domicello romano.

Dilecte fili, salutem etc. Nuper intellecto te ac Iohannam uxorem tuam cum magno armatorum numero insultum fecisse (1) in castrum Rivifrigidi, animo inferendi vim oppidanis illius loci, mandavimus tibi et uxori ac aliis ad quos spectabat, per aliud breve nostrum sub dat. XVIII mensis septembris proxime elapsi, sub rebellionis nostre et aliis gravioribus, nostro arbitrio, infligendis penis, quatenus arma deponeritis et ab omni violentia abstinere contra dictum Castrum et homines illius deberetis, prout latius ex tenore illius intelligere potuisti. Verum postea, accepto Brevi, scripsisti et ad nos te personaliter contulisti, et dilecto filio nostro Cardinali Sancti Marci (Marco Balbo) multis verbis accessum consortis tue excusasti; ac pollicitus fuisti te mandatis nostris libenter obtemperaturum, nec aliquid de cetero contra idem Castrum et homines attemptaturum fore. Intelleximus tamen nunc, non sine animi nostri molestia et perturbatione, preter pollicitationes tuas predictas, non solum Castrum ipsum, sed etiam arcem, armata manu et vi, in tuam potestatem cepisse: quod nobis mirum in modum disciplicuit et valde de hac re admirati fuimus, cum mandata nostra obreveris et honorem tuum parvipenderis, eoque magis, ut accepimus, id auctoritate nostra te fecisse asseras. Mittimus igitur ad te dilectum filium Alfonsum de Electo scutiferum nostrum domesticum presentium latorem, cui nonnulla circa huismodi negotium tibi referenda commisimus. Quare mandamus tibi sub predicta rebellionis pena et aliis gravioribus, nostro arbitrio, irrogandis, quatenus ea exequaris, et sine dilatione cum effectu facias que dictus Alfonsus, a nobis plene informatus, tibi, nostro nomine, circa premissa mandaverit, ac ei fidem in premissis adhibeas tamquam persone nostre. Secus enim si feceris, quod non credimus, irremisibiliter ed executionem penarum predicatarum contra te procedi faciemus.

Dat. Rome apud S. Petrum XXIII octobris 1470, anno septimo.

Ivi, fol. 176.

(1) Nel testo « fuisse ».

II B

1470, ottobre 23

Il pontefice manda quale commissario a Giovanni Colonna e quei di Riofreddo il cortigiano Alfonso « de Electo » che riferirà sui provvedimenti del caso.

Hominibus castri Rivifrigidi.

Dilecti fili, salutem etc. Intellecto quod cum dilectus filius Iohannes de Columna domicellus romanus castrum istud Rivifrigidi cum arce eiusdem, contra mandatum nostrum et promissiones suas dilecto filio nostro Cardinali Sancti Marci factas, armata manu et violenter cepisset, in quo nobis mirum in modum displicuit et animum nostrum perturbavit, instituimus pro oportuna ipsius rei provisione et bono fine, ad eum etiam ad vos mittere dilectum filium Alfonsum de Electo familiarem nostrum continuum commensalem presentium ostensorum cum mandatis nostris, de quibus bene instructus est vobis, et eidem Iohanni, pro parte nostra, referendis. Quare mandamus vobis, quatinus ea executioni domandetis que vobis dictus Alfonsus, nostro nomine, referet et mandabit, eique super hiis fidem adhibeatis tamquam persone nostre; ita ut ex relatione ipsius Alfonsi intelligamus vos tanquam obedientie filios nostris mandatis prout speramus, promptos fuise. Dat. ut supra. Ivi fol. 18.

II C

Dilecto filio Alfonso de Electo scutifero ac commissario nostro.

Dilecte fili, salutem etc. Intelleximus dilectum filium Iohannem de Columna domicellum romanum, contra mandata nostra et promissiones suas dilecto filio nostro Cardinali Sancti Marci factas, castrum Rivifrigidi cum arce, armata manu cepisse et impresentiarum adhuc idem castrum ac arcem occupare. Nos vero de hac re solliciti, volentes huic rei oportune providere, ne violentia et iniuria alicui fiat, ac de tua prudentia confisi, committimus tibi et mandamus presentium tenore, ut te ad ipsum Iohannem ac Ca-

strum ipsum et homines eiusdem te conferas, ac pro integrando et bene componendo negotio tam apud Iohannem quam homines dicti Castri, omnia diligenter et prudenter execuaris, secundum quod a nobis in mandatis habes. Ita quod te prudentia et diligentia commendare in Domino valeamus; super quibus plenam, tenore presentium concedimus facultatem, etiam si mandatum magis speciale requireretur, quod habemus atque his volumus pro sufficienter expresso. Dat. ut supra.

Ivi, fol. 18.

II D

1470, ottobre 31

Dilectis filiis Communitati et hominibus castri nostri Rivifrigidi.

Venit ad vos, de mandato nostro, dilectus filius Alfon-sus de Electo etc. presentium exhibitor cum nonnullis man-datis nostris vobis referendis, prout ab eo intelligetis. Quare volumus, ut ei fidem adhibeatis et ea executioni demande-tis qui ipse vobis iniunxerit.

Dat. Rome apud S. Petrum, ultima octobris 1470, an-no septimo.

Ivi, fol. 26.

III

1490, luglio 17

Innocenzo VIII atteso la contumacia di Fabrizio Colonna e di Giovanna del fu Giacomo (Ranolfo), che non erano comparsi davanti al vescovo di Tivoli, ordina al Capitano del sacro Palazzo, Domenico Doria, a cui aveva affidato la custodia di Riofreddo, che lo restituiscia a Nicola Caffarelli il quale aveva già posse-duto quel Castello.

Arch. Vatic. Br. Lateran. I, fol. 120.

Universis etc. Cum nihil in quo magis universis Chri-sti fideibus quam iustitia ministranda debitores simus, id-circo pro pastorali officio nostro occupationes indebitas de-

medio summovere et spoliatis, prout iuris est, restitutions debitas fieri procuramus. Cum igitur alias dilectus filius nobilis vir Fabritius de Columna domicellus romanus castrum Rivifrigidi, Tyburtine diocesis, quod dilectus filius Nicolaus de Caffarellis civis romanus tenebat et possidebat ac per plures annos tenuerat et possederat, vi et armata manu occupasset, Nos post aliquod tempus scandalis que exinde oriri poterant provide occurrere volentes, dictum castrum ad manus nostras iam supra vigesimum octavum mensem vel circa recepimus et nostro nomine custodiri et gubernari fecimus, prout etiam de presenti custoditur et gubernatur. Eo proposito, ut interim, si dictus Fabritius in prefato castro aliqua iura habebat, prout pretendebat, illa civiliter producere et super illis, iustitia mediante, procedi ac decerni posse. Cum autem processu temporis, nullam requisitionem aut instantiam apud nos de se audiendo et producendis iuribus faceret, et tamen, crebris prefati Nicolai petitionibus et querelis pulsaremur, ut sibi spoliato dictum castrum restitui et in eius possessione redintegrari mandaremus, Nos mature et benigne in eo agere volentes, ex abundantia dictum Fabritium per nos ipsos admonuimus, ut iura, si qua haberet, producere vellet; paratos esse ad eum audiendum et iustitiam ministrandam, ne prefato Nicolao, si spoliaut et ex forma iuris ante omnia restituendum esse asserenti, iustum querele locum reliqueremus. Eodem verò Fabritio, adhuc in productione iurium huismodi restante, Nos nihilominus equum putantes, ut huic rei aliquando debitus finis imponeretur, per unam quartadecima die septembris preteriti, prius ipsum Fabritium, ut infra XII dies, ac deinde per alteram, die decimanona octobris etiam preteriti, dilectam in Christo filiam nobilem mulierem Iohannam filiam quandam Iacobi, etiam de Columna, ut infra decem dies, omnia iura ipsorum que sibi competere pretenderent super dicto castro et super illius spolio, producere aut allegare, quare castrum predictum restitui non deberet prefato Nicolaio, ac demum, novissime, per aliam, die 30 etiam octobris, commissiones nostras omnes signatas manu nostra, Fabricium, Iohannam et Nicolaum predictos, ut intra quindecim dies, tam super petitorio quam super possessorio, tam super castro predicto Rivifrigidi quam super tenimento Ardee, de quo pariter inter eos lis vertebatur, omnia iura eis respective competentia, coram venerabilis

fratre Antonio episcopo Tyburtino (1), referendario nostro domesticus, omnium predictarum commissionum nostrarum ad referendum commissario per nos deputato, intra XV dieum spatium produxisse deberent: motu proprio, cum predictarum commissionum nostrarum intimatione solemni per cursores respective facta, monuimus et requisivimus; ut de illorum vigore et validitate respective nobis referre posset, iustitiam desuper, sine ulteriori dilatione ministratur. Cum autem dictis commissionibus seu monitionibus nostris, ut premittitur presentatis et intimatis, tam pro parte Fabritii quam Iohannis predictorum, nihil infra terminos assignatos, immo et post longiorem moram productum fuerit coram prefato episcopo tyburtino, propter quod spolia dicti castri Rivifrigidi, quod factum esse notorie constat restitutio retardari merito debeat, prout de premissis in actis cause coram prefato episcopo legitime appetet; Nos habita desuper hodie a prefato episcopo sufficienti relatione, post tot expectationes, iusticie, ut tenemur, satisfacere volentes, dictum castrum Rivifrigidi, cum eius pertinentiis, prefato Nicolao restitendum et assignandum duximus, et ita restitui et assignari, tenore presentium iudicamus. Mandantes etiam per presentes dilecto filio nobili viro Dominico Aurie, nostro secundum carnem affini, custodie palatti nostri capitaneo, cuius regimini et custodie dictum castrum commiseramus, ut illud dicto Nicolao restitui et assignari faciat cum effectu. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Dat. ut supra (Rome, XVII iulii 1490, anno VI).

IV

1490, luglio 27

Il pontefice esorta quei di Riofreddo a rimettersi in tutto al commissario Gabriele Miro suo scudiero di onore.

Brev. Later. I, fol. 160 b.

Universitati et hominibus castri Rivifrigidi.

(1) ANTONIO DE GRASSI (1486-1491) che fu anche rettore di Campagna e Marittima negli anni 1485-1491 e uditore generale del sacro palazzo.

Dilecti fili, salutem etc. Mittimus istuc dilectum filium Gabrielem Miro scutiferum et commissarium nostrum, presentium exhibitem, cum nonnullis commissionibus; prout ab eo latius intelligitis. Hortamur proinde devotionem vestram, vobis nihilominus expresse precipiendo mandantes, quatenus eidem Gabrieli fidem indubiam adhibeatis, et que duxerit ordinanda et agenda, prompte et sine aliqua renitentia et mora exequamini. Nam pro caritate paterna, quavos prosequimur, illuc eum misimus, ut vestre securitati, quieti et paci prospiciat et consolet.

Dat. ut supra (die XXVII iulii 1490).

V

1490, luglio 27

Breve al capitano Doria, perchè rimetta nel possesso di Riofreddo N. Caffarelli o chi per lui, con la assistenza di Francesco Cibo nipote del papa e governatore delle armi.

Dominico de Auria Capitaneo.

Dilekte fili, salutem etc. Cum nuper castrum Rivifrigidi, quod tibi alias, simul cum arce illius, regendum et gubernandum ac custodiendum commisimus, per alias nostras in forma brevis patentis litteras, dilecto filio Nicolao de Caffarellis civi romano restituendum declaravimus. Ideo volumus et tue nobilitati mandamus, ut castrum ipsum et eius arcem prefato Nicolao, sive eius legitimo procuratori et mandatario, cum quo etiam ad eius receptionem aderit Cancellarius dilecti filii nobilis viri Francisci Cibo nostri secundum carnem nepotis, gentium nostraarum armigerarum gubernatoris, servata forma et tenore dicti brevis nostri patentis, restitucas et consignes, eo modo et ordine de quibus in ipso brevi fit mentio. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Dat. ut supra. Ivi.

VI

1500, agosto 20

Bolla con la quale Alessandro VI concede ai monaci Benedettini di Subiaco i castelli di Filettino Vallepietra, in diocesi di Anagni, nonchè d'Anticoli Corrado,

Roviano, Vallinfreda, Riofreddo in diocesi di Tivoli,
privandone Fabrizio Colonna e i Caetani rei di lesa
maestà.

Regesto Vatic. 871, ff. 57 e 66.

Alexander etc. ad perpetuam rei memoriam. In superne dignitatis etc. monasteriis predictis taliter providere debeamus, quod eorum bona et iura preservare et manutener ac ab aliis indebite occupata recuperare etc. volentes semper providere, prout etiam dum dicta monasteria in commendam obtinebamus semper pro viribus efficere curavimus; cum in arce opidi Sublacensis per nos instaurata et fere a fundamentis de novo constructa et edificata, ultra summam novem milium ducatorum exposuimus, et in bonorum et aliorum recuperationem etiam magnas impensas subire non recusavimus etc. oppida sive castra Felectini, Vallispetre, Anticuli de Corrado, Rubiani, Vallifrigide ac Rivifrigidi, Anagnine et Tiburtine diocesis, quibus inquitatis filius Fabricius de Columne ac illi de domo Caietani nuper, ob suorum exigentiam demeritorum per nos de simili consilio (fratrum nostrorum Cardinalium), privati fuerunt, cum illorum territoriis, tenimentis, districtibus, iuribus, iurisdictionibus, adjacentiis et pertinentiis universis necnon mero et mixto imperio, fructibus quoque, redditibus et proventibus universis mense abbatiali eorundem monasterium, quibus satis vicina existunt, ac beato Benedicto, pro eorundem monasteriorum maiori commoditate ac quiete ac abbatis seu commendatarii pro tempore existentis subventione, necnon incolarum ac habitatorum castrorum sive oppidorum predictorum bono et felici regimine, auctoritate apostolica et ex certa nostra scientia de apostolice potestatis plenitudine tenore presentium liberaliter et gratiose in perpetuum assignamus, unimus, concedimus, anneximus, applicamus, incorporamus et appropiamus. Ita quod liceat dilecto filio abbati seu commendatario dictorum monasteriorum pro tempore existenti perse vel alium seu alios corporalem oppidorum sive castorum etc. possessionem propria auctoritate libere apprehendere ac perpetuo retinere, illorumque fructus, redditus et proventus in suos usus utilitatemque convertere, cuiusvis licentia alias super hoc minime requisita; dilectis filiis universitatibus, vassallis, hominibus et singularibus perso-

nis tam clericis quam laicis castrorum sive oppidorum ac districtuum etc. harum erie mandamus et eidem abbatii sive commendatario pro debito ac vigore iuramenti fidelitatis et homagii prestandi etc. obedientiam et reverentiam etc. exhibere procurent etc. Dilecto filio Cesari Borgie de Francia duci Romandiole nostro et eiusdem Romane ecclesie confalorario ac capitaneo generali quamdui vitam duxerit in humanis et deinde filiis suis etc. concedimus et assignamus.

Dat. Rome apud S. Petium anno etc. millesimo quingentesima (an. X).

Cf. Monterentii Cameralia, in Archiv. Vatic. arm. 36, to. 6, f. 466o, e l'altra Bolla contro Muzio Colonna, Pierfrancesco Cetani ed i Savelli, al f. 459.

VII

1520, giugno 26

Transazione fra gli eredi di Gio. Andrea Caffarelli e Gio. Pietro Caffarelli, dall'una parte, ed il gran contestabile Ascanio Colonna del fu Fabrizio, dall'altra; il quale ultimo viene reintegrato nella proprietà e nei diritti d'ogni genere sul castello di Riofreddo.

Arch. Romano di Stato. Atti del notaro Saba Vannuzzi, protoc. 1517-20, fol. 195 e 205-6.

Cf. Arch. Colonna, pergamen. XXXVIII, 15.

Indictione VIII^a mensis iunii die vigesima sexta. (An. 1520).

In presentia mei notarii et testium etc. Quoniam iamdudum orta materia questionis diuque agitata coram diversis iudicibus tam circa possessionem quam petitorum adhuc tamen indecisa pendat super iuribus et recuperatione castri ac iuris vaxallorum, Rivifrigidi diocesis Tiburtine inter nobilem familiam et autores rev. domini Iohannis Andree ac nobilis viri domini Iohannis Petri fratres germanos et patricios romanos de Cafarellis agentes ex una et illustrissimum dominum d. Fabricium quondam bone memorie de Columna possessorem et reum conventum partibus ex altera; continuataque lite et instantia predictis et inter illustrissi-

mum dominum d. Ascanium de Columna ducem Thaliacottii et regni Sicilie magnum connestabilem filium legitimum et naturalem ac heredem universalem dicti quondam bone memorie illustrissimi domini Fabricii et nobiles predictos, videlicet rev. dominum Iohannem Andream et nobilem dominum Iohannem Petrum de Cafarellis antedictos ut parcerent sumptibus et expensis litigiorum ambe partes in primeoram redirent tum amicitiam tum benevolentiam; unanimiter volentes a dicta lite recedere, transigendo, ad infrascripta pacta et conventiones devenerunt atque amicabiliter composuerunt, et multis hinc inde maturis discussionibus et tractatibus precedentibus inviolabiliter concordaverunt. Videlicet, quod dictus dominus Iohannes Petrus tam pro se quam vice et nomine prefati reverendi domini Johannis Andree sui fratri, pro quo de rato ed ratihabitione promisit, se et suos heredes et successores obligando successive imperpetuum pro omnimodo implemento et inviolabili observatione, sponte et mature et deliberate ex certa sui scientia, non vi, dolo aut metu aliquo precedente coactus, omni meliori modo, via, iure, forma quibus magis, melius et efficacius de iure valeri ac valere posset, ex nunc cassans irritans, cancellans et annullans omnia huc usque acta et actitata scripturas et processus quoscumque super dicta lite habitos et factos ac faciens finem et quietationem et pactum perpetuum de ulterius aliquid non petendo, nec peti faciendo de expensis factis in dicta lite in iudicio vel extra, dedit, cessit, transtulit ac pure et libere renuntiavit actionem instantie liti, iura et causas predictis (sic) concernentem tam possessorum quam petitorum et iura dicti castri tantum undecumque, qualitercumque et comodocumque sibi a dicto domino Iohanne Petro et reverendo dicto domino Iohanni (sic) Andree fratri competentibus aut qualibet causa vel occasione competituris unam plenariam remissionem ac quietationem omnium et quorūcumque fructuum, reddituum, censum et regalium perceptorum a quocumque tempore usque in presentem diem ex dicto castro. Pro quo quidem domino Iohanne Andrea solemniter et de rato promisit et obligare voluit efficaciter ac vice et nomine omnium quorūcumque quorum ad presens interest aut interesse posset quomodolibet in futurum illustrissimo domino Ascanio antedicto atque suis heredibus et successoribus imperpetuum, necnon filiis et heredibus illustris quondam bone memorie Mutii de Co-

lumna, presenti, stipulanti et recipienti, acceptanti et michi notario tamquam publice persone stipulanti predictis filiis et heredibus dicti domini Mutii de Columna, dando, remittendo, donando, cedendo et transferendo et per traditionem calami et clavium constituens se possidere nomine dicti illustrissimi domini Ascanii et predictorum filiorum et heredum ex nunc prout ex tunc in prefatum illustrissimum dominum Ascanium eius heredes et successores et dictos filios et heredes dicte bone memorie (Mutii) ac pro ipsis in me notarium ut supra stipulantem iura vaxallorum, merum et mixtum imperium, fortilitia, baroniam, gladii potestatem, honorificentias regalia, dominium, potestatem, privilegia, prerogativas, iurisdictiones onera et honores dicti castri Rivifrigidi ac omnem actionem iuxta utilem et directam, pretoriam et civilem sibi quomodolibet competentem aut competituram et sibi et suo fratri antedicto et ceteris quibuscumque interesse quomodolibet pretendentibus in dicto castro Rivifrigidi...

VIII

1549 novembre - 1550 primi di febbraio

Istanza ai cardinali raccolti in conclave, di Gio. Andrea Caffarelli canonico di S. Pietro e di Bernardino suo fratello contro Ascanio Colonna detentore di Ardea e della loro porzione di Riofreddo, che, ad onta d'una sentenza, continuava a percepire le rendite, molestando gli abitanti.

Reverendissimi illustrissimi patres et domini. Exponitur pro parte devotissimorum dominorum nostrorum oratorum Ioannisandree de Cafarellis canonici basilice Principis Apostolorum de Urbe ac etiam Berardini de Cafarellis, quod cum ipsi de bono ipsorum iure confisi, contra dominum Ascanium de Columna, continuo triennio, astantibus pro eodem etiam famosissimis advocatis super medietate tenimenti Ardeae et decimaoctava parte alterius partis litigassent, tandem etiam eodem Ascanio in suo statu residente, sententiam in sui favorem reportarunt, que etiam per capitaneum appellationum Urbis confirmata, iuxta statutorum Urbis tenorem,

rem iudicatam facit; necnon et contra Alfonsum de Columna super spolio castri Rivifrigidi, Tiburtine diocesis, sententiam reportassent, que in rem, iuxta Egidianam, transivit iudicatam. Cuius rei iudicate ac litterarum executorialium inde emanatarum vigore, possessionem oratores acceperunt, eodem domino Ascanio in suis etiam castris commorante: quam huiusmodi legitimam possessionem pacifice per plures annos proseguuti sunt, locando et dislocando, fructus et proventus exigendo, sicut veri et legitimi possessores ac domini et patroni locare, dislocare ac exigere consueverunt. Cum igitur post mortem bone memorie Pauli III ipse dominus Ascanius ad castra sua et loca reversus fuisse, oblitus fortasse cause ue confisusque, ut creditur, in procrastinazione electionis novi summi Pontificis, oratores in dicto tenimento castri Ardee vel ipsorum colonos molestare, inquietare et perturbare non desinit, eosdem ut dicitur, colonos represaliando aut de facto exigendo, necnon dicto castro Rivifrigidi vel portionibus eos tangentibus spoliavit contra omnem iusticiam et omnia iura mundi, Egidiane bulle ac statutorum Urbis tenorem. Dignetur igitur, illustrissime ac reverendissime (sic) Dominatio Vestra, ad preces oratorum, committere et mandare alicui ex reverendis sacratissimi conclave custodibus vel confidentibus aut prelatis, vel si magis placet, reverendissimo archiepiscopo de Matera, qui vir est omni exceptione maior et sacratissimi conclave confidentissimus, ut eodem extrajudicialiter de predictis informato, sola facti veritate inspecta et nulla citatione vel iuris ordine precedente, ipsum Ascanium in virtute sancte obedientie, vel etiam in beneplacito tanti conclave, arbitrio requirat, ne oratores aliquomodo molestet aut ipsos et colonos perturbet, via facti, super dicto tenimento et portione dicti castri Rivifrigidi eosdem tangentibus relaxet nec aliquo modo perturbet, pacem et quietem tanti Conclave turbando ac penas iuris contra huiusmodi spoliatores incurrendo, sed potius, via iuris, si quid pretendere possit contra oratores, ut optimum christianum ac sancte Romane ecclesie domicellum decet, experiatur de gratia speciali.

A tergo: «Alli illustrissimi et reverendissimi signori Deputati. Memoria per Ioanni Andrea et Berardino Cafarelli ».

1549, novembre 29. Avezzano.

Ascanio Colonna al Collegio de' Cardinali fa noto ch'era entrato nel Regno, professandosi figlio obbediente e devoto della S. Sede e dell'apostolico Concistoro, «pronto a servire et obbedire sì come devo et desidero ».

lvi, fol. 17.

IX

1550, giugno 20

Alfonso Colonna, d'ordine del papa Giulio III e per mandato al card. Crescenzo, riprende possesso di Riofreddo, Vallinfreda e Roviano, delle quali terre l'anno avanti era stato spogliato dal sig. Ascanio Colonna.

Arch. Rom. di Stato, protoc. 1445 del not. A. Pellegrini, fol. 331.

Cum sicut asseruit Illustrissimus dominus Alfonsus Columna domicellus Romanus, et castrorum Ruviani, Rivifrigidi et Vallisfrigide dominus, ipse nuper de anno proxime preterito sede apostolica per obitum felicis recordationis Pauli pape tertii vacante ad illustrissimo domino Ascanio de Columna domicellus Romanus, et castrorum Ruviani, Rivifrigidi et Vallisfrigide dominus, ipse nuper de anno proxime preterito sede apostolica per obitum felicis recordationis Pauli pape tertii vacante ab illustrissimo domino Ascanio de Columna possessione dictorum castrorum spoliatus fuerit. Et habitu desuper recursu ad sanctum dominum nostrum dominum Iulium papam tertium et per eundem..... vive vocis oraculo commisso reverendissimo et illustrissimo domino cardinali Crescentio ut se de premissis extrajudicialiter informaret. Coram pro tam pro parte eiusdem illustrissimi domini Alfonsi quam illustrissimi domini Ascanii sepe et sepius dictis et replicatis ac exceptis rationibus, quas prefatus reverendissimus cardinali audivit, et demum fideli relatione eidem Sanctissimo Domino Nostro facta, de eius ordine et mandato, prout etiam in literis prefati reverendissimi domini Cardinalis latius apparet, accedente consensu etiam ipsius illustrissimi domini

Ascanii ordinatum et mandatum fuerit eidem illustrissimo domino Ascanio quatinus ab occupatione et intrusionе dictorum costrorum cessaret, spoliumque per eum factum omnino et penitus purgaret, vacuam liberam et expeditam possessionem dimittendo et relaxando, quodque ipse illustrissimus dominus Alfonsus in possessionem ita relaxatam ingredetur illam, prout ante spolium predictum consueverat, continuando dominium in vassallos et potestatem exercendo fructus colligendo atque omnia et singula recuperando et faciendo quae antea consueverat, prout et quemadmodum prefatus illustrissimus dominus Alfonsus ut supra asseruit, et per litteras prefati reverendissimi domini Cardinalis sibi directis sub die 18 presentis mensis iunii manu eiusdem reverendissimi domini Cardinalis apparuit signatis, quarum tenor seèuitur et est talis videlicet: Ab extra: Al magnifico illustrissimo signore il signore Alfonso Columna quanto fratello. Intus vero magnifico et illustrissimo signor: Essendo mente di Nostro Signore che vostra signoria, si come vole il dovere torne al pristino suo possesso di Roviano, Vallinfredo et Riofreddo, si come ho fatto intendere allo illustrissimo signore Ascanio Columna. Il quale ha promesso non opponersi al ordine di Sua Santità perchè se ne pozza andare liberamente alli detti castelli, et pigliar la possessione d'essi, usar la medesima iurisdictione che soleva già prima, et in evento che li vassalli selli opponessero o facessero alcuna resitentia vostra signoria più dextramente che potrà e senza scandalo po usar' ogni diligentia et opera per intrare, e bisognando non li mancarò adiuto con brevi di Sua Santità et altri remedii convenienti etc.

Di Roma alli 18 di giugno MDL. - Di vostra signoria quanto fratello M. Cardinale Crescentio - Hinc est etc.

Al fol. stesso 351 b segue l'atto di procura, con firma autogr. d'Alfonso, in persona di Bernardino Andreucci, per la presa di possesso, come sopra, con inventario degli effetti trovati in Roviano; ed al f. 355 l'atto di consegna delle chiavi del castello al medesimo Andreucci da parte di quelli di Riofreddo adunati davanti la porta.

X

1554, settembre 13

Bernardino Caffarelli nobile romano vende tre quarti di Riofreddo a monsignor Paolo Del Drago protonotario apostolico per la somma di scudi duemilaquattrocento.

Arch. Romano di Stato, protoc. 1447 (not. Aless. Pellegrini),
fol. 555-59.

Die XIII Septembris 1554. Magnificus vir dominus Bernardinus Caffarellus, civis ac nobilis Romanus, regionis sancti Eustachii dominus ac patronus, ut asseruit pro tribus quartis castri Rivi Frigidi Tiburtinae dioecesis, iuxta sua notissima confinia, sponte etc., dictas tres quartas partes dicti castri Rivifrigidi, cum suis membris et pertinentiis, nec non hominibus, vasallis, vassalorumque redditibus, defensis, nemoribus, herbagiis, pascuis, pratis, castanetis, fidis, diffidis, franchisiis, immunitatibus, commoditatibus, usibus, iuribus pasculandi, aquis, aquarum decursibus, molendinis, terris, territoriis cultis et incultis, baiulatione, officio magistratus actorum et cum banco iustitie, et cognitione omnium et quarumque causarum civilium, criminalium et mixtarum, mero mixtoque imperio et gladii potestate inter homines et per homines dicti castri, et potestate componendi delicta, penasque commutandi de corporalibus inpeccuniaris, illasque remittendi integro vel in parte, ac omnibus et singulis aliis bonis membris, introitibus redditibus, proventibus, functionibus fiscalibus, iuribus, iurisdictionibus, actionibus et pertinentiis ipsius etc. hiis que de dominio in dominum, de servitio in servitium sunt, ac eo modo et forma, et si, et prout dictus dominus Bernardinus et sui praedecessores dictum castrum melius et plenius habuerunt, tenuerunt et posseiderunt ac de presenti ipse dominus Bernardinus habet, tenet et possidet, habereque et possidere posset vigore contractuum suorum ac successionis suae quos et quam obtinuit et obtinet, vendidit ac titulo vere et perfecte venditionis iure proprio dedit, tradidit, cessit, et omnino concessit, reverendo patri Paulo Draco prothonotario apostoli-

co et utriusque signaturae sanctissimi referendario (1) presenti, pro se suisque heredibus et successoribus quibuscumque legiptime ac solemniter stipulanti et acceptanti; et hoc pro pretio et nomine pretii scutorum duorum millium et quadringentorum ad rationem iuliorum X. pro quolibet scuto ex quibus scutis 2400. prefatus dominus Bernardinus in mei et testium etc. presentia habuit et recepit a dicto reverendissimo domino Paulo emptore summam scutorum mille et octingentorum similium in prompta et numerata pecunia, de quibus se bene contentum vocat, et eundem reverendissimum dominum Paulum ut supra presentem quietat etc. Reliqua vero scuta sexcenta que sunt complementum totius pretii etc. dictorum 2400 scutorum idem reverendissimus dominus Paulus solvere promisit ipsi domino Bernardino presenti etc. in pecunia numerata infra duos menses proxime futuros, et ubi dicte tres quarte partes castri Rivifrigidi ut supra venditi plus forse valerent pretio supradicto, illud plus et quicquid esset et ad quamcunque summam et quantitatem ascenderet etiam si ultra dimidium supradicti pretii excederet, prefatus dominus Bernardinus propter multa, grata, grandia, fructuosa, utilia et accepta servitia et beneficia sibi per dictum reverendissimum dominum Paulum utiliter prestata et impensa ut dixit accepit certa sua scientia et mera liberalitate eidem reverendissimo domino Paulo presenti etc. donavit donationis titulo irrevocabiliter inter vivos. Itaque dicta donatio non possit revocari ingratitudinis vicio, nec iure, causa et modo quocumque, nec quam vis longe summam quingentorum aureorum excederet, que donatio voluit predictus Bernardinus quod non censatur aliam sibi competens et competentem, competiturum et competituram et quod et quam habet et sibi competit et competere potest seu poterit in eis supra dicto castro Rivifrigidi ut supra vendito, cum eiusdem Castri arce seu palatio, hominibus, vasallis aliisque pertinentiis supra dictis quibuscumque, quocumque modo, iure, titulo seu causa et quomodocumque et qualitercumque et ex causis titulis et rationibus quibuscumque cognitis vel incognitis, opinatis vel

(1) Figura pure quale rettore della Sapienza, in Roma, l'an. 1556. Arch. Capitol. Cred. I to, I, f. 144. Nel 1548 era stato fatto protonotario apostolico. Arch. Vatic. A. B. Pauli III, to. 6, f. 376.

inopinatis et etiam si essent tales et talia de quibus oportet hic fieri specialem et expressam mentionem et in generali sermone non venirent et includerent et cum potestate et plenaria facultate quoties ad ipsum Bernardinum spectet petendi, exigendi, revocandi, acquirendi, recuperandi et redintegrandi siqua bona iura res aut actiones, sive introitus et vasallos spectantes et spectantia ad dictum castrum Rivifrigidi ut supra venditum ac ad ipsum dominum Bernardinum tanquam dominum et patronum ipsius et fuisse sent et essent de eodem castro vel eius iuribus indebite alienata, occupata, illicite detenta aut distracta quomodocunque et qualitercumque essent circa quorum bonorum verum introitum et vassolorum redintegrationem, acquisitionem, recuperationem, petitionem et exactionem prefatus dominus Bernardinus eidem reverendissimo domino Paulo totaliter dedit et transtulit omnes vices voces et potestates suas ponens exinde immittens et investiens ac inducens prefatum reverendissimum dominum Paulum presentem etc. in eis supra dicto castro Rivifrigidi iuribusque et actionibus supradictis omnibus in locum vicem et dominium, privilegium et gradum suum cum omnibus illis privilegiis, prerogativis, preheminentiis, auctoritatibus, superioritatibus et usibus cum quibus et prout dictus dominus Bernardinus et sui predecessores castrum predictum melius et plenius habuerunt, tenuerunt et possiderunt, et de presenti ipse dominus Bernardinus habet tenet et possidet ut supra, de quibus iuribus et prerogativis omnibus quibuscumque etc.

Seguono le solite clausole per la costituzione del procuratore, pel nuovo giuramento di fedeltà da prestarsi dai vassalli, per la rinunzia a qualunque eccezione in contrario e per la ratifica del contratto da parte di Antonio figlio del venditore Bernardino Caffarelli. Col patto « quod reverendissimus dominus Ioannes Andreas tantum vivente et ipsius vita durante, possit ac valeat sua propria auctoritate, medietatem fructuum, reddituum etc. percipere et illis una cum gubernio frui et omnino gaudere, prout modo ac de presenti precipit, gaudet et fruitur ».

Fideiussori Mario Mellini ed altri.

Al fol. 559 a, sotto la data del 7 decembre 1554, si ha quietanza di quattrocento scudi in acconto dei seicento re-

siduali del prezzo di vendita, come sopra, ed al medesimo foglio, verso, la quietanza degli altri duecento scudi « pro anni residuo venditionis supradicte », in data del 17 gennaio 1555.

XI

1560, giugno 22

Muzio Colonna vende una quarta parte di Riodreddo a Monsignor Paolo Del Drago per la somma di scudi mille e cento.

Arch. Rom. di Stato, protoc. 1449, not. Alessandro Pellegrini foll. 144-47.

In nomine Domini, Amen. Per hoc presens publicum instrumentum etc. quod anno a nativitate eiusdem Domini millesimo quingentesimo sexagesimo, indictione tertia, die verso vigesima secunda mensis iunii, pontificatus etc. Pii pape IV. Illustris dominus Mutius Columna, domicellus romanus, dominus et patronus ut asseruit unius quarte partis castri Rivifrigidi Tiburtine dioecesis iuxta sua notissima confinia, sponte et ex eius certa scientia ac spontanea etc. dictam quartam partem predicti castri Rivifrigidi cum suis membris et pertinentiis, nec non hominibus, vassallis vasalorumque redditibus etc. vendidit ac titulo vere et perfecte venditionis iure proprio dedit, tradidit cessit et omnino concessit reverendissimo patri domino Paulo Draco protonotario apostolico et utriusque Signaturae referendario etc. presenti pro se suisque heredibus et successoribus etc. Et hoc pro pretio et nomine pretii scutorum mille et centum monete, que in mei notarii et testium infrascriptorum presentia habuit et recepit a prefato reverendissimo patre domino Paulo in tanta numerata pecunia, de quibus se bene contentum et ubi dicta quarta pars castri Rivifrigidi, ut supra vendita, plus forte valeret etc. illud plus etc. etiam si ultra dimidiam iuxti pretii excederet, prefatus illustrissimus dominus Mutius propter multa, grata, grandia, fructuosa et utilia et accepta servitia et beneficia etc. donavit, et donationis titulo irrevocabiliter inter vivos, etc. ad habendum ex nunc in posterum per eundem reverendissimum dominum Paulum vel alium seu alios eius nomine pre-

fatam quartam partem Rivifrigidi ut supra venditam cum eius arce et aliis domibus et pertinentiis suis omnibus supradictis et aliis quibuscumque nec non vendendum, pignorandum et alienandum, ac tenendum, possidendum, regendum, gubernandum et uti faciendum per ipsum reverendissimum dominum Paulum eiusque officiales transferrens prefatus illustrissimus dominus Mutius eidem domino Paulo etc. omne ius, omnemque questionem realem et personalem, utiliem et directam... cum eiusdem castri arce seu palatio, hominibus, vassallis, aliisque pertinentiis supradictis quibuscumque quoquo modo iure, titulo etc. seu causa et quomodocumque etc. et cum potestate et plenaria facultate quatinus ad ipsum illustrissimum d.um Mutium spectet petendi, exigendi, revocandi etc. sique bona, iura, res aut actiones sive introitus et vassallos spectantes et spectantia ad dictam quartam partem etc. ac ad ipsum illustrissimum dominum Mutium tanquam dominum et patronum ipsius prefatus illustrissimus dominus Mutius eidem reverendissimo domino Paulo totaliter dedit et transtulit omnes vices, voces, et potestates suas, ponens exinde, immittens et investiens ac inducens prefatum reverendissimum dominum Paulum etc. in eis super dicta quarta parte predicti castri iuribusque et actionibus supradictis omnibus in locum vicem et dominium, privilegium et gradum suum cum omnibus illis privilegiis prerogativis, prehementiis, auctoritatibus, superioritatibus et usibus etc. De quibus iuribus et prerogativis omnibus quibuscumque dictus dominus illustrissimus Mutius nihil penitus et omnino sibi retinuit etc. sed etc. Liberans propterea et absolvens dictus illustrissimus dominus Mutius omnes et singulos vassallos dicti castri in genere et in specie a iuramento homagii seu assecurationis et exhibitionis obedientie et fidelitatis ipsi illustrissimo domino Mutio debito et prefato reverendissimo domino Paulo etc. prestando... Mandans propterea dictis vassallis et cuilibet ipsorum in genere et in specie quod ex nunc et imposterum respondeant et responde-re debeat etc. eique pareant et obedient tanquam eorum et dicti castri vero domino et patrono; et promisit etc. semper et futuro tempore tenere ratas gratas et firmas etc. Nec non dictum castrum Rivifrigidi pro dicta quarta parte ut supra venditum cum omnibus et singulis iurisdictionibus, iuribus et pertinentiis illius etc. dicto Paulo in iudicio et extra defendere contra quoscumque etc. Et in omnem even-

tum et casum et in omni successu temporis dictum reverendissimum dominum Paulum et suos victores et potiores facere, ipsosque indennes etc. Et insuper illustrissimus dominus Mutius etc. exceptioni doli, vis, metus etc. modo premisso lege secunda de rescindenda venditione que incipit rem maioris pretii etc aliisque iuribus, legibus auxiliis etc. benefic per quas et que deceptus ultra dimidium iusti pretii subvenitur, licet revera, ut ipse dominus Mutius dixit, nulla in premissis deceptio intervenerit, cum scriverit et recognoverit, ac sciat et recognoscat dictum pretium fuisse verum et iustum ac maius quod ad aliis reperiri potuisset, sibisque fuisse integre et plenarie solutum et satisfactum ut supra exceptioni hostice mercatorie dilatorie prescriptio- ni, legi dicenti donationem ultra quingentos solidos sine informatione Curie factam non valere, legi dicenti merita servitorum esse probanda et ipsa servitia et beneficia esse prestita non presumi exceptioni, dictorum servitorum non prestitorum exceptionique de facto defendere non tenetur, beneficio capituli non est obligatorium iuramentum contra bonos mores prestitum etc. etc. in quacumque forum seu specie et expressione verborum quoquomodo et omnibus aliis iuribus canonicis et civilibus legibus etc. propter que dictus illustrissimus dominus Mutius vel eius heredes et successores contra prefata vel ipsorum aliquo venire possent quoquomodo etc. Pro quibus omnibus etc.

Presentibus Rome in domo reverendissimi patris domini Pauli Draco prefati, domino Galasso de Benis cive Eugubino, et Dulcio Gacciola cive Amerino testibus.

NECROLOGIE

ORESTE NARDINI

L'architetto Oreste Nardini nacque in Velletri nel 1866. Le tradizioni gloriose della sua patria gli ispirarono la passione, favorita dagli studi fatti, per le discipline storiche, massime per i ricordi archeologici del territorio veliterno. Alla ricerca dei quali egli, come ispettore onorario dei monumenti, consacrò gran parte della sua attività per lunghi anni, compiendo con felice risultato indagini metodiche nella necropoli pre-romana di Lariano e nella Villa di Augusto e iniziando lo scavo, rimasto interrotto, nella zona di San Cesareo. Gli oggetti e le opere d'arte venuti alla luce furono il nucleo del Museo Civico di Velletri, creato dall'opera sua appassionata. Pure all'iniziativa di lui devesi, in gran parte, la costituzione, nel 1925, dell'Associazione Veliterna di archeologia, storia ed arte, che pubblicò un *Bollettino* di cui egli fu assiduo collaboratore, e curò il restauro di alcuni edifici medievali in Velletri. Volle, tra i primi, l'istituzione della R. Scuola Professionale, che fu poi da lui presieduta, e organizzò solenni onoranze a concittadini illustri, cominciando con la celebrazione del centenario del musicista Ruggero Giovannelli. Sciolta nel 1935 l'Associazione di archeologia, gli fu affidato l'incarico di reggere in qualità di commissario la sezione di Velletri di questa Deputazione di Storia patria. Deputato il 2 febbraio 1937, fu nominato presidente della sezione il 13 dello stesso mese. La perdita di Oreste Nardini non può che essere oggetto di vivo rimpianto in quanti ne apprezzarono l'attività e ne ammirarono la rettitudine: i suoi contemporanei vedono scomparire in lui uno dei maggiori benemeriti della cultura storica locale.

PIETRO FEDELE

BIBLIOGRAFIA

L. von PASTOR, *Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters.* XVI Band: *Geschichte der Päpste im Zeitalter der fürstlichen Absolutismus von der Wahl Benedicts XIV bis zum Tode Pius' VI* (1740-1799).

Questo volume è diviso in tre parti: la prima comprende il pontificato di Benedetto XIV e di Clemente XIII (p. XXI-1011), la seconda quello di Clemente XIV (p. x-440), la terza quello di Pio VI (p. XXXIX-678). Com'era naturale alla fine della terza parte troviamo l'indice generale di tutto il volume; mentre al principio di questa parte troviamo anche la bibliografia generale, che ci saremmo aspettata, come nei volumi precedenti, al principio del volume. Invece alla fine della seconda sta un'appendice di « Documenti inediti e di comunicazioni archivistiche per le due prime parti » (p. 401-440); troviamo fra questi alcuni brevi inediti di Benedetto XIV ai sovrani, la breve corrispondenza fra lui e Voltaire, che tanta sorpresa suscitò ai suoi tempi, due lunghe lettere di missionari a proposito dei riti malabarici, che riguardano la prima parte; poi lettere diplomatiche sulla questione dei Gesuiti e sul conclave del 1769, dispacci inviati a Napoli al ministro Tanucci dal Centomani suo rappresentante a Roma, su papa Clemente e sulla sua ultima malattia e morte.

Tuttavia quanto tutto al resto troviamo anche in questo volume la medesima ripartizione della materia e tutto l'apparato critico come nei volumi precedenti; e non fa certo meraviglia il riscontrare che accanto ad alcuni capitoli i quali ci attestano un lavoro veramente originale, se ne trovi qualche altro che appare piuttosto una sunteggiatura di ope-

re precedenti, dato che queste avevano esaurito criticamente l'argomento.

Anche in queste parti dell'opera si aggiungono al Pastor i collaboratori e l'editore onestamente ce ne fa avvertiti nella prefazione. Oltre allo Schmidlin il quale continuò a prestare l'opera sua per quanto riguarda la storia delle missioni, vediamo ricomparire il Kneller ed il Wühr e ad essi si aggiunge ora anche il p. Kratz. Quest'ultimo è infatti l'autore del capitolo sul conclave del 1769 (vol. II, p. 1-61); mentre recenti polemiche ci hanno assicurato che nello stesso volume II tutta la parte riguardante i Gesuiti fu stessa di propria mano dal Pastor. Realmente in tutte e tre le parti di questo volume alla questione e alle vicende gesuitiche fu dato uno sviluppo eccezionale e non completamente in armonia col resto della materia: nella parte I esse occupano le pag. 547-955, nella parte III le pp. 130-238, oltre naturalmente altri brani minori intersecati in punti diversi. Una sproporzione con altri argomenti che meritavano di essere presi in maggiore considerazione, o furono appena toccati o non furono toccati affatto, è evidente. Come nei volumi precedenti questo è dovuto, com'è troppo chiaro, ad una certa fretta ed al diverso modo di vedere di coloro cui fu affidato il compito di dare unità e compimento a quanto aveva scritto o appena tracciato il Pastor. Tuttavia dobbiamo essere loro grati per avere condotto a buon compimento un'opera che rende ormai grandi servigi sia ai semplici lettori che vi ricorrono per sicure informazioni, sia agli studiosi ai quali è necessario un lavoro riassuntivo per orientare con maggior precisione le loro ricerche particolari ed avere un saldo fondamento per i loro giudizi.

Certo, poichè siamo in tema, in questo Archivio, di storia romana ci saremmo aspettato anche uno sviluppo un poco più largo su quanto riguarda la vita interna dell'Urbe, cioè le sue famiglie, i suoi usi, le sue consuetudini, il fasto dei palazzi e degli ambasciatori, lo sfarzo delle ceremonie e delle funzioni liturgiche, le sorti delle lettere e della cultura. Vi manca quell'aderenza all'ambiente e quella sensibilità particolare che ne deriva e ciò non certamente perchè l'autore sia rimasto spiritualmente estraneo all'argomento propostosi, ma forse perchè gli mancò la possibilità di darvi quel coordinamento nelle parti e quella finitezza nell'insieme che solo da lui poteva aspettarsi.

La prima metà della prima parte è dedicata a Benedetto XIV. La lepidezza di carattere del papa, potrebbe facilmente far pensare che nel suo animo ci fosse qualcosa del gaudente e del superficiale. Niente di meno vero.

« Da tutte le lettere che Benedetto XIV scrisse parla un monarca che conosceva una sola passione, alla quale sussurrinava tutta la sua vita, cioè l'adempimento coscienzioso dei suoi doveri » (p. 435). E nel suo umore faceto e nel suo amore per l'erudizione conservava un profondo sentimento di pietà cristiana che gli faceva scrivere al cardinal Querini: « Iddio non cercherà nè da Noi, nè da Lei conto delle questioni erudite, cercherà bensì conto strettissimo della salute delle anime » (p. 437).

Quanto all'accusa di eccessiva arrendevolezza dimostrata nei riguardi dei concordati col Piemonte, Napoli e Spagna, quasi che abbia sacrificato troppo i diritti della Chiesa a vantaggio dello Stato, a parte i pentimenti e le delusioni che sono attribuiti al papa, il Pastor accetta il benevolo giudizio del Kirsch in confronto di quelli più severi del Herrenröther e del Balan. Lo stesso Benedetto XIV del resto deplorava l'impossibilità in cui si trovava di scongiurare i malanni ai quali, per la politica dei principi, si andava incontro; i ministri dei principi, diceva, credevano di fare i loro interessi con l'opprimere la Chiesa e la Santa Sede, ed il più grande dolore della sua vita reputava quello di non poter porvi riparo efficace. Egli non poteva prevedere il futuro (nota il Pastor) e pensò di allontanare i pericoli per la chiesa colla pazienza e coll'arrendevolezza spinta agli ultimi limiti del possibile; « data la sua particolare ed italiana attitudine ed inclinazione per le soluzioni di compromesso, egli era maestro nell'arte di girare le difficoltà, che avrebbero richiesto una soluzione » (p. 439). Si direbbe quasi che egli aveva chiara dinanzi alla mente la necessità di mutamenti profondi nei rapporti ecclesiastici, ma sentiva insieme la difficoltà di vincere la forza delle tradizioni ormai secolari e radicate. Tuttavia in questo campo non è da generalizzare troppo: quando intuiva di poter giungere ad una soluzione opportuna, Benedetto XIV sapeva condurre innanzi i negozi con geniale scaltezza e fermezza, come ne fa fede, per esempio, la spinosa questione di Aquileia che si trascinava ormai da un secolo e mezzo e più a forza di ripieghi e fu risolta in forma tanto radicale che ci appare inaspettata.

in un uomo, come il papa, così amante degli antichi istituti ecclesiastici.

Benedetto XIV vide chiaramente la necessità dei tempi e cercò di ripararvi, ma non ebbe la forza di togliere del tutto gli abusi di diverso genere derivati dell'età precedente. I primi anni del suo pontificato furono turbati dalle guerre e dagli arbitrî dei belligeranti, che non ebbero alcun rispetto per lo Stato Pontificio; maggiore tranquillità si ebbe con la lunga pace che tenne dietro alla pace di Acquisgrana del 1748; ma il papa non ebbe mai le mani libere nel condurre innanzi riforme come potevano i principî laici; egli si trovava ad urtare contro diritti, privilegi, consuetudini nell'interno, imposizioni ed interessi che venivano dagli stati confinanti od anche dalle grandi potenze. Come questi si inframmettessero con ogni pretesto, si vede particolarmente nei maneggi durante i conclavi.

Ci sorprende assai che il Pastor non abbia parlato di proposito dell'attività erudita, canonica, letteraria di Benedetto XIV; si fa cenno della corrispondenza col cardinale di Tencin; ma della sua opera magistrale sulla *Canonizzazione dei Santi*, rimasta classica fra i canonisti, si fa appena un cenno attraverso quello che ne dice il Caracciolo; del *De Synodo dioecesana* non si parla affatto; eppure di queste due opere sue il Lambertini continuava ad occuparsi ancora durante il suo pontificato; nulla si dice delle altre opere minori. Anche delle sue lettere pastorali e della sua riforma nel campo della disciplina ecclesiastica si dice troppo poco, ad eccezione della questione dei riti cinesi e malabarici e dei matrimoni misti in quel che riguardava la Germania. Anche a proposito del p. Emanuele Azevedo gesuita che coadiuvò il papa nella pubblicazione delle sue opere, si ha appena un accenno, mentre ci saremmo aspettati più precise notizie.

Benedetto XIV ebbe anche parte importante nella trasformazione artistica dell'Urbe. Restauri si rendevano necessari agli antichi monumenti, specialmente sacri, ma non sembra che gli artisti abbiano corrisposto all'aspettazione del papa. Essi sentivano la loro arte nelle forme del loro tempo, il pontefice sentiva profondo il rispetto per le memorie antiche; la vinsero gli artisti con le conseguenze che tutti vediamo. Facciamo però un'eccezione quanto al Vanvitelli.

Il Pastor accenna infatti alle «infelici modificazioni di

S. Maria degli Angeli. Il papa voleva erigere colà una cappella in onore del beato Nicolò Albergati. Luigi Vanvitelli destinò a tale scopo il primitivo ingresso che venne murato. Se ne ebbe per conseguenza che la struttura di questo magnifico edificio opera di Michelangelo fu resa irriconoscibile. L'imponente navata longitudinale, una volta sala centrale delle terme di Diocleziano, fu mutata dal Vanvitelli in navata trasversale; il coro venne mutato in cappella di S. Bruno e l'entrata fu spostata sul lato di occidente; la nuova navata longitudinale acquistò in compenso otto colonne di mattoni e stucco ad imitazione delle otto magnifiche colonne antiche di sienite rossa della sala centrale delle terme » (p. 116). Mi pare però che in confronto a questa asserzione diventata tradizionale, meritavano di essere prese in considerazione le conclusioni proposte dal 1925 in poi da A. Pasquinelli: « Michelangelo ideò e incominciò la chiesa non con una sola, ma con tre porte; volle che l'altar maggiore fosse situato proprio dov'è ora... La nave mediana... fu proprio quella che, in certo modo, compie ancora questo ufficio ed ha il suo ingresso normale, corrispondente in prospettiva all'altar maggiore di fronte alla via Nazionale. La disposizione che ne risulta... è quella che venne imposta al grande architetto dal rispetto della pianta dell'antico edifizio ed è la migliore che si potesse ideare ». Il Vanvitelli non iniziò « la trasformazione della chiesa con la costruzione della cappella del B. Albergati, perchè quando quell'architetto fu chiamato a dirigere i lavori di abbellimento... della chiesa ancora disadorna, la cappella dell'Albergati era stata già creata e il famoso ingresso sud-est, causa anch'esso d'equivoco, era stato chiuso ». Quanto alla pianta di Roma che Gian Battista Nolli pubblicò nel 1748 ed è tanto giustamente apprezzata dal Pastor (I, p. 104), ora non è più com'egli notava, di difficile consultazione, perchè fu riprodotta nel 1932 per cura della Biblioteca Vaticana, ma allora il volume era già stampato.

La biografia di Clemente XIII risulta più lunga di quella di Benedetto XIV, soprattutto in grazia dello sviluppo dato alla narrazione delle vicende gesuitiche. E' lecito chiedersi se, ad eccezione della difesa in favore dei Gesuiti, Clemente sia stato nella sua politica ecclesiastica più illuminato e più risoluto di Benedetto XIV.

Particolarmente attesa era la vita di Clemente XIV, gra-

zie soprattutto alla tragedia della soppressione della Compagnia di Gesù che ne forma l'avvenimento più clamoroso. Che il Pastor riuscisse col suo racconto ad accontentare tutti, non si poteva ragionevolmente pretendere, a cagione degli opposti giudizi aspramente difesi sino dal momento in cui il fatto si avverò. Poichè parve che il Pastor piegasse troppo in favore dei Gesuiti, le polemiche si rinfocolarono subito dopo comparso il volume. Del proposito del Pastor di procedere colla maggiore imparzialità, mi pare che non si possa dubitare, come, d'altra parte, nemmeno della necessità di procedere ad una più profonda e completa ricerca di documenti per rischiarare meglio troppi punti oscuri e controversi nell'opera del pontefice. Molta maggiore serenità nell'apprezzare quanto già si conosce, può però sin d'ora condurre a giudicare papa Clemente meglio di quanto si sia fatto; se ebbe difetti di carattere e di governo, rifiuse anche di virtù preclare, come quella di avere evitato ogni ombra di nepotismo e di interesse personale e di avere alla fine resistito tenacemente ad una creazione di cardinali che sapeva di non dover fare. Se gli fu impedito positivamente di operare quanto e come avrebbe voluto, non a lui si deve dare la colpa, ma agli uomini ed alle circostanze avverse che gli attraversarono la via. Fu questa la sorte comune dei pontefici di quell'età; ma su lui principalmente in quel volgere di secolo, per tanti lati fiacco e superficiale, si accanì una prepotenza che non era nemmeno ammantata di grandi propositi.

Sorprende non poco la qualifica affibbiata al Cordara di «apologista di Clemente XIV» (vol. II, p. 195); «L'ex gesuita Giulio Cordara si dimostra soprattutto difensore di Clemente XIV» (II, p. 439). A considerare bene, il Cordara non risparmiò critiche severe ed in gran parte giuste sull'operato del pontefice; ma seppe anche riconoscere le difficoltà in cui egli si dibatteva e rifuggì da quelle invettive violente ed amare con cui lo trafissero molti dei suoi ex-confratelli e che egli apertamente stigmatizzava. Per di più, riflettendo bene sugli avvenimenti, il Cordara seppe discernere quello che attirava sui Gesuiti le gelosie e le animosità più accanite e riconoscere inoltre quanto poco abilmente si contenessero nel provvedere a tempo ai casi loro collosmontare le trame che si andavano stringendo ai loro danni. Ebbero infatti sempre amici potenti; ma la troppa sicu-

rezza che ostentavano e la persuasione che non si sarebbe giunti sino alla soppressione della Compagnia furono cagione che non si giovassero di loro quanto sarebbe stato necessario nei momenti più difficili.

Ci fa poi piuttosto meraviglia il constatare che dopo denunciati i danni assai gravi derivati all'istruzione in seguito all'allontanamento dei Gesuiti dai più importanti istituti scolastici dell'Urbe, non si faccia neppure un cenno sul modo con cui si supplì, ricorrendo anche ad alcuni dei membri della soppressa Compagnia; eppure i nuovi ordinamenti furono eseguiti con buoni risultati. Raccogliamo poi dall'Osservatore Romano del 10 novembre 1934 una rettifica del p. Luigi di S. Carlo passionista all'asserzione (vol. II, p. 334) che Anna Colonna Barberini vedova Sforza Cesarini sia stata monaca e badessa nel nuovo monastero delle Passioniste di Tarquinia. La gentildonna romana non fu che qualche giorno ospite del nuovo monastero, mentre la prima badessa fu la madre Crocifissa di Gesù che, lasciato il monastero benedettino di S. Lucia di Tarquinia, prese a dirigere la nascente fondazione.

Sul pontificato di Pio VI molto ci sarebbe da dire, più di quanto il Pastor abbia detto: lungo pontificato succeduto ad un lungo conclave nel quale, come nel precedente, si dibatterono opposte tendenze ed interessi: si aprì nello sfarzo imparruccato di quell'età avvivato dalla maestosa prestanza fisica del papa; si chiuse nello sfacelo tragico di ogni cosa, coll'allontanamento vigliacco del pontefice ormai cadente per malattia e colla sua morte in terra di Francia, mentre l'Urbe rimaneva in preda di fatui demagoghi e di prepotenti generali, di avventurieri che miravano a farsi largo e di ebrei ai quali non pareva vero di potersi vendicare del passato disprezzo. Clero e cittadinanza rimasero disorientati davanti ad una tale audacia, mentre troppi fra i cardinali ed i prelati stavano tentennanti su quello che fosse il dover loro, e la nobiltà priva dei suoi privilegi e taglieggiata nei suoi beni non aveva forza per resistere. Ma a proposito di questo tragico trapasso ai tempi nuovi, mentre è notevole la parte data dal Pastor alle vicende della Rivoluzione di Francia ed a Parigi, mi pare si possa notare un altro squilibrio per quanto riguarda le vicende romane, particolarmente durante l'assenza di Pio VI; ci saremmo per esempio aspettati notizie più precise e più abbondanti per

quanto spetta i provvedimenti per il clero e la relazioni da esso mantenute con il papa riguardo al giuramento civico.

Si è chiusa così, dopo lungo volger d'anni, un'opera di mole imponente nella quale la parte migliore è indubbiamente quella che tratta il periodo del Rinascimento. L'autore, nonostante la tenace attività di tutta la sua vita, non ebbe la gioia di vederla compiuta; i collaboratori degli ultimi anni diedero il tributo migliore alla sua memoria col prendersi cura che non rimanesse monca e non andasse disperso il materiale che stava preparando sino alla vigilia della morte. L'editore preannuncia una continuazione dal Conclave di Venezia in poi: la serietà costante delle sue pubblicazioni fa sperare che l'opera potrà stare degnamente accanto a quella che l'ha preceduta.

P. PASCHINI

CASTANO LUIGI, *Mons. Nicolò Sfondrati, vescovo di Cremona, al Concilio di Trento*, Soc. Editr. Intern., Torino, 1939, pp. 232.

Ogni lavoro che reca nuovi contributi documentari alla conoscenza di un periodo storico, deve essere bene accolto ed elogiato. Perciò dobbiamo esser grati al sac. Castano che ha scoperto e sfruttato un epistolario sfuggito ai ricercatori della Società Görresiana, incaricata della pubblicazione di tutte le fonti ufficiali e private riguardanti il Concilio tridentino. Intorno a questo nucleo il Castano ha pure raccolto molti altri documenti inediti interessanti il suo personaggio, conservati negli Archivi spagnoli, in quello Vaticano, a Milano e presso famiglie o istituti privati.

Lo Sfondrati visse dal 1535 al 1591 e percorse tutti i gradi della carriera ecclesiastica morendo papa col nome di Gregorio XIV; se non fu un personaggio di primo piano, portò tuttavia un pregevole contributo alla riforma cattolica e svolse opera diplomatica non indifferente nel rovente degli interessi allora in gioco. Il periodo più importante della sua vita fu la partecipazione alla terza fase del Concilio di Trento, ed è appunto su questi anni che le lettere conservate in un codice della biblioteca privata dei principi Trivulzio (ora passato al Municipio di Milano) gettano nuova

luce. Nel sec. XVII un segretario del principe Belgioioso fece una copia di questi documenti (121 lettere dello Sfondrati al fratello Paolo, oltre a cose di minor conto), così non andò smarrita una minuziosa, sincera ed attendibile fonte d'informazione.

Il vescovo appare dai suoi scritti persona onesta e saggia, desiderosa del bene della Chiesa ma interessata al suo vantaggio personale; ben ferrato nelle questioni allora in discussione, per lo più equilibrato nei giudizi. Fu spesso intermediario tra il partito spagnolo e quello romano, anzi finì col cadere in disgrazia del papa avendo appoggiata la tesi degli altri nella delicata questione della residenza vescovile. In quest'occasione si giocò il berretto cardinalizio; infatti egli era già apertamente pronosticato da tutti come prossimo principe della chiesa (nè la distinzione sarebbe stata esagerata, poichè egli si era prodigato assai per portare avanti i lavori del Concilio), quando sopraggiunse l'infortunio su accennato: lo Sfondrati riteneva più saggio stabilire che *iure divino* i vescovi avessero piena libertà nell'esercizio del loro ministero, escludendo l'ingerenza papale. Roma invece fece accogliere la decisione opposta e considerò come un oltraggio al pontefice l'atteggiamento tenuto dal nostro e dai suoi compagni. Come è facile intendere, la questione della residenza non era che un pretesto che ricopriva interessi ben più vasti e posizioni ideologiche contrastanti. Allo Sfondrati non restò che ritirarsi sotto la tenda e attendere tempi migliori; la sua funzione a Trento diminuì molto d'importanza e, cessato il Concilio, ritornò al governo della sua diocesi di Cremona senza più aspirare e trafficare per far carriera. Anche la malferma salute lo rendeva schivo di onori; ma questi gli giunsero ugualmente.

Vari aspetti dell'intricatissimo groviglio di problemi religiosi, politici e nazionalistici, che si intrecciava a Trento intorno ai padri raccolti per la terza volta dall'energia del pontefice Pio IV, vengono lumeggiati dalle notizie raccolte dal Castano; perciò la sua fatica è stata doppiamente utile. Oltre a fornir la miglior conoscenza di una biografia quasi sconosciuta, egli ha chiarito qualche punto d'interesse generale per la storia della Chiesa e dell'Italia nel periodo della Controriforma.

PAOLO BREZZI

CUSIN FABIO, *Il consolidamento dello stato moderno e le cause economiche dello scisma d'occidente* (estr. dagli *Atti R. Accademia Peloritana*, vol. XXXVIII, Messina, 1937).

In brevi pagine, dense di pensiero, Fabio Cusin ha tentato una nuova, ed in certo senso ardita, interpretazione delle cause del grande scisma d'Occidente. Non era sfuggito alla moderna critica storica che la crisi della chiesa cattolica nel sec. XV era da mettere in rapporto a forze politiche, a questioni finanziarie ed a problemi morali che agitavano gli uomini di quell'età. Ma non era ancor stato seguito da vicino lo svolgimento di tali rapporti e si era descritto lo scisma quale effetto delle forze politiche considerate in modo astratto, « mentre le cause dello scisma agivano in verità tanto contro l'unità della Chiesa quanto contro l'unità di altri enti (gli Stati), che sono ritenuti per lo più come fattori della situazione ecclesiastica, ma che in realtà sono anch'essi soggetti alle stesse forze che contribuiscono a creare la crisi della Chiesa ». Il Cusin s'inoltra in una minuta analisi delle condizioni economiche e finanziarie dei singoli enti ecclesiastici, mette in rilievo il complicato gioco d'interessi che stava dietro ad ogni elezione di un vescovo o di un abate, studia l'influenza del collegio cardinalizio e la formazione della burocrazia pontificia. « L'antica lotta per l'investitura dei beni feudali concessi ad ecclesiastici è trasformata nella lotta per il controllo delle rendite dei benefici ecclesiastici e si combatte per il diritto di conferimento. Non si può parlare affatto di una lotta fra Stato e Chiesa. E' in realtà la lotta delle forze locali contro quelle centrali, ma non esiste ancora ed è tuttora indefinito un centralismo amministrativo su cui possano appoggiarsi gli elementi che aspirano ad acquistare grandi ricchezze. La Curia romana, che in altri tempi avrebbe piuttosto sorretto gli elementi locali più deboli, sente ora la pressione del gioco degli interessi che in realtà fanno capo a gruppi magnatizi più ricchi ».

Nel momento in cui le forze e il gioco delle influenze avverse si equilibrano, scoppia lo scisma.

Piuttosto che cedere alla volontà unitaria del capo della Chiesa, si cerca di creare una nuova sistemazione ecclesiastica. Senza seguire l'autore nelle sue dotte osservazioni si

può conchiudere con lui che « la contesa si risolve nella lotta tra i fautori della centralizzazione e le forze tradizionali storiche precedenti... Nuovi elementi sociali, prima fattori di anarchia, entrano al servizio del sovrano e del suo Stato. Questa è la conclusione politico-sociale a cui conduce lo Scisma d'Occidente ».

PAOLO BREZZI

AUGUSTIN FLICHE, *La réforme grégorienne*, t. III: *L'opposition antigrégorienne*, Louvain, 1937, pp. 367 (« Spicilegium sacrum Lovaniense », fasc. 16).

La grandiosa opera riformatrice intrapresa da Gregorio VII incontrò, come era prevedibile, vivacissime opposizioni: vi furono disobbedienze di ecclesiastici e reazioni da parte degl'imperialisti, ma vi fu soprattutto una numerosa letteratura polemica che tentò di controbattere le affermazioni papali.

Tale produzione, per lo più occasionale e a carattere frammentario, è della massima importanza perchè da essa sorge una serie di nuove idee sia intorno alla natura e ai compiti del potere temporale, sia intorno alla costituzione della Chiesa. Di fronte alle teorie gregoriane sui rapporti tra Papato e potere secolare venne affermandosi la teoria dell'assolutismo monarchico che si appoggiava non solo ad una particolare interpretazione dei testi scritturali e canonicci, ma anche al diritto romano da poco scoperto; così l'Impero trovò nella tradizione antica la nuova base della sua autorità, mentre nell'interno della chiesa, furono mosse gravi difficoltà alla concezione gregoriana del potere papale e vennero escogitati tutti i mezzi adatti a limitarne l'esercizio.

Molti studiosi di ogni nazione e di opposte tendenze hanno rivolto, negli ultimi tempi specialmente, la loro attenzione a questo periodo di storia e le loro indagini hanno potuto illuminarci circa la condotta politica ed i movimenti ideali dei protagonisti. Agostino Fliche è, tra i tanti, un maestro; egli ha già pubblicato, nel 1924 e nel 1926, due grossi volumi sulla riforma gregoriana, riguardanti, il primo, la formazione delle idee riformatrici, il secondo, Gre-

gorio VII. La sua preparazione erudita è molto apprezzabile, la sua acutezza d'interpretazione innegabile; tuttavia le sue spiegazioni non possono sempre essere accolte perchè ama dividere troppo nettamente in due campi distinti il torto e la ragione, cosa che in storia è ben difficile, per non dire arbitrario, fare. Sopra altri punti di dissenso, quali la rigida distinzione di vari tipi di correnti riformatrici e la ricostruzione psicologica della concezione teocratica di Gregorio, non è il caso di soffermarsi.

Recentemente è uscito il terzo volume della serie; esso esamina l'aspetto negativo del movimento, studia i vinti, gli oppositori. Non volendo fare opera di canonista o di giurista, ma di storico, il Fliche non ha considerato le dottrine separatamente dai fatti che le hanno prodotte, ma per fissare la fisionomia delle dottrine e per coglierne le sfumature, egli le ha collocate « dans le milieu où elles ont vu le jour » scrutando le intenzioni e le tendenze di coloro che le hanno enunziate. Egli ha fatto molto bene perchè solo in tal modo ci si può render conto della complessa e cangiante realtà della storia.

I quattro episodi principali della lotta costituiscono i quattro capitoli del volume; col titolo di opposizione nicolaита il Fliche comprende il movimento contrario al celibato ecclesiastico rappresentato dal Rescritto di Ulrico, dal Trattato *pro clericorum connubio*, dall'Apolo^gia di Sigeberto di Gemblo^xoux. Lo scisma imperiale protrattosi attraverso alterne fasi dal 1076 al 1085 diede origine alla *Defensio Heinrici regis* di Pietro Crasso ed a varie lettere o trattati di vescovi tedeschi. Morto Gregorio e durando la crisi romana provocata dalla difficoltà di scelta del successore, comparvero numerosi pamphlets: il *Liber ad Heinricum* di Benzone d'Alba, i *Gesta romanae ecclesiae* e soprattutto il *De scismate Hildebrandi* di Guido di Ferrara. Infine, se la pace fu ristabilita con l'avvento di Urbano II, e le dottrine gregoriane trionfarono definitivamente, non è da ritenere inutile l'atteggiamento degli oppositori perchè essi arricchirono il campo delle idee e formularono certi principî che da allora non andarono più perduti.

Benchè il Fliche sia tendenzialmente sfavorevole a questi scrittori, per le sue convinzioni religiose, egli esamina scrupolosamente il loro pensiero; nella assegnazione dell'autore, nella cronologia delle opere egli appare acuto e sicuro

indagatore, capace di sviscerare ogni pagina per studiarla in tutti i suoi elementi. Altrettanto si dica per la ricerca delle fonti usate dagli scrittori degli opuscoli e dei trattati presi in esame, ma se egli avesse tenuto maggiormente conto anche della visione generale della vita propria del Medio evo, e delle concezioni che erano patrimonio di tutti gli uomini d'allora sulle funzioni e sulla natura dello Stato, avrebbe raggiunto maggiori risultati. Come ho già detto, è da far lode al Fliche di aver dato un ampio racconto degli avvenimenti, benchè questo metodo lo costringa a riprendere molti fatti ed episodi già esposti ampiamente nei volumi precedenti. Poichè è impossibile seguir nei particolari tali vicende o riassumere il contenuto di tutta la produzione su accennata, sarà bene limitarci a raccogliere ed esaminare le affermazioni più caratteristiche dei vari autori intorno al potere statale. In altre parole, cerchiamo di capire come venne costituendosi a poco a poco la nuova teoria del diritto autonomo sovrano.

Con l'anno 1076 la questione della riforma morale del clero passò in secondo piano mentre fu ingaggiata la lotta tra Papa e Imperatore per il *dominium mundi*: teocrazia o cesaropapismo? Comparvero quindi solenni dichiarazioni di principio come il *Dictatus papae* che fissava un programma di accentramento ecclesiastico e affermava la supremazia romana su tutti i sovrani laici. Ad esso rispose Enrico IV con una circolare ai vescovi nella quale era contenuta in germe la nuova dottrina della sovranità; infatti il potere reale è detto indipendente da quello sacerdotale perchè il suo diritto deriva immediatamente da Dio senza alcun intermediario. A queste opinioni del suo sovrano Pietro Crasso portò un valido sostegno affermando che il papato e la chiesa, padroni nel campo spirituale, non possono intervenire nella legislazione o nell'amministrazione degli stati perchè questa è esclusiva competenza laica. Per convalidare la sua tesi egli ricorse al diritto romano, ed in ciò sta la sua novità: per gli argomenti nuovi messi in circolazione, per le tesi giuridiche che sviluppa la *Defensio Heinrici* è infinitamente superiore alle altre opere polemiche redatte alla fine del pontificato di Gregorio VII. Essa ha importanza storica perchè ha fatto conoscere in Germania il testo del Codice Giustinianeo, che ben presto andò acquistando larga influenza in tutti i paesi dell'Europa occidentale. I vescovi

tedeschi si trovavano in una posizione particolarmente difficile: desiderosi di ubbidire al papa, non osavano nè ritenevano giusto distaccarsi da Enrico. Il loro era un vero caso di coscienza, che diede luogo a scritti molto significativi; si veda ad es. la lettera di Wenrico di Treviri ad Ildebrando nella quale è negato al pontefice il diritto di deporre il sovrano ed è riconosciuta l'onnipotenza del potere statale, pur auspicando ancora l'accordo e la collaborazione tra le due autorità. Ben diverso è, invece, l'atteggiamento di un altro vescovo italiano, Benzone d'Alba: egli non ha dubbi circa la persona e l'opera di Gregorio VII e riversa su di lui tutto il suo disprezzo per esaltare al contrario il nuovo Cesare Augusto. Ma al fine della nostra ricerca (quali nuovi elementi sulla dottrina statale affiorano in queste polemiche?) Benzone occupa un posto speciale per un altro motivo: egli non è un giurista, ma un letterato, un poeta, entusiasta ed ardente, meno ragionatore che partigiano; egli vive in attesa della *Renovatio imperii* e crede fermamente che solo un governo forte ed assoluto, informato alle dottrine cristiane, ma appoggiato a salde basi politiche darà la felicità agli uomini. Egli vagheggia un ritorno agli ideali classici nelle forme esteriori come nella sostanza.

Infine va ricordato il contributo di Guido di Ferrara: secondo la teoria gregoriana il vescovado con le sue prerogative spirituali e temporali formava un tutto unico, indissolubile. Al contrario, gli imperialisti dicevano che il sovrano aveva il diritto di nominare i vescovi perché questi si erano arricchiti, nei secoli, con le donazioni regie. Guido, tra questi due estremi, prese una posizione intermedia proponendo una separazione dei diversi attributi dei vescovi; infatti, egli dice, la funzione episcopale è duplice, spirituale e temporale, amministrare i sacramenti e i beni della chiesa. Perciò, come sudditi, anche i vescovi debbono ubbidire all'autorità e debbono regolare bene l'uso dei diritti e delle proprietà date loro in usufrutto. La distinzione dei due compiti, fino a quel tempo sconosciuta, fu una novità che fece fortuna e su di essa si fonderà il Concordato di Worms.

Non si può negare che in tutto il movimento gregoriano i fatti ebbero molta importanza nel suggerire nuove idee; il bisogno di giustificare certi atteggiamenti pratici spinse la maggior parte di questi autori a scrivere. Ma, in-

tanto, le dottrine nuove progredivano: l'entrata in scena del diritto romano e l'evocazione dei ricordi della Roma antica segnarono una data nella storia del pensiero politico. Federico Barbarossa riprenderà queste posizioni. Inoltre la chiesa stessa risentì il contraccolpo dell'opposizione antigregoriana e pur senza cedere sul terreno dogmatico, accolse certe proposte che erano partite dal campo nemico (partecipazione dei cardinali al governo, distinzione delle prerogative episcopali, ecc.). In tal modo si compiva il passaggio dal Medio Evo all'età moderna, si riscopriva il valore autonomo del potere statale e si determinavano meglio i compiti affidati alle diverse autorità che guidano l'uomo al raggiungimento dei suoi fini spirituali e sociali.

PAOLO BREZZI

NASALLI ROCCA DI CORNELIANO EMILIO, *Problemi religiosi e politici del Duecento*, Piacenza Libreria Editrice Merlini, 1938, pp. 156.

Riassumere e lumeggiare i principali problemi religiosi e politici del Duecento attraverso la biografia di due grandi italiani, i piacentini Giacomo da Pecorara, cardinale e diplomatico, e Tebaldo Visconti (il pontefice beato Gregorio X): ecco lo scopo prefissoso dal conte Nasalli Rocca di Corneliano con un volume agile e profondo, accessibile al largo pubblico e nello stesso tempo non privo di notizie erudite. La carità del natio loco ha mosso l'autore al lavoro (il nucleo del volume è costituito dal testo di un corso di conferenze tenute in Piacenza), ma il suo intento è stato quello di « ammonire sulla eterna necessità dell'unità universale romana, che si identifica nella feconda e fidente concordia delle due grandi potenze dello spirito, la Chiesa e lo Stato ». Riassunte brevemente le affermazioni e i contrasti dei poteri ecclesiastici e civili nella storia del Medioevo, il Nasalli tratta ampiamente la biografia del card. da Pecorara; interessano soprattutto le sue legazioni fuori d'Italia per conto di Gregorio IX e la sua prigionia perchè riferentisi alla lotta contro Federico II (1231-1241). Di Tebaldo Visconti amico e discepolo del grande cardinale concittadino, dopo brevi

accenni alla sua vita precedente all'elezione al soglio, viene illustrata in particolare l'opera svolta come papa per la Chiesa, per l'Europa, per l'Italia (1271-1274). Come conclusione l'autore enumera i principali problemi che agitavano l'Europa alla fine del secolo XIII, mostrando quali questioni venissero aperte e lasciate in eredità agli uomini dei nuovi tempi. Un'accurata bibliografia sui due personaggi studiati ed un elenco dei manoscritti relativi al b. Gregorio X esistenti in Piacenza, accrescono pregio al volume.

PAOLO BREZZI

GLEBER HELMUT, *Papst Eugen III.* Iena, 1936 (Beiträge zur mittel. und neu. Geschichte, heraus. von F. Schneider, Band 6).

Il pontificato di Eugenio III fu sempre considerato come un periodo di relativa tregua nelle ardenti lotte politiche che agitarono la sede romana durante il secolo XII. Il buon frate cistercense chiamato improvvisamente a sedere sulla cattedra di Pietro e divenuto da discepolo maestro (come disse S. Bernardo) apparve agli storici piuttosto preoccupato degli interessi religiosi che di quelli temporali del suo governo. Invece il suo più recente biografo ha creduto di dover considerare il pontificato di Eugenio come uno dei più importanti momenti nello sviluppo delle dottrine teocratiche papali, ed ha insistito sull'energica azione politica svolta dal nostro nel confronto degli altri stati europei. Questo non esclude, a giudizio del Gleber, che Eugenio abbia portato sul soglio lo spirito cistercense, e cioè un fervido zelo religioso ed un ardore mistico inesauribile.

Forse assai più che sopra tali definizioni (papato religioso, papato politico), conviene soffermarsi sul contenuto del volume che abbiamo in esame, davvero pregevole ed abbondante, se pure non sempre chiaro ed ordinato. Il Gleber esamina dapprima la rivoluzione romana del 1144 nelle sue origini e nei suoi sviluppi per potervi inquadrare l'elezione di Eugenio ed intenderne il significato; poi continua a seguire queste vicende fino al viaggio del pontefice in Francia. A questo punto concentra la sua attenzione sui preparativi e

sullo svolgimento della seconda Crociata; quindi si sofferma sulle decisioni del Concilio di Reims, da lui considerato come la prima affermazione dei concetti papali di dominio del mondo. Ritornato in Italia, Eugenio tentò alcuni approcci con Ruggiero di Sicilia sempre allo scopo di fronteggiare i Romani; ma prima di morire egli dovette ancor fare i conti con la rinnovata potenza dell'impero, impersonificata nel giovane Federico Barbarossa. Ne seguì l'accordo di Costanza, col quale fu tentato un regolamento delle questioni correnti tra le due autorità, ma esso non ebbe lunga nè felice applicazione.

A proposito della *renovatio senatus*, il Gleber propone una interpretazione intermedia tra l'ipotesi del Fedele e quelle degli altri studiosi: il senato esisteva già nel 1143, negli ultimi tempi della vita di Innocenzo II, ma solo nell'ottobre del 1144 ottenne una costituzione durevole e un riconoscimento ufficiale.

In appendice il Gleber lumeggia qualche punto dell'incertissima biografia di Eugenio e dà un ampio elenco dei documenti papali emessi dal nostro e non registrati dallo Jaffé. In complesso, si tratta di un lavoro molto preciso ed accurato; talvolta si desidererebbe maggior concisione al fine di cogliere le linee dello svolgimento storico senza perdersi in tanti particolari; in altri punti l'interpretazione dell'autore non convince, come già si disse a proposito della visione teocratica del pontificato di Eugenio. Tuttavia il libro sostituisce gli studi precedenti e costituisce un valido contributo alla conoscenza della storia religiosa e politica, europea e romana della metà del secolo XII.

PAOLO BREZZI

Dialoghi di Donato Giannotti de' giorni che Dante consumò nel cercare l'inferno e 'l purgatorio. Edizione critica a cura di DEOCLEIO REDIG DE CAMPOS, nella Raccolta di fonti per la storia dell'arte diretta da MARIO SALMI, vol. II, Firenze, Sansoni, 1939.

Meritava davvero di essere ripubblicato criticamente il grazioso libretto del Giannotti e perchè divenuto rarissimo e perchè il primo editore aveva data troppa importanza alla veste tipografica, trascurando il testo.

I due dialoghi vivacissimi, malgrado l'aridità del loro contenuto Dantesco, furono composti come suo ricordo personale dal Giannotti, e ci sono conservati in un codice Vaticano proveniente dalla dispersione della ricca biblioteca Pinelli: ma essi sono ricordo di un fatto storico, perchè, come dimostra il Redig de Campos, spesso vi si sorprende la caratteristica mentalità del Buonarroti nelle risposte rapide, incisive, e a volte umoristiche; e tale ce lo rivela principalmente la biografia del Condivi.

Che Michelangelo conoscesse a fondo il divino poema lo sapevano i contemporanei; Leonardo all'elogio che gli fece, ebbe in risposta un violento rimbrotto: non ci sorprende quindi e la molteplicità delle citazioni Dantesche e la dichiarazione da lui fatta « che aveva letto tutto il Paradiso assai diligentemente ». Del Paradiso non parla, pur avendo esortato argutamente i suoi amici ad andarvi, aggiungendo « a me basterà andarvi dopo la morte, se Dio me ne farà degno ».

Le opinioni di Michelangelo in difesa di Antonio Petreto, contro il Landino, sulla durata del viaggio dei due poeti nell'Inferno e nel Purgatorio, non sono sostenibili e rientrano in quelle troppo precise determinazioni, che sono però arbitrarie, come dice il Barbi: resta la bellezza dei due dialoghi fatti dagli amici fuorusciti Fiorentini che attraversano le vie solitarie di Roma, dal Colle Capitolino a S. Giovanni in Laterano nella quieta mattina di marzo; e da Porta del Popolo a Ponte Molle, nel pomeriggio dello stesso giorno, quando, tra le vigne e i giardini che allietavano allora il quartiere Flaminio, la discussione si accalora e diventa acre fino al punto da far esclamare a Michelangelo in risposta al Giannotti: « Voi mi fate quasi adirare! »: eppure aveva saputo sempre dominare il suo spirito focoso, sopportando le interruzioni e facendo appello alla pazienza degl'interlocutori, perchè l'ascoltassero. La nervosità della discussione pomericiana era stata motivata dall'argomento nuovo, sulla giustificazione del tirannicidio e sul torto quindi di Dante nell'aver posto Bruto e Cassio nella Giudecca e Cesare nel Limbo. Si mostra chiaro il sentimento del Buonarroti amante della libertà nella desiderata sua vita solitaria (il Redig de Campos la chiama a torto misantropia!), si vede ancora l'abituale sua preoccupazione di spirito e quel suo contrasto di fermezza e di timore che gli aveva fatto abbandonare le mura

della sua città assediata, mentre a Roma lo costringeva ad evitare i fuorusciti Fiorentini. Ora i dialoghi avvengono proprio a Roma e tra i fuorusciti più ostili al governo Mediceo, devoti tutti del grande protettore cardinale Ridolfi: sentivano la nostalgia della patria e cercavano di ricostruire un cantuccio della bella Firenze, dove il Giannotti specialmente non era più tornato.

Le «ciancie di Bruto et Cassio et di Cesare» erano un'eco dei discorsi di un'età passata; c'è in esse il rimpianto e il distacco del presente; questi vecchi uomini politici non avevano più contatto con i giovani, che pur continuavano nell'Accademia lo studio di Dante, «gloria ed onore particolare» di Firenze; e il Buonarroti lo sa, e se ne compiace pur con rammarico: «se io al presente mi trovassi in Fi-«renze, — il che io per alcuna altra ragione non desidero «se non per conversare con questi giovani, — molto volen-«tieri ragionerei con esso loro di questi giorni, sì come ho «fatto oggi con voi, et non potria essere che da loro non «s'imparasse qualche cosa. Ma perchè questo al presente non «si può, ci riserberemo a farlo quando piacerà a Dio *ch'ogni* «*giusto desio benigno appaga*».

Se i dialoghi avvennero il 6 marzo del 1545 o dell'anno successivo, come il Redig de Campos suppone con fondamento, essi coincidono col tempo in cui Michelangelo ebbe la cittadinanza da questa Roma ospitale, dove fu desiderato e venerato da tutti. Francesco da Hollanda e il Condivi ci hanno fatto rivivere il Buonarroti nelle piacevoli conversazioni con Vittoria Colonna, il Giannotti ci fa vedere Michelangelo, in mezzo ai suoi amici, percorrere Roma quasi senza osservarla, perchè attratti dalla foga delle loro argomentazioni. A comprendere queste giova la presentazione di tutti gl'interlocutori sui quali il Redig de Campos ha raccolte notizie importanti e precise, specie sul pievano di S. Stefano, l'umanista Francesco Priscianese che compare appena a principio del secondo dialogo; ma è un personaggio degno di considerazione per le sue opere grammaticali, per le sue edizioni Aldine di testi classici e per aver impiantata a Roma una tipografia che non lo fece ricco, sebbene nella sua bottega egli avesse mostrato a Michelangelo le più belle stampe.

GEORGES DIGARD, *Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304*. Ouvrage posthume publié par Françoise Lehoux, préface de S. E. le card. Baudrillart, voll. 2, pp. XLIII + 403 e 389, Librairie du Recueil Sirey, Parigi, 1936.

La storia delle relazioni di Filippo il Bello con i pontefici, ed in modo particolare con Bonifacio VIII, è uno degli episodi che più hanno interessato gli studiosi in ogni tempo; ma non per questo può dirsi ch'essa sia stata, fino ad oggi, molto ben conosciuta. Molti ne hanno trattato, infatti, ma assai pochi son quelli che hanno tentato l'analisi particolareggiata e la ricostruzione sistematica con animo spassionato e con intenzione di dire qualcosa di nuovo. Gli scritti di Baillet e Dupuy, al tempo della controversia per le libertà della chiesa gallicana, nel XVII secolo, sono inficiati da spirito partigiano e non potrebbero considerarsi, comunque, che come primi abbozzi d'indagine storica: le più moderne opere di Tosti (1846), Drumann (1852), Christophe (1853) e altri rappresentano un sensibile progresso, ma anche in esse non mancano posizioni polemiche, e ad ogni modo sono state rapidamente e largamente superate dal largo sviluppo delle ricerche particolari. Appunto nelle ricerche particolari s'è esaurito il meglio della produzione critica moderna, e bisogna anche riconoscere che il prevalere di quest'interesse analitico era una condizione necessaria perchè si verificasse in un secondo tempo un deciso progresso nella ricostruzione storica generale. Dalle ricerche del card. Ehrle su Pietro Giovanni Olivi e il movimento spiritualista ai lavori di H. Denifle e di L. Mohler sulla ribellione colonnese; dalle indagini di H. Finke su alcuni importanti aspetti ed episodi del pontificato di Bonifacio VIII alle analisi bibliografiche di P. Fedele; dalla monografia dedicata a Nogaret da R. Holtzmann alle precisazioni di Ch. V. Langlois su Dubois, Plasiano, Plessis, i de' Franzesi; dagli studi di Kervyn de Lettenhove e di F. Funck-Brentano sui rapporti tra Francia, Fiandra e papato alle minute analisi delle finanze curiali fatte da A. Gottlob e F. Baethgen; dalle esposizioni dottrinarie di R. Scholz e quella di J. Rivière, è stato tutto un fervore di ricerca che ha completamente rinnovato il campo di studio. Nel medesi-

mo tempo, venivano alla luce alcune fondamentali edizioni di documenti, alle quali son legati soprattutto i nomi di Limburg-Stirum, Digard, Finke.

Giorgio Digard è stato il primo ad avvertire che era giunto il momento per una nuova grande sintesi storica. Egli non poteva ritenersi soddisfatto delle sommarie ricostruzioni che di quando in quando apparivano nelle opere di carattere generale, come nelle varie storie della Chiesa (p. es. in quella di Hergenröther) ovvero nelle storie di Francia, come in quella ormai classica diretta dal Lavisse (nel vol. III, 2 preparato dal Langlois). Egli s'accinse all'opera gigantesca con coraggio e metodo, seppure con lentezza, e vedeva già prossimo il coronamento dei suoi lunghi anni di fatica, quando, non più giovane ormai (era nato nel 1856), fu sorpreso dalla morte nel 1923. L'opera, alla quale soprattutto doveva essere affidato il suo nome, giacque manoscritta per circa tredici anni, finché non ne fu fatta la presente edizione per interessamento della famiglia e d'alcune personalità dell'Istituto cattolico di Parigi, nel quale il Digard aveva insegnato per circa trentasett'anni; la cura dell'edizione fu assunta da una diplomata dell'Ecole des Chartes, la sig.na F. Lehoux.

Bisogna dir subito che i due volumi del Digard costituiscono un'opera fondamentale, che d'ora in poi dovrà necessariamente essere presente ad ogni studioso che si occupi delle relazioni internazionali di Filippo il Bello o della politica della Santa Sede sullo scorso del XIII secolo. Quello che nel Tosti e nel Drumann, per la scarsità e la non rara imprecisione dell'informazione, è un semplice abbozzo, acquista nel Digard ampiezza d'orizzonte e nettezza di particolari: qui infatti il quadro generale della situazione politica del tempo è vasto e ben congegnato, ed è in esso che viene logicamente sistemato lo sviluppo delle relazioni di Filippo il Bello con la Santa Sede. È un'opera di vasto respiro, di fronte alla quale si rende evidente il modesto valore scientifico d'alcune sintesi più moderne (come la monografia di Boase, *Boniface VIII*, Londra 1933) ben congegnate e d'interessante lettura, ma che, in sostanza, non apportano contributi nuovi e decisivi agli studi. L'analisi precisa e particolareggiata degli avvenimenti fatta dal Digard permette di seguire con immediatezza il gioco delle azioni e reazioni della grande politica europea e

conferma in modo definitivo quanto già altri lavori lasciavano pensare: che cioè la connessione dei problemi internazionali, negli ultimi secoli del Medioevo, non era meno stretta di quella che oggi esiste, ed anche allora una questione sorta sul Reno o sui Pirenei poteva trovare la sua risoluzione a Londra o a Roma. Assai curato appare l'esame delle ragioni, delle vicende e delle grosse conseguenze che ha ayuto l'episodio della crociata aragonese; con molta abilità, il Digard ha messo in rilievo la diversa parte che vi hanno assunto la politica francese e quella inglese. La dovuta attenzione è accordata anche allo svolgimento delle relazioni tra la Francia, l'Inghilterra, la Flandra e l'impero. Man mano che si procede nel lavoro, però, ci sembra di poter notare che il quadro della politica generale si fa più ristretto e meno approfondito; con molta probabilità, l'autore non è riuscito a mettere a punto, anche sotto questo riguardo, gli ultimi capitoli. Per concludere su quest'argomento, si può affermare che il merito principale del Digard consiste nell'aver dato la giusta impostazione al lavoro. Egli ha inteso che l'episodio del conflitto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII doveva esser risolto nel sistema generale delle relazioni tra la corte di Francia e la sede apostolica, il quale a sua volta non poteva esser considerato se non come un elemento del più complesso equilibrio politico europeo.

Anche in vari punti particolari la ricerca del Digard segna un progresso notevole. Per esempio, assai interessante e fondata appare la congettura (vol. II pp. 97-8) che la *Deum time* non sia stata presentata senz'altro come una bolla papale, come tradizionalmente si crede, ma come un estratto (in realtà molto arbitrario) della *Ausculta filii* del 5 dicembre 1301, che Pietro Flote avrebbe fatto eseguire per sottoporlo al giudizio dei dotti della Sorbona. In realtà, come Digard osserva, la sostituzione d'una bolla apocrifa (e quale bolla!) ad una vera sarebbe stata grossolana e pericolosa, mentre la presentazione d'un estratto, il cui contenuto era praticamente incontrollabile, consentiva una grande elasticità di manovra, poichè si poteva sempre giocare sui modi dell'interpretazione. E non mancano indizi, nei documenti del tempo, che per ordine di Flote sia stato eseguito un riassunto dell'*Ausculta filii* e che prima ancora della riunione del 10 aprile 1302 si sia avuta una con-

sultazione dei dottori sui diritti della corona. In complesso, le osservazioni del Digard su questo punto ci sembrano più fondate di quelle di Roberto Holtzmann, il quale, molti anni fa, pose a confronto la « bolla falsa » con la « bolla autentica » per concludere che « *wirklich principielle Unterschiede sind in den beiden Stücken jedoch nicht vorhanden* » (*Philipp der Schöne von Frankreich und die Bulle « Ausulta fili », in Deut. Zeitschr. f. Gesch.-wiss.* VIII, N. F., 1897-8, p. 21).

Molti interessante e piuttosto nuova è la connessione che Digard osserva tra gli avvenimenti di Linguadoca, e in modo particolare l'azione ivi svolta dal ben noto francescano Bernard Délicieux, e la rottura tra Bonifacio e Filippo nel 1301. Cf. vol. II p. 62 sgg. e 82 sgg. Délicieux era tutt'altro che sconosciuto a Bonifacio VIII. L'intimità ch'egli aveva avuto con Luigi d'Angiò, vescovo di Tolosa, e corrispondente di Pietro Giovanni Olivi, e la simpatia dimostrata per quest'ultimo, lo facevano considerare come un esponente degli spirituali di Linguadoca. Egli si trovava a Roma nel momento in cui la ribellione colonnese attirava su questo gruppo la sorveglianza inquieta della sede apostolica; ed a Roma aveva preso parte alle trattative che una missione di notabili carcassonesi (tra i quali il figlio d'un individuo gravemente sospetto d'eresia, Castel Fabri) conduceva in curia per ottenere che fossero posti limiti all'attività dell'inquisizione (1297). Ma, quando il papa fu sul punto di decidere un'inchiesta, i delegati linguadoci, cambiando pensiero, ritirarono la loro domanda, sembra per consiglio degli ambasciatori del re di Francia allora presenti a Roma, Pietro Flote e il duca di Borgogna, i quali avrebbero promesso l'intervento regio, più efficace e meno dispendioso. Il papa rimase molto urtato da quest'atto di diffidenza « che svelava l'alleanza dei campioni del cesarismo con i sognatori gioachimiti » e più tardi, verso il 1299 o 1300, diede personalmente istruzioni all'inquisitore domenicano Niccolò d'Abbeville di procedere alla condanna della memoria di Castel Fabri. Il fatto suscitò una grande emozione nelle popolazioni di Linguadoca, la veemente resistenza di Bernard Délicieux, portavoce degli ambienti francescani ed infine, per iniziativa di Délicieux stesso, l'intervento del re di Francia. La politica pontificia e quella del re si trovarono così in contrasto

anche a proposito dei torbidi di Linguadoca, e questa non sarebbe stata l'ultima delle ragioni che provocarono la definitiva rottura del dicembre 1301. Secondo Digard, il fatto che Bonifacio VIII abbia diretto una convocazione speciale per il concilio del 1302 ad un maestro della Sorbona, Pietro di Limoges, potrebbe mettersi in relazione con quanto precede: sembra infatti che questo dottore avesse posto un particolare interesse allo studio della questione gioachimita (cf. vol. II, p. 87 nota).

Dobbiamo ora aggiungere che l'opera del Digard presenta anche molti e non lievi difetti. L'autore non ha potuto dar l'ultima mano al suo lavoro e purtroppo alcuni dei capitoli, in tutto o in parte, non sono che degli abbozzi di quello che avrebbero dovuto essere. Personalmente credo che la signa Lehoux abbia fatto bene a non apportare alcuna modifica al testo; niente infatti è più fastidioso per la nostra sensibilità moderna che l'impossibilità di poter determinare a chi appartengono con precisione i singoli giudizi. Mi sembra però che nelle note, osservando i debiti riguardi, si sarebbe potuto integrare o rettificare il testo, o almeno avvertire il lettore che per la soluzione del tale o tal'altro problema bisognava tener conto d'elementi che l'autore non ha potuto o voluto prendere in considerazione. Sarebbe stato sufficiente, almeno, tenere ben aggiornata la bibliografia, che nell'opera del Digard presenta lacune assai gravi. Sorprende infatti che l'autore abbia potuto scrivere pagine e pagine sulla posizione internazionale dell'Aragona senza aver conosciuto la fondamentale raccolta documentaria del Finke, gli *Acta aragonensia*, il cui primo volume fu pubblicato nel 1908. E' vero però che egli aveva conoscenza diretta di parecchi originali dell'archivio di Barcellona, ciò che rende meno sensibile il difetto della documentazione. Altra notevole lacuna nell'opera del Digard è la mancata conoscenza del volume di Mohler, *Die Kardinäle Jacob und Peter Colonna*, edito a Paderborn nel 1914. Se Digard avesse utilizzato questa monografia, la ricostruzione storica della ribellione colonnese (vol. I, p. 310 sgg.) gli sarebbe risultata assai più agevole e, soprattutto, più completa. Egli avrebbe potuto anche servirsi degli interessanti documenti editi (talvolta con assai poca precisione, in verità) dal Mohler in appendice. Così, invece di citare la deposizione di Pietro de Peredo

sulla buona fede di Filippo il Bello, nel 1311, dalla vecchia edizione Höfler (Monaco 1843) condotta su una copia manoscritta del 1630, avrebbe potuto rifarsi al Mohler. La copia Daunou d'una bolla senza data diretta a Filippo il Bello e relativa a Stefano Colonna, copia citata da Digard come esistente negli Archivi nazionali (vol. II, p. 16 nota 2), ma che la sig.na Lehoux non è riuscita a trovare, è senza dubbio il documento edito da Mohler a p. 213-4 da una minuta dell'Archivio Vaticano.

Ancora poche altre osservazioni su quest'argomento: l'inventario di Robert Mignon, testo fondamentale per la storia finanziaria della Francia nei primi decenni del '300, non è citato secondo l'ottima edizione del Langlois (*Recueil des historiens de la France. Documents financiers*, vol. I, Parigi 1899) ma secondo il testo contenuto nella più antica collezione degli *Hist. de la France*, vol. XXI (cf. ad es. Digard, vol. I, p. 254 nota 4). L'importante raccolta di Picot, *Documents relatifs aux Etats généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel*, Parigi 1901, nella quale sono ammiasse centinaia e centinaia di documenti tratti soprattutto dagli Archivi nazionali di Parigi, non è affatto utilizzata: l'autore, tracciando il quadro degli avvenimenti del 1302-3 in Francia, si limita a ricordare qualche documento citandolo secondo la sua posizione d'archivio o dal Dupuy. Nessuna meraviglia che sfugga al lettore non avvertito la straordinaria importanza e complessità del momento politico francese e tutta la ricchezza di sfumature con la quale nobili, clero e borghesi reagivano alle sollecitazione regie.

Non bisogna lasciarsi trarre in inganno dal fatto che nella lista bibliografica posta dalla sig.na Lehoux in testa al primo vulme figurano tanto gli *Acta aragonensia* di Finke quanto il volume di Mohler e la raccolta di Picot. La loro semplice citazione in tale sede riesce di ben poca utilità, dal momento che nessun uso reale ne è stato fatto nel corso della ricerca critica. Anzi, vien fatto spontaneamente di pensare che la sig.na Lehoux, poichè conosceva quei volumi, avrebbe dovuto sentire la necessità di ricordarne il contenuto, con nota distinta, nei punti nei quali più era necessario rettificare o integrare la ricerca del Digard. Questo poteva farsi anche senza alcuna pretesa di messa a punto scientifica, ma soltanto con l'intento di for-

nire allo studioso elementi più completi e fondati di giudizio. La stessa cosa può ripetersi per tutti i particolari argomenti, e sono moltissimi, sui quali s'è fermata l'attenzione degli studiosi dopo la morte del Digard. Per citare un esempio, il Digard, nel tracciare le linee essenziali dello sviluppo dei possessi territoriali dei Caetani si fonda, oltre che su alcuni documenti da lui visti personalmente, sull'opera di Gregorovius e su un articolo d'Ambrosi de Magistris (Digard, vol. II, p. 146 e segg.). Ora, per un'opera uscita nel 1936, una documentazione ed una bibliografia simili sono del tutto insufficienti. Perchè la sig.na Lehoux non ha tenuto conto dei *Regesta chartarum* di casa Caetani, che pure ha inserito nella lista bibliografica ed ha ricordato in altre occasioni? E della letteratura apparsa nel contempo, potevano essere citati almeno i due ben noti lavori di Falco, vertenti l'uno sui comuni della campagna romana (1919-26), l'altro, in modo specifico, sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani (1928). Il medesimo difetto si nota in molti altri luoghi. Nel secondo volume, p. 12 e segg., il Digard espone il contenuto del *De ecclesiastica potestate* di Egidio Romano e del *De regimine christiano* di Giacomo da Viterbo seguendo le vecchie analisi di Jourdain e d'Hauréau; sarebbe stato opportuno avvertire il lettore, almeno, che di questi due scritti esistono le moderne ed eccellenti edizioni di Scholz (1929) e d'Arquilliére (1926). Egualmente, perchè lasciare che il *Tractatus super quatuor evangelia* di Gioacchino da Fiore sia citato da un manoscritto (cfr. volume II, p. 5, nota 3) mentre esiste la moderna, eccellente edizione Buonaiuti (1930) pubblicata nelle *Fonti per la storia d'Italia* dell'Istituto storico per il Medioevo?

Malgrado la presenza di tali difetti, l'opera della sig.na Lehoux resta degna del più grande elogio. Non sappiamo esattamente in che stato ella abbia trovato il manoscritto da pubblicare, ma ci rendiamo conto perfettamente che, anche nel migliore dei casi, per presentare una pubblicazione così dignitosa e ordinata, così ben curata anche nei minimi particolari, non lieve dev'essere stata la sua fatica. Come giustamente osserva il card. Baudrillart nella sua prefazione, non è facile poter trovare uno studioso che si sobbarchi all'ingratto compito di curare una pubblicazione postuma: i principianti stessi preferiscono farsi conoscere per mezzo di un'opera personale. Tanto per la sua preparazione quanto

per il suo disinteresse, la sig.na Lehoux merita il ringraziamento di tutti gli studiosi. L'indice dei nomi da lei preparato è un eccellente strumento di lavoro ed esige una particolare menzione. Le sue pagine introduttive e quelle conclusive sono scritte con molto garbo ed appaiono al corrente dei risultati critici più moderni.

Chiudiamo il nostro esame col segnalare l'importanza e, purtroppo, anche i difetti dell'appendice documentaria. Essa consta di 33 numeri generalmente inediti (il docum. del 29 sett. 1926 era già conosciuto attraverso un ampio regesto di Finke, *Acta arag.*, I, 22 p. 30), relativi quasi tutti alla grande politica internazionale dal 1285 al 1304, e tratti da vari depositi, soprattutto dagli Archivi e dalla Biblioteca nazionali di Parigi e dall'Archivio d'Aragona a Barcellona. Non mancano errori nell'edizione. Esaminiamo, per esempio, il testo delle convenzioni di Corbeil concluse tra Filippo il Bello e Carlo II d'Angiò il 29 dicembre 1289. Alla p. 276 l'interpunzione è pessima. Il secondo capoverso (Idem dominus rex...) è fuori posto, poichè si tratta della continuazione immediata della frase precedente, dalla quale doveva esser separata soltanto per mezzo d'una virgola, o al più da un punto e virgola. Il senso esige il punto soltanto poche righe più oltre, dopo la frase « pro recuperatione regni nostri », dove l'editore invece non ha messo che una virgola. E ancora: molte lezioni lasciano perplessi, facendo dubitare che si tratti d'errori di trascrizione. Naturalmente, nella maggior parte dei casi, bisognerebbe aver sott'occhio il testo manoscritto per poter fare un sicuro confronto: altre volte, però, la ricostruzione esatta del testo s'impone in maniera immediata e intuitiva. Quel *jussum* che appare alla riga 11 della p. 277 non ha alcun senso, ed è evidente che tratta d'una falsa lettura di *jus suum*. Casi analoghi si verificano anche in altri luoghi. Nel testo degli accordi di Senlis, conclusi il 19 agosto 1290 tra la Santa Sede, Filippo il Bello e Carlo II d'Angiò (pp. 279-80) si può leggere una frase come questa: « procurabimus bona fide quod eadem romana Ecclesia subveniat dicto regi Francie ad revelationi (!) expensarum et onerum que ipse et pater suus, ob prosecutioni (!) negocii predicti, subierunt... ». Che dire poi di quel singolare « Datum Silvanectensi », dove l'aggettivo prende arbitrariamente il posto del sostantivo « Silvanecti »?

Il lettore ha forse già tratto le sue conclusioni da quanto precede. L'opera di Digard è preziosa per la vastità delle vedute, la quantità del materiale riunito, alcuni episodi ben delineati, alcuni nessi colti con molta sagacia. Tuttavia il suo difetto fondamentale, quello d'essere incompiuta, si nota in quasi tutte le sue parti. Il lettore potrà trarne un grandissimo profitto, ma solo a patto di sottoporre ad un attento controllo ogni singola affermazione, prima di farla propria.

GIUSEPPE MARTINI

R. Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Dispacci di Pietro Cornaro ambasciatore a Milano durante la guerra di Chioggia; a cura di V. LAZZARINI, Venezia, 1939.

Non sono necessarie molte parole per definire l'importanza della pubblicazione: si tratta di 116 dispacci inediti, scritti a Milano tra il 1379-80 e provenienti da un codice contemporaneo, in gran parte autografo, della Biblioteca Marciana, più di un appendice di altri 44 documenti, in parte già altrove, ma poco correttamente, stampati, riferentisi a relazioni tra Venezia ed i Visconti negli stessi anni. Certo, neppure questa, che costituisce la più antica raccolta veneziana di tale genere di documenti diplomatici, è sufficiente a darci una parola esauriente sull'andamento di quella crisi così complessa ed oscura che dopo aver dato luogo a tante lotte tra interessi vitali e brame di dominio, ebbe poi intorno a Chioggia la sua fase epica ed il suo epilogo più appariscente, per cui uomini politici contemporanei e tradizione di storici lo definirono quale evento di capitale importanza. L'interesse dei nostri documenti deriva per l'appunto, dalla tendenza che hanno di presentare alcuni scorci di qualche isolato elemento che consente, sotto la vasta tessitura degli avvenimenti, di riscontrare tracce di quello scheletro costituito dagli interessi in gioco, dal contenuto delle forze e dagli effettivi mezzi tecnici necessari alla lotta. Il Cornaro a Milano si dedica a cercare di legare i Visconti ad una lega antigenovese che doveva tormentare il territorio appenninico, tagliare le stra-

de ed i rifornimenti alla città del Tirreno, suscitando disordine interne od approfittando di quelle già esistenti, allo scopo di far trionfare la tesi della pace con Venezia, che togliesse quest'ultima dalla sua pericolosa situazione. Ma l'ambasciatore veneziano deve soprattutto rendere possibile i rifornimenti di armi e vettovaglie alla sua città. Gran parte delle lettere parlano di spedizioni di biade, salnitro, verrettoni, corazze, elmi e l'accoglienza favorevole che la politica veneziana incontra a Milano è in gran parte dovuta alla possibilità che gli ambienti lombardi hanno di esportare a Venezia.

Oltre queste osservazioni generiche, i documenti ci prospettano la possibilità di nuove indagini sulle direttive della politica viscontea, dei suoi rapporti con Genova, con gli Angioini d'Ungheria e con quei signorotti austriaci e bavaresi, con i quali hanno tanti legami di parentela. Specialmente questi ultimi mostrano in questi anni tanta smarria di interessarsi alle cose dell'Italia settentrionale con la quale avevano già legami tradizionali, che ora venivano viciificati proprio a causa di queste guerre. Questi dinasti hanno voglia di trarre profitto da queste lotte che distruggevano e sparpagliavano intorno tanta ricchezza.

F. CUSIN

G. SALVI, *Galeotto I del Carretto marchese di Finale e la repubblica di Genova*. Parte I: *Atti della R. Dep. di St. Patria per la Liguria*, LXVI. Genova, 1937.

Il lavoro che doveva originariamente avere un carattere di monografia sulla vita di un personaggio dei marchesi di Finale, acquista maggiore importanza per le ricerche che l'autore venne svolgendo tra l'abbondante materiale inedito dall'Archivio di Stato di Genova, riguardante la storia di quella città nella prima metà del secolo IV. Vale perciò la pena di segnalare agli studiosi questo contributo che porta una quantità di notizie ignote ad altre fonti. Purtroppo l'autore ha ritenuto opportuno fermarsi «in particolari all'apparenza di nien valore ed essere oggettivo fino allo scrupolo... senza vane interpretazioni, lascian-

do al lettore di formarsi lui stesso un concetto dei personaggi che operano e parlano nello svolgersi dei patti», come avverte nella prefazione. Questa voluta abdicazione alla vera opera di storico, diminuisce l'importanza del volume, che, in quanto fondato su di un'accurata raccolta di documenti poco noti, avrebbe potuto portare un notevole contributo alla chiarificazione delle vicende della storia italiana in quel periodo assai complesso e tuttora, da un punto di vista compiutamente storico, scarsamente studiato. Attraverso l'abbondante materiale documentario qui pubblicato è possibile intravedere sintomi di quel complesso mondo del secolo IV anche se il Salvi non ha tentato di stabilire alcuni elementi direttivi e fondamentali tra le congerie di avvenimenti di cui discorre.

E' il tempo in cui la cronica guerra dei mercenari è divenuta quasi parte integrante di un oscillante equilibrio economico, mentre il continuo interventismo, in tutta la penisola dello stato Visconteo, è tuttora manifestazione di infrenabile volontà di potenza, che però tende ormai ad esaurirsi in una sequela di interferenze tra forze grandi e medie: Firenze, Venezia, Genova, aragonesi e angioini estendono all'intera Europa i loro maneggi diplomatici, aspirazioni individualistiche, strenue lotte per il potere si affiancano a ferree necessità pratiche e a rapporti di equilibrio e di scambi che suscitano guerre di esaurimento. Blocchi e provvedimenti annonari, stipendi di soldati e prestazioni fiscali di sudditi rappresentano i sintomi e provocano e accompagnano le aspirazioni politiche di gruppi sociali in crisi; più in là beghe di chierici, di vescovi, contro autorità civili per prestazioni e per redditù ci fanno ricordare che siamo negli anni tra i concili di Costanza e di Basilea. Afiorano così in queste pagine tracce di una storia che il Salvi non narra, pur avendo avute tante documentazioni: varrebbe la pena di rifarla in questo senso. Allora anche la storia di Finale e dei suoi signori, da cui l'autore ha preso lo spunto per la sua ricerca, acquisterebbe sistemazione ben diversa da quella fondata sui vuoti elogi di cui sono intessute le biografie di alcuni personaggi. La nostra storiografia non si è ancora liberata del tutto dalla eccessiva fiducia nella buona fede delle pagine adulatorie dei vecchi

storici e da un campanilismo sorto in età in cui le città italiane svolgevano una povera vita di vuota boria.

F. CUSIN

K. PIVEC, *Die Bedeutung des ersten Romzuges Heinrichs V. Mitt. des Oest. Inst. f. Geschichtsforschungen*. Innsbruck, p. 217-225, 1938.

Partendo dalle osservazioni dello Schmitthenner e del Brackmann, sull'evoluzione della società europea nei secoli XI e XII e sul processo di laicizzazione, per cui il fondamento unitario della vita dei popoli europei non è costituita più solo da un legame ideale di virtù cristiana, ma si svolge, come organizzazione politica e militare, il P. nota altresì il formarsi, da questa più intensa vita politica, di rapporti ed informazioni intesi a giustificare gli atti politici. In questo campo acquista particolare importanza la prima spedizione romana di Enrico V del 110-111. Nella lotta contro il pontefice egli si vale dell'arma propagandistica in quanto la pubblicistica sorta nell'età precedente viene per la prima volta adottata a fini pratici, mentre le forme consuete alla propaganda ecclesiastica vengono adottate anche dai laici. Contemporaneamente avendo il potere laico commesso un atto di violenza nella persona del pontefice, Enrico V si circonda di «literati viri» che devono con intelligenza giustificare la sua opera come due secoli più tardi farà Filippo il Bello per giustificare con una intensa propaganda tra i vari paesi d'Europa la violenza usata a Bonifacio VIII. Tra questi consiglieri il P. delinea la figura di un monaco, Davide scolastico di Würzburg.

F. CUSIN

K. A. FINK, *Martin V und Aragon*, Berlin, 1918, pp. 164 in *Historische Studien*, Heft 340.

E' questo un cospicuo saggio di una grande monografia sul Colonna alla quale il F. attende da anni, nel fine di mettere in piena luce l'attività integrale del grande pontefice: dagli sforzi per la ricostruzione del papato politico, che

gli permetteranno di raggiungere, specie dopo la morte di Braccio, una vera preponderanza su gli Stati italiani, all'attività riformistica, che dal riordinamento e rinnovamento della curia affronterà i grandi problemi della politica interna: benefici e finanze. Passando poi a questioni di più vasta portata, il F. potrà documentarci le varie fasi degli atteggiamenti del pontefice davanti alle due correnti spirituali che affaticano gli uomini del suo tempo: conciliarismo e riforma della Chiesa.

Questo saggio sta a dimostrare quanto le nostre conoscenze su i rapporti tra Martino V ed Alfonso V, in ordine alla successione dell'Aragonese nel Napoletano, si avvantaggino su quelle del Faraglia e dello Amettler dopo il nuovo apporto documentario, tratto dal F. dall'Archivio della Corona in Barcellona e da quelli di Siena, Firenze, Roma. Per la storia napoletana e italiana ha particolare importanza il secondo capitolo di questo saggio dove notiamo i primi orientamenti, incerti e mutevoli, delle Signorie italiane davanti al tentativo di una nazione estera di distendersi durevolmente sul Regno di Napoli. E' vero che esso era da secoli pertinenza degli Angioini, ma appunto per questo, e per la partecipazione di quei Signori alla vita italiana, quella Signoria aveva quasi perduto per le popolazioni del Regno il carattere di una dominazione straniera.

La politica di Alfonso, guidata da prudenti negoziatori, sa abilmente sfruttare tutte le rivalità del particolarismo dei Signori italiani e, nei riguardi del papa, tener destra la questione delle obbedienze per agitare davanti alla curia apostolica lo spavento di una eventuale riapertura dello scisma.

Martino V col suo accorgimento diplomatico, con la sua calcolatrice freddezza domina questa mutevole atmosfera di incertezze, di sorprese, di inganni, sempre più deciso a non lasciarsi crescere ai confini del proprio stato una signoria mal fida e capace di privarlo di ogni indipendenza politica ed ecclesiastica, proprio di quella forza che Martino riteneva indispensabile per la sua opera riformatrice.

Bisogna riconoscere che in questa lotta lunga ed aspra, combattuta nel mutevole piano politico del tempo, Martino V scoprì in Alfonso un competitore temibile. Ma la chiesa fino a Callisto III fu fedele, nei rapporti con l'Aragonese, alla condotta voluta e praticata da Martino V. Cer-

to, come ebbi a ripetere altrove, questa figura di pontefice è destinata ad apparirci più grande, quanto più da vicino potremo osservarla. E' perciò che col più vivo desiderio attendiamo la monografia che il F. da tempo promette.

R. VALENTINI

INDICE GENERALE
DELLE MATERIE CONTENUTE NELL'ANNATA LXI
(Nuova serie, vol. IV)

	Pag.
G. MARTINI. Regale sacerdotium	I
M. ANTONELLI. Il patrimonio nei primi anni dello scisma	167
C. PAGANI PLANCA INCORONATI. La chiesa di S. Nicola degli Incoronati in Roma	291
G. PRESUTTI. I Colonna di Riofreddo	241
 Necrologie:	
Oreste Nardini (P. Fedele)	291
 Bibliografia:	
L. von Pastor, <i>Gaschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters</i> , XVI Band: <i>Geschichte der Päpste im Zeitalter der fürstlichen Absolutismus von der Wahl Benedicts XIV bis zum Tode Pius VI (1740-1799)</i> (P. Paschini)	293
L. Castano, Mons. Nicolò Sfrondati, vescovo di Cremona al Concilio di Trento. Soc. editr. intern. Torino, 1939, pp. 232. (P. Brezzi)	300
F. Cusin, <i>Il consolidamento dello stato moderno e le cause economiche dello scisma d'occidente</i> . (Atti della R. Accademia Peloritana, vol. XXXVIII, Messina, 1937. (P. Brezzi)	302
Augustin Fliche, <i>La réforme gregorienne</i> : t. III: <i>L'opposition antigrégorienne</i> , Louvain, 1937, pp. 367 (« Spicilegium Sacrum Lovaniense », fasc. 16). (P. Brezzi)	303
Nasalli Rocca di Corneliano E., <i>Problemi religiosi e politici del Duecento</i> , Piacenza, libreria editrice Merlini, 1938, pp. 156. (P. Brezzi)	307


Gleber Helmut , <i>Papst Eugen III</i> , Jena, 1936, (Beitrage zur mittel. und neur. Geschichte herausg. von F. Schneider, Band 6). (P. Brezzi)	308
Dialoghi di Donato Giannotti de' giorni che Dante consumò nel cercare l'inferno e il purgatorio . Edizione critica a cura di Deoclecio Redig de Campos nella « Raccolta di fonti per la storia dell'arte » diretta da Mario Salmi, vol. II, Firenze, San- soni, 1939. (E. Carusi)	309
Georges Digard , <i>Philippe le Bel et le Saint Siège de 1285 à 1304</i> . Ouvrage posthume publié par Françoise Lehoux , pré- face de S. E. le card. Baudrillart, voll. 2, pp. XLIII-403 e 389. Librairie du Recueil Sirey, Parigi, 1936. (G. Martini)	312
R. Deputazione di Storia patria per le Venezie . <i>Dispacci di Pietro Cornaro ambasciatore a Milano durante la guerra di Chioggia</i> ; a cura di V. Lazzarini . Venezia, 1939. (F. Cusin)	320
G. Salvi , <i>Galeotto I del Carretto marchese di Finale e la repubblica di Genova</i> . Parte I: Atti della R. Dep. di St. Pa- tria per la Liguria, LXVI. Genovà, 1937 (F. Cusin)	321
K. Pivec , <i>Die Bedeutung des ersten Romzuges Heinrichs V. Mitt. des Oest. Inst. f. Geschichtsforschungen</i> . Innsbruck, p. 217-225, 1938. (F. Cusin)	322
K. A. Fink , <i>Martin V und Aragon</i> , Berlin, 1918, pp. 164 in <i>Historische Studien</i> , Heft 340. (R. Valentini)	323

Illustrazioni:

Tav. I - Progetto per l'ingrandimento ed il nuovo orientamento della Chiesa di S. Nicola degli Incoronati.

Tav. II - Stampe riproducenti l'immagine della Madonna ve-
nerata nella Chiesa di S. Nicola degli Incoronati.

(Fra pag. 240 e 241).



PREZZO DEL PRESENTE VOLUME:

ITALIA E COLONIE	L. 50
ESTERO	L. 70

